



Università degli Studi di Cagliari

**DOTTORATO DI RICERCA IN
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA**

Ciclo XXVII

«Tentare ogni mezzo onde riunirli»

Polizia e conflitti familiari a Bologna nel XIX secolo

Settori scientifico disciplinari di afferenza

M-STO/02 – STORIA MODERNA

M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA

Presentata da:	Martina Pierfederici
Coordinatore Dottorato	Prof. Giovanni Murgia
Tutor/Relatore	Prof. Giancarlo Angelozzi

Esame finale anno accademico 2013 – 2014

Indice

Introduzione	7
PARTE PRIMA	
FAMIGLIA E MATRIMONIO NELLA DISCIPLINA PENALE FRA ANTICO REGIME E RESTAURAZIONE	
Capitolo 1	
La criminalizzazione della vita familiare tra normativa laica ed ecclesiastica	15
1.1. Prima del matrimonio	19
1.2. La vita coniugale	29
1.3. La fine delle nozze	40
Capitolo 2	
La materia familiare nell'amministrazione della giustizia penale	44
2.1. L'organizzazione dei tribunali bolognesi di Antico regime	46
2.2. Le pratiche di composizione extragiudiziaria	51
2.3. Le riforme del ventennio francese	56
2.4. La codificazione del diritto penale durante la Restaurazione	64
PARTE SECONDA	
LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA PONTIFICIA TRA ANTICO REGIME E RESTAURAZIONE	
Capitolo 1	
Il dibattito storiografico sulla polizia	73
Capitolo 2	
La formazione degli apparati polizieschi moderni	
2.1. Gli apparati pre-polizieschi di Antico regime e le riforme settecentesche	85
2.2. La polizia napoleonica a Bologna	88
Capitolo 3	
La polizia a Bologna nell'Ottocento: organizzazione e problemi	
3.1. La stagione consalviana e la prima regolamentazione poliziesca	92

3.2. Dalla stabilizzazione degli anni Venti alle riforme di Gregorio XVI	101
3.3. Pio IX, i moti del '48 e il Regolamento di polizia del 1850	108
PARTE TERZA	
IL CONTROLLO POLIZIESCO SULLE FAMIGLIE BOLOGNESI TRA LA RESTAURAZIONE E L'UNITÀ: VIGILANZA, MEDIAZIONE E PUNIZIONE	
Capitolo 1	
Il silenzio delle leggi? La definizione normativa di funzioni e metodi della polizia bolognese	114
1.1. Le funzioni di polizia nella classificazione archivistica	117
1.2. I fondamenti normativi dell'azione conciliativa della polizia bolognese	121
1.3. Le norme e i metodi	126
Capitolo 2	
«Un padre rabbrivisce quando deve alzare quel velo che copre riservatamente le piaghe di famiglia». Modalità e scopi dell'intervento poliziesco nelle dinamiche familiari	130
2.1. Mediazioni, rinunce e accordi extragiudiziari tra polizia e comunità	133
2.2. La cancellazione della maternità: gravidanze illegittime tra tutela e punizione	147
2.3. «Un poco per forza un poco per amore fui dal detto giovane conosciuta carnalmente». Polizia e reato di stupro	158
2.4. Tra abbandoni e riconoscimenti forzati: il destino dei figli illegittimi	170
2.5. La libertà matrimoniale tra rotture e opposizioni	178
2.6. La convivenza fuori dal matrimonio	184
2.7. Separazioni, alimenti, figli	192
2.8. «Avendo il proprio padre esauste tutte le risorse della paterna autorità». L'azione di polizia tra genitori e figli discoli	204
2.9. «Sevizie in famiglia e mala condotta domestica»	208
2.10. Quando fallisce la conciliazione: precetti e ammonizioni	225
Conclusioni	233

Appendici documentarie	
1. Titolario di classificazione degli atti della Direzione Provinciale di Polizia di Bologna	241
2. Istruzioni per le Direzioni di Polizia (1816)	245
3. Notificazione sulla nuova suddivisione dei commissariati della città di Bologna (1817)	247
4. Piano della Polizia Provinciale (1821)	248
5. Istruzione declaratoria del Piano della Polizia Provinciale (1821)	250
6. Istruzioni per la redazione del Rapporto Politico (1821)	253
7. Istruzioni per l'esercizio del ramo politico nella Provincia di Bologna (1837)	254
8. Regolamento provvisorio interno per le Presidenze Regionali della città di Bologna, in relazione al Regolamento di polizia del 17 marzo 1850	259
Fonti e bibliografia	267

Introduzione

«Volendosi quindi porre un fine alla partita dei suddetti individui, e concigliare possibilmente i suddetti coniugi, ella chiamerà al di lei ufficio questi ultimi per tentare ogni mezzo onde riunirli».

Con questo ordine, rivolto nel novembre del 1819 al commissario del quartiere di Santa Maria Maggiore, il Direttore della polizia provinciale di Bologna intende mettere fine alla disputa tra i coniugi Zeccoli i quali, dopo aver vissuto «alcuni anni in perfetta pace e armonia», si trovano «costretti a separarsi» a causa dei «disguidi» che la relazione adultera della moglie aveva generato¹.

Una situazione coniugale in crisi, un adulterio, una separazione e l'intervento conciliatore della polizia finalizzato ad appianare la lite e proteggere l'unione matrimoniale: questi gli elementi essenziali di una fattispecie che si trova riproposta in tutte le possibili declinazioni del “disordine domestico e sessuale” tra le migliaia di carte raccolte nell'archivio della Direzione provinciale di polizia di Bologna tra il 1819 e il 1859².

Sono le forze di polizia messe in campo dal restaurato potere pontificio ad assumere a Bologna e nella sua legazione compiti di intervento all'interno delle dinamiche familiari “problematiche”, interponendo la propria mediazione al fine di ripristinare equilibri minacciati da comportamenti criminosi o immorali capaci di mettere a rischio non solo l'ordine domestico ma – secondo la logica che indirizzava le scelte delle autorità dell'epoca – anche il precario assetto politico-sociale che si trovava in quegli anni sottoposto a non irrilevanti scosse.

¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X *Delitti*, rubrica 26 *Corruttori del costume*, 1819.

² Il fondo, conservato presso l'Archivio di stato di Bologna, è intitolato *Ispettorato poi Direzione provinciale di polizia* e raccoglie in più di 1600 buste tutti gli atti prodotti dai corpi di polizia operanti nella città e nella provincia di Bologna negli anni cruciali compresi tra il 1814 e il 1860. Le carte si trovano ordinate secondo un titolario suddiviso a sua volta in rubriche, in conformità con le tendenze razionalizzanti e uniformanti nella sistemazione degli atti sviluppatasi nello Stato pontificio a partire dall'Ottocento. Dopo una ricognizione sommaria delle serie *Atti Generali*, *Atti Segreti* e *Atti Riservati*, oggetto specifico del mio studio sono state le rubriche intitolate *Corruttori del costume*, *Figli discoli*, *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica* contenute nel titolo X dedicato ai *Delitti*. Trattandosi di un materiale estremamente consistente ho dovuto provvedere – successivamente alla ricognizione generale della totalità dei fascicoli – alla schedatura sistematica di quelli contenuti in alcune annate scelte come campione per ciascuna delle rubriche considerate, e precisamente: 1819, 1820, 1821, 1822, 1829, 1831, 1832, 1835, 1848, 1849, 1856.

Denunce, querele e suppliche relative a disordini e dissidi scaturenti da tutte le fasi di evoluzione della vita di coppia presentate in quasi mezzo secolo di attività agli uffici delle rinnovate forze di polizia pontificie danno testimonianza di un intenso lavoro di sorveglianza, prevenzione e intervento messo in atto da funzionari e impiegati dislocati sul territorio e dalla cui analisi prende le mosse questa ricerca.

Accanto alle mansioni più strettamente connesse al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione del crimine e al controllo del dissenso politico, la polizia bolognese del XIX secolo era dunque chiamata a svolgere una serie di compiti di mediazione nella microconflittualità sociale che, per quanto riguarda i dissidi familiari, assunse i caratteri di un vero e proprio intervento "extragiudiziario"³, con cui di fatto si estromettevano dai circuiti della giustizia ordinaria gran parte dei comportamenti afferenti alle relazioni private che, pur rientrando spesso nella categoria dei delitti penalmente sanciti, finivano nella maggior parte dei casi per essere trattati come questioni criminalmente non rilevanti in nome della salvaguardia del legame matrimoniale su cui si fondava l'assetto sociale.

Il tema è piuttosto complesso e non riguarda semplicemente l'assunzione di un atteggiamento remissivo da parte del potere pubblico nei confronti di comportamenti concernenti la sfera morale che andranno via via scomparendo dal panorama della repressione penale per essere lasciati alla libera coscienza degli individui. Se da un lato infatti tale orientamento è innegabile, soprattutto per quello che concerne la sfera sessuale, dall'altro si riscontra invece una tendenza alla criminalizzazione o a una più severa punizione di comportamenti che in precedenza avevano assunto connotati del tutto diversi. Se dunque il reato di seduzione o "stupro semplice" si avvia marcatamente verso la derubricazione a comportamento sociale disapprovato assieme all'adulterio che assume rilevanza per la definizione degli effetti civilistici della separazione ma va perdendo la connotazione criminale, un percorso opposto viene effettuato dai maltrattamenti domestici che per tutto l'Antico regime erano stati considerati come riconducibili alle prerogative del marito nei confronti della moglie o dei genitori verso i figli e pertanto esenti da quella sanzione penale che invece comincia ad essere prospettata nell'Ottocento e che ha raggiunto oggi piena legittimazione, o dallo stupro violento che da offesa all'onore della famiglia e ai maschi in particolare viene ad assumere i tratti di un grave reato contro la persona.

³ Chiarirò più avanti i motivi dell'utilizzo di questa categoria controversa.

Tale constatazione ha reso necessaria una preliminare indagine – di cui renderò conto nella prima parte di questo lavoro – sul processo di costruzione e decostruzione delle fattispecie criminose concernenti la sfera delle relazioni familiari⁴, che si sviluppa tenendo presente che la via della depenalizzazione⁵ – se non nella forma quanto meno nella prassi –, e quella della “sacralizzazione del diritto” – che determinava in una certa misura l’assorbimento dell’idea di peccato in quella di reato⁶ –, procedettero parallelamente fino a tempi piuttosto recenti. Queste due dinamiche si riscontrano nella casistica degli interventi della polizia in cui la tendenza a tenere lontano dalle aule giudiziarie comportamenti sempre più ritenuti non passibili di misure repressive si sovrappone a norme che imporrebbero invece l’intervento dell’autorità giudiziaria nei confronti di situazioni domestiche ritenute lesive della pubblica e privata morale. Questo orientamento della polizia va peraltro incontro alle aspettative di coloro che avanzano denunce contro i propri familiari portando alla luce disordini afferenti alla sfera del privato al fine di ottenere una qualche forma di compensazione più che una punizione.

Oltre al problema della criminalizzazione dei comportamenti relativi alla sfera familiare, entra in gioco il tema fondamentale del processo di osmosi e compenetrazione fra l’operato dei tribunali ufficiali e le azioni di mediazione e riconciliazione informale che caratterizzava la gestione della conflittualità sociale di Antico regime, di cui le

⁴ Il tema si riallaccia al filone di studi concernenti i «delitti nelle relazioni private» relativi cioè a tutte le relazioni sessuali qualificate come illecite, tra cui rientrano anche quelli che la storiografia anglosassone ha definito «victimless crimes» particolarmente difficili da sanzionare penalmente perché compiuti al riparo da occhi indiscreti e in genere commessi con la complicità della vittima. Cfr. R.B. Schoemaker, *Prosecution and punishment. Petty crime and the law in London and rural Middlesex (1660-1725)*, Cambridge 1991; T. Padovani, *I delitti nelle relazioni private*, in *Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino 1997, pp. 219-244; C. Povolo, *Introduzione a La vittima nello scenario del processo penale (dai crimini senza vittime all’irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico)*, «Acta Histriae», 12 (2004), n. 1, pp. I-XIV; C. Casanova, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna XVII secolo)*, Bologna 2007.

⁵ L. Radzinowicz, *La spirale del crimine. L’esperienza internazionale*, Milano 1981.

⁶ Cfr. P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, in particolare pp. 391-415; E. Saurer, *La secolarizzazione dei peccati*, in *Donne sante, sante donne. Esperienza religiosa e storia di genere*, Torino 1996, pp. 255-284. Riconosciuto il fondamentale passaggio settecentesco che determina il declino della pervasività della norma religiosa all’interno della normativa statale, entrambi gli autori sottolineano come tuttavia all’interno delle codificazioni ottocentesche sia riscontrabile una marcata tendenza a comprendere nel concetto di “delitto” una gamma vastissima di azioni “peccaminose” ritenute pericolose per l’ordine stabilito, o giudicate in qualche modo devianti dalla morale convenzionale della società, che vengono ricondotte alla generica categoria degli «attentati ai costumi» e al «pudore». La discriminante che determinava la necessità di un intervento repressivo riguardava dunque sostanzialmente l’aperta manifestazione della devianza che non viene altrimenti perseguita se resta nell’ambito del privato: come si vedrà nel corso della presente analisi, quello della pubblicità rappresenta un fattore essenziale nella determinazione delle modalità di intervento poliziesco nelle dinamiche familiari.

pratiche di composizione intra familiare messe in atto dalla polizia bolognese negli anni della difficile restaurazione del potere pontificio offrono una significativa riproposizione.

Come emergerà nel secondo capitolo della prima parte, le varie “patologie” concernenti la famiglia e le relazioni private non trovavano un luogo certo all’interno del panorama giuridico dell’ Età moderna, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni e fori laici ed ecclesiastici, con competenze non chiaramente definite che si sovrapponevano nell’applicazione di fonti normative altrettanto indefinite e spesso contraddittorie. Sebbene infatti a partire dal XIV secolo si fosse sviluppata una parziale distinzione delle prerogative dei fori in base alla materia – con cui si cercava di dare una connotazione più definita a delitti ecclesiastici, delitti civili e delitti di misto foro – nella pratica quotidiana le giurisdizioni rimasero a lungo intrecciate, operando parallelamente non solo a livello processuale «ma anche nella stessa considerazione e comminazione delle pene, senza interruzione o cesura tra quelle temporali o spirituali, tra la condanna a morte e la condanna al fuoco eterno»⁷. In linea con questa realtà, le istituzioni giudiziarie competenti in materia familiare erano più d’una e, ricostruendo le dinamiche di azione dei principali tribunali bolognesi, ne evidenzierò le peculiarità in un’ottica di lungo periodo che sfocia nell’analisi della disciplina della materia matrimoniale e familiare all’interno delle codificazioni penali ottocentesche, concentrandomi in modo particolare sul fondamentale *tournant* rappresentato dalla normativa di epoca francese in cui emergono tendenze e si stabilizzano pratiche che incisero in maniera profonda sul modo di intendere e organizzare l’azione delle autorità statali sul territorio.

Non erano però soltanto i tribunali o la polizia ad occuparsi dei dissidi familiari: l’importanza delle forme private di mediazione come strumento di composizione dei conflitti è un tema a cui da tempo si sono dedicati gli storici della giustizia criminale. Mettere fine a un litigio ricorrendo a pratiche di pacificazione privata, è stato a lungo il mezzo più diffuso di regolazione delle controversie fra gruppi ed individui. Accordi, paci, rinunce, transazioni, perdoni rappresentano strumenti che – generalmente raccolti sotto la controversa classificazione di infragiudiziario⁸ – hanno costituito vere e proprie manifestazioni di amministrazione della giustizia sentite e utilizzate dalle società di Antico regime più di quelle ufficialmente fornite dagli apparati statali⁹.

⁷ P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit., p. 137.

⁸ B. Garnot, *L’infrajudiciaire du Moyen Age à l’époque contemporaine*, Dijon 1996.

⁹ Mario Sbriccoli mette esplicitamente in guardia contro il fraintendimento operato dagli studiosi che, a partire dal paradigma della giustizia come tipica funzione statale, hanno escluso dalla categoria tutto ciò che «non essendo l’effetto della giustizia “di apparato” celebrata da organi pubblici ad essa deputati, o resa nella

Se dal XIV secolo la giustizia cosiddetta “egemonica” andò imponendosi sulla giustizia “negoziata” che aveva prevalso fino a quel momento, l’ideologia della composizione che sottintendeva alle pratiche di conciliazione privata continuò a sopravvivere e ad affiancare la giustizia di apparato, determinando tra i due livelli una osmosi che avrebbe reso possibile la sopravvivenza delle pratiche di negoziazione ben oltre la definitiva affermazione degli apparati giudiziari statali.

L’inedita e complessa azione di intervento in ambito familiare messa in atto dalla riformata polizia pontificia si inserisce all’interno di questa varietà di pratiche di giustizia celebrate in una molteplicità di fori e circuiti di cui si compone la complessa gestione del controllo sociale nello Stato pontificio sin dagli albori. La polizia bolognese viene ad assumere il tradizionale ruolo di “terza parte”¹⁰ nelle dispute domestiche sostituendosi a quegli attori che avevano ricoperto compiti di mediazione e gestione della conflittualità privata nel quadro dei sistemi di giustizia “consuetudinari” basati sulla logica risarcitoria del compromesso che si sviluppava a partire dalla concreta valutazione del contesto sociale in cui si inserivano gli squilibri e permetteva di adattare i rimedi al caso specifico nell’ottica della pacificazione sociale.

Ponendosi ad un livello intermedio tra le autorità superiori rappresentate dai tribunali statali e la comunità all’interno della quale agivano, i funzionari di polizia avevano la possibilità di mettere in campo quelle strategie che aristocrazia e personale ecclesiastico¹¹ avevano adottato durante l’Antico regime, mantenendo le questioni familiari in quel “territorio intermedio” che permetteva di evitare le logiche di astrazione e generalizzazione adottate dalla magistratura statale, sfocianti inevitabilmente in decisioni

sfera delle istituzioni ecclesiastiche, non poteva meritare il nome di giustizia», pur trattandosi di pratiche «che apparivano come le più diffuse, le sole accettate e condivise» e dalle quali ci si discostava soltanto quando le circostanze lo imponevano per la gravità del reato contestato, M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 345-364.

¹⁰ C. Povolo, *La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici*, «Acta Histriae», 22 (2014), 1, pp. 1-16.

¹¹ Nella realtà bolognese di Antico regime era in particolare il ceto senatorio a ricoprire queste funzioni mediatricie in ossequio ad una tradizione che attribuiva all’aristocrazia il compito di esercitare un ruolo di patronato nei confronti delle situazioni conflittuali che riguardavano i propri parenti, amici, dipendenti e clienti esplicantesi anche in forme di arbitrato che potevano sconfinare nel vero e proprio esercizio di una giustizia alternativa a quella “egemonica”, G. Angelozzi, C. Casanova, *La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVIII secolo*, Bologna 2003. Parallelamente alla nobiltà, è da richiamare l’importante ruolo svolto da parroci e clero regolare la cui autorità spirituale permetteva non solo di venire a conoscenza dei comportamenti criminosi che avevano luogo all’interno della comunità, ma anche di utilizzare il proprio ufficio di giudici nel foro interno della coscienza per interpersi nelle dinamiche comunitarie in funzione di mediatori, D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali*, in *I Tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quagliani, Bologna 2006, pp. 577-607.

standardizzate improntate al paradigma della punizione che tuttavia non si adattavano correttamente alle dinamiche familiari per le quali si privilegiavano soluzioni di compromesso.

Questo importante compito di mediazione testimoniato dalla consistente mole di incartamenti che danno notizia dell'intenso coinvolgimento delle autorità di polizia bolognesi nelle dinamiche familiari irregolari o conflittuali, non risulta tuttavia supportato da altrettanto consistenti apparati normativi che si presentano per tutto l'Ottocento particolarmente elusivi riguardo alla definizione di compiti e prerogative dei funzionari di polizia pontifici relativamente agli strumenti e metodi a loro disposizione per fronteggiare i disordini domestici senza travalicare il labile confine che separava la loro funzione amministrativa da quella prettamente giudiziaria affidata ai tribunali.

Dalla schematica ricostruzione dei passaggi fondamentali di formazione degli apparati di polizia bolognesi proposta nella seconda parte di questo lavoro, è possibile riscontrare come l'attenzione dei pontefici e dei loro Segretari di Stato, chiamati a ripristinare il potere papale spazzato via dall'avvento dei francesi, fosse rivolta in maniera preponderante e si può dire ossessiva ai temi del controllo sociale e della repressione del dissenso politico. Le norme penali e i regolamenti di polizia ottocenteschi ruotano attorno al perseguimento delle classi pericolose, all'allontanamento dei sospetti, alla sorveglianza dei luoghi pubblici: vagabondi, stranieri, oziosi ma anche artisti, bettolieri e albergatori diventano il bersaglio di interventi disciplinari serrati e metodici. D'altronde, se prendiamo come punto di riferimento l'ipotesi storiografica che colloca la nascita della polizia "moderna" – ovvero autonoma da un potere giudiziario di cui era stata appendice, il quale a sua volta si ritrae in favore dell'esecutivo – nel contesto di emergenza che caratterizza gli stati italiani sette-ottocenteschi continuamente alle prese con conflitti, invasioni e rivoluzioni, non deve stupire che l'accento fosse stato messo dalle autorità pontificie della Restaurazione sugli aspetti di contenimento dei disordini in vista del rafforzamento dell'apparato statale¹².

Per poter espletare questo ruolo di "occhio del principe" l'azione della polizia doveva poter essere pervasiva e soprattutto duttile (a differenza di un sistema giudiziario rigido e formalizzato) ed è probabilmente anche a tal fine che la disciplina relativa alle funzioni di controllo, schedatura e repressione delle classi pericolose risultò sempre molto

¹² Per un anticipo di queste tendenze che si trovano più dettagliatamente analizzate nella seconda parte, vedi G. Alessi, *La comparsa di una polizia «moderna»*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2002, pp. 33-44.

abbondante ma mutevole, al fine di rispondere prontamente alle impellenti necessità di garanzia dell'ordine pubblico che paradossalmente fu un obiettivo mai pienamente raggiunto, mentre l'intervento all'interno della vita familiare, che pure non fu oggetto di particolari interventi legislativi, fu uno dei piani su cui la polizia lavorò maggiormente e con maggior successo.

Nell'ultima parte del lavoro entrerò dunque finalmente nel merito della documentazione d'archivio concentrandomi sulle modalità con cui le forze di polizia interpretavano il proprio ruolo nelle diverse circostanze in cui erano chiamate ad agire dando così corpo alla schematicità delle riflessioni preliminarmente affrontate.

Dato il tipo di fonte considerato, il punto di osservazione da cui si dipana lo studio è quello della Direzione provinciale di polizia che assieme al Cardinale Legato indirizzava l'azione di controllo e intervento sul territorio anche nei confronti delle dinamiche familiari instabili e dei comportamenti sessuali disordinati. Poiché tuttavia l'azione di intervento derivava per lo più da richieste che le stesse parti in causa indirizzavano alle autorità, sarà possibile anche intravedere quali fossero le esigenze percepite dagli stessi bolognesi che, accettando di scoprire il velo sotto cui si trovavano celate le loro vicende domestiche, rivelavano le proprie aspettative e convinzioni relativamente al dover essere delle realtà matrimoniali e più in generale sociali oltre che le attese nei confronti dell'azione del potere pubblico in relazione ad esse.

Gli estremi cronologici e geografici racchiusi nelle carte non costituiscono in realtà una barriera per quello che riguarda la ricerca che si estende invece in maniera significativa all'epoca precedente e si allarga al contesto geografico e istituzionale a cui appartenne la realtà di Bologna nel passaggio dallo Stato pontificio al Regno d'Italia al successivo ritorno sotto il dominio papale. Questo ampliamento di prospettiva risulta fondamentale per collocare i riscontri concernenti lo specifico dell'azione di polizia nell'ambito del privato in un'ottica problematizzante che indaghi non solo lo stato di fatto ma anche i processi che vi hanno condotto, mettendo in evidenza continuità e rotture.

Parte prima

Famiglia e matrimonio nella disciplina penale fra Antico regime e Restaurazione

Capitolo 1

La criminalizzazione della vita familiare tra normativa laica ed ecclesiastica

Le carte oggetto del presente studio trattano della famiglia nella sua dimensione “disfunzionale” e “patologica”, così come fu definita dalle autorità laiche e soprattutto ecclesiastiche nel corso dei secoli.

Sin dall’antichità, il presupposto per la creazione di una famiglia è stata l’esistenza di un legame fra individui formalizzato nel matrimonio. Nonostante la sua origine remota l’istituto matrimoniale non ha sempre manifestato i caratteri di immutabilità che ad un primo sguardo si potrebbero dedurre. Le modalità di creazione della coppia, la formalizzazione del legame e i meccanismi di controllo per il suo mantenimento e regolazione, sono stati oggetto di riflessioni e interventi che nel corso dei secoli hanno visto mutare il volto di questo istituto, le sue funzioni, la sua collocazione sociale e giuridica.

Le problematiche concernenti il matrimonio – e più in generale i rapporti tra i sessi – definite penalmente e sfocianti nel conseguente intervento giudiziario o paragiudiziario, riguardano tutte le fasi di vita della coppia: dai primi approcci, al fidanzamento, alle modalità di formazione del vincolo e al suo mantenimento. Non solo il momento della creazione e quello dell’eventuale dissoluzione del legame hanno interessato giuristi e legislatori e con essi la società civile, ma anche tutte le tappe precedenti e intermedie che, in virtù della loro complessità, hanno determinato un intenso lavoro che qui mi accingo a delineare sommariamente al fine di individuare i percorsi più o meno tortuosi che le fattispecie contenute nelle carte analizzate hanno seguito.

Parlare dunque di matrimonio impone di considerare le modalità con cui esso è stato modellato dalle autorità laiche ma soprattutto dalla Chiesa, che in Età moderna ne assume il controllo non solo a livello normativo ma anche di educazione delle coscienze, poiché la sua penetrazione nella cultura sociale e in parallelo in quella giuridica hanno determinato la direzione di comportamenti e scelte che incidono sull'epoca di cui si occupa il mio studio.

Fin dall'XI secolo la Chiesa si volle imporre quale punto di riferimento essenziale per tutto quello che concerneva i rapporti tra i sessi, ma fu la spinta controriformistica a sancire il definitivo monopolio ecclesiastico della materia e l'avvio di pratiche e concezioni che ebbero vita lunghissima.

In quanto terreno di contrattazione tra le esigenze politiche e organizzative degli stati, gli interessi familiari e quelli ecclesiastici, la materia matrimoniale assunse un ruolo cruciale nel dibattito tridentino da cui scaturì una normativa che segnò, almeno formalmente, un vero spartiacque¹³.

Dopo una discussione durata anni, in occasione della XXIV sessione conciliare tenutasi l'11 novembre 1563, fu approvato il documento di riforma definitivo costituito da una premessa dottrinale, dai dodici *canones de sacramento matrimonii* e dal decreto *De reformatione matrimonii*, composto da dieci capitoli, inaugurati dalla celebre formula «Tametsi»¹⁴, che disciplinavano in maniera nuova la materia, operando principalmente in due direzioni: da una lato reprimendo i due istituti che maggiormente si opponevano ad una definizione giuridicamente chiara del nucleo familiare, ossia matrimonio clandestino e concubinato; e dall'altro obbligando a inserire i matrimoni nei registri parrocchiali al fine di garantire la certezza dei legami parentali¹⁵.

Se fino a quel punto il matrimonio era stato concepito, in ossequio al diritto romano, come un contratto tra gli sposi stipulato in fasi successive che andavano dallo scambio di una promessa, seguita dagli *sponsalia de presenti* fino alla copula carnale e alla *deductio* della sposa nella casa coniugale¹⁶, dopo il Concilio l'attenzione si sposta completamente

¹³ Per una indagine più approfondita sul Concilio di Trento cfr. A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001; P. Prodi, W. Reinhard, *Il Concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996.

¹⁴ *Concilium Tridentinum*, Sessio XXIV (11 novembre 1563), *Doctrina de sacramento matrimonii; Canones de sacramento matrimonii* e *Canones super reformatione circa matrimonium*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, curantibus J. Alberigo et al., Basileae 1962, pp. 729-735.

¹⁵ G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, cit., pp. 437-482, p. 461.

¹⁶ Sulla celebrazione del matrimonio in Italia prima del Concilio di Trento cfr. F. Brandileone, *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906; P. Rasi, *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del Concilio di Trento*, Napoli 1958.

sul momento della cerimonia solenne celebrata pubblicamente dal sacerdote in presenza di testimoni in seguito alla pubblicazione dei bandi in chiesa per tre domeniche successive finalizzata a mettere il parroco a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio (alla regola delle pubblicazioni si derogava su autorizzazione del vescovo nel caso in cui si temesse che la pubblicità avrebbe indotto malintenzionati ad addurre impedimenti falsi o pretestuosi)¹⁷.

La Chiesa arrivò a sacralizzare ogni aspetto relativo al legame nuziale, determinando la penalizzazione di tutti i comportamenti passibili di minacciarne l'integrità che dunque – accanto a tutto ciò che afferiva a celebrazione, impedimenti, dispense e separazioni – veniva assorbito almeno formalmente nell'orbita di competenza del tribunale ecclesiastico¹⁸.

Se perciò «nei secoli XV e XVI il maggior numero dei matrimoni e delle unioni sfuggiva all'occhio del clero, oppure cadeva sotto quell'occhio solo nella misura in cui lo volevano i contraenti e le loro famiglie, il secolo XVII non conosce altro matrimonio che quello ecclesiastico: dove non c'era la Chiesa non c'erano nozze»¹⁹.

Con ciò non si vuole affermare che nel momento in cui la Chiesa ha deciso di entrare con più forza nell'ambito familiare, dettando una severa disciplina della celebrazione e dei costumi matrimoniali, sia riuscita a farlo senza compromessi e senza resistenze. Esempi di strenua sopravvivenza di antiche consuetudini a dispetto della determinazione con cui si tentò di imporre i nuovi canoni, sono stati di frequente messi in luce dalla storiografia²⁰. Ciò che è importante sottolineare è che dall'amalgama che viene a crearsi fra la disciplina ecclesiastica e pratiche sociali profondamente radicate che la rendono di non facile ricezione a livello comportamentale e ideologico, derivarono situazioni che di fatto manifestano una durata eccezionale. Se è infatti innegabile che col volgere dell'età

¹⁷ Il rito tridentino viene descritto nel dettaglio da A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993.

¹⁸ G. Alessi, *Giustizia penale e foro ecclesiastico: l'area italiana*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe (XVI^e-XVIII^e siècles)*, a cura di B. Durand, Lille 2005, pp. 83-99, p. 90.

¹⁹ S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 17-60, p. 53.

²⁰ Piero Rasi, già oltre mezzo secolo fa aveva offerto una efficace analisi delle resistenze che la nuova disciplina tridentina incontrò in occasione della sua applicazione nei territori veneti: P. Rasi, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in Onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1941. Elena Brambilla insiste sulla ancora troppo scarsa considerazione che gli studi sul matrimonio riservano alle fonti alternative al diritto canonico, che al pari di questo ebbero un ruolo essenziale nel determinare la concreta definizione della realtà matrimoniale: E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (secc. XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica*, «Rivista storica italiana», 115 (2003), pp. 955-1005.

moderna la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio subì una progressiva erosione a favore dei poteri statali, ciò riguarda soltanto il cosiddetto “foro esterno”, poiché nel “foro della coscienza” essa mantenne un potere «sconfinato e intangibile»²¹ che si è vistosamente indebolito solo a partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo.

²¹ G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, cit., p. 481.

1.1. Prima del matrimonio

La promessa

Nel tardo Medioevo il matrimonio non rappresentava affatto un evento definito nella biografia delle persone. Esso si strutturava infatti come un vero e proprio processo che, attraverso tappe successive, portava al definitivo stabilirsi del vincolo tra i coniugi²². È con il Concilio di Trento che il matrimonio cessa di essere un susseguirsi discontinuo di gesti e dichiarazioni e da “matrimonio a tappe” diventa, secondo la felice definizione di Daniela Hacke, un “matrimonio puntuale”²³.

La promessa, ossia l’impegno a contrarre matrimonio, rappresenta una delle questioni più complesse e ricche di implicazioni nel delineare l’istituto matrimoniale e più in generale nel definire i rapporti fra i sessi non solo in Età moderna ma fino a tutto il XX secolo.

Quelli che nel diritto canonico erano definiti *sponsalia*, rendevano vincolante l’impegno contratto dai fidanzati col pronunciamento dei *verba de futuro* (ossia delle parole «io ti prenderò per moglie/marito», contrapposto ai *verba de presenti* «io ti prendo come moglie/marito» pronunciati in occasione della celebrazione ufficiale) e obbligavano a concludere le nozze, impedendo di sposare altre persone della stessa famiglia in caso di rottura del vincolo.

Al di là del dettato del diritto canonico, pratiche consuetudinarie – sancite o meno dagli statuti locali –, rafforzavano l’idea di cogenza del vincolo stretto con la promessa, contribuendo al radicamento della convinzione che, di fatto, la promessa determinasse di per sé l’esistenza del legame nuziale²⁴. Questo è particolarmente vero per i cosiddetti “matrimoni presunti”, nei quali alla promessa faceva seguito una congiunzione carnale che trasformava gli *sponsali de futuro* in “consenso attuale”²⁵. Contrastata, sebbene ritenuta lecita dalla chiesa cattolica – che in virtù del libero consenso riteneva comunque validi i legami matrimoniali contratti di fatto in forma segreta – questo tipo di pratica era

²² Quaglioni rileva come nel Medioevo l’istituto matrimoniale abbia trovato definizione più per via di dottrina che di legislazione positiva. Ciononostante, anche in assenza di una uniformazione normativa, esso è da considerarsi un matrimonio “formale” a tutti gli effetti, consistente nell’obbligazione consensuale fra persone idonee, a prescindere dall’aspetto rituale in cui avveniva lo scambio, D. Quaglioni «*Sacramenti detestabili*». *La forma del matrimonio dopo Trento*, in *Matrimoni in dubbio*, cit., pp. 61-79, p. 72.

²³ D. Hacke, *La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in *Matrimoni in dubbio*, cit., pp. 395-413, p. 397.

²⁴ Di Simplicio parla di essi come di una «sorta di matrimonio civile pre-tridentino», O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono (Siena 1575-1800). La formazione della coscienza nell’Italia moderna*, Milano 1994, p. 177.

²⁵ E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale*, cit., p. 971.

fortemente osteggiata dai governi laici e da quella parte della società che aveva tutto l'interesse a controllare e influenzare le scelte matrimoniali delle nuove generazioni, sulla base del principio per cui il matrimonio non rappresentava una scelta del singolo ma un'alleanza politica ed economica tra famiglie. Ne derivava che per i ceti più elevati la forma tipica di promessa era quella degli "sponsali pubblici" che – dopo la trattativa condotta dal padre della sposa o dal suo tutore col futuro sposo – culminavano nello scambio dell'anello di fronte ad amici e parenti. Questo controllo sulle scelte matrimoniali dei figli era significativamente più debole presso i ceti meno agiati i quali lasciavano – anche a causa delle necessità economiche che richiedevano ai figli maschi e femmine di passare del tempo fuori casa per lavorare – più ampi spazi di manovra alle giovani coppie²⁶, che non di rado si scambiavano in segreto la promessa per poi informare i genitori, ormai costretti ad accettare un legame il più delle volte già suggellato dalla copula carnale e ritenuto dunque indissolubile: il cosiddetto "matrimonio clandestino"²⁷.

Il *favor matrimonii* della Chiesa – che tendeva a tutelare le unioni per salvaguardare la condizione dei figli e della donna – e la concezione sociale secondo cui il fine del matrimonio era di stabilire alleanze tra famiglie che avevano pertanto il diritto di ingerirsi nelle scelte individuali subordinando il legame a più ampie strategie familiari, entravano così in contrasto, determinando una situazione di incertezza e disordine che, se da un lato si traduceva in una più consistente libertà di azione da parte dei giovani, dall'altro apriva la strada a conflitti la cui risoluzione era necessariamente ambigua, per il fatto che unioni riconosciute di fronte al tribunale ecclesiastico potevano essere contestate in quello laico e viceversa. Interferenze e sovrapposizioni di competenze tra foro ecclesiastico e foro secolare, che caratterizzavano la molteplicità delle vie giudiziarie offerte in Antico regime, giocavano a favore dei sudditi/fedeli che spesso dimostravano una spiccata disinvoltura nell'inserirsi e utilizzare a proprio vantaggio le crepe del sistema²⁸.

Gli interventi del potere temporale cercarono fin dal XII secolo di arginare il fenomeno dei matrimoni clandestini comminando pene a chi si fosse sposato senza alcuna forma di pubblicità, oppure senza il consenso paterno, ma la Chiesa osteggiava tali misure

²⁶ Sulle questioni relative alla scelta del partner cfr. I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio, C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1996, pp. 151-214; M. Buonanno, *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli e regole nella scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Milano 1980.

²⁷ G. Cozzi, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI-metà sec. XVIII)*, «La Cultura», 15 (1976), n. 2-3, pp. 169-213.

²⁸ E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale*, cit., p. 974.

sostenendo che l'elemento fondante dell'unione era solo e soltanto il consenso liberamente espresso dagli sposi.

I padri conciliari risposero alle esigenze di cambiamento richieste tanto dai laici quanto dagli ecclesiastici adottando soluzioni che da un lato volevano estirpare la pratica dei matrimoni clandestini che dava vita a un troppo grande disordine e dall'altro dovevano segnare un marcato distacco dalle politiche dei riformatori protestanti i quali – rifiutando *in primis* la concezione di matrimonio come sacramento – si orientarono con determinazione verso l'annullamento di tutti i matrimoni contratti senza il consenso parentale²⁹.

La soluzione a cui si pervenne fu la definizione di clandestinità sulla base della mancanza di forme solenni di celebrazione in cui la regia del processo veniva affidata al potere sacramentale del prete: «se prima di Trento a fare il matrimonio era il consenso, dopo Trento a fare il matrimonio era il sacerdote»³⁰. I matrimoni clandestini, celebrati in assenza del parroco, venivano dichiarati nulli.

In sede conciliare niente venne previsto in materia di sponsali, tuttavia, spostando l'attenzione sul momento solenne della celebrazione si voleva ottenere l'effetto di privare di ogni legittimazione questa pratica e trasformare il matrimonio «da atto privato concluso all'interno della casa [...] a cerimonia pubblica svolta in chiesa, da azione prettamente laicale [...] a clericale, da insieme di gesti a carattere quasi esclusivamente profano [...] a carattere sacro»³¹.

La promessa, dato il suo carattere sfuggente, rimase per molti secoli il fulcro di numerosi conflitti. L'istituto del matrimonio presunto o clandestino era lungi dal perdere di significato all'indomani del Concilio e la *copula carnalis* rappresentò ancora a lungo per molte donne uno strumento per dimostrare l'avvenuta promessa: non essendo pensabile che una fanciulla di buoni costumi rinunciassse alla propria verginità senza essere certa dell'esito matrimoniale, le ragazze che potevano contare su una fama di onestà puntavano sul rapporto sessuale per spingere fidanzati reticenti a convolare a nozze³².

²⁹ Per una disamina del matrimonio "riformato" vedi J.F. Harrington, *Reordering marriage and society in Reformation Germany*, Cambridge 1995.

³⁰ S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati*, cit., p. 52.

³¹ G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, cit., p. 460.

³² Sul tema dell'utilizzo della risorsa sessuale da parte delle donne vedi L. Ferrante, *La sessualità come risorsa. Donne davanti al foro arcivescovile di Bologna (sec. XVII)*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 99 (1987), n. 2, pp. 989-1016.

Il punto critico attorno al quale si mossero le azioni della Chiesa riguardava l'ipotesi che alla promessa seguita dall'atto sessuale consumato senza previa celebrazione solenne facesse seguito la rottura del legame. Spesso la promessa pronunciata di fronte al sacerdote diventava infatti l'alibi per dare avvio alla relazione sessuale e perseverare nella vecchia prassi del matrimonio presunto, che per le sue caratteristiche intrinseche era più debole e facilmente rescindibile, soprattutto quando vennero meno le garanzie del riconoscimento del matrimonio clandestino.

Sebbene le politiche messe in atto a livello locale si differenziassero molto le une dalle altre, la linea dettata dal centro fu di disincentivare la pratica della promessa solenne che tante incertezze generava e di sollecitare a punire *graviter* chi cadeva nel peccato, incitando i fidanzati ad ufficializzare l'unione a brevissima distanza dalle pubblicazioni, così da ridurre le possibilità di fallo.

La sessualità prematrimoniale: lo stupro e le gravidanze illegittime

Come si è visto, fino al Concilio di Trento, l'istituto del "matrimonio presunto" trasformava la promessa seguita dal rapporto sessuale in matrimonio vero e proprio. Per questo, in caso di abbandono, il partner rifiutato poteva ottenere il riconoscimento del legame di fronte al tribunale, facendo leva sull'avvenuta *copula carnalis*.

Un certo grado di tolleranza verso le confidenze fisiche tra fidanzati distingueva dunque le unioni pretridentine. Comportamenti sessuali oltre i limiti erano tollerati se ad essi fosse seguito il matrimonio che – come si è detto, mancando delle formalità tipiche imposte da Trento – era facilmente sovrapponibile agli sponsali stessi. Il problema sorgeva nel momento in cui i fidanzati che si erano abbandonati a rapporti prematrimoniali decidevano di troncane il legame che – in virtù dell'istituto del matrimonio presunto – li univa ormai in maniera indissolubile³³. Per questo già prima del Concilio si erano levate voci di condanna del sesso prematrimoniale: la libertà di scelta implicita nei matrimoni clandestini ma anche nelle promesse *per verba de futuro* aveva determinato un movimento di reazione non solo contro il rischio di distrarre i beni dal controllo dei lignaggi, ma anche contro l'idea di una eccessiva sconsideratezza nell'abbandonarsi a pratiche ammesse solo nel contesto della vita coniugale.

³³ Provate promessa e copula il giudice poteva obbligare a rispettare il vincolo contratto anche contro la volontà di uno dei due partner di proseguire la relazione.

Tacendo sulla validità degli sponsali, le norme tridentine avevano aperto la strada alle campagne per vietare il sesso prima della cerimonia ecclesiastica, presentando qualunque contatto fra promessi sposi come peccato di carne, punibile con penitenze pubbliche. La Chiesa tentò con ogni mezzo di arginare le espressioni di conoscenza reciproca fra i giovani: «la repressione della sessualità prematrimoniale divenne uno degli obiettivi più urgenti, l'etica cristiana era ormai ossessionata dai peccati della carne»³⁴.

La perdita di rilevanza della promessa dunque non autorizzava più la donna a concedere il suo corpo per poi reclamare il diritto alle nozze riparatrici e privava di tutela anche l'eventuale prole generata da questi rapporti. Negata così la validità degli sponsali seguiti da congiunzione carnale, ogni rapporto consumato al di fuori del legittimo legame nuziale evocava l'ipotesi di "stupro". Le famiglie che cercavano riparazione per le figlie sedotte e abbandonate, non potendo rivolgersi al vicario vescovile per il compimento di sponsali che non avevano più valore senza cerimonia in chiesa, dovevano affidarsi alla giustizia avanzando per il seduttore l'accusa di stupro, che nel suo significato originale non indicava altro se non il rapporto sessuale con una donna vergine anche se consenziente (nel caso di donna sposata si parlava di adulterio).

La seduzione di una donna casta e la consumazione del rapporto sessuale anche non violento autorizzavano dunque a una querela per stupro che traeva giustificazione dalla presunzione di fragilità e passività della protagonista femminile della vicenda³⁵. Davanti al giudice, si passa così dalla richiesta di certificazione del vincolo suggellato dal rapporto carnale consensuale, alla richiesta di riparazione per la sottrazione di onore determinata da tale congiunzione³⁶.

La disciplina dello stupro si basava sulla diffusa formula dello «sposi o doti o sia punito», frutto dell'intrecciarsi in seno al diritto comune di tradizioni diverse: la nota *Lex julia de adulteriis* del diritto romano prevedeva la confisca di metà del patrimonio per chi commetteva coito illecito con vergine, vedova o *puer*, sostituita da pena corporale o esilio per chi fosse stato di umile condizione ed estendeva la sanzione anche alla donna consenziente, considerata colpevole al pari dello stupratore. Nella tradizione canonistica,

³⁴ D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento a oggi*, in *Storia del matrimonio*, cit., pp. 215-250, p. 238.

³⁵ G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999.

³⁶ Riguardo al tema della sottrazione della verginità e dei rapporti seduttore-sedotta, il Concilio di Trento evitò ancora una volta di stabilire norme precise, limitandosi a definire l'ipotesi di "ratto" come impedimento al matrimonio in quanto violazione del fondamentale principio del libero consenso e acconsentendo alle nozze solo se la donna fosse stata messa nella condizione di esprimere liberamente la propria opinione a riguardo.

confluita nel *Corpus Juris canonici* e per tale via affermatasi negli ordinamenti secolari dell'Europa tardo-medievale e moderna, le soluzioni ipotizzate erano di tipo risarcitorio³⁷: l'accusa di stupro rivolta contro il seduttore permetteva di reintegrare l'onore perduto obbligando alle nozze o – nel caso in cui ciò non fosse stato possibile – stabilendo l'ammontare della dote che avrebbe dovuto essere versata alla donna come riparazione³⁸.

Questo quadro antropologico tradizionale, favorevole al riconoscimento della responsabilità della seduzione all'uomo, subì tuttavia una graduale ma inesorabile revisione che portò nell'arco di un paio di secoli ad un ribaltamento di genere della rappresentazione giuridica della seduzione da maschile a femminile³⁹. Si realizzò così il passaggio dalla presunzione di innocenza che sempre caratterizzava la donna sedotta all'accusa di “mala fama” di questa, che da vittima di inganno diventava essa stessa ingannatrice. La donna venne investita della responsabilità di discernere la veridicità o meno delle affermazioni dell'uomo e soprattutto stava a lei il compito di opporsi con tutte le sue forze alle *avançes* di chi voleva attentare alla sua onestà, in particolare laddove la disparità di condizione era impedimento insormontabile alla conclusione delle nozze⁴⁰.

Le intense riflessioni sulla regolamentazione penale dello stupro volontario che ebbero luogo in seno al clima riformistico settecentesco fecero emergere questo diffuso atteggiamento di diffidenza nei confronti della donna deflorata e della sua reale innocenza. Nel 1736 Giovanni Antonio Guadagni – Vicario di Clemente XII – emanò un editto che puniva severamente con pene corporali non solo il defloratore, ma anche la sedotta e i parenti di lei⁴¹. «Alla presunzione di verginità, presupposto del reato di stupro, si sostituisce la presunzione di disonestà»⁴² per cui, al centro del dibattito in seno al tribunale, si trovava la dimostrazione dell'onestà della stuprata. Acconsentendo alla

³⁷ Questa dimensione compositiva – al limite tra la declinazione civilistica del risarcimento del danno e quella penalistica della sanzione criminale – che caratterizza le riflessioni della teologia morale d'impronta casistica è messa in risalto da Giorgia Alessi che ne sottolinea l'eccezionale durata e la forte influenza esercitata sulla prassi giudiziaria sia laica che ecclesiastica, G. Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, «Quaderni storici», 75 (1990), pp. 805-831.

³⁸ In realtà le norme delle Sacre Scritture a cui si faceva riferimento prevedevano sia il matrimonio che la dote, ma esse vennero via via interpretate in senso alternativo: «Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, l'afferra e pecca con lei e sono colti in flagrante, l'uomo che ha peccato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d'argento; essa sarà sua moglie, per il fatto che egli l'ha disonorata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita», *Deuteronomio* 22, 28-29.

³⁹ G. Alessi, *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I Tribunali del matrimonio*, cit., pp. 609-640, p. 616.

⁴⁰ Come efficacemente illustrato da Gabriella Zarri, l'esistenza femminile viene relegata all'interno di quell'*hortus conclusus* che le impone di compiere il suo destino dentro il “recinto” del monastero o del matrimonio, rispettandone i codici, G. Zarri, *Recinti: Donne, clausura e matrimonio nella prima Età moderna*, Bologna 2000, p. 28.

⁴¹ Ce ne da testimonianza Daniela Lombardi in *Matrimoni di Antico regime*, Bologna 2001, p. 392.

⁴² Ivi, p. 396.

copula carnale, la donna affidava il proprio onore al partner, il quale aveva il potere di restituirglielo solo con la celebrazione delle nozze, unico strumento in grado di assicurare al sesso femminile la pienezza di uno stato onorato⁴³. Se a seguito della copula l'uomo negava alla compagna la possibilità di recuperare l'onore temporaneamente perduto, entravano inevitabilmente in gioco coloro che erano coinvolti nella caduta in disonore della donna, ossia i familiari. A questi, a loro volta offesi, era affidato il compito di attivarsi per assicurare agli occhi del mondo una immagine pulita della ragazza e della famiglia stessa, al fine di ottenere quella tutela legale che solo ai membri onesti della comunità poteva essere riconosciuta. Non potendo più far leva sulla promessa per giustificare le proprie richieste di fronte al giudice, diveniva pertanto essenziale poter dar prova della propria onestà e concentrarsi su altri argomenti che non l'aver acconsentito al rapporto carnale in virtù di una parola non mantenuta. Il linguaggio processuale cambia e il tema centrale della denuncia o della supplica diventa la violenza: la donna deve dimostrare di aver resistito con tutte le sue forze alle insistenze maschili e di aver ceduto solo per mancanza di mezzi fisici o psicologici⁴⁴.

Sulla donna si trovano così concentrate una serie di «responsabilità prima condivise in modo più ampio» che conducono alla “scomparsa” dell'uomo dal novero delle cause di comportamenti sessuali peccaminosi e determinano l'esclusione delle responsabilità maschili dalle gravidanze che spessissimo a tali comportamenti facevano seguito. In caso di gravidanza illegittima, dunque, la colpa ricadeva interamente sulla donna⁴⁵.

La grande maggioranza delle cause per rottura di promessa riguardava l'assunzione di responsabilità nei confronti della prole generata nel contesto di una unione informale, e in virtù di ciò alcuni – come il vescovo savonaroliano di Pistoia Pier Francesco Galliano, ricordato da Daniela Lombardi⁴⁶ – preferivano intraprendere la strada della coercizione al matrimonio piuttosto che lasciare i figli al loro destino di illegittimi. Al di là di queste voci fuori dal coro, quella adottata dai paesi cattolici fu una “politica dell'abbandono” che, iniziata precocemente, si prolungò per tutto l'Ottocento: un drastico ridimensionamento del sistema di protezione della giovane deflorata fece da contraltare

⁴³ Sulle tematiche relative all'onore femminile e sessuale cfr. S. Cavallo, S. Cerutti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», 44 (1980), n. 2, pp. 346-383; G. Fiume, *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo 1989.

⁴⁴ G. Arrivo, *Raccontare lo stupro. Strategie narrative e modelli giudiziari nei processi fiorentini di fine Settecento*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, Roma 2002, pp. 69-86.

⁴⁵ S. Cavallo, S. Cerutti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione*, cit., p. 373.

⁴⁶ D. Lombardi, *Matrimoni di Antico regime*, cit., pp. 293-295.

ad una manifesta indulgenza per lo scapolo seduttore, la cui identità poteva rimanere celata e l'onore suo e della donna protetti dalla reclusione e l'abbandono del bambino all'ospedale dei trovatelli⁴⁷. Le nascite illegittime erano dunque circondate da un alone di vergogna, infamia e scandalo che obbligava la donna a nascondere la propria colpa denunciando in segreto la propria gravidanza e rimanendo nascosta fino al parto, per poi affidare il bambino al brefotrofo.

Aborto ed esposizione di infante in luoghi diversi dall'Ospedale per esposti divennero reati più gravi nel momento in cui lo scandalo determinato dalla gravidanza ricadeva tutto sulla donna, sempre sospettata di cercare di cancellare la sua colpa sbarazzandosi illegalmente del feto o del bambino. La politica finì così col proteggere la rispettabilità dei padri rendendo difficile il ricorso alla giustizia contro di loro da parte delle donne sedotte⁴⁸.

Il concubinato

Finché la Chiesa stessa aveva accettato che coloro che lo desideravano si riconoscessero reciprocamente come coniugi senza il bisogno di adottare riti solenni e strumenti dotali, i problemi relativi alle convivenze extra nuziali non potevano assumere i caratteri di irregolarità che furono poi attribuiti loro dai lasciti della disciplina tridentina⁴⁹. Sulla base del *Decretum Gratiani* il diritto canonico aveva infatti tollerato le convivenze

⁴⁷ Sul fenomeno dell'abbandono cfr. L.A. Tilly, R.G. Fuchs, D.I. Kertzer, D.L. Ransel, *Child abandonment in European History: a symposium*, «*Journal of Family History*», 17 (1992), n. 1, pp. 1-23; J.P. Bardet, O. Faron, *Bambini senza infanzia. Sull'infanzia abbandonata in Età moderna*, in *Storia dell'infanzia*, 2, *Dal Settecento a oggi*, a cura di E. Becchi e D. Julia, Roma-Bari 1996, pp. 100-131; D. Lombardi (a cura di), *Legittimi e illegittimi. Responsabilità dei genitori e identità dei figli tra Cinque e Ottocento*, numero monografico di «*Ricerche storiche*», 27 (1997), n. 2; sullo specifico della realtà bolognese si vedano gli interventi contenuti nel numero monografico della rivista «*Sanità Scienza e Storia*», n. 2 del 1989 a cura di Gian Paolo Brizzi e Fabio Giusberti che raccoglie gli atti del seminario «*L'ospedale degli Esposti: un archivio per la storia della città*».

⁴⁸ Su questi temi si vedano oltre al già citato saggio di Sandra Cavallo e Simona Cerutti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione*; G. Pomata, *Madri illegittime tra Ottocento e Novecento: storie cliniche e storie di vita*, «*Quaderni storici*», 44 (1980), n. 2, pp. 497-542; G. Cappelletto, *Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del Settecento*, «*Quaderni storici*», 53 (1983), n. 2, pp. 421-439; S. Cavallo, *Strategie politiche e familiari intorno al baliatico. Il monopolio dei bambini abbandonati nel Canavese tra Sei e Settecento*, «*Quaderni storici*», 53 (1983), n. 2, pp. 391-419; G. Calvi, *Diritti e legami. Madri, figli, Stato in Toscana (XVI-XVIII secolo)*, «*Quaderni storici*», 86 (1994), n. 2, pp. 487-510; M. Pelaja, *La costruzione del matrimonio tra i ceti popolari: gravidanze prenuziali e illegittimità nell'Ottocento*, in *Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di E. Sonnino, Roma 1998, pp. 261-278; E. Canepari, *Svelare o occultare? L'eco delle nascite illegittime a Roma nel XVIII secolo*, «*Quaderni storici*», 121 (2006), pp. 101-132.

⁴⁹ Elena Brambilla intravede nel diritto consuetudinario pre-tridentino una diffusa accettazione delle convivenze o dei concubinati se questi, pur non dotati dei caratteri di ufficialità che legittimavano le coppie sposate, manifestavano ordine e stabilità. E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale*, cit., p. 975.

basate sul *consensus matrimonii* e su un *affectus coniugalis* che di fatto trasformavano il legame in matrimonio aformale⁵⁰.

Nel 1514 Il V Concilio lateranense aveva già condannato il concubinato anche per i laici⁵¹ ma di fatto non disponeva degli strumenti per attuare tale condanna, dal momento che la manifestazione del consenso nuziale restava l'unica componente essenziale del matrimonio e rendeva possibile ai concubini far riferimento ad una promessa *de praesenti* stretta in segreto per evitare la punizione. La svolta avvenne dunque solo col Concilio di Trento che al capitolo VII del decreto *Tametsi* sancì la scomunica per i concubinari che dopo tre ammonizioni dell'ordinario non avessero provveduto a regolarizzare la loro posizione⁵². Una tale disposizione risultava particolarmente sfavorevole per la donna che, non potendo più essere considerata sposa, diventava di fatto meretrice assieme a tutte coloro che, pur non essendo mogli, avevano una vita sessuale attiva⁵³.

Dopo la condanna tridentina di tutti i rapporti non ufficializzati da nozze pubbliche, dormire nello stesso letto senza esserne autorizzati da un matrimonio legittimo diventa pertanto un'intollerabile trasgressione dell'ordine morale.

Nonostante i tentativi delle autorità laiche ed ecclesiastiche di arginare il fenomeno del concubinato, i motivi per cui anche dopo Trento si decideva di non legittimare un legame col matrimonio rituale erano molteplici: unioni diseguali, impedimenti di parentela, cattiva reputazione della donna e più spesso difficoltà economiche che impedivano di versare una pur modesta dote e di sostenere il costo delle solennità del rito. Nei casi in cui entrambe le parti erano libere, la tendenza era di pervenire alle nozze nel giro di poco

⁵⁰ D. 34 d.p.c. 3 e C. 30 q. 5 c.1, cit. in L. Ferrante, «*Consensus concubinarius*»: un'invenzione giuridica per il principe?, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV- XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 107-132, p. 120. Poiché per i canonisti medievali il tratto peccaminoso del meretricio risiedeva nella promiscuità foriera di potenziali incesti, il concubinato – che invece si caratterizzava per la stabilità del rapporto – era assoggettato a pene più miti e nel diritto civile si parlava di legittimo concubinato qualora questo rispettasse i requisiti del diritto romano.

⁵¹ È opinione condivisa quella secondo cui in realtà la percentuale più consistente di concubinati era costituita da convivenze in cui l'uomo apparteneva al clero e pertanto non poteva legittimare il proprio legame con una donna mediante un matrimonio ufficiale ed è soprattutto contro queste unioni che la Chiesa cercò di intervenire. Cfr. A. Esposito, *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato Pontificio (secoli XIII-XVI)*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 21-42; Ead., *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2000, pp. 499-511; A. Modigliani, *I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1994.

⁵² Per le donne, la punizione era più severa, poiché consisteva nel bando dalla città e dalla diocesi.

⁵³ Lo studio condotto da Anna Esposito sulla normativa statutaria dello Stato Pontificio tra XIII e XVI secolo mostra come già a partire dalla metà del XVI secolo le autorità avevano manifestato una maggiore severità nel reprimere le convivenze *more uxorio* anche tra soggetti liberi: «la concubina comincia ad essere equiparata sia alla donna *malae famae* sia alla meretrice con un significativo scadimento di *status*», A. Esposito, *Adulterio, concubinato, bigamia*, cit., p. 38. Sul problema vedi anche L. Ferrante, *Il valore del corpo, ovvero la gestione economica della sessualità femminile*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. 206-228.

tempo, tuttavia erano frequenti i casi in cui all'origine del concubinato stava la condizione di coniuge legittimo in cui si trovava uno dei due conviventi: è il caso frequente delle cosiddette "vedove bianche" il cui marito era ancora in vita ma di fatto lontano da casa da molti anni o quello di coppie che avevano interrotto la vita coniugale per volontà di uno o di entrambi⁵⁴. Spesso inoltre, la relazione era coperta da un rapporto lavorativo: la serva non era più semplicemente colei che prestava servizio in casa del padrone ma diventava sua compagna di vita a tutti gli effetti. Come accerta Margherita Pelaja per il caso di Roma in realtà la decisione di convivere irregolarmente poteva celare il desiderio di sollecitare un intervento delle autorità pubbliche per pervenire velocemente e senza spese alla legittimazione dell'unione⁵⁵.

⁵⁴ Come sostiene Sara Luperini, in questi casi il concubinato «si delinea come un modo per reinventarsi e riorganizzare la propria vita affettiva e materiale al di fuori dei rigidi schemi di una moralità religiosa che condanna alla solitudine e alla precarietà economica», S. Luperini, *Il gioco dello scandalo. Concubinato, tribunali e comunità nella diocesi di Pisa (1597)*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 383-415, p. 387.

⁵⁵ M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Roma-Bari, 1994, pp. 131-132.

1.2. La vita coniugale

L'adulterio

Adulterio e concubinato rientravano a pieno titolo – assieme a sodomia, incesto, ratto e stupro – fra i delitti di carne cosiddetti di “misto foro”, ossia reati che venivano trattati tanto dai tribunali laici quanto da quelli ecclesiastici, non tanto sulla base di un campo di giurisdizione riservato agli uni o agli altri, che come si vedrà non agivano sulla base di una netta divisione di competenze, bensì piuttosto in virtù di una specifica definizione sotto cui lo stesso reato veniva perseguito nei due diritti, canonico e civile⁵⁶.

In materia di adulterio, rivolgersi all'uno o all'altro tribunale determinava il ricorso ad una configurazione del reato che nella dottrina civilistica comprendeva solo l'unione sessuale di donna coniugata con persona diversa dal marito, mentre nella visione maggiormente paritaria della canonistica riguardava ogni caso in cui un uomo o una donna si fossero congiunti con una persona diversa dal proprio coniuge, confondendo quello che il diritto penale laico avrebbe circoscritto come *stuprum* – ossia rapporto carnale illecito con una donna non sposata – con la fattispecie di adulterio vera e propria, il cui cardine girava attorno alla violazione della donna altrui per il pericolo in esso insito di procreare prole illegittima.

I tribunali ecclesiastici trattavano di adulterio principalmente nelle cause civili di separazione in cui il marito poteva ottenere la dote della moglie e anche gli altri beni da questa posseduti, mentre alla donna era consentito richiedere la separazione solo nel caso in cui il marito avesse mantenuto una concubina nella casa comune. In sede criminale, le sanzioni previste dal diritto canonico si basavano innanzitutto sulla scomunica di entrambi gli adulteri, a cui si aggiungeva l'infamia (in genere il taglio dei capelli, l'obbligo di sfilare per le strade con un cero in mano, le frustate in pubblico) e per la sola adultera la reclusione in monastero⁵⁷. La pena di morte non veniva contemplata se non nel caso di adulterio successivo alla *separatio quoad thorum* che avrebbe dato modo di ritenere che la separazione fosse stata richiesta di comune accordo dai due coniugi per condurre una vita dissoluta⁵⁸.

⁵⁶ Vedi *infra* capitolo 2.

⁵⁷ A. Marchisello, «*Alieni thori violatio*»: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 133-183, p. 153.

⁵⁸ La disposizione favorevole alla condanna capitale è inserita in una costituzione di Sisto V che tuttavia è stata interpretata in modo non univoco dalla dottrina, A. Marchisello, «*Alieni thori violatio*», cit. p. 152.

Più severo, ma solo sulla carta, le leggi civili, che facevano innanzitutto riferimento alla *Lex julia de adulteriis* del diritto romano che di fatto riconosceva il diritto alla vendetta privata da parte dei familiari della donna colta in flagrante adulterio⁵⁹. Dal canto loro, le norme derivanti dal *Corpus Iuris* giustiniano imponevano la pena capitale, eventualmente sostituita dalla deportazione nel caso di persone nobili⁶⁰. Gli statuti delle città italiane, prevedevano per lo più pene pecuniarie e solo alcuni mostravano una severità tale da comminare la pena di morte; tuttavia capitava che essi consentissero al marito tradito di uccidere la moglie una volta che la sua colpevolezza fosse stata provata in tribunale⁶¹.

Gran parte della dottrina quattro-cinquecentesca collocava l'adulterio fra i *delicta graviora* non solo per la gravità dell'atto in sé, ma per l'inesauribile scia di ulteriori delitti che esso provocava. Ciò significa che in linea di principio chiunque avrebbe potuto avanzare querela di fronte al giudice per adulterio, rendendolo noto a tutta la comunità. Tuttavia, il diffuso sentimento di "protezione" nei confronti delle circostanze che intaccavano l'onore degli individui e delle famiglie induceva ad assumere un atteggiamento in contraddizione con la definizione del delitto come "atroce", così che – per utilizzare le parole di Bellabarba – «quando si passava dalle considerazioni generali al trattamento specifico, il quadro si rovesciava e l'adulterio tornava a essere visto come delitto privato [...] rubricabile tra le infrazioni per le quali solo la parte lesa poteva farsi accusatrice»⁶².

Sebbene dunque il Concilio di Trento avesse stabilito che il giudice poteva instaurare un procedimento *ex officio* per le ipotesi di adulterio e concubinato, ciò avveniva in genere solo se il reato fosse stato *notorium*. Nello specifico, adottando la stessa procedura già vista per il concubinato, le norme tridentine prevedevano che innanzitutto venisse intimato agli adulteri di interrompere la relazione e solo dopo tre ammonizioni sarebbe intervenuta la scomunica con lo scopo di indurre al ravvedimento. Se questo non fosse

⁵⁹ In realtà la *Lex Julia* prevedeva che solo «il padre potesse impunemente uccidere la figlia e l'adultero che avesse trovato in flagranti nella casa propria o in quella del genero purché la figlia fosse ancora soggetta alla sua podestà, mentre al marito non consentiva tale diritto che sopra l'adultero, e anche contro di questo, soltanto se era di vil condizione», A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. V, parte III, *Storia del diritto penale*, p. 117. Pare tuttavia che fosse uso comune estendere il diritto alla vendetta sulla moglie anche al marito.

⁶⁰ A. Marchisello, «*Alieni thori violatio*», cit., p. 151.

⁶¹ *Statuta civilia, et criminalia civitatis bononiae. Rubricis non antea impressis, Provisionibus, ac litteris apostolicis, Jam extravagantibus aucta, summarijs, et indicibus illustrata. Edidit Comes Philippus Carolus Saccus nobilis bononiensis j.u.d. collegiatus*, Tomus Primus, Bononiae 1735, rub. LIX *Criminal.*, p. 487.

⁶² M. Bellabarba, *I processi per adulterio nell'archivio diocesano tridentino (XVII-XVIII secolo)*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 185-227, p. 191.

avvenuto entro un anno, la donna doveva essere punita con l'allontanamento dalla diocesi o dalla città⁶³.

La volontà di trattare in modo discreto la materia trovava terreno fertile nella segretezza della confessione – la cui importanza fu con forza ribadita a Trento – che permetteva al giudice/confessore di impartire una punizione (in genere piuttosto mite) in tutta segretezza prescindendo dalle forme ordinarie del processo e attribuendo di fatto un ampio margine di manovra in materia alla Chiesa, che diventava la detentrica di una sorta di monopolio in questo campo⁶⁴. Rare infatti restano le testimonianze di processi per adulterio in seno alle corti criminali laiche che, riconoscendo il diritto alla vendetta sancito dalla *Lex julia de adulteriis* di fatto rinunciavano ad intervenire, lasciando il marito libero di uccidere la moglie colta in flagrante.

Gli studi di Cesarina Casanova relativi alle cause inerenti reati sessuali trattate dal tribunale del Torrione di Bologna mostrano come «nei confronti del reato di adulterio i giudici sembrano oscillare tra la tacita tolleranza delle pratiche sessuali illecite e la manifestazione occasionale di una rigida volontà di repressione», alla quale tuttavia di rado fa seguito l'esecuzione della sentenza⁶⁵. È lecito dunque ritenere che ci fosse una generale accettazione dell'adulterio da parte dei giudici che rifletteva la comprensione dei vicini e spesso degli stessi coniugi per le situazioni irregolari che tuttavia non sfociavano in disagi «collaterali»⁶⁶.

La sessualità coniugale

Per il pericolo dell'incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito compia il suo dovere verso la moglie; ugualmente anche la moglie verso il marito. La moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il marito, allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie (I Cor. 7, 3-4)

⁶³ M. Bellabarba, *I processi per adulterio*, cit., p. 197.

⁶⁴ Sul tema della disciplina ecclesiastica dei reati morali cfr. E. Brambilla, *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza*, in *I Tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2006, pp. 521-575; L. Turchi, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine a un processo correggese d'età tridentina*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 305-350.

⁶⁵ C. Casanova, *Crimini nascosti*, cit., p. 127.

⁶⁶ A tal proposito, Sara Luperini sottolinea come l'appello allo scandalo da parte dei membri di una determinata comunità fosse spesso «funzionale al ripristino di equilibri nell'ambito di gruppi di individui» in grado di controllare le dinamiche dell'onorabilità adattandole alle specifiche circostanze, S. Luperini, *Il gioco dello scandalo*, cit., p. 411.

Queste parole di Paolo di Tarso sintetizzano il pensiero cristiano relativo al cosiddetto “debito coniugale”, ossia al dovere di concedere il proprio corpo al coniuge. Sebbene si trattasse di un dovere reciproco, la declinazione patriarcale che la vita familiare aveva assunto, fece sì che di fatto esso si configurasse come un diritto del marito che poteva goderne anche ricorrendo alla violenza⁶⁷. L’irrelevanza pratica dell’idea di reciprocità condusse dunque a collocare il potere di coazione sessuale nell’ambito della potestà maritale, tanto che, finché fu in vigore la pratica degli sponsali, la dottrina si prodigò nello specificare che la “sposa”, ossia la fidanzata, non aveva l’obbligo di soddisfare il debito coniugale, come invece doveva fare la “moglie”⁶⁸. In questo contesto si collocano anche le posizioni dei canonisti che escludevano la rilevanza dello stupro violento nei confronti della moglie, contrariamente ai legisti che, sulla base del *Codex*, tendevano a condannare lo stupro e il ratto anche all’interno del matrimonio⁶⁹.

Se dunque non c’erano limiti al diritto del marito di possedere la moglie, vincoli stretti circoscrivevano invece le modalità di esercizio del coito, sempre finalizzato alla procreazione. Ne conseguiva il netto rifiuto di qualunque pratica “contro natura”, prima fra tutte la sodomia, condannata non solo dal diritto canonico, ma anche da quello statutario⁷⁰. Tutti concordi nel condannare il *vizio nefando*, teologi, giuristi e canonisti confermarono che il rapporto sodomitico non poteva rientrare nel debito coniugale, dato il palese rifiuto riproduttivo in esso implicito, tanto che se subito coattivamente, poteva rappresentare giusta causa di separazione.

Gli studi di Cesarina Casanova sulla prassi criminale del tribunale bolognese del Torrione mostrano la frequenza con cui le donne denunciavano le pretese dei mariti di avere rapporti contro natura, anche se tali accuse non venivano mosse come motivo

⁶⁷ A. Esmein, *Le mariage en droit canonique*, Paris 1929-1935.

⁶⁸ A. Tiraquellus, *De legibus connubialibus et iure maritali*, Parisiis 1546.

⁶⁹ *Codex*, 9.13.1.1b, cit. in M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011, p. 53.

⁷⁰ Gli statuti bolognesi del 1288 condannavano i sodomiti al rogo, il Bando di Alessandro Sforza del 1579 prevedeva la pena della «forca e il fuoco», confermata poi nel Bando Giustiniani del 1610, mentre il Bando Serbelloni – manifestando un marcato pudore verso i delitti di carne – sottolineava che «la cristiana modestia non ben volentieri soffrirebbe il sentire longamente discorrere di questi delitti, la descrizione, e circostanze delli quali potrebbero divenir moleste» e liquidava la discussione su adulterio, incesto, sodomia, concubinato e lenocinio, sostenendo che su di essi avevano già «sovrabbondantemente disposto il Testo civile, e Canonico, e le costituzioni apostoliche con imposizioni di pene rigorosissime», *Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae*, cit.; *Bando generale dell'illustrissimo, et reuerendissimo signor Alessandro Sforza cardinale della Santa Romana Chiesa, Legato di Bologna, Romagna & essarcato di Rauenna. Pubblicato in Bologna alli 22. & reiterato alli 25 di febraro 1570*, Bologna s.d.; *Bando generale dell' Ill.mo e rev.mo signor Benedetto cardinal Giustiniani legato di Bologna, pubblicato alli 23 giugno e reiterato alli 24 luglio 1610*, Bologna s.d.; *Bando generale della legazione di Bologna e suo contado fatto pubblicare li 12 ottobre 1756 dall'Eminentissimo e Reverendissimo sig. Cardinale Fabrizio Serbelloni, Legato a latere di detta città*, Bologna s.d.

esclusivo di sofferenza, ma come corollario di generali maltrattamenti all'interno di un *ménage* familiare ormai corrotto⁷¹.

Nelle accuse di sodomia la posizione dell'uomo era di netto svantaggio, perché anche se si fosse voluto dimostrare che l'assoggettamento a tale pratica fosse stato accettato volontariamente dalla donna, l'idea che la responsabilità della condotta femminile e il compito di educazione di questa spettassero all'uomo, facevano ricadere su di lui tutte le colpe. Tuttavia, coscienti del fatto che – anche a causa della difficile dimostrazione – l'accusa di pratiche contro natura rappresentava spesso un'arma potente nelle mani delle donne, i giudici tendevano a non dare credito a queste voci.

Pratiche sessuali illecite erano naturalmente anche quelle che intervenivano ai danni di un proprio familiare. La pena prevista per l'incesto accertato era quella della morte atroce, tuttavia le carte mostrano anche in questo caso la tendenza dei tribunali a rinunciare a emettere il giudizio, spesso facendo leva sulla mancanza di prove certe derivanti da discutibili perizie fisiche e consapevoli del fatto che spesso le accuse erano infondate e pretestuose⁷².

La violenza coniugale

La violenza coniugale rappresentava un elemento fortemente caratterizzante la vita delle famiglie di Antico regime.

Tanto nel diritto, quanto nel sentire comune, un certo grado di violenza maritale finalizzato alla correzione della moglie “ribelle” – il cosiddetto *ius corrigendi* – era tollerato e in qualche modo incoraggiato dalla società: Bernardino da Siena sottolineava che preciso dovere dell'uomo era quello di *instruere e corrigere* la moglie, anche ricorrendo a metodi drastici che avrebbero indotto la donna a *timere, servire e obedire* al marito nel rispetto del suo ruolo subordinato all'interno della coppia⁷³; e nel paragonare il ruolo del marito a quello del medico, che se vuole curare la malattia deve mettere da parte l'umanità poiché «medico pietoso fa la piaga verminosa», Cherubino da Siena spronava i mariti ad usare saggezza e moderazione, senza tuttavia astenersi dal ricorrere alle maniere forti quando le circostanze lo avessero richiesto⁷⁴.

⁷¹ C. Casanova, *Crimini nascosti*, cit., pp. 113-120.

⁷² Ibidem.

⁷³ Bernardino da Siena, *Opera Omnia*, vol. VIII, Ad Claras Aquas, Florentiae, 1963, p. 57, cit. da A. Esposito, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, cit., p. 507.

⁷⁴ Cherubino da Siena, *Regole della vita matrimoniale*, a cura di F. Zambrini, C. Negroni, Bologna 1888, cit. da M. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 11.

Come ricorda Chiara La Rocca «una giusta dose di violenza maritale era tollerata e persino caldeggiata, ma solo in quanto atto con scopi specifici e compiuto con una pur minima razionalità»⁷⁵. La violenza esercitata dal marito aveva come scopo principale quello di ridurre la donna all'obbedienza, in ossequio ai dettami della dottrina riguardanti l'archetipo della buona moglie⁷⁶, tuttavia non doveva trattarsi di una violenza incontrollata e immotivata che avrebbe invece autorizzato il ricorso al tribunale per la separazione⁷⁷.

La storia delle idee relative alla violenza domestica, ricostruita da Marco Cavina, ci permette di evidenziare i tratti salienti del discorso che ha condotto alla diffusa accettazione di un certo grado di aggressività all'interno del contesto familiare fino al suo (non definitivo, né completo) tramonto⁷⁸.

Aristotele aveva riconosciuto nel ruolo di superiorità dell'uomo all'interno delle mura domestiche la manifestazione di una legge di natura. Su queste basi il cristianesimo delle origini aveva elaborato una visione dei rapporti uomo-donna incentrata sul patriarcato – e dunque sulla subordinazione femminile –, ma avanzando un costante invito al marito a comandare con rettitudine e moderazione la moglie, spinto dall'amore verso di lei. Questa tradizione si consolidò nei secoli grazie all'assunzione del controllo da parte della Chiesa di tutto quanto avesse attinenza col sacramento del matrimonio e su di essa l'Europa medievale e moderna costruì la propria concezione di violenza domestica nella sua dimensione di peccato e di reato.

I manuali per la confessione non mancavano di sottolineare la venialità del peccato del marito che eccedeva nel battere la moglie in contrapposizione al grave peccato mortale che commetteva la sposa disobbediente.

⁷⁵ C. La Rocca, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna 2009, p. 278. L'autrice ricorda anche che in virtù di una concezione pedagogica fortemente radicata in Antico regime le correzioni corporali erano considerate uno strumento educativo efficace per combattere passioni e difetti. Su questi temi cfr. L. Pollock, *Il rapporto genitori-figli*, in *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, a cura di M. Barbagli, D.I. Kerzer, Roma-Bari 2002, pp. 263-306; E. Becchi, D. Julia, *Storia dell'infanzia*, cit.

⁷⁶ Passando in rassegna la letteratura di epoca moderna concernente il “dover essere” delle mogli, Ida Fazio rileva sostanzialmente due elementi essenziali sui quali si fondava l'adeguatezza della sposa: obbedienza e operosità domestica, I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'età moderna*, cit., in particolare pp. 178-183.

⁷⁷ Come ricorda Quagliani, nel corso del Seicento la Rota romana ebbe più volte a specificare che non qualunque sevizia è sufficiente a costituire causa di separazione, dato che il marito era detentore del diritto-dovere di correzione nei confronti della moglie, ma solo quella *magna* o *nimia*, cioè immotivata o così pesante da mettere a rischio la vita, D. Quagliani, *«Divortium a diversitate mentium»*. *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune*, in *Coniugi nemici*, cit., pp. 95-118, p. 115.

⁷⁸ M. Cavina, *Nozze di sangue*, cit.

Lo stesso sbilanciamento caratterizzava l'aspetto giuridico per cui la sottomissione della donna era stabilita a livello normativo mentre la moderazione dell'uomo non era che un incitamento informale e non si trovano nelle fonti di diritto comune espliciti divieti per il marito di ricorrere alla forza contro la moglie, così come nelle leggi locali che non ritenevano in genere di dover porre troppi limiti all'esercizio della violenza da parte dei coniugi maschi.

Volendo analizzare il problema della violenza al di fuori del discorso istituzionale legato al matrimonio – in virtù del quale era ammessa la separazione dei coniugi⁷⁹ – dall'osservazione dei documenti d'archivio dei tribunali criminali cinque-seicenteschi, si evince che di fatto non vi era una vera e propria criminalizzazione della violenza esercitata all'interno del contesto familiare, tanto che raramente le denunce contro le sevizie domestiche avrebbero innescato l'avvio di un processo inquisitorio. Le notizie raccolte da Cesarina Casanova relativamente agli episodi di violenza domestica trattati dai giudici del Tribunale del Torrione confermano la tendenza ad una generale accettazione di livelli di violenza piuttosto elevati da parte dei giudici, ma anche della comunità e la predisposizione a trattare in maniera informale i colpevoli di sevizie, che venivano generalmente liquidati con un precetto *de non offendendo* e l'invito a trattare bene la moglie. Se dopo svariate ammonizioni il marito mostrava di non essersi corretto, il processo poteva concludersi con una condanna che a Bologna consisteva in tre tratti di fune o nella galera⁸⁰.

Con la circolazione sempre più insistente di voci di critica e la presa di coscienza da parte delle autorità della violenza maritale come problema sociale, a partire dal XVI secolo furono istituiti in Europa luoghi in cui potevano rifugiarsi le mogli maltrattate. Inizialmente si trattava di conventi dove le donne andavano a vivere a fianco delle suore, ma col tempo si provvide a creare istituti *ad hoc*: i cosiddetti “conservatori per malmaritate”⁸¹.

⁷⁹ Vedi *infra* pp. 40-41.

⁸⁰ C. Casanova, *Crimini nascosti*, cit., pp. 81-95.

⁸¹ Per Bologna, il tema è stato affrontato in maniera approfondita da Lucia Ferrante: «*Malmaritate*» fra assistenza e punizione (Bologna, secoli XVI-XVII), in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di Antico regime*, Bologna 1986; Ead., *L'onore ritrovato. Donne nella casa di soccorso di San Paolo a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, «Quaderni storici», 53 (1983), pp. 499-528; Ead., *Patronesse e patroni in un'istituzione assistenziale femminile (Bologna, secolo, XVII)*, in *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, a cura di L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata, Torino 1988, pp. 59-79; per altre realtà cfr., S. Cohen, *Convertite e malmaritate. Donne irregolari e ordini religiosi nella Firenze rinascimentale*, «Memoria», 5 (1982), pp. 46-63; D. Lombardi, *Le altre famiglie. Assistite e serve nella Firenze dei Medici*, «Memoria», 18 (1986), pp. 25-36 e Ead., *Povertà maschile e povertà femminile. L'ospedale dei mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna 1988.

Fra tardo Seicento e Settecento si assiste ad una più consapevole tutela della moglie in base alla quale i tribunali mostrarono la tendenza ad evitare di risolvere le questioni con una semplice cauzione, provvedendo invece sempre più a concedere la separazione per sevizie che arrivarono a comprendere anche la violenza psicologica. Uno degli autori di spicco, fautori di questa tendenza a comprimere i limiti della violenza lecita è Cristoforo Cosci, che dopo aver riconosciuto gli effetti deleteri su tutta la società di un eccessivo ricorso alla violenza, riteneva unica soluzione valida quella di allargare le maglie della separazione⁸².

L'Illuminismo e la Rivoluzione francese diedero lo slancio definitivo al movimento di opposizione alla violenza maritale già avviato nel tardo Antico regime. Se inizialmente il contrasto alle sevizie era stato condotto sulla base di argomentazioni di carattere moralistico e paternalista, ora si mirava a scardinare alla base il sistema patriarcale per affermare una nuova famiglia individualista e priva di ruoli in cui tutti i membri erano meritevoli di uguali diritti e protezioni. Alle spinte liberali di matrice rivoluzionaria si aggiunsero quelle dell'incipiente cultura femminista che contribuì alla definitiva catalogazione otto-novecentesca della violenza sulla moglie come reato: «svanivano – almeno formalmente – i recinti della liceità e della tolleranza: gli abusi maritali diventavano reato a sé stante prima ancora che causa di separazione giudiziale»⁸³.

Malgrado le dichiarazioni d'intenti e gli sviluppi ideologici, sul versante pratico non si ebbe una vera svolta fino alla codificazione di fine Ottocento⁸⁴ e anche quando il reato di maltrattamenti domestici ricevette una piena legittimazione e formalizzazione giuridica, gli strascichi del patriarcato si sarebbero protratti in Europa almeno fino al XX secolo⁸⁵.

Sicuramente marginale rispetto a quello della violenza maschile, ma comunque presente, è il tema dell'aggressività femminile⁸⁶. Nessun fondamento dottrinale giustificava la violenza della donna, che appariva pertanto del tutto innaturale e patologica. Se meno consistente risultava il problema delle sevizie rivolte contro gli

⁸² Cristoforus Coscius, *De separatione tori coniugalis*, I, Romae, 1773.

⁸³ M. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 162.

⁸⁴ Come si vedrà nel prossimo capitolo i nuovi codici penali napoleonici non prevedevano esplicitamente nessuna condanna della violenza domestica mentre i codici della Restaurazione introdussero timidi tentativi di repressione di quello che venne configurandosi come reato di «maltrattamenti in famiglia», poi definitivamente sancito nei codici unitari.

⁸⁵ Sul tema della criminalizzazione della violenza familiare si vedano, oltre al più volte ricordato volume di Cavina, *Nozze di sangue*, anche i lavori di T. Dean, *Crime and justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007 e T. Le Marc'hadour, *La répression de la criminalité conjugale au XVIII siècle. L'exemple des Pays-Bas français*, Lille 1996.

⁸⁶ P. Spierenburg, *How violent were women? Court cases in Amsterdam, 1650-1810*, «Crime, History & Societies», 1 (1997), n. 1, pp. 9-28.

uomini – che veniva generalmente presentato facendo ricorso al *topos* letterario della donna bisbetica o dell'avvelenatrice che per liberarsi di un marito scomodo gli somministra sostanze letali⁸⁷ –, più comune era quello della violenza tra donne della famiglia, frutto delle forzate convivenze fra gruppi e generazioni diversi all'interno di spazi spesso ristretti.

Il controllo sui figli

Se nella concezione attuale predomina l'idea che l'aver messo al mondo dei figli assegni ai genitori più doveri verso di essi che diritti nei loro confronti, in Antico regime vigeva la concezione diametralmente opposta secondo cui il genitore, padre in particolare, possedeva i figli in proprietà assoluta proprio in virtù del fatto che li aveva creati⁸⁸.

Sebbene quella della patria potestà sia stata una parabola discendente che ha condotto nel giro di qualche secolo al logoramento di quella assoluta e perpetua autorità paterna che aveva caratterizzato l'ordine delle famiglie sin dall'antichità, segni palesi della sopravvivenza di una mentalità basata sulla supremazia anche fisica dei genitori sui figli si avranno fino ad epoche recentissime⁸⁹. Prima di giungere alla criminalizzazione di ogni forma di violenza e abuso perpetrati ai danni della prole, si è passati attraverso scelte normative che hanno ignorato o molto moderatamente limitato la libertà dei padri di disporre dei figli.

Come si è visto a proposito della violenza domestica, un ampio ricorso a sistemi punitivi anche piuttosto severi, era una cifra caratteristica dell'esercizio della patria potestà fin dall'antichità.

Si è già sottolineata la centralità che il problema delle scelte matrimoniali ricopriva nella gestione delle relazioni genitori-figli in particolare in seno a quelle famiglie che avevano molto da perdere o da guadagnare dalla scelta di determinati partner per la propria discendenza, ma altri e numerosi erano i motivi che determinavano il manifestarsi di tensioni familiari più o meno acute, tali da indurre l'intervento delle autorità esterne o quantomeno la necessità di un pronunciamento legislativo in merito.

⁸⁷ G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014.

⁸⁸ Ancora una volta troviamo Trento a fare da spartiacque: Flandrin rinviene negli atti del Concilio i segnali di un primo tentativo di invertire la rotta incentivando l'assunzione da parte dei genitori di un atteggiamento maggiormente affine ai dettami del cristianesimo delle origini, il quale sottolineava la natura delegatizia del potere paterno al quale risultavano pertanto attribuiti doveri di cura e indirizzo, J.L. Flandrin, *La Famiglia. Parentela, casa, sessualità nella società preindustriale*, Milano 1979, pp. 180-183.

⁸⁹ La puntuale ricostruzione delle rappresentazioni culturali e giuridiche della figura paterna dall'antichità ad oggi è proposta da Marco Cavina nel volume *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Roma-Bari 2007.

Un fenomeno di lunga durata che occorre qui mettere in evidenza per le ripercussioni che avrà sui successivi accomodamenti anche legislativi concernenti l'esercizio del potere genitoriale, riguarda la prassi di incarcerazione dei figli che si mostravano esageratamente restii ad assoggettarsi ai dettami dell'autorità genitoriale.

Il potere di imprigionamento dei figli da parte del proprio genitore o tutore era infatti già radicato a Roma e si ritrova per tutto il Medioevo, giungendo pressoché inalterato fino all'Ottocento. Nel rispetto delle finalità di educazione e indirizzo attribuite all'autorità paterna, il diritto comune di Antico regime e le varie norme statutarie locali riconoscevano ai padri un ampio diritto di punire i figli che, sebbene non dovesse travalicare i limiti dell'atrocità, poteva tradursi in severi castighi corporali o – previo eventuale ricorso giudiziale – nella coazione fisica consistente nella reclusione domestica gestita dallo stesso genitore o da eseguirsi all'interno di stabilimenti specificamente adibiti: gli ergastoli o i cosiddetti “discolati”. Gli statuti bolognesi, nel riconoscere la possibilità di ricorso giudiziale per far incarcerare i figli indisciplinati, sottolineavano la necessità che chi ne faceva richiesta fosse di “mente sana”⁹⁰. In Francia, tale fenomeno si assesta nell'istituto delle *lettres de cachet*, che consentivano di procedere all'incarcerazione dei figli previa autorizzazione dei delegati regi⁹¹ e verrà riproposto dopo la parentesi rivoluzionaria all'interno della disciplina civilistica del *Code Napoléon* del 1804 in cui si riconosceva il potere paterno di far arrestare i figli per un periodo massimo di sei mesi, sottoponendo la decisione al vaglio giudiziario se il giovane aveva tra i quindici e i ventuno anni.

La possibilità di richiedere al giudice l'arresto di figli “indisciplinati” si trova variamente declinata negli altri codici civili ottocenteschi: da quello austriaco del 1811 che, in virtù del più marcato statalismo che lo caratterizzava, sottoponeva gli interventi paterni a un maggiore controllo delle autorità, a quelli dei vari stati italiani preunitari, ovunque era ammessa la possibilità di rinchiudere i figli al fine di inculcare in essi quella disciplina che la famiglia non era evidentemente in grado di impartire loro. Per quel che riguarda lo Stato pontificio, nel 1703 era stata istituita a Roma la Casa di Correzione di S. Michele a Ripa⁹² che raccoglieva minori condannati o in attesa di giudizio e giovani per i

⁹⁰ Rubrica LXXXI, *De emendatione, et correctione Propinquorum male se gerentium*, in *Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae*, cit., p. 510.

⁹¹ A. Farge, M. Foucault, *Les désordres des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille*, Paris 1982.

⁹² L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la Casa di Correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)*, in *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, a cura di L. Cajani, Milano 1997, pp. 114-137.

quali i genitori avevano richiesto la reclusione, rieducandoli attraverso un sistema detentivo cellulare in cui si alternavano lavoro, silenzio e pratiche religiose. Su questo modello fu istituita anche a Bologna una Casa di correzione all'interno della quale furono reclusi accanto ad altre categorie di giovani, i cosiddetti "discoli di famiglia", ossia ragazzi il cui internamento era stato esplicitamente richiesto dai familiari di cui parlerò più diffusamente nell'ultima parte della tesi.

1.3. La fine delle nozze

La separazione

Così come non c'è amore più grande dell'amore coniugale..., anche l'odio che prende radice fra i coniugi è il più profondo che ci sia...⁹³

Cosa fare quando all'amore coniugale si sostituiva un insopprimibile odio che rendeva impossibile il proseguimento della convivenza?

Sin dall'XI secolo la Chiesa aveva affermato il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale rendendo di fatto impossibile mettere fine alle nozze e stringere un nuovo legame⁹⁴. Tuttavia, attraverso l'istituto della *separatio quoad thorum et cohabitationem* elaborato dalla patristica nel XII secolo veniva riconosciuta la possibilità di interrompere in via temporanea la convivenza e di sottrarsi al debito coniugale nella prospettiva di una riconciliazione⁹⁵. Naturalmente, non qualunque motivo di contrasto ammetteva la separazione, era necessaria una *iusta causa*: l'adulterio, sia dell'uomo che della donna, era il principale motivo per cui era consentito dalla canonistica chiedere la separazione assieme all'ingresso in monastero di uno dei due coniugi; ad essi si aggiunsero la *fornicatio spiritualis*, che comprendeva sia l'eresia o l'apostasia di uno dei coniugi che l'incitazione a peccare, e successivamente le cosiddette "sevizie"⁹⁶.

Con la definitiva affermazione del dogma della sacralità e indissolubilità del vincolo matrimoniale sancita dal Concilio di Trento fu chiusa la strada al secolare dibattito su ripudio e divorzio⁹⁷ che aveva interessato i giuristi fino al Cinquecento⁹⁸ e aveva

⁹³ J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, vol. I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino 1964, p. 196.

⁹⁴ Solo la *separatio quoad vinculum* con la quale si constatava l'inesistenza del vincolo a causa di un impedimento, restituitiva ai partner la libertà di contrarre nuove nozze.

⁹⁵ Gli studi in materia di separazione sono innumerevoli e vale la pena di ricordare almeno i saggi contenuti nel citato volume *Coniugi nemici. La Separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, curato da Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani nell'ambito delle ricerche sui processi matrimoniali negli archivi ecclesiastici italiani e gli studi di Chiara La Rocca sulle separazioni nella Livorno del Settecento: *Tra moglie e marito*, cit.; *Separare letto e tavola. La separazione coniugale in una città moderna (Livorno XVIII sec.)*, «Storicamente», 6 (2010), http://www.storicamente.org/07_dossier/famiglia/chiaralarocca_separazione_coniugale.htm.

⁹⁶ C. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 203, si veda inoltre G. Di Renzo Villata, voce *Separazione personale dei coniugi (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1350-1376.

⁹⁷ Nel diritto romano, che considerava il matrimonio un accordo di volontà, era permesso sciogliere il legame se la volontà su cui si fondava veniva meno; inizialmente la facoltà di rompere l'accordo era concessa soltanto all'uomo che poteva ripudiare la moglie in quanto sottoposta alla sua *manus*, successivamente, in epoca imperiale, fu riconosciuto a entrambi il diritto di rompere il legame in tutta libertà, senza l'intervento dell'autorità esterna. Cfr. J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, pp. 28-31.

mantenuto percorribile esclusivamente la via della separazione, naturalmente concessa dal giudice ecclesiastico, senza il cui intervento non era consentita alcuna iniziativa da parte dei coniugi. In caso di separazione operata senza il controllo giudiziario ci si esponeva dunque a sanzioni che però non dovevano spaventare troppo gli uomini e le donne che, come testimoniano numerosi studi, già dal XIII secolo facevano ricorso a patti di separazione amichevole⁹⁹.

Il tribunale che sanciva la separazione determinava anche l'obbligo al versamento degli alimenti al coniuge economicamente più debole. Questo spiega almeno in parte la prevalenza di richieste di separazione avanzate da donne che – come suggerito da Elena Brambilla – data la loro condizione subordinata, non potevano permettersi di abbandonare un marito ormai insopportabile senza che un giudice lo obbligasse a garantire loro il mantenimento¹⁰⁰.

Spesso tuttavia il ricorso al tribunale non era realmente finalizzato all'ottenimento della separazione ma rappresentava uno strumento «per riaggiustare gli equilibri di coppia, ristabilire l'intesa su basi più vantaggiose, correggere comportamenti divenuti intollerabili. In altre parole per continuare a vivere insieme a condizione che non si trattasse di situazioni di conflitto particolarmente gravi»¹⁰¹. Nella vita di molti coniugi separazioni e riconciliazioni si susseguivano, anche perché la separazione era concepita come una misura temporanea finalizzata alla riunificazione.

I percorsi intrapresi dalla separazione in Europa sono noti e hanno come punto di arrivo il riconoscimento del diritto allo scioglimento del legame almeno dal punto di vista civile. Nonostante la parentesi napoleonica avesse introdotto anche nella Penisola la possibilità di mettere fine ad un'unione ormai sottratta al monopolio ecclesiastico, il ritorno al potere dei papi nella Restaurazione determinò il ripristino delle antiche pratiche e la riaffermazione dell'indissolubilità del matrimonio con la quale le coppie in crisi di cui parleremo si trovarono a fare i conti.

⁹⁸ I risultati di questo dibattito sono resi noti da Quagliani nel già citato saggio «*Divortium a diversitate mentium*».

⁹⁹ Ne danno notizia: A. Esposito, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, cit. p. 508; J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit.; L. Guzzetti, *Separations and separated couples in fourteenth-century Venice*, in *Marriage in Italy, 1300-1650*, a cura di T. Dean, K.J.P. Lowe, Cambridge 1997, pp. 249-274; Th. Kuehn, *Figlie, madri, mogli, vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn, Bologna 1999, pp. 431-460; C. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit.

¹⁰⁰ E. Brambilla, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale*, cit., p. 995.

¹⁰¹ D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali*, cit., p. 587.

La vedovanza - donne sole

Esclusa in ogni caso la possibilità di mettere fine all'unione con il divorzio, di fatto l'unico momento in cui cessava il vincolo matrimoniale era con la morte di uno dei due coniugi. A differenza della separazione, la vedovanza consentiva a chi era rimasto solo di contrarre nuove nozze, naturalmente con soggetti altrettanto liberi.

Se la condizione di autonomia che contraddistingueva l'uomo rendeva il vedovo una figura del tutto accettata ed estranea a dubbi circa la sua condotta, la donna sola viveva in una situazione di perenne disagio e sospetto.

La vita delle donne era contrassegnata da forti rotture e discontinuità legate al matrimonio: con l'ingresso nello stato coniugale esse acquisivano una posizione di piena legittimità, che tuttavia veniva meno con la vedovanza e non risultava sempre del tutto ripristinata da eventuali nuove nozze. A differenza degli uomini che mostravano una certa predisposizione a risposarsi nel giro di poco tempo, le donne che sceglievano la solitudine erano numerose, anche in virtù degli svantaggi materiali che spesso le nuove unioni comportavano. Era soprattutto la situazione delle vedove senza figli a presentarsi come problematica per la indisponibilità di soluzioni anche abitative alternative alla casa maritale che le esponevano al rischio di "corruzione". Ma anche quando c'erano figli adulti, non necessariamente erano disposti ad accogliere presso di sé le madri sole. Se dunque più frequente è il caso di donne che si stabiliscono presso le figlie femmine a volte anch'esse vedove, decisamente più raro è quello di figli maschi che accettano di convivere con la madre. Questo si riteneva che le esponesse a pericoli per cui dovevano essere sottoposte a sorveglianza da parte delle autorità e del vicinato¹⁰².

Capitava spesso che donne sole, anche non legate da parentela, vivessero assieme al di fuori di qualunque controllo maschile dando vita a situazioni in cui «la casa, [...], si trasforma in uno spazio dove si muovono figure un po' inquietanti e potenziali portatrici di disordine sociale»¹⁰³.

Se le nubili venivano considerate incapaci di vivere sole senza cadere nel peccato, le vedove con una residenza indipendente erano passibili di mettere in pericolo tanto la famiglia di origine che quella del marito deceduto.

Per tutte coloro che non erano e non potevano essere inserite in una famiglia regolare, furono istituiti luoghi di assistenza finalizzati alla tutela dell'onore minacciato: accanto ai

¹⁰² Sul problema del "buon nome" delle donne rimaste sole vedi G.D. Tonini Masella, *Donne sole, modelle, prostitute. Marginalità femminili a Roma fra Sette e Ottocento*, Roma 2012.

¹⁰³ M. Palazzi, *Donne sole. Storie dell'altra faccia dell'Italia fra Antico regime e società contemporanea*, Milano 1997, p. 172.

conservatori per malmaritate di cui si è detto, troviamo luoghi per le orfane, le prostitute e le vedove ormai anziane incapaci di provvedere a se stesse.

Il sospetto che cadeva sulle donne sole è un tratto caratterizzante delle carte di polizia analizzate, in cui si susseguono indagini e accuse contro donne che sfuggivano ad una tradizionale collocazione sociale.

Capitolo 2

La materia familiare nell'amministrazione della giustizia penale

Dove trovavano collocazione gli interventi repressivi nei confronti dei comportamenti sopra delineati nello specifico della realtà bolognese?

Sin dall'Antico regime il controllo sulla famiglia, sulla regolarità dei vincoli fra coniugi, sulle violenze e le trasgressioni perpetrate al suo interno, nonché sulle relazioni con la società, era esercitato da una molteplicità di differenti istituzioni.

Come si è visto, fin dall'XI secolo la giurisdizione ecclesiastica era stata esclusiva detentrica della gestione della materia matrimoniale per quello che concerneva la validità o nullità del matrimonio e della promessa e la legittimità della separazione dei coniugi, mentre soprattutto per quel che riguardava le questioni patrimoniali legate al matrimonio la Chiesa stessa riconosceva la competenza dei tribunali secolari: norme che regolavano le questioni dotali, stabilivano l'ammontare degli alimenti in caso di separazione e inducevano a contenere le spese nuziali si trovano già negli statuti delle città italiane del centro-nord tra XIII e XVI secolo¹⁰⁴.

Le sovrapposizioni tra disciplina canonistica e laica riguardavano anche la materia criminale: come si è visto, gli statuti cittadini e il diritto comune prevedevano una serie di fattispecie che trovando definizione anche nel diritto canonico potevano essere trattati tanto dai tribunali laici quanto da quelli ecclesiastici. Il giudice ecclesiastico dunque, oltre ad avere competenza esclusiva sulle questioni concernenti il clero sia dal punto di vista civile che penale¹⁰⁵, si occupava anche del "foro civile personale" – che trattava in esclusiva le cause di stato civile derivate dagli effetti civili dei sacramenti – e del "foro spirituale" (o *ratione peccati*) che perseguiva i reati morali e sessuali, parte dei quali erano trattati anche dai tribunali laici, per cui venivano definiti "di misto foro"¹⁰⁶. La

¹⁰⁴ D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali*, cit., p. 578.

¹⁰⁵ In particolare il *foro civile reale* si occupava delle cause relative ai beni ecclesiastici, il *foro criminale* giudicava i reati del clero secolare.

¹⁰⁶ «Il termine misto foro [...] indicava sia il concorso di competenze tra i tribunali laici ed ecclesiastici, sia la natura mista di determinati crimini nei quali la componente etica e morale era difficilmente districabile da quella criminale», F. Veronese, *«Terra di nessuno». Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, Tesi di dottorato, Venezia, 2010, p. 59. Sul misto foro cfr. Ead., *Tra crimini e peccati. La giurisdizione sui crimini di misto-foro nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, http://www.giornaledistoria.net/public/file/Content/20121217_GdS92012_Veronese_TracriminiepeccatiDEF.pdf; E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000; Ead., *Confessione, casi riservati e «giustizia spirituale» dal XV secolo al Concilio di Trento*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. Nubola, A. Turchini, Bologna 1999, pp. 491-540; V. Lavenia,

spartizione avveniva sulla base del principio della prevenzione: prevaleva cioè il tribunale a cui il petente si era rivolto o che aveva per primo dato avvio al procedimento *ex officio*. Relativamente a questi reati poteva attivarsi anche l'Inquisizione qualora fosse sorto il sospetto che un reato morale, normalmente perseguito dalla curia vescovile, celasse una qualche forma di dissenso ideologico, di difformità religiosa o di opinioni non ortodosse¹⁰⁷.

La situazione era complicata dal fatto che alcuni reati erano perseguibili tanto per via civile che penale in virtù di una mancata definizione precisa dei limiti tra questi due ambiti nella pratica giurisprudenziale di Antico regime¹⁰⁸. In particolare per quello che riguardava le separazioni (materia civile di competenza del giudice ecclesiastico) non era raro il coinvolgimento di fattispecie criminose che giustificassero appunto la liceità dell'interruzione della convivenza.

La concorrenza tra foro ecclesiastico e laicale e la commistione tra civile e criminale sono dunque tratti caratterizzanti tutti gli stati di Antico regime in cui di fatto non sussisteva una vera e propria cesura tra Stato e Chiesa che compare solo quando l'unità religiosa soccombe sotto il peso delle rivoluzioni settecentesche che determinarono l'abolizione del diritto romano-canonico. Tale ribaltamento non ha però luogo nello Stato della Chiesa in cui la distinzione laico/ecclesiastico continua ad assumere un significato relativo perché – pur sussistendo una distinzione di fondo tra organi destinati a ricoprire le funzioni di foro ecclesiastico in quanto emanazione della Chiesa e altri fori con compiti diversi – la maggior parte delle cariche politiche e amministrative era affidata a prelati secondo quel fenomeno che Adriano Prospero ha definito «clericalizzazione dell'apparato statale» per altro parallelo ad una «secolarizzazione delle regole di controllo della società»¹⁰⁹ per cui ad un'autorità vescovile idealmente onnipervasiva si affiancava la gestione del potere politico da parte di altre autorità che comunque interpretavano il proprio ruolo alla luce del dettato religioso.

«Anticamente di misto foro». *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima Età moderna*, in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, a cura di G. Paolin, Trieste 2001, pp. 34-80.

¹⁰⁷ Per uno studio dettagliato sull'Inquisizione cfr., A. Prospero, *Tribunali delle coscienze. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 2009; A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano 2006; E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000.

¹⁰⁸ G. Alessi, voce *Processo penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, Milano 1987, pp. 359-401.

¹⁰⁹ A. Prospero, *Tribunali delle coscienze*, cit., p. 322.

2.1. L'organizzazione dei tribunali bolognesi di Antico regime

Bologna non faceva eccezione nel quadro dai contorni incerti e indefiniti che caratterizzava i luoghi di esercizio della giustizia di Antico regime e anzi, la condizione di speciale autonomia e privilegio¹¹⁰ di cui godeva all'interno dello Stato della Chiesa, rendeva la situazione ancora più indecifrabile¹¹¹.

Figura chiave nell'amministrazione dei territori di cui si componeva lo Stato pontificio, era il Legato, un cardinale che reggeva la provincia a nome del pontefice diventato in epoca moderna un «altissimo burocrate che, nel corso della sua carriera, trovava prestigioso ricoprire incarichi ricchi di responsabilità, ma anche di onori e di vantaggi accessori»¹¹². Compito del Legato era dunque quello di realizzare la giustizia e il buon governo, godendo di ampissimi poteri in ambito tanto temporale quanto spirituale¹¹³.

¹¹⁰ Sulla natura del governo di Bologna e la sua posizione nei confronti del potere centrale cfr. P. Colliva, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, vol. II, a cura di A. Berselli, Bologna 1977, pp. 13-34; A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994; A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna, una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995; N. Reinhardt, *Quanto è differente Bologna? La città tra amici, padroni e miti all'inizio del Seicento*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2001, n. 2, pp. 107-146; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima Età moderna*, Bologna 2006.

¹¹¹ Pur nella difficoltà di ricostruire con precisione l'assetto giuridico della città, disponiamo di alcuni studi che aiutano a definire un quadro generale di quelle che erano le istituzioni preposte a garantire la giustizia nel territorio: M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*, Milano 1993; G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, «Annali dell'istituto italo-germanico in Trento», 20 (1994) pp. 82-102; I. Fosi, *La giustizia del Papa: sudditi e tribunali nello Stato pontificio in Età moderna*, Roma 2007; M. Cavina, *I luoghi della giustizia*, in *Storia di Bologna*, vol. 3/1, *Bologna nell'età moderna (secoli XVI-XVIII). Istituzioni, forme del potere, economia e società*, a cura di A. Prospero, Bologna 2009, pp. 367-411; G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città di Antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVIII)*, Bologna 2008; Id., *La giustizia dei burocrati. La Restaurazione nella Bologna pontificia*, «Bollettino del Museo del Risorgimento», 15 (2010).

¹¹² A. Gardi, *Il mutamento di un ruolo. I Legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVIII secolo*, in *Offices et Paupeté (XIV-XVII). Charges, hommes, destins*, a cura di A. Jamme, O. Poncet, Roma 2005, pp. 371-418, p. 398. Sulla figura e sui poteri del Cardinal Legato si vedano inoltre: A. Gardi, *Il Cardinal Enrico Caetani e la legazione di Bologna (1586-1587)*, Roma 1985; Id., *Il cardinal legato come rettore provinciale*, «Società e storia», 8 (1985), pp. 195-239; Id., *Cardinale e gentiluomo: le due logiche del legato di Bologna Alessandro Sforza (1570-1573)*, «Società e Storia», 76 (1997), pp. 285-311; U. Mazzone, «Con esatta e cieca obbedienza». Antonio Pignatelli Cardinal Legato di Bologna (1684-1687), in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, a cura di B. Pellegrino, Galatina 1994, pp. 45-94; Id., «Evellant vicia...aedificent virtutes»: il Cardinal Legato come elemento di disciplinamento dello Stato della Chiesa, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società*, a cura di P. Prodi, Bologna 1994, pp. 691-731.

¹¹³ Anche se in campo spirituale il Legato tendeva a non ingerirsi nell'operato del vescovo che a seguito della ridefinizione di ruolo intervenuta a Trento era di fatto diventato l'unico garante delle questioni spirituali, I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., p. 11.

La sua funzione di rappresentante pontificio avrebbe dovuto concretizzarsi nell'adeguare quotidianamente le norme alle pratiche, modulando gli interventi nel rispetto dell'autorità che rappresentava e di tradizioni locali difese strenuamente da una nobiltà i cui privilegi era opportuno non intaccare. Quale caratteristica intrinseca del particolarismo giuridico a cui era improntato il governo della giustizia di Età moderna, la pluralità delle fonti vigenti all'interno delle provincie dello Stato pontificio vedeva la contestuale validità di norme statutarie mai formalmente abrogate, diritto comune, costituzioni papali e legislazione bannimentale. In occasione del suo insediamento, il Legato provvedeva innanzitutto ad emanare i propri Bandi e a confermare e reiterare quelli emanati dai predecessori, così da affermare la continuità nell'azione di governo e rafforzare il potere pontificio di cui esso era espressione. La sovrapposizione di normative susseguitesì nei decenni rendeva tuttavia la situazione difficile da gestire per cui furono periodicamente emanati Bandi generali che garantissero maggiore ordine senza tuttavia abolire mai il principio della eterointegrazione¹¹⁴.

In materia di giustizia il Legato aveva la facoltà di giudicare il clero regolare e secolare, condurre investigazioni, emettere sentenze criminali ricorrendo al braccio secolare per effettuare arresti, sequestri ed esecuzioni. Nello specifico, il Tribunale del Legato possedeva la competenza in appello rispetto al Tribunale Arcivescovile nonché un'ampia competenza in materia civile che svolgeva per mezzo di un auditore generale e di auditori di camera¹¹⁵.

Quello che però rappresentava di più il potere papale nella figura del suo rappresentante a Bologna era il Tribunale del Torrone¹¹⁶, presieduto da un uditore di nomina pontificia ma sul quale l'influenza del Legato era così consistente da far sì che fosse comunemente considerato uno dei fori del Legato. Istituito intorno agli anni Trenta del Cinquecento sotto il pontificato di Clemente VII, il Torrone si propose come l'esplicitazione dell'autorità papale e della sua forza coercitiva dinanzi alla città e alle sue pretese di autonomia. Il tribunale, che andò via via dilatando la sua sfera di influenza

¹¹⁴ Il primo fu emanato dal cardinale legato Giustiniani all'inizio del XVII secolo e restò valido fino alla metà del XVIII secolo quando ne fu emanato un altro dal cardinale Serbelloni, vedi *supra* nota 70.

¹¹⁵ La materia civile era trattata in combinazione con la Rota – concessa da Paolo III nel 1535 – che rappresentava la suprema giustizia civile bolognese e si occupava delle liti concernenti i grandi patrimoni del patriziato e del ceto dirigente.

¹¹⁶ Una esaustiva disamina della storia e del funzionamento di questo tribunale sono forniti da Giancarlo Angelozzi e Cesarina Casanova in *La giustizia criminale in una città di Antico regime*, cit.

dalla città al contado¹¹⁷ non fu mai gradito ai sudditi pontifici della città felsinea, che vedevano il potere del Legato, soprattutto nel governo della giustizia, come dispotico e oppressivo.

Il funzionamento del Torrione era regolamentato dalle *Ordinationes* del Cardinal Morone del 1548¹¹⁸, più volte riviste negli anni '50 fino all'approvazione delle Costituzioni di Carlo Borromeo del 1566¹¹⁹ che rimasero in vigore praticamente intatte fino alla riforma Gregoriana del 1744¹²⁰, la quale realizzava una almeno parziale razionalizzazione del sistema e chiariva molti punti controversi rimasti irrisolti nei decenni precedenti, anche come risposta alle incessanti proteste del Senato bolognese che incanalava nelle manifestazioni contro l'operato di questo tribunale tutti i malumori per l'insopportabile dispotismo romano di cui era espressione¹²¹.

L'avvio del procedimento poteva avvenire solo su querela di parte o denuncia del pubblico ufficiale, ma per i delitti più gravi era ammessa la procedura *ex mero officio*¹²². Il procedimento seguiva la forma del processo penale di diritto comune diffusi in tutta Europa fra tardo Medioevo ed Età moderna, di tipo prevalentemente inquisitorio¹²³, contrassegnata dal netto protagonismo del giudice/accusatore. Dopo aver raccolto le prove a carico dell'imputato, gli inquirenti lo interrogavano senza necessariamente informarlo del capo di imputazione per pubblicare il processo solo alla fine delle indagini, quando veniva lasciato al difensore il tempo di fare controdeduzioni e richiedere l'interrogatorio di testimoni a discarico. La Congregazione criminale, di cui facevano parte l'uditore, i sottuditori, il Legato e il Vicelegato, decideva infine a porte chiuse sulla sorte dell'imputato.

Le competenze del Tribunale erano piuttosto ampie e riguardavano anche le materie connesse alla vita familiare e di coppia, pur con delle restrizioni che si ponevano in linea

¹¹⁷ Inizialmente, nel contado la giustizia civile e criminale erano esercitate da ufficiali di nomina cittadina afferenti ai diversi ordini. In seguito all'estensione della giurisdizione del Torrione su tutto il territorio della legazione, gli amministratori delle comunità locali erano tenuti a denunciare i delitti ai notai del tribunale criminale in seno al quale si stabiliva se inviare o meno una *cavalcata*, cioè una sezione itinerante del tribunale col compito di svolgere le indagini e individuare i testimoni. Il processo veniva eventualmente proseguito e concluso a Bologna.

¹¹⁸ *Ordinationes, et reformationes officii causarum criminalium civitatis Bononiae*, Bononiae 1548.

¹¹⁹ *Recentiores Turroni Bononiae Constitutiones*, Bononiae 1566.

¹²⁰ *Le cinque costituzioni del Santissimo Signor Nostro Benedetto XIV, Sommo Pontefice sopra la riforma della curia civile e criminale di Bologna*, Bologna 1744.

¹²¹ Sulle riforme penali realizzate a Bologna fino al XVIII secolo vedi G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna 2010.

¹²² Tra questi: lesa maestà, assassinio, incendio doloso, avvelenamento, falsificazione di moneta, stupro, blasfemia, resistenza ai pubblici ufficiali.

¹²³ Non mancano caratteri tipici della prassi accusatoria come l'onere per l'accusatore di un innocente di pagare le spese processuali e l'eventuale risarcimento all'imputato.

con una tendenza diffusa in tutta Europa a tenere l'istituto matrimoniale al di fuori dei procedimenti criminali standardizzati. Innanzitutto erano stabilite delle limitazioni alla possibilità di procedere per inquisizione quando il reato toccava la sfera delicata della famiglia, dell'onore, delle relazioni private al fine soprattutto di tutelare il buon nome delle famiglie riconoscendo la libertà dei privati che avevano subito lesioni nell'onore di decidere se renderle pubbliche con un processo. Inoltre i regolamenti raccomandavano esplicitamente al giudice di non accettare accuse o denunce per cause lievi come appunto le liti coniugali e domestiche che venivano in genere trattate «sine strepitu et figura iudicii», ovvero sommariamente¹²⁴. La giurisdizione del Torrione trovava dei limiti anche nei destinatari: non solo i chierici erano esclusi per statuto dalla sua competenza, ma anche i nobili erano soliti rivolgersi ad esso solo in rarissimi casi, prediligendo altri luoghi per l'esercizio dell'endogiustizia di ceto¹²⁵.

Se per quanto riguarda il funzionamento del Tribunale del Torrione disponiamo delle dettagliate ricostruzioni forniteci da Giancarlo Angelozzi e Cesarina Casanova, più scarse sono le informazioni riguardanti l'altro foro a cui spettava giudicare le cause relative ai rapporti familiari, vale a dire il Tribunale Arcivescovile, e quindi la divisione di competenze tra i due fori per la quale è necessario ragionare per analogia con le istituzioni giudiziarie romane¹²⁶, in particolare il Tribunale del Governatore e quello del Cardinale Vicario. Il tribunale del Governatore, che era diventato nel Cinquecento il maggiore organo giudiziario romano, esercitava giurisdizione *in criminalibus* su tutta la popolazione di Roma e distretto, su chierici e laici, privilegiati e non. Nonostante la sua superiorità – consistente nell'inoppugnabilità delle sentenze e nel diritto di prevenzione, grazie al quale poteva giudicare quanto già istruito e o di competenza di altri tribunali – non mancavano i conflitti con gli altri fori, primo fra tutti quello del Cardinale Vicario che godeva di un potere ampio e indefinito soprattutto in materia criminale. Le competenze del Vicario, relative principalmente all'aspetto spirituale, si estendevano allo spettro dei delitti “moralì” che comprendevano la sfera sessuale, familiare e comportamentale: cause matrimoniali, sodomia e bestemmie sarebbero stati dunque reati di spettanza del tribunale vescovile romano. Era infatti compito dei tribunali episcopali giudicare quei soggetti che si erano macchiati nel “foro esterno” di reati che

¹²⁴ Bolle, brevi e provvigioni per il sagro Monte di Pietà con le Costituzioni del Foro Criminale detto del Torrione di Bologna, Bologna 1724.

¹²⁵ G. Angelozzi, C. Casanova, *La nobiltà disciplinata*, cit.

¹²⁶ Sul governo della giustizia a Roma in Età moderna, Santoncini G., *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico*, cit.; I. Fosi, *La giustizia del Papa*, cit.

rappresentavano anche peccati nel “foro interno”, in quanto definiti non solo dalla legge teologica dei dieci comandamenti ma anche dal diritto canonico¹²⁷. In linea di principio i casi riservati episcopali, oltre alla mancata osservanza degli obblighi di culto, la bestemmia e l’irriverenza verso il clero, comprendevano i reati morali e sessuali quali adulterio, stupro, concubinato, incesto, meretricio, sodomia e aborto, una parte dei quali passò, nella seconda metà del Cinquecento, al tribunale dell’Inquisizione.

Tipico della prassi ecclesiastica nei confronti di questi delitti che rientravano nella sfera dei “casi riservati episcopali” era il ricorso alla cosiddetta “scomunica legislativa”¹²⁸ dalla quale si veniva liberati solo mediante una penitenza che poteva essere pubblica e infamante per i peccati pubblici o segreta per quelli rimasti occulti, ma che per la maggior parte dei casi era comminata in via “arbitraria”, valutando non solo la qualità del reo ma anche la possibilità di commutare la pena in ammenda monetaria¹²⁹.

Competenze di *mixto foro* dunque per quanto riguarda la maggior parte delle fattispecie toccate dal presente studio e tendenza a trattare in via riservata e sommaria gran parte dei comportamenti che nelle carte d’archivio considerate riguardano in modo particolare gravidanze illegittime, seduzioni, stupri violenti e non, ma anche adulteri, violenze fisiche e mancanze coniugali, nonché dissidi fra genitori e figli e che successivamente alla demolizione del potere papale e dei suoi tribunali ad opera dei francesi troveranno una nuova collocazione nei regolamenti penali e nelle leggi di polizia.

¹²⁷ E. Brambilla, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia*, a cura di L. Antonielli, C. Donati, Soveria Mannelli 2003, pp. 73-110, p. 91.

¹²⁸ Si tratta di quella variante della scomunica che costituisce il dispositivo di sanzione che crea la legge penale prevista dai vescovi nei decreti sinodali che definiscono appunto i “casi riservati episcopali”, *ibidem*.

¹²⁹ Ead., *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza*, in *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 521-575. Anche Daniela Lombardi conferma che «se la capacità di adeguarsi alle diverse situazioni e adottare soluzioni diverse a seconda dei casi non era certo una caratteristica specifica dei giudici ecclesiastici, è anche vero che il principio dell’*aequitas* canonica favoriva la flessibilità a scapito dell’osservanza del rigido dettato della legge», D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali*, cit., p. 582.

2.2. Le pratiche di composizione extragiudiziaria

Pur con tutte le limitazioni che nella norma e nella prassi erano imposte all'esercizio della giurisdizione penale ordinaria in materia familiare, molte erano le richieste di intervento rivolte ai due principali organi competenti, come dimostrano gli studi di Cesarina Casanova¹³⁰ per il caso del Torrione e di Lucia Ferrante per quel riguarda il Tribunale Arcivescovile¹³¹ dai quali è possibile riscontrare la mole di denunce pervenute a queste istituzioni, il trattamento ad esse riservato e gli esiti delle eventuali cause esaminate.

Un dato che emerge con forza e che qui preme sottolineare per i risvolti che apre nella comprensione del fenomeno della composizione dei dissidi familiari nell'Ottocento è soprattutto il fatto che nella grande maggioranza dei casi, anche quando risultava dimostrata la sussistenza di reati gravi, non si giungeva a sentenza. Come era tipico dell'esperienza criminale di Antico regime, tutto tendeva a concludersi con una qualche forma di rappacificazione o di rinuncia della parte lesa alla prosecuzione della causa.

Ciò non va interpretato semplicemente come un tratto di inefficienza dei tribunali (fattore comunque da tenere in considerazione) che costringeva le parti a trovare accomodamenti alternativi pur di giungere ad una soddisfazione per l'interesse leso, bensì come un vero e proprio meccanismo di risoluzione delle controversie che, senza porsi in alternativa al compimento della giustizia in seno alle corti ufficiali, era ad esso strettamente legato. La commistione di pratiche giudiziarie non fu sempre un ripiego indotto dalla fragilità del potere giudiziario, il quale poteva decidere coscientemente di rinunciare alle proprie prerogative e lasciare che i familiari delle parti in lite trovassero una soluzione gradita a tutti.

Come sottolineato in apertura, le composizioni extragiudiziali o infragiudiziali non si opponevano né erano alternative alla giustizia cosiddetta "egemonica" la quale costituiva spesso un passaggio necessario nella realizzazione di una soluzione amichevole che poteva prendere numerose forme.

Tregua, pace, *cautio de non offendendo*, promissione di sicurtà, rinuncia e perdono sono alcuni esempi dei diversi percorsi individuali di fruizione della giustizia che

¹³⁰ C. Casanova, *Crimini nascosti*, cit.

¹³¹ L. Ferrante, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed Età moderna*, cit., pp. 901-928; Ead., *La sessualità come risorsa*, cit.

caratterizzavano l'età moderna. Sebbene un innegabile rapporto di proporzionalità inversa veda indebolirsi il controllo dell'autorità centrale sull'iter processuale in corrispondenza di una espansione del ricorso alla composizione privata, si riscontra una tendenza delle istituzioni statali a non opporsi ad essa ma a porvisi in dialogo in virtù della funzione di mantenimento dell'ordine sociale che i meccanismi di mediazione garantivano. Come sottolinea Edigati «la *ratio* dell'elevato spazio concesso alla pace nell'*ordo* processuale» rappresenta «una conseguenza dell'adozione di un tipo di giustizia – indipendentemente dal modello inquisitorio o accusatorio – nel quale si cercava *in primis* la concordia delle parti e la pace sociale»¹³².

In questo senso vanno interpretati i tentativi dell'autorità pubblica di stabilire un quadro normativo all'interno del quale collocare le pratiche di pacificazione di cui si riscontra un largo uso in epoca moderna¹³³ e che ricoprono un importante ruolo anche nello specifico tema delle controversie familiari che qui si tratta. Basti ricordare che sin dal XV secolo vigeva il cosiddetto arbitrato *ex necessitate statuti* vale a dire l'obbligo di ricorrere a una mediazione nel caso in cui la lite fosse insorta tra appartenenti ad una stessa famiglia¹³⁴. Come rilevato da Ottavia Niccoli per il caso bolognese, norme miranti a vigilare sulla pratica e il funzionamento delle paci (soprattutto all'interno del mondo aristocratico) furono elaborate nel 1603 dal capo notaio del Torrione, nel 1606 fu creato un apposito registro per documentarle e nel 1658 fu istituita la Assunteria delle paci che avrebbe dovuto svolgere un ruolo di pubblica intermediazione¹³⁵.

L'istituto della pace, che sanciva la sospensione di un conflitto fra individui o famiglie e fazioni ristabilendo fra di essi rapporti di amicizia, rappresentava un tentativo strutturato di garantire l'ordine facilitando l'accordo sociale. Tale istituto riguardava soprattutto le

¹³² D. Edigati, *La pace nel processo criminale. Il caso toscano in Età moderna*, in *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. Broggio, M.P. Paoli, Roma 2011, pp. 369-409, p. 371.

¹³³ Contributi specifici sul tema nelle varie realtà italiane in: O. Niccoli, *Perdonare: idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma 2007; Ead., *Rinuncia, Pace, Perdono. Rituali di pacificazione nella prima Età moderna*, «Studi Storici», 40 (1999), pp. 219-261; D. Cecchi, *Sull'istituto della pax: dalle Costituzioni egidiane agli inizi del secolo XIX nella Marca di Ancona*, «Studi Maceratesi», 3 (1968), pp. 103-161; A. Osbat, «È il perdonar magnanima vendetta». *I pacificatori tra bene comune e amor di Dio*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 53 (1998), pp. 121-146; M. Bellabarba, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 189-213; C. E. Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato Estense (secc. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, a cura di M. Cavina, Milano 2001, pp. 285-318; P. Broggio, M.P. Paoli (a cura di), *Stringere la Pace*, cit.

¹³⁴ L. Martone, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984, pp. 147-148.

¹³⁵ O. Niccoli, *Perdonare*, cit., pp. 113-123.

famiglie patrizie, solite risolvere le controversie attraverso la perpetrazione di faide e vendette, oppure con il ricorso al duello che non facilitavano il ripristino della concordia e gettavano la società in una spirale di violenza e ritorsioni che di fatto si traduceva in una latente tensione politica.

Importante è sottolineare il “sovrasenso religioso” attribuito agli atti di pacificazione che in uno stato come quello pontificio non poteva non assumere valenze ancora più significative che altrove. Il senso profondo delle riflessioni, delle norme e delle pratiche di pacificazione ruotava inevitabilmente attorno all’idea di perdono dei torti ricevuti sottintesa alla dottrina cristiana, espressa nel Nuovo Testamento e ribadita nel *Pater noster*. «Non c’era verso, se si voleva il paradiso bisognava perdonare»¹³⁶ e si doveva farlo anche per ottenere vantaggi politici e sociali: nella circostanza di risse o ferimenti non mortali, la remissione di colpa sottoscritta dall’aggredito induceva il giudice a ridurre la pena prevista e per chi fosse stato incolpato di omicidio solo la *charta pacis* avrebbe permesso di evitare la pena capitale tramite la concessione della grazia.

Al di là delle connotazioni specifiche che l’istituto della pace aveva assunto dal punto di vista giuridico¹³⁷, ad essa andò accorrandosi una fitta casistica di rimedi compositivi che più o meno consapevolmente venivano assimilati alla categoria delle paci.

La tipologia di transazione più utilizzata per mettere fine alle dispute insorte in seno al Tribunale del Torrione è quella della rinuncia. Con l’atto di rinuncia la parte lesa abbandonava l’intento di perseguire il reo, generalmente a seguito di qualche forma di compenso o dietro la promessa di cessazione delle ostilità. Secondo quanto stabilito dalle Costituzioni del Torrione «si antequam factae fuerint probationes accusator, vel querelans, accusationi vel querele renunciaverit, non possit ulterius in ea causa procedere»¹³⁸. Questo naturalmente valeva solo per i reati minori per i quali appunto si agiva su querela di parte. Nel caso delle violenze perpetrate dai mariti sulle mogli, o di stupro, questo significava ad esempio il ritiro della querela o la cancellazione successiva alla dichiarazione di accidentalità del ferimento giurata e sottoscritta davanti al giudice da

¹³⁶ Ivi, p. 132.

¹³⁷ Per una panoramica delle posizioni dei legisti bolognesi, A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, «Studia Gratiana», 20 (1976), pp. 271-287.

¹³⁸ *Bolle, brevi e provvigioni, per il sagro Monte di Pietà con le Costituzioni del Foro Criminale detto del Torrione di Bologna*, cit., p. 11.

entrambi i coniugi¹³⁹ o l'accettazione da parte della sedotta del matrimonio riparatore o di una congrua dote e la rinuncia a perseguire penalmente il seduttore¹⁴⁰.

Sebbene la normativa richiedesse la stesura di un documento ufficiale rogato dal notaio attestante l'avvenuta rinuncia, nella pratica risulta frequente la redazione di tali atti da parte dello stesso rinunciatario o di un mediatore nella persona del massaro, del parroco o di un personaggio di rilievo universalmente riconosciuto dai membri della comunità.

Soprattutto per quello che concerne la materia familiare – predisposta per natura a tenersi al riparo da occhi indiscreti – forme di mediazione privata si realizzavano nel chiuso delle case, facilitate dall'esistenza di rapporti di estrema prossimità con amici, parenti e vicini che, se il più delle volte rappresentavano le cause stesse dei dissapori all'interno delle famiglie, altrettanto spesso si proponevano come mediatori nelle liti.

Ancora più agevole risultava poi il lavoro di mediazione messo in atto dai parroci, punto di riferimento importante all'interno della comunità, la cui centralità nel processo di pacificazione e intermediazione relativamente in particolare ai reati morali e sessuali viene collocata da Elena Brambilla nel campo dell'«infragiudiziario ecclesiastico» con cui l'autorità spirituale si occupava delle circostanze emerse nel segreto della confessione tenendole lontano dal “foro esterno” del tribunale episcopale e relegandole nel “foro segreto” della confessione dove potevano essere trattate in via economica e di compromesso¹⁴¹.

Gli strumenti di pacificazione mantennero il proprio spazio all'interno degli ordinamenti giudiziari per lungo tempo, pur essendo confinati sempre più entro coordinate applicative ristrette. Ancora all'inizio dell'Ottocento i giuristi Filippo Maria Renazzi e Luigi Cremani riconoscevano che «in levioribus criminibus» l'accordo delle parti produceva l'estinzione della pena¹⁴².

¹³⁹ Il gran numero di denunce di mogli che vengono cassate dipende sia dal fatto che un certo grado di violenza da parte dei mariti era considerato normale sia dalla predisposizione dei giudici a chiudere un occhio se i querelati erano disposti a pagare.

¹⁴⁰ Sui temi del matrimonio riparatore cfr. G. Alessi, *Stupro non violento e matrimonio riparatore*, cit.; G. Cazzetta, *Praesumitur seducta*, cit.; G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma 2006.

¹⁴¹ E. Brambilla, *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza*, cit. L'autrice, tra l'altro, fa risalire proprio ai metodi in uso presso le autorità giudiziarie ecclesiastiche l'origine di quelli che saranno i tratti peculiari dell'azione delle polizie statali sette-ottocentesche.

¹⁴² F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis liber primus*, III, *De judiciis criminalibus*, Romae 1820, pp. 287-288; L. Cremani, *De jure criminali libri tres: volumen unicum*, Florentiae 1848, I, p. III, cap. IV, n. IX, p. 203.

Nello Stato pontificio rimase a lungo ammesso il ricorso a specifici «strumenti di pace» a scopo di ritrattazione della querela¹⁴³ e – come il presente studio vuole dimostrare – le pratiche di pacificazione mantennero una forte influenza anche sugli approcci che caratterizzano l'azione di polizia nei confronti dei *ménages* familiari turbolenti negli anni della Restaurazione.

¹⁴³ D. Cecchi, *Sull'istituto della pax*, cit., p. 128.

2.3. Le riforme del ventennio francese

La “costituzione del governo ecclesiastico”¹⁴⁴, si fondava su principi fondamentali derivanti dai particolari attributi del sovrano, che era allo stesso tempo papa dell’intera cristianità, vescovo di Roma e sovrano temporale dei territori soggetti alla sua giurisdizione. Da questo conseguiva sia l’uso degli ecclesiastici negli organi di governo centrali e periferici dello stato, sia l’attribuzione ad essi di poteri misti, amministrativi e giudiziari, che servivano a rafforzarne l’autorità tramite le molteplici funzioni svolte.

Una tale formalizzazione implicava il fenomeno delle “giurisdizioni particolari” con le quali il potere centrale cercava di interagire per imporre la propria autorità unitaria, ma che di fatto – data la complessità delle giurisdizioni locali la cui natura ricomprendeva norme sostanziali, procedurali e forme di governo – tendeva a tradursi in una sorta di “attività tutoria”¹⁴⁵. L’unità in ambito giudiziario era garantita dalla presenza di un sistema binario e sussidiario che veniva tenuto in equilibrio per la costante azione di mediazione del potere centrale nei riguardi delle rivendicazioni della periferia e soprattutto per l’uso di una burocrazia costituita essenzialmente da ecclesiastici.

L’unione del potere politico con quello spirituale – che nel passaggio dal Medioevo all’Età moderna aveva rappresentato un grande vantaggio per il papato – si tradusse in ostacolo quando il contrasto tra le esigenze universali della Chiesa e la politica di clericalizzazione dell’apparato burocratico dello Stato pontificio diede vita a controversie giurisdizionali e a tensioni per la difesa delle immunità del clero e dei diritti ecclesiastici sopravvissuti al crollo degli ordinamenti universali all’interno dei singoli stati, che indebolirono sia l’impegno spirituale universale che la realtà statale pontificia¹⁴⁶.

L’assenza di ambiti giurisdizionali chiari che servissero a circoscrivere le competenze di ogni magistratura e la commistione di attività di governo e giudiziaria in alcune di esse, sono dunque i caratteri dell’amministrazione della giustizia pontificia pre-napoleonica.

L’esperienza francese spazzò via questo sistema e la sua «fragile ma radicatissima unità»¹⁴⁷ e ricostruì su basi nuove anche il caotico ordinamento bolognese, che conobbe

¹⁴⁴ Questa la definizione utilizzata da Gabriella Santoncini a sottolineare l’antagonismo del modello organizzativo papale con quello promosso dal costituzionalismo francese, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell’amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu proprio del 1816*, Torino 1996.

¹⁴⁵ Ivi, p. 36.

¹⁴⁶ P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit., p. 307.

¹⁴⁷ G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia*, cit., p. 24.

una nuova configurazione istituzionale e giuridica che avrebbe inevitabilmente segnato gli sviluppi futuri.

A seguito dell'occupazione francese, Bologna – che prima si vide riconosciuto lo status di Repubblica e poi venne via via inglobata nelle varie conformazioni geo-politiche in cui fu suddiviso il nord della penisola soggetto alla dominazione napoleonica – conobbe modalità del tutto inedite di organizzazione formalizzate all'interno delle costituzioni emanate tra il 1796 e il 1802¹⁴⁸.

Nelle varie formulazioni legislative riguardanti il sistema giudiziario che si susseguirono negli anni di dominazione straniera – e che rimasero per lo più lettera morta sia per il troppo rapido succedersi degli eventi politici che non lasciavano il tempo di metabolizzare e realizzare le riforme, sia per una endemica carenza finanziaria che affliggeva la città e gli altri territori – furono introdotte importanti novità, che nello Stato pontificio così come era stato concepito e governato fino a quel momento non sarebbero state realizzabili.

Seguendo le linee guida del modello francese riadattato alla tradizione locale, le nuove costituzioni recepirono in molti punti lo spirito garantista e democratico delle leggi fondamentali francesi del 1789 e 1793, introducendo norme che dovevano proteggere i cittadini dagli abusi fino a quel momento perpetrabili dagli organi che in assenza di limiti chiari e definiti esercitavano a vario titolo poteri giudiziari¹⁴⁹.

Sulla base del principio della separazione dei poteri la giustizia venne articolata in modo uniforme su più livelli. Le funzioni erano distribuite fra giudici monocratici e tribunali collegiali eletti dal potere legislativo operanti all'interno del territorio suddiviso in dipartimenti, cantoni, circondari e sezioni¹⁵⁰, secondo uno schema organizzativo che venne mantenuto anche durante la Restaurazione.

¹⁴⁸ Sulle costituzioni emanate durante la dominazione napoleonica cfr. L. Antonielli, *I prefetti dell'Italia Napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia*, Bologna 1983; A. Varni, *Bologna Napoleonica. Potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia*, Bologna 1973.

¹⁴⁹ La *Costituzione della Repubblica Bolognese* (4 dicembre 1796) e quella della *Repubblica Cispadana* (19 marzo 1797) in realtà non entrarono mai in vigore ma il loro contenuto fu in gran parte trasfuso nella *Costituzione della Cisalpina* (8 luglio 1797) che fu seguita dalla pubblicazione di una legge in cui si definivano più dettagliatamente l'organizzazione dei tribunali e della polizia giudiziaria, *Legge sull'organizzazione de' tribunali*, 29 settembre 1798, in *Raccolta delle leggi, editti, proclami & c. pubblicati in Bologna dopo la nuova Costituzione presentata dal cittadino Trouvé alla Repubblica Cisalpina*, vol. 15, parte I, Bologna s.d., pp. 32-68.

¹⁵⁰ Con l'ingresso nella Cisalpina, Bologna da capitale divenne capoluogo del Dipartimento del Reno dove aveva sede il Tribunale Criminale, il cui territorio fu diviso in nove circondari e la città ripartita in quattro cantoni: S. Maria Maggiore, S. Domenico, S. Francesco e S. Giacomo.

I principi generali formulati nella *Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino* furono inglobati nei nuovi ordinamenti penali che fecero innanzitutto propria l'introduzione del dibattimento pubblico e l'attribuzione all'imputato del diritto di conoscere il capo d'accusa, farsi assistere da un difensore e segnalare testimoni a discarico fin dall'avvio del procedimento. Nelle varie declinazioni susseguitesì, le normative rispettavano tutte uno schema a grandi linee consistente nell'affidare il giudizio sui delitti per cui erano previste pene meno severe al Tribunale Correzionale, organo collegiale le cui sentenze erano appellabili presso il Tribunale Criminale presente in ogni dipartimento che giudicava i delitti più gravi per i quali tra l'altro era prevista la costituzione di due *giury*, uno di accusa chiamato a giudicare sull'ammissibilità del capo d'imputazione e uno di giudizio incaricato di decidere sulla fondatezza dell'accusa. Si provvide anche all'istituzione di un Tribunale di Cassazione con la facoltà di annullare per vizi di forma o contravvenzione alla legge le sentenze inappellabili.

Di notevole rilievo fu l'introduzione nei centri più importanti della figura del Giudice di pace, incaricato del disbrigo della giustizia criminale per i reati più lievi, e coadiuvato secondo la disciplina introdotta nel 1797 da due Assessori criminali in unione con i quali costituiva il Tribunale di Polizia¹⁵¹.

La riforma introdotta nel 1802¹⁵² in concomitanza con la creazione della Repubblica italiana introduceva uno schema parzialmente divergente rispetto a quello appena delineato: sebbene fosse stato confermato l'istituto del *giury*, non se ne prevedeva l'introduzione per almeno cinque anni e nel frattempo la giustizia punitiva sarebbe stata esercitata dai Pretori – che andavano a sostituire i Giudici di pace – dai Luogotenenti, dai Tribunali di appello (uno per ciascun capoluogo di dipartimento) e dai due Tribunali di revisione presenti a Bologna e Milano nonché dalla Cassazione con sede a Milano. Chiusure furono introdotte per quanto riguardava la carica – ora vitalizia – dei magistrati, la cui nomina fu affidata ad un corpo elettorale molto ristretto (poi passò direttamente al sovrano) e il cui operato fu posto sotto il controllo dell'esecutivo.

Solo nel 1806 si giunse all'auspicata codificazione del diritto penale processuale con l'approvazione del *Regolamento organico della giustizia civile e punitiva per il Regno d'Italia* che mirava a mettere fine alla provvisorietà dell'assetto giudiziario fin lì realizzato. Il regolamento reintrodusse il Giudice di pace al posto del Pretore e istituì in

¹⁵¹ *Leggi organiche giudicarie della Repubblica Cisalpina*, 3 agosto 1797, Milano-Bologna, s.d.

¹⁵² *Legge relativa alla organizzazione, giurisdizione, competenze e funzioni dei Tribunali*, in *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana. Dalla costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802*, anno I, n. 1 al 20, Milano 1802, pp. 144-184.

ogni dipartimento una corte di prima istanza che svolgeva la funzione di Tribunale Correzionale per i reati meno gravi. Contro le sentenze del Correzionale era ammesso l'appello al Criminale le cui decisioni potevano essere riviste dalla Cassazione o dal Tribunale d'appello in caso di pena capitale.

Mancando di uno studio approfondito sul concreto funzionamento di questi istituti sul territorio bolognese¹⁵³, non dispongo al momento nemmeno di informazioni specifiche relativamente all'effettivo trattamento della materia familiare all'interno del nuovo panorama giuridico disegnato dai francesi, che di fatto restò per la gran parte sulla carta, ma che ebbe senz'altro il merito di introdurre una nuova mentalità amministrativa e inedite esigenze di razionalizzazione, che come si è visto, nello Stato pontificio non avevano avuto modo né ragione di esistere. Pur nella mancanza di riscontri materiali, risulta tuttavia ipotizzabile e plausibile un interessamento del Giudice di pace per quel che riguarda la composizione dei dissidi domestici dai quali non fossero scaturiti danni alle persone tali da ricadere in fattispecie criminose meritevoli di interventi di "alto criminale". Come si è accennato, al Giudice di pace sarebbe spettato il compito di decidere sui delitti di lieve entità e anche se nelle versioni successive a quella della Repubblica bolognese ne fu rivisto il ruolo di mediatore esplicitamente incaricato di esperire la conciliazione tra le parti in materia penale¹⁵⁴ (che invece fu sempre mantenuto in campo civile), rimaneva comunque affidato ad esso il compito di «sopire le risse e le inimicizie e di prevenire ogni sorta di delitti»¹⁵⁵.

Questo giudice risultava inoltre coinvolto in un altro importante istituto di marca francese relativo alle controversie familiari: il tribunale di famiglia. Si tratta di un'antica istituzione francese rivalorizzata in occasione della diffusione delle idee illuministe che determinarono il progressivo venir meno del consenso sociale per un sistema che rimetteva gran parte delle strategie di controllo e contenimento dei comportamenti

¹⁵³ Anche dovuta alla difficoltà di fruizione del materiale d'archivio allo stato attuale non inventariato.

¹⁵⁴ Nella *Costituzione della Repubblica di Bologna* del 1796 si stabiliva che «i Giudici di pace o in loro vece, se impediti o assenti, i vice Giudici, mantengono la pace e il buon ordine nella loro regione o cantone, giudicano sommariamente quei leggeri delitti che la legge non punisce che con pochi giorni di carcere o con leggera pena pecuniaria, ma prima di profferire il giudizio procurano la riconciliazione delle parti» (art. 174), in A. Aquarone, M. D'Addio, G. Negri, *Le costituzioni italiane*, Milano 1958, pp. 8-33.

¹⁵⁵ Il *Regolamento organico della giustizia civile e punitiva pel Regno d'Italia* stabiliva inoltre che «il Giudice di pace, è giudice di polizia nel suo circondario. Come tale, conosce e giudica le trasgressioni punibili con una detenzione di dieci giorni, o con una multa non maggiore di lire cinquanta italiane» (art. 38), in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, parte II, *Dal 1 maggio al 31 agosto 1806*, Milano 1806, pp. 625-654. Nella sua analisi sul ruolo del Giudice di pace nella realtà romana, Santoro sottolinea che «il giudice di pace in effetti veniva visto come una delle fondamentali autorità di polizia locali, insieme al *maire* e al commissario di polizia», R. Santoro, *Il ruolo dei giudici di pace, in Roma negli anni di influenza e dominio francese*, a cura di Ph. Boutry, F. Pitocco, C.M. Travaglini, Napoli 1990, pp. 85-94, p. 89.

familiari al padre¹⁵⁶, che come è noto lo esercitava anche attraverso il potere di incarcerazione dei figli.

I tribunali di famiglia, composti da due parenti prossimi e dal Giudice di pace, avevano il compito di valutare le istanze promosse dai padri contro i figli istruendo «un breve processo verbale» ed eventualmente autorizzando la condanna del giovane alla «detenzione in una Casa di custodia qualunque per il tempo non maggiore in alcun caso di sei mesi». Lo scopo era di assicurare l'endoregolamentazione delle questioni domestiche (che includevano anche i vicini di casa), limitando lo strapotere dei padri e garantendo un certo grado di democratizzazione delle relazioni familiari. L'istituto, recepito con entusiasmo anche in Italia¹⁵⁷, avrebbe dovuto svolgere una funzione riequilibrante e garantista incentrata sul controllo delle intemperanze dei membri della famiglia «in caso particolarmente di mali trattamenti od altri eccessi e per tutte le cause ove uno dei coniugi manchi a qualche essenziale condizione del matrimonio ed anche per eccesso di avarizia o di prodigalità»¹⁵⁸.

L'estromissione degli uomini di legge dalla sfera familiare rispondeva ad una strategia caratteristica soprattutto dei primi anni della *Révolution* di ricondurre la vita domestica sul terreno del metagiuridico, in una sua complessiva esclusione dall'ambito della giustizia "ufficiale" che non solo avrebbe dimostrato la capacità della società di regolarsi senza dover continuamente ricorrere all'odiata figura del giudice, ma avrebbe anche contribuito allo sviluppo di una coscienza civica e responsabilità sociale dei membri della famiglia chiamati ad agire come arbitri nella composizione di dissidi che avrebbero richiesto moderazione e saggezza¹⁵⁹.

Gli effetti furono in realtà tutt'altri. Non solo la figura del mediatore a cui si faceva ricorso era sempre più di frequente un membro esterno alla famiglia proveniente dalle file della magistratura che si voleva tenere alla larga dal consesso familiare, ma l'esistenza stessa di un tribunale separato andò a scontrarsi con l'ideale di fratellanza che voleva i cittadini tutti uguali e tutti soggetti alle stesse magistrature.

¹⁵⁶ Sulla costruzione e successiva destrutturazione dell'autorità paterna nel mondo occidentale vedi M. Cavina, *Il padre spodestato*, cit., pp. 225-229 per l'età rivoluzionaria e napoleonica in particolare.

¹⁵⁷ *Legge per la Polizia*, 20 agosto 1802, in *Bollettino delle leggi della Repubblica italiana. Dalla Costituzione proclamata nei comizi in Lione al 31 dicembre 1802*, cit., pp. 258-261.

¹⁵⁸ C. Bosellini, *Ricerche sopra la legislazione del matrimonio, sopra lo stato di famiglia, le successioni ecc.*, in Id., *Opere complete*, a cura di M. Rotondò Michelini, Torino 1976, II, p. 25. Mostrandosi entusiasta degli effetti positivi che l'introduzione di tali istituti avrebbe comportato, Bosellini afferma che «niuna cosa può meglio contribuire alla riforma dei costumi, a rendere i cittadini virtuosi ed al bene delle famiglie».

¹⁵⁹ J.L. Halperin, *La composition des tribunaux de famille sous la Révolution ou «les juristes, comment s'en débarrasser?»*, in *La famille, la loi, l'État: de la Révolution au Code civil*, a cura di I. Thery, C. Biet, Paris 1989, pp. 292-304.

La concezione ottimista che sottendeva l'istituto dei tribunali di famiglia non si ritrova nelle codificazioni ottocentesche che, lungi dal ritenere la famiglia capace di regolare da sé i conflitti insorti al suo interno, ne tracciavano invece una immagine cupa, dominata dall'odio e dall'interesse¹⁶⁰.

Nel disciplinare penalmente la famiglia, i codici francesi posero l'autorità della legge a tutela della vita domestica attraverso una più precisa definizione dei doveri coniugali e genitoriali. La famiglia assurse a modello sociale, diventò una micro espressione della patria per cui non poteva essere lasciata all'endoregolamentazione dettata dai padri-padroni che avevano sempre esercitato su di essa la loro "magistratura naturale"¹⁶¹.

Dalla protezione dei ruoli individuali garantita dalle prime normative si passò nelle formulazioni successive a considerare la famiglia come interesse globalmente protetto votato a svolgere determinate funzioni e bisognoso di particolari protezioni.

Il progetto di codice penale presentato al ministro della giustizia del Regno d'Italia Giuseppe Luosi nel 1806, isolava in un titolo specifico la categoria dei «delitti contro l'ordine delle famiglie» rispetto a quella più generica dei «reati contro il buon costume»: «Si delinque turbando l'ordine delle famiglie coll'adulterio, col ratto, collo stupro, col lenocinio qualificato, colla poligamia, col falso nella prole, colle risse fra i coniugi, colla insubordinazione de' figli, coll'eccesso de' padri nella coercizione verso i medesimi, e coll'abbandono della moglie o dei figli per parte del capo di famiglia»¹⁶².

Questo risalto della materia familiare non trovò luogo nel nuovo *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia* del 1811 – sostanziale traduzione del *Code* francese del 1810 – ma le fattispecie indicate da Luosi furono comunque disciplinate all'interno del testo.

Dal punto di vista della violenza domestica l'interesse attorno al quale ruotavano le norme del codice riguardava sostanzialmente la censura di comportamenti aggressivi da parte dei figli, per cui il parricidio – che viene esteso ai genitori adottivi (art. 299) – assunse connotati particolarmente gravi, provocando un inasprimento della pena della decapitazione tramite l'esposizione dell'omicida sul palco dove sarebbe stato condotto in camicia, a piedi nudi e col capo coperto e sottoposto al taglio preliminare della mano

¹⁶⁰ Ivi, p. 302.

¹⁶¹ P. Lascoumes, *L'émergence de la famille comme intérêt protégé par le droit pénal (1791-1810)*, in *La famille, la loi, l'état: de la Revolution au Code Civil*, cit., pp. 340-348.

¹⁶² *Collezione dei travagli sul codice penale pel Regno d'Italia*, vol. 1, Brescia 1807, p. 99, art. 403.

destra (art. 13). Pene più onerose erano previste anche nel caso in cui il colpevole di ferite e percosse avesse commesso il crimine «verso il proprio padre o madre legittimi, naturali o adottivi, od altri ascendenti legittimi» (art. 312).

Mancava ancora una disciplina repressiva nei confronti delle sevizie rivolte al coniuge o ai figli, segno di una concezione delle relazioni familiari dominata dall'ineluttabilità di comportamenti violenti e dall'idea che la sopportazione (delle mogli soprattutto) fosse l'unico mezzo per garantire la concordia e la pace domestica e non dover pervenire allo scioglimento del vincolo o comunque alla denuncia di un familiare che avrebbe posto l'intero nucleo sotto i riflettori dell'opinione altrui¹⁶³.

Un gruppo di norme si occupava di disciplinare la vita coniugale cercando di introdurre alcuni principi base che regolassero il rispetto dell'istituto matrimoniale. In linea con una radicata concezione per cui l'eventuale generazione di un figlio "spurio" avrebbe irrimediabilmente compromesso la discendenza familiare, l'adulterio era punito solo nel caso in cui fosse stato commesso dalla moglie e denunciato dal marito, sempre che questi non avesse a sua volta «tenuta una concubina nella casa conjugale» (art. 336). Se e quando l'uomo avesse deciso di riprendere con sé l'adultera l'effetto della pena detentiva sarebbe cessato.

Il marito disponeva anche di un'altra arma contro la moglie adultera: se infatti «l'omicidio commesso da un conjuge nell'altro conjuge, non è scusabile» a meno che non fosse avvenuto per legittima difesa, scusato era invece il marito che avesse ucciso la moglie e il complice «nell'istante in cui li sorprende in flagrante delitto di adulterio nella casa conjugale» (art. 324).

Sanzionata in ragione del disordine che introduceva nella società era la bigamia che determinava la condanna ai lavori forzati sia per chi avesse contratto matrimonio senza che il precedente fosse stato disciolto sia per l'ufficiale che avesse prestato ministero a tale matrimonio (art. 340).

Nei confronti dei bambini e dei ragazzi si manifestò un maggiore di interesse rispetto al passato che indusse all'introduzione di una serie di norme a tutela non solo del feto e dei nuovi nati, tramite la criminalizzazione di aborto (art. 317) e infanticidio (art. 300), ma anche dei giovani, soprattutto femmine, sottoposte alla cura degli adulti loro responsabili che sarebbero andati incontro a pene severe allorché avessero «favorito o facilitato abitualmente la dissolutezza o la corruzione della gioventù dell'uno o dell'altro

¹⁶³ Eccessi, sevizie e ingiurie gravi venivano contemplati dal Codice civile del 1804 come causa di divorzio.

Sesso» perdendo ogni tutela e curatela se avessero favorito la prostituzione dei figli (artt. 334-335).

Non mancavano naturalmente norme contro lo stupro violento, punito con la reclusione o coi lavori a vita nel caso in cui il crimine fosse stato commesso sopra una persona minore di quindici anni o da qualcuno che esercitasse una qualche autorità sulla vittima (artt. 331-333).

Per quanto riguarda il ratto di minori si prevedeva che nel caso in cui il rapitore avesse sposato la fanciulla non si sarebbe potuto procedere contro il medesimo «se non su querela delle persone che secondo il codice Napoleone, hanno il diritto di dimandare la nullità del matrimonio» (art. 357)¹⁶⁴.

Queste le norme penali a tutela degli interessi inerenti l'istituto familiare introdotte negli anni della dominazione napoleonica, anni in cui la famiglia veniva perdendo le proprie valenze di entità autonoma, corpo intermedio, società minima in grado di autoregolarsi e di emanare sanzioni e veniva inglobata in un sistema strutturato di norme e istituti che ne regolavano l'esistenza prescindendo dal punto di vista religioso e sacramentale che aveva sin lì dominato.

¹⁶⁴ Sull'evoluzione della concezione e della disciplina della violenza sessuale in Francia vedi G. Vigarello, *Storia della violenza sessuale (XVI-XX secolo)*, Venezia 2001. L'autore sottolinea come le previsioni del codice abbiano introdotto una estensione del «registro dei gesti criminali», stabilendo una «gerarchia esplicita di gravità tra le violenze sessuali», distinguendo ad esempio l'attentato al pudore dallo stupro.

2.4. La codificazione del diritto penale durante la Restaurazione

Quando il pontefice recuperò il potere sui territori occupati dai francesi, la preoccupazione fu quella di costruire un nuovo sistema che permettesse la sopravvivenza dei principi costitutivi dello Stato pontificio mantenendo intatta la natura della sovranità papale e della sua particolare legittimazione. L'azione di ripristino del governo papale su tutto il territorio dello stato finalmente ricondotto ad unità richiedeva nelle intenzioni dei novatori innanzitutto l'estensione di un ordinamento uniforme che avrebbe comportato, tra le altre conseguenze, l'abolizione di ogni forma di particolarismo giurisdizionale che col suo lascito di sovrapposizioni e conflitti aveva reso il sistema giustizia oltremodo gravoso e inefficiente¹⁶⁵.

Come è facile immaginare – anche una volta vinte le resistenze di coloro che vedevano in qualunque forma di cambiamento un tradimento dei principi fondanti dello stato e un omaggio gratuito allo straniero che aveva spazzato via l'antico sistema – l'uscita dal diritto comune fu resa ardua e incerta da ostacoli politici ancor prima che tecnici¹⁶⁶.

Se nelle province cosiddette di “prima ricupera” il ritorno del Papa a Roma fu caratterizzato dalla ferma determinazione di restaurare nella sua integrità l'antico sistema di governo, cancellando senza esitazioni o rimpianti tutte le riforme introdotte dai francesi, quelle di “seconda ricupera”, essendosi «già esaurita la sfuriata iniziale [...] poterono godere di un trapasso da un regime all'altro svoltosi sotto più sereni auspici e senza quelle esasperazioni che caratterizzarono invece talora il ritorno del governo ecclesiastico a Roma»¹⁶⁷.

¹⁶⁵ G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia*, cit.

¹⁶⁶ Il primo indirizzo della fase restauratrice fu caratterizzato da tendenze prevalentemente reazionarie incarnate dal delegato papale monsignor Rivarola, appartenente alla schiera dei cosiddetti “zelanti”, nemici ad oltranza di tutte le riforme introdotte dai francesi e decisi a ripristinare indiscriminatamente l'antico sistema di governo. In M. Moscarini, *La Restaurazione pontificia di prima ricupera*, Roma 1933, si trova l'editto del 13 maggio 1814 con cui il Rivarola provvide alla cancellazione di tutto il sistema amministrativo e legislativo instaurato dal precedente regime.

¹⁶⁷ A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, «Archivio della società romana di storia patria», 78 (1955), pp. 119-188, p. 122. Per una indagine sulla Restaurazione nello Stato pontificio si vedano anche D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814-23)*, Macerata 1978; M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XIV, Torino 1978; Ph. Boutry, *La Restaurazione*, in *Storia di Roma dall'antichità ad oggi. Roma moderna*, a cura di G. Ciucci, Roma-Bari 2002, pp. 371-415; e per un'ampia bibliografia sul tema vedi: F. Bartoccini, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A.M. Ghisalberti*, vol. II, Firenze, 1972, pp. 175-272; G. Santoncini, *Appunti per una bibliografia critica sulla Seconda Restaurazione pontificia*, «Proposte e ricerche», 18 (1994), pp. 156-185. Per una panoramica sull'impatto della Restaurazione a Bologna cfr. A. Malvezzi, *La Restaurazione pontificia a Bologna nel 1816. Nuovi documenti*, Bologna 1942; A. Varni, *Gli anni difficili della Restaurazione*, in *Storia illustrata di Bologna*, 19/II, a cura di W. Tega, Milano 1989, pp. 361-380; A. Berselli, *Da Napoleone alla Grande*

Il superamento del particolarismo in favore di un sistema logico preordinato, sulla base del quale riorganizzare norme e istituti prestando attenzione alle conquiste civili e di tutela dei diritti dell'individuo rispetto al potere pubblico, si scontrava con le pregiudiziali teologico-politiche dello stato ecclesiastico, in bilico tra il tentativo di preservare uno stato teocratico fondato su premesse dogmatiche e teologizzanti e la necessità di introdurre criteri moderni e laici per rendere più credibile di fronte all'opinione internazionale una entità statale che non poteva più sussistere e legittimarsi soltanto in funzione del suo carattere prevalentemente religioso. Il problema di fondo che condizionava l'intero piano di riforma era quello di introdurre una qualche frontiera tra diritto civile e canonico, che avrebbe inevitabilmente richiesto la definizione di una dicotomia tra potere spirituale e temporale del tutto contraddittoria con i presupposti su cui si fondava il potere del pontefice sul suo stato¹⁶⁸.

A partire da queste complicate premesse, i tentativi di cambiamento del sistema giudiziario presero avvio con le riforme elaborate dal Segretario di Stato Ercole Consalvi, in parte contenute e in parte avviate col *Motu proprio* del 1816¹⁶⁹. Obiettivo primario di questo documento era il perseguimento di «unità e uniformità che devono essere le basi di ogni politica istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità dei governi e la felicità dei popoli»¹⁷⁰. Pur recependo alcuni aspetti innovativi del modello amministrativo francese e pur avendo dato avvio anche nello Stato pontificio ad un primo processo codificatorio fin lì sconosciuto, il *Motu proprio* non si presenta come un documento profondamente innovativo. Esso non modificava l'assetto generale dello stato antecedente all'avvento napoleonico e nemmeno l'organizzazione territoriale fondata sulle delegazioni, che furono semplicemente ridimensionate e dunque numericamente

Guerra, in *Storia di Bologna*, vol. 4/1, *Bologna in età contemporanea 1796-1914*, a cura di A. Berselli, A. Varni, Bologna 2010, pp. 1-135.

¹⁶⁸ M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, «Società e storia», 6 (1979), pp. 839-864.

¹⁶⁹ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de' 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Roma 1816. Per uno sguardo più approfondito sui diversi aspetti disciplinati dal *Motu proprio* cfr. M. Mombelli Castracane, *Dalla Post diuturnas del 30 ottobre 1800 al Motu proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda Restaurazione*, «Le carte e la storia», 1997, n. 3, pp. 146-161; Ead., *Il Motu proprio del 6 luglio 1816 e l'elaborazione di una nuova pratica criminale pontificia nell'età consalviana*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, a cura di L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R.M. Zaccaria, IV, Lecce 1995, pp. 1501-1536; G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia*, cit.; D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione*, cit., in particolare pp. 114 e ss.; E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato pontificio dopo la Restaurazione*, «Ferrara viva», 1959, n. 1, pp. 5-32; *Pio VII e il Card. Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato pontificio*, Atti del convegno interregionale di storia del Risorgimento, Viterbo 22-23 settembre 1979, Comitato dell'Istituto per la storia del Risorgimento, 1981.

¹⁷⁰ *Motu proprio* 6 luglio 1816, cit., Proemio, pp. 3-7.

umentate al fine di renderle più omogenee e più facilmente controllabili¹⁷¹; non veniva inoltre definita nettamente la separazione fra funzione amministrativa e giudiziaria e non venivano aboliti i grandi tribunali centrali le cui competenze risultavano in alcuni casi potenziate, né si intaccavano i privilegi ecclesiastici, così da lasciare di fatto intatta la struttura teocratica dello stato. Come mette in evidenza Mirella Mombelli Castracane «su un disegno organizzativo già predisposto, furono inserite in modo del tutto strumentale strutture più agili e razionali tali da rendere più incisiva l'azione di controllo dello Stato su tutto il territorio» portando solo parzialmente a compimento un obiettivo perseguito da secoli dal papato, quello di «costruire uno Stato assoluto e accentrato, sconfiggere le autonomie baronali e dominare finalmente su tutto il popolo per mezzo della uniformità legislativa e della unità politico-amministrativa»¹⁷². Letta in questa ottica, anche l'azione apparentemente innovativa del cardinale Consalvi¹⁷³ – spesso considerato il grande riformatore dello Stato pontificio – risulta notevolmente ridimensionata, come d'altronde già da tempo è stato messo in luce¹⁷⁴. Lungi dall'essere un radicale, egli agiva allo scopo primario di tutelare e rafforzare il potere papale, fermo nella convinzione della inscindibilità della sfera religiosa da quella temporale e profondamente pragmatico nel suo approccio alla nuova situazione che non andò oltre una riorganizzazione meramente amministrativa dello stato che, pur risultando più uniforme e accentrato, non fu realmente riformato nella sua struttura politica e giuridica rimanendo a metà di un potenziale processo evolutivo che non fu pertanto mai condotto a compimento.

Per la giustizia, il *Motu proprio* disponeva la formazione di tre commissioni, una per il civile, una per il penale e la procedura e una per il commerciale, incaricate di pervenire

¹⁷¹ Con l'eccezione di Roma e del suo circondario, denominati "Comarca", il territorio pontificio fu ripartito in 17 Delegazioni suddivise in tre classi ciascuna comprendente Governi di primo e secondo ordine. Il Delegato, un alto prelato rappresentante del governo centrale posto alle dipendenze dei superiori dicasteri della Congregazione del Buon Governo e della Sacra Consulta, era coadiuvato da due Assessori, da una Congregazione Governativa e da un Segretario generale. A loro volta i governi erano retti da Governatori mentre le comunità da un Consiglio e da una Magistratura. Sull'organizzazione amministrativa e giudiziaria dello Stato pontificio dalla Restaurazione all'Unità vedi E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato pontificio*, cit.

¹⁷² M. Mombelli Castracane, *Dalla Post diuturnas del 30 ottobre 1800 al Motu proprio del 6 luglio 1816*, cit., p. 157. Sui tentativi di creazione di uno Stato pontificio accentrato cfr. P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit. e M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, cit.

¹⁷³ Per notizie più generali sulla figura del Cardinale Ercole Consalvi cfr. A. Roveri, *Consalvi Ercole*, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. XXVIII, Roma 1983, pp. 33-43; M. Petrocchi, *La Restaurazione. Il card. Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze 1941; I. Rinieri, *Il cardinal Consalvi nella vita pubblica e privata*, «Civiltà Cattolica», 1925, n. 1; R. Regoli, *Ercole Consalvi: le scelte per la Chiesa*, Roma 2006.

¹⁷⁴ In proposito si vedano A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato pontificio*, cit., pp.186-188; A. Gemelli, S. Vismara, *La riforma degli studi universitari negli stati pontifici (1816-1824)*, Milano 1933; G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia*, cit.

alla codificazione del diritto pontificio¹⁷⁵ e, in attesa dell'entrata in vigore dei codici, si preoccupava di disciplinare la materia giudiziaria garantendo il funzionamento degli apparati giudiziari secondo standard che conciliavano in qualche modo la tradizione e le innovazioni napoleoniche.

In campo penale si stabiliva che i Governatori locali di primo e secondo ordine si sarebbero occupati dei reati minori, «punibili con pene pecuniarie ed afflittive estese e considerate come equivalenti ad un anno di opera»¹⁷⁶ (art. 76). Nei capoluoghi di delegazione (era il caso di Bologna) lo stesso compito era affidato ad un Assessore criminale. Era presente in ogni delegazione un Tribunale Criminale collegiale incaricato di giudicare in appello le cause decise dai Governatori o dall'Assessore e in primo grado le altre (art. 80). L'appello contro le sentenze del Tribunale Criminale era ammesso soltanto per le condanne superiori a cinque anni o per le condanne capitali presso il tribunale di appello di Bologna per le legazioni e di Macerata per le Marche (il resto dello stato era affidato alla Sacra Consulta). Fu confermato il divieto di ricorrere alla tortura e di condannare alla pena della corda (art. 96). I provvedimenti adottati dal successore di Pio VII nel 1824¹⁷⁷ e 1827¹⁷⁸ non modificarono nella sostanza questa struttura.

Nonostante i lavori per pervenire ad una nuova codificazione penale che mettesse fine alla situazione di incertezza derivata dal ripristino della normativa precedente alla dominazione francese fossero stati avviati da Consalvi all'alba del suo insediamento, non si giunse ad una soluzione soddisfacente fino al 1831 quando, sotto le pressioni esercitate dalle potenze europee dopo lo scoppio dei primi moti liberali, il cardinale Bernetti, Segretario di Stato di Gregorio XVI, siglò l'emanazione del *Regolamento organico e di procedura criminale* accompagnato da un *Appendice per norma delle curie ecclesiastiche* a cui seguì di pochi mesi il *Regolamento sui delitti e sulle pene*.

¹⁷⁵ «Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale legislazione, al quale effetto sono deputate tre commissioni composte di soggetti forniti di lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti codici legislativi, che comprenderanno la intera legislazione da osservarsi nei giudizi civili, criminali e commerciali, ed i metodi di attuazione e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi», *Motu proprio* 6 luglio 1816, cit., art. 75. Sul lavoro di compilazione svolto dalle commissioni M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie*, cit.

¹⁷⁶ Cioè di lavori forzati.

¹⁷⁷ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII in data del 5 ottobre 1824 sulla riforma dell'Amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizi*, in *Bullarii Romani Continuatio*, tomo XVI, Roma 1854, pp. 128-255.

¹⁷⁸ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII sull'amministrazione pubblica*, 21 dicembre 1827, in *Bullarii Romani Continuatio*, tomo XVII, Roma 1855, pp. 113-138.

La codificazione penale di Gregorio XVI è stata accolta dai giuristi coevi e successivi con un certo sfavore¹⁷⁹. Il giudizio generalmente negativo che ricadde su di essi deriva in gran parte dalla ricezione e perpetuazione della condanna anticlericale pronunciata durante il Risorgimento messa in luce dagli studi attuali che hanno invece proposto visioni diverse di questi testi. Riconoscendo in essi tratti di autonomia e originalità rispetto ai modelli coevi, Laura Fioravanti¹⁸⁰ ne ha sottolineato la rilevanza nel panorama codificatorio europeo e Tullio Padovani¹⁸¹ ha apprezzato la «singolare modernità» dell'organizzazione della materia, mentre Mario Da Passano¹⁸² ha ritenuto «piuttosto modesti» i risultati ottenuti e in linea con lui, Alberto Cadoppi¹⁸³ ha sottolineato le incertezze e incongruenze del testo che lo renderebbero significativamente inferiore rispetto alle altre esperienze della Restaurazione.

Fra le conquiste da sottolineare c'è senza dubbio l'introduzione della separazione del potere politico da quello giudiziario. Il Delegato infatti perse la doppia veste di capo della provincia e presidente del tribunale penale, a capo del quale fu posto un giudice. Di contro, restava pressoché esclusa la possibilità di ricorso, contemplata soltanto per i processi conclusi con sentenza di condanna a morte o per le sentenze dei giudici monocratici sui reati minori.

Dal punto di vista procedurale la competenza in primo grado per i delitti meno gravi, per i quali si applicava una procedura «breve e sommaria» (art. 469) risultava quindi affidata nelle province a «Governatori e Assessori residenti nei Capo-Luoghi di Delegazione» e ai «Giusdicenti criminali che sono destinati a farne le veci nei Capo-Luoghi di Legazione» (art. 27); mentre i delitti più gravi erano affidati al Tribunale Criminale insediato nel capoluogo. Governatori e Assessori erano sempre chiamati a istruire il caso trasmettendolo al tribunale superiore se la pena prevista avesse superato

¹⁷⁹ Numerosi progetti di revisione furono elaborati subito dopo l'emanazione ma nessuno di questi approdò alla pubblicazione di un nuovo testo legislativo. Cfr. M.R. Di Simone, *Progetti di codici penali nello Stato pontificio della Restaurazione*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 36 (2007), n. 1, pp. 347-390. Una delle critiche più feroci fu avanzata all'epoca da Mittermaier, *Das neue Criminalgesetzbuch für den Kirchenstaat*, in *Krit. Zeit. f. Rechtswiss. U. Gesetz. d. Ausl.*, vol. VI, 1834, pp. 80 ss.

¹⁸⁰ L. Fioravanti, *Un codice penale tra Restaurazione e suggestioni liberali. Il Regolamento Gregoriano del 1832*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 33 (1993), n. 1, pp. 105-127.

¹⁸¹ T. Padovani, *Considerazioni sulla «parte generale» del Regolamento gregoriano*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2000, pp. XLIII-LIV.

¹⁸² M. Da Passano, *I tentativi di codificazione penale nello Stato pontificio (1800-1832)*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, cit., pp. CXLIII-CLXXXIV.

¹⁸³ A. Cadoppi, *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del «Regolamento sui delitti e sulle pene» del 1832, il «brutto anatroccolo» dei codici penali della Restaurazione*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, cit., pp. LV-LXXIV.

l'anno di lavori forzati. I Tribunali di appello di Bologna e Macerata giudicavano le cause del Criminale conclusesi con la condanna a morte, le istanze di annullamento e i conflitti di giurisdizione.

L'avvio della procedura avveniva per la maggior parte dei casi *ex officio* ma erano previste delle tipologie di reato per cui risultava necessaria l'istanza di parte¹⁸⁴ che non poteva richiedere la successiva sospensione dell'azione penale ma solo eventualmente rinunciare all'azione civile¹⁸⁵.

Il *Regolamento sui delitti e sulle pene* ispiratosi forse più ai bandi generali di Antico regime che ai codici contemporaneamente emanati dagli altri stati italiani ed europei, assumeva rispetto a quello relativo alla procedura, un certo sapore *rétro*¹⁸⁶ in cui la comparazione con la normativa europea e francese in particolare sembra estensibile più all'aspetto sistematico che a quello contenutistico¹⁸⁷, anche se una trasposizione dei contenuti "umanitari" dell'Illuminismo risultava più compatibile con lo spirito di clemenza che in fondo sottostava alla legislazione penale pontificia rispetto alla traduzione dei principi riformisti in campo civilistico dove sarebbe stato intaccato il controllo del diritto canonico sulla maggior parte degli istituti.

Più che la separazione delle norme di ordine spirituale da quelle temporali, ciò che interessa far emergere nella normativa penale qui considerata è il processo di compenetrazione realizzato fra il concetto di reato laicamente inteso e le implicazioni teologico-morali che questo assume in campo canonistico. Non va dimenticato infatti che le norme qui di seguito considerate, destinate a regolare materie di ordine "temporale" dialogano con quelle del diritto canonico – sempre prodotte dal pontefice ma in veste di capo religioso – di competenza dei tribunali ecclesiastici i quali continuano ad avocare a sé la giurisdizione sui delitti di "misto foro", in una commistione di ruoli e prerogative

¹⁸⁴ Il *Regolamento organico* non specifica di quali delitti si tratti, limitandosi ad indicare che «nei delitti nei quali la legge richiede l'istanza della parte per agire in giudizio criminale, la pubblica autorità non può procedere senza di questa istanza, ma dopo la medesima è in obbligo di intraprendere l'inquisizione, quando l'istante ne somministri indizj, o prove sufficienti» (art. 6).

¹⁸⁵ «La rinunzia all'azione civile non può impedire né sospendere l'esercizio dell'azione penale» (art. 10); «L'azione penale non si sospende col consenso della parte offesa, e non si estingue che colla morte del colpevole, coll'espiazione della pena, colla prescrizione stabilita dalla legge, e colla grazia accordata dal sovrano (art. 11). Perpetrando la commistione tra giurisdizione civile e penale che aveva caratterizzato l'Antico regime, il regolamento stabilisce che «le cause criminali saranno giudicate nelle Provincie da quei medesimi Giudici, e Tribunali che decidono le cause civili» (art. 20).

¹⁸⁶ Il giudizio è di Giancarlo Angelozzi, *La giustizia dei burocrati*, cit., p. 47.

¹⁸⁷ M. Mombelli Castracane, *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, «Nuovi Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 7 (1993), pp. 177-208.

che rendono ancora difficile districarsi nel “groviglio giurisdizionale” dello Stato pontificio anche una volta usciti dall’Antico regime.

Non sembra risolto dunque il problema delle giurisdizioni separate e allo stesso tempo unite sotto la figura del pontefice dal quale scaturiva la necessità che la legislazione temporale non si discostasse da quella religiosa e che cedesse ampi spazi della sua materia alla giurisdizione ecclesiastica laddove questa ne rivendicasse la competenza¹⁸⁸.

La disciplina penalistica delle materie concernenti la realtà familiare, su cui si espletava l’azione di polizia raffigurata dalle carte da me analizzate, si presenta piuttosto lontana da quella introdotta dal codice penale napoleonico per il Regno d’Italia di cui si sono sopra definiti i tratti essenziali. L’influenza degli aspetti morali e spirituali connessi all’esperienza familiare in gran parte assenti nella codificazione napoleonica, ritrova qui spazio e vitalità. Salta innanzitutto all’occhio l’introduzione di fattispecie più numerose all’interno del titolo dedicato ai «delitti contro i buoni costumi e contro l’onestà» (artt. 168 – 187) che trattano in maniera piuttosto dettagliata il reato di stupro, distinto in semplice, qualificato per promessa di matrimonio, violento e immaturo. Se allo stupro semplice fa seguito il rifiuto del reo di sposare o dotare la donna, la pena prevista è di tre anni di opera pubblica, a cui si aggiunge l’obbligo della dote nel caso in cui fosse stato preceduto da una promessa di matrimonio. La pena si aggrava se lo stupro viene perpetrato con la violenza, soprattutto su «vittima immatura» (art. 174). Costituiscono delitti contro i buoni costumi anche l’incesto in linea ascendente o discendente – che comporta la condanna alla galera perpetua –, i «delitti consumati contro natura», il ratto violento e il lenocinio semplice o qualificato in persona degli ascendenti, mariti o fratelli. L’adulterio viene punito con cinque anni di galera da comminarsi tanto al coniuge fedifrago quanto al suo complice¹⁸⁹.

¹⁸⁸ A proposito del mantenimento dei tribunali ecclesiastici si legge all’art. 25 del *Regolamento organico e di procedura criminale* che «nulla è innovato in ordine ai Tribunali Ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma. Questi Tribunali proseguiranno ad esercitare la giurisdizione Criminale sulle persone soggette al Foro Ecclesiastico, e pei soli delitti di propria competenza, tolta ogni cumulativa per qualunque altro delitto a forma delle prescrizioni contenute nel *Motu Proprio* della Sa. Me. di leone XII in data 21 dicembre 1827 art. 105». Come specificato nell’*Appendice al regolamento organico e di procedura criminale per norma delle curie ecclesiastiche*, spettava ai tribunali ecclesiastici procedere «privativamente» nelle cause ecclesiastiche contro i chierici mentre nelle cause di misto foro avrebbero dovuto procedere solo «allorché prevengono il tribunale laico». Veniva invece esclusa la facoltà delle curie ecclesiastiche di giudicare «le cause di delitti dei laici» anche se apparteneva ad esse la «cognizione dei delitti contro la Religione», *Regolamento sui delitti e sulle pene*, art. 82.

¹⁸⁹ Nel testo, piuttosto vago, si legge che «L’adulterio violento è punito colla galera perpetua. Se è commesso senza violenza, la pena per ambedue i delinquenti si diminuisce a cinque anni di galera» (art. 176).

Fa parte della categoria degli omicidi puniti con «l'ultimo supplizio» il parricidio che in questa sede viene esteso agli ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle germani, consanguinei e uterini, al marito e alla moglie (art. 276), mentre l'infanticidio, se commesso dalla madre a tutela del proprio onore è punito con la reclusione a vita. La provocazione costituisce un'attenuante anche nella forma dell'«offesa recata agli ascendenti e discendenti, al fratello, alla sorella carnale, al conjuge».

Costituiscono una categoria a parte di ferite quelle provocate agli «ascendenti e discendenti in linea retta, al fratello e sorella carnale, al conjuge» (art. 315) per le quali è prevista la pena della galera dai tre anni a vita, dando avvio ad una prima sanzione della violenza domestica che nei codici unitari avrà maggiore spazio e una struttura più solida.

Interessante infine la disciplina riservata al furto tra parenti quando si legge che «non ha luogo l'azione di furto tra gli ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle carnali, tra i conjugi, neppure dopo la morte di uno dei medesimi» (art. 335).

La polizia bolognese entrava dunque in contatto con questa realtà frutto della sovrapposizione di norme, istituti, pratiche informali sedimentatesi nei secoli e sempre vive, cercando di offrire i suoi servizi affinché le leggi si incontrassero con la quotidianità di famiglie che affrontavano i propri problemi e tensioni con gli strumenti spesso precari di cui disponevano.

Parte seconda

La formazione della polizia pontificia tra Antico regime e Restaurazione

Capitolo 1

Il dibattito storiografico sulla polizia

Le mot de police est un de ces mot vagues qu'on s'accoutume à prononcer sans y attacher de sens déterminé¹⁹⁰.

Una ricerca che si proponga di individuare i profili di azione della polizia a Bologna nel XIX secolo non può non tenere conto dei problemi di cui è intessuta la vicenda che ha portato al delinearsi degli apparati polizieschi moderni e delle risposte con cui la storiografia ha dato spiegazione di tali complessi fenomeni.

I due grandi ambiti su cui si sono sinora prevalentemente concentrati gli studi sono quello volto all'individuazione dei referenti concettuali della polizia – intesa come fase di passaggio nella costruzione del sistema-stato capace di definirsi attraverso gli strumenti di intervento nella regolazione della società –; e quella più pragmaticamente indirizzata a ricostruire gli apparati istituzionali e le funzioni operative attraverso i quali è andato nel tempo delineandosi il sistema contemporaneo di polizia. Il crescente interesse storiografico per i temi polizieschi¹⁹¹ ha prodotto una ingente mole di contributi concernenti in particolare le attività connesse alla conservazione dell'ordine e alla repressione di crimine e dissenso¹⁹², mentre pochi studi si sono concentrati sul ruolo più

¹⁹⁰ J.A.N. Condorcet, «*Essai sur la constitution et les fonctions des Assemblés provinciales*» (1788), in *Oeuvres*, vol. VIII, Stuttgart 1968, p. 512.

¹⁹¹ Un bilancio degli studi è offerto da V. Milliot, *Histoire des polices: l'ouverture d'un moment historiographique*, «*Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*», 54 (2007), n. 2, pp. 162-177.

¹⁹² I recenti volumi scaturiti dai seminari promossi da Livio Antonielli offrono un esauriente resoconto degli orientamenti della storiografia poliziesca soprattutto italiana: L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'Età moderna*, cit.; L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia*, cit.; L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Soveria Mannelli 2006; Id., *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Soveria Mannelli 2010; S. Mori, L. Tedoldi (a cura di), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Soveria Mannelli 2011.

prettamente “sociale” svolto dalla polizia e sulla sua azione assistenziale e di mediazione e conciliazione¹⁹³.

Una costante che emerge dalle osservazioni sulla polizia è rappresentata dal suo statuto ambiguo, che si traduce nell'impressione di una insopprimibile disarmonia tra ciò che si vorrebbe che fosse e facesse e ciò che effettivamente è e fa, rendendo l'oggetto stesso delle riflessioni privo di contorni precisi e definiti. La consapevolezza di una tale condizione di incertezza rende l'ambiguità del fenomeno la sua cifra distintiva, l'oggetto stesso delle riflessioni che si sono di volta in volta concentrate sull'osservazione delle indefinitezze della polizia dal punto di vista semantico, cronologico e strutturale.

Le maggiori difficoltà che insorgono ogni qualvolta si tenti di individuare una precisa nozione di polizia derivano dunque dalla coesistenza di una pluralità di concetti cui oggi come in passato si suole far riferimento mediante l'uso di questa parola. Col sostantivo “polizia” si indicano fenomeni organizzativi di natura eterogenea, tra loro non sempre connessi o affini. Inerendo all'attività organizzativa delle strutture di governo, la polizia subisce senza interruzione i mutamenti a cui sono soggetti gli apparati amministrativi di cui essa rappresenta una delle fondamentali ramificazioni. Da ciò consegue il moltiplicarsi dei modi di manifestazione dell'attività di polizia in ogni forma e organizzazione sociale e la difficoltà da parte di chi si appresta a studiare tali manifestazioni a ricondurre sotto un disegno unitario il fenomeno “polizie” o quantomeno ad identificare un preciso settore di riferimento all'interno del quale collocare la riflessione. Se dunque esiste un nucleo comune a tutte le attività individuate con questo termine, non è tuttavia agevole stabilire quale sia tale *quid* unitario.

La genericità e polivalenza del concetto è evidenziata innanzitutto dalla semantica del termine la cui definizione ha impegnato una varietà di studiosi di diverse discipline che si sono proposti di identificare il preciso significato del lemma ripercorrendone le tappe evolutive¹⁹⁴.

¹⁹³ Si concentrano su questi aspetti i contributi di A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze Leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna*, Roma 1994, vol. I, pp. 426-508; G. Alessi, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli 1779-1803*, Napoli 1992; G. Angelozzi, *Genitori, figli, polizia a Bologna nell'età della Restaurazione*, «Storicamente», 8 (2012), http://www.storicamente.org/05_studi_ricerche/angelozzi.htm; C. Casanova, *Polizia e disordini nelle famiglie a Bologna nella prima metà del XIX secolo*, «Storicamente», 8 (2012), http://www.storicamente.org/05_studi_ricerche/casanova.htm.

¹⁹⁴ Sull'ampio dibattito concernente la definizione di “polizia” si vedano: E. Bussi, *Principi di governo nello stato di polizia*, Cagliari 1955; A. Chiappetti, *L'attività di polizia. Aspetti storici e dogmatici*, Padova 1973; P. Preto, *Il significato del lemma «polizia»*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, cit., pp. 13-31; M. Sbriccoli, *Polizia: b) Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, Varese 1985, vol. XXXIV, pp. 111-120; P. Colombo, «Police», «ordre publique» et «sureté de l'état»: la trasformazione dell'ordine pubblico

Il tratto comune di queste ricostruzioni sta nel delineare uno specifico slittamento del termine da sinonimo di *politeia* – intesa nel suo classico significato di ordinamento complessivo, insieme di regole e formule secondo le quali ciascuno può vivere e rapportarsi con gli altri – al moderno concetto di polizia quale «settore sussidiario dell'attività dello stato, in ordine soprattutto alla prevenzione e alla punizione degli illeciti, mediante l'impiego di un apparato rigido e autoritario di investigazione ed intervento»¹⁹⁵, o più in generale quale «attività diretta al mantenimento dell'ordinata e sicura convivenza civile»¹⁹⁶.

Il quadro complessivo di orientamento concettuale e terminologico risulta sostanzialmente fissato dai lavori raccolti nel volume monografico di «Filosofia politica», *Materiali per un lessico politico europeo. «Polizia»*. Tra questi si trova l'importante contributo di Cesare Mozzarelli, che affronta dal punto di vista semantico il passaggio – collocato nel tardo Settecento – dalla citata *politia-politeia* ad una nuova polizia che «cessa di essere l'orizzonte e la condizione della politica per divenirne esclusivamente il risultato, dimostrato dalla sicurezza dei cittadini»¹⁹⁷. Analoghe considerazioni caratterizzano il saggio sull'area germanica di Reiner Schulze, che rileva come l'ampia valenza della *policey* tedesca nella fase del rafforzamento degli stati territoriali, che «abbracciava spesso la cultura complessiva del buon ordine e del generale benessere del paese» tende a ridursi alla fine del Settecento, in rapporto con un restringimento delle finalità degli stati, allo scopo di «garantire la sicurezza interna»¹⁹⁸. Seppur in ritardo rispetto alle altre realtà, tale passaggio avviene anche negli stati italiani: raffrontando la situazione preunitaria della penisola con quella francese, Paolo Napoli rileva che – soprattutto in Piemonte – la parola “polizia” risulta sempre abbinata a “politica” senza riuscire ad acquisire quell'autonomia semantica e quella forza denotativa che appartiene invece all'esperienza classica della *police* francese¹⁹⁹. Nella realtà italiana dunque persiste a lungo una concezione pre-moderna secondo la quale “polizia” è “politica”, vivere civile,

in ordine costituzionale, «Filosofia politica», 1988, n. 1, pp. 69-104; P. Schiera, *Stato di polizia*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. Bobbio e G. Pasquino, Torino 1983, pp. 1141-1144; Id., *Nascita della modernità e scienza della polizia*, «Filosofia politica», 1988, n. 1, pp. 141-147; C. Mozzarelli, *Riflessioni preliminari sul concetto di «polizia»*, «Filosofia politica», 1988, n. 1, pp. 7-14; oltre ai saggi contenuti nel volume *Policey im Europa der frühen neuzeit*, a cura di M. Stolleis, K. Härter, Frankfurt am Main 1996.

¹⁹⁵ P. Schiera, *Stato di polizia*, cit., p. 1141.

¹⁹⁶ A. Chiappetti, *Polizia (forze di)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma 1990, XXIII, t. II, p. 1.

¹⁹⁷ C. Mozzarelli, *Riflessioni preliminari sul concetto di «Polizia»*, cit., p. 13.

¹⁹⁸ R. Schulze, *La «Policey» in Germania*, «Filosofia Politica», 1988, n.1, pp. 69-104, p. 77.

¹⁹⁹ P. Napoli, «Police»: la conceptualisation d'un modèle juridico-politique sous l'Ancien régime, «Droits. Revue française de théorie juridique», 20 (1994), pp. 183-196 e 21 (1995), pp. 151-160. Per quanto riguarda nello specifico la definizione della nozione di polizia in Francia si veda B. Durand, *La notion de Police en France du XVII^e au XVIII^e siècle*, in *Policey im Europa der frühen neuzeit*, cit., pp. 163-211.

ordine sociale, a cui si affianca solo al volgere del XVIII secolo e – secondo l’opinione di Bernardo Sordi – senza tappe intermedie, il significato contemporaneo di “polizia di sicurezza” che presuppone l’esistenza di apparati esecutivi e di gestione dell’ordine pubblico incompatibili con la realtà di Antico regime.

Differente la vicenda linguistico-concettuale delle altre realtà europee che vivono invece una “fase lessicale” intermedia in cui col termine *police* o *policey* non si intende ancora quella polizia di sicurezza a cui si approderà solo in una fase successiva, ma che indicano già il passaggio ad una formalizzazione giuridica da parte di poteri che vanno incrementando la propria funzione materialmente regolativa senza ancora richiedere apparati esecutivi, amministrazione generale e polizia di sicurezza.

Oltre che di difficile definizione, il termine “polizia” evoca immagini negative che hanno a lungo influenzato il rapporto della società civile con le forze dell’ordine susseguitesì nelle diverse declinazioni nel corso degli anni. Da qui la scelta di evitare l’uso diretto di questa parola e la sua sostituzione con termini alternativi che avrebbero dovuto scongiurare il rischio di una spontanea identificazione dei nuovi corpi con l’odiata polizia di Antico regime, come dimostra la decisione dello Stato piemontese di coniare il termine “Pubblica Sicurezza” e come aveva ugualmente fatto il cardinale Consalvi nella prima metà dell’Ottocento, preferendo fare ricorso all’espressione “occhio del principe” per riferirsi alla neoinstituita polizia pontificia. Anche dopo l’unificazione si tende a prediligere l’utilizzo di termini alternativi – la Direzione generale abolita nel 1868 e poi ripristinata da Crispi nel 1887 si chiama di Pubblica sicurezza – tuttavia, il termine “polizia” non scompare del tutto dal lessico ufficiale, e risulta utilizzato soprattutto nella denominazione delle strutture inferiori²⁰⁰.

Partendo dall’assunto che ogni società dotata di un (per quanto semplice) ordinamento normativo possiede un nucleo più o meno sviluppato di attività che oggi definiremmo di polizia, è utile ai fini della presente analisi distinguere quelle realtà in cui tale attività viene svolta in maniera non ancora del tutto esplicita, da quelle in cui

²⁰⁰ Nel saggio *L’immagine della polizia*, contenuto nella raccolta *La polizia in Italia nell’età moderna* curata da Antonielli, Hughes affronta appunto il tema dell’immagine negativa assunta dalla polizia soprattutto in conseguenza dell’insopprimibile identificazione di questa con i corpi di sbirri che nei secoli precedenti avevano lasciato un amaro ricordo delle forze preposte al mantenimento dell’ordine; il tema viene trattato anche negli altri saggi di Hughes dedicati alla polizia: vedi *infra* nota 229; sul tema si vedano anche J. A. Davis, *Legge e ordine: autorità e conflitti nell’Italia dell’800*, Milano 1989, in particolare le pp. 265-267 e le considerazioni di Giovanna Tosatti contenute in *La polizia in Italia nell’età moderna*, cit., pp. 26-27.

all'interno di un consapevole e non frammentario progetto di governo, il disciplinamento materiale del territorio viene sottratto agli apparati e alle garanzie proprie della giurisdizione e affidato ad apparati e corpi subalterni separati, distinti da più antiche rappresentanze cittadine e dai residui diritti giurisdizionali di carattere signorile²⁰¹.

Se è vero infatti – come dimostra l'analisi di Mario Sbriccoli – che in età comunale si sviluppano attorno all'imporsi del potere oligarchico e all'affermazione dell'interesse pubblico su quello individuale – accompagnati dal consolidamento del potere di intervenire sul comportamento dei cittadini – quegli elementi che condurranno all'assunzione da parte della polizia di un ruolo centrale nella moderna gestione del potere statale²⁰², è allo stesso tempo valida l'ormai consolidata interpretazione proposta da Giorgia Alessi secondo cui il momento chiave nella definizione della modernità della polizia va collocato nei decenni di passaggio fra Sette e Ottocento quando si avvia un dibattito strutturato e non episodico attorno alla questione della differenziazione dell'azione di polizia dalla giurisdizione, dai suoi organi, metodi e saperi²⁰³. Come rileva Anna Maria Rao

il percorso dalla parapolizia o parapolizie generalmente è visto come un processo analogo a quello di formazione e trasformazione dello Stato in Età moderna, e cioè come un processo di passaggio, di superamento della confusione, intreccio, commistione, sovrapposizione dell'amministrazione di antico regime tra funzioni e competenze, di corsa all'accaparramento dei processi, di venalità della giustizia e di abusi²⁰⁴.

Attestandosi su un approccio meno dogmatico rispetto alle antecedenti tendenze della storiografia circa i temi polizieschi – a lungo debitrice delle definizioni fornite dagli storici del diritto – Paolo Napoli affronta il problema della nascita della polizia moderna²⁰⁵ in chiave di continuità, sottolineando come – al di là delle fondamentali rotture settecentesche messe efficacemente in luce da Giorgia Alessi – è possibile riscontrare nell'azione di polizia una costanza nelle pratiche che trascende i mutamenti

²⁰¹ G. Alessi, *La comparsa di una polizia «moderna»*, cit., p. 33.

²⁰² M. Sbriccoli, *Polizia*, cit.

²⁰³ G. Alessi, *La comparsa di una polizia «moderna»*, cit., p. 40.

²⁰⁴ A. M. Rao, in *La Polizia in Italia e in Europa*, cit., p. 192.

²⁰⁵ P. Napoli, *Naissance de la Police moderne. Pouvoir, normes, société*, Paris 2003.

politici e istituzionali, dimostrata dalla permanenza di categorie del diritto di polizia anche oltre i fondamentali mutamenti politici e ideologici indotti dalla Rivoluzione:

C'est précisément parce qu'elles sont intimement liée aux nécessités de la vie que les règles de police conservent cette neutralité qui les fait s'adapter aux contextes les plus divers²⁰⁶.

Due pertanto i punti di riferimento che delimitano l'orizzonte del contemporaneo concetto di polizia: il ridimensionamento del ruolo politico degli antichi apparati giudiziari e l'affermarsi della separazione dei poteri. Entrambi i processi prendono avvio in Europa non prima del volgere al termine del XVIII secolo, fino a quando rimase prevalente il sistema della "polizia giurisdizionale" in cui i corpi di polizia non risultavano completamente autonomi rispetto al potere giudiziario e alle corporazioni e magistrature cittadine.

In ritardo rispetto alla definizione pratico-concettuale di altre aree, si definisce gradualmente anche in Italia una nozione in cui si inseriscono funzioni sempre più ampie, in concomitanza col definirsi di fattori essenziali quali la riforma della giustizia, il crescere del controllo su poveri e "devianti", il passaggio dal primato del punire ai nuovi modi della prevenzione, l'occupazione laica di spazi di disciplinamento prima occupati dalla polizia ecclesiastica²⁰⁷.

L'esistenza di un settore di intervento dello stato nella società che sarebbe poi divenuto di specifica competenza delle polizie modernamente intese definito dalla storiografia "Polizia prima della polizia" (o meglio, "polizie prima delle polizie"), costituisce l'oggetto di una serie di analisi che guardando a contesti specifici si sono appunto concentrate su quei corpi che, ancora frammisti ad altri organismi (soprattutto giurisdizionali) quanto a funzioni e competenze, hanno comunque rappresentato ciò che di più affine alle attuali forze di polizia conosciamo. Si tratta di studi che si concentrano su diverse articolazioni della complessa realtà poliziesca pre-ottocentesca mettendo di volta in volta in luce l'aspetto amministrativo, pratico o di controllo che i corpi assumono nelle epoche precedenti la svolta rivoluzionaria. Punto di riferimento per il caso lombardo sono i lavori un po' datati di Valsecchi²⁰⁸ e di Silvia Cuccia²⁰⁹ e i più recenti studi di

²⁰⁶ Ivi, p. 288.

²⁰⁷ A. Contini, *Quali le funzioni di polizia?*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, cit., pp. 65-80.

²⁰⁸ F. Valsecchi, *L'Assolutismo illuminato in Austria e Lombardia*, 2 voll., Bologna 1931-1934.

²⁰⁹ S. Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien régime*, Firenze 1971.

Antonielli²¹⁰ la cui attenzione si è concentrata soprattutto sull'esame delle funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, prevenzione e punizione del crimine da parte di uomini, istituzioni, corpi variamente incaricati di svolgere questi compiti. Gli studi di Preto su Venezia si soffermano sulla continuità di quelle funzioni di controllo politico già ampiamente presenti in Antico regime che continuano a rappresentare un elemento essenziale nella gestione delle opinioni pubbliche e interne²¹¹. Sul Piemonte sabauda, risulta di grande importanza lo studio della Balani che ha considerato il ruolo anche poliziesco esercitato dai vicari nella Torino del Settecento²¹². Elena Fasano Guarini ha effettuato un'importante opera di ricostruzione degli "ordini di polizia" nella Toscana cinquecentesca²¹³ da cui emerge più che altro l'assenza di un'idea di *policey* prima del Settecento delle riforme mentre il tratto distintivo sembra essere piuttosto la frammentazione delle norme corrispondente ad una frammentazione delle reti istituzionali che le producono. Sempre per il caso toscano risultano essenziali gli esaustivi lavori di Alessandra Contini²¹⁴. Giorgia Alessi ha dato un contributo fondamentale alla definizione della realtà napoletana²¹⁵, mentre per quel che riguarda lo Stato pontificio settecentesco nello specifico della realtà romana disponiamo delle approfondite ricostruzioni di Londei²¹⁶.

²¹⁰ L. Antonielli, *La polizia nello Stato di Milano tra Antico regime ed età napoleonica. Appunti per una ricerca*, in *Il principato Citerione tra Ancien régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli*, a cura di E. Granito, M. Schivino, G. Foscari, Salerno 1993, pp. 103-133; Id., *Una ricerca sulla polizia nel Ducato di Milano (secoli XVII-XVIII)*, «Le carte e la storia», 1995, n. 2, pp. 29-34; Id., *Vino e polizia: il caso della Milano d'Antico regime*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, vol. II, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P.F. Simbula, Roma 2000, pp. 1053-1069.

²¹¹ P. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, Milano 1994; sempre su Venezia si veda P. Tessitori, *Basta che finissa 'sti cani. Democrazia e Polizia nella Venezia del 1797*, Venezia 1997.

²¹² D. Balani, *Il vicario fra città e stato. L'ordine pubblico e l'Annona nella Torino del Settecento*, Torino 1987.

²¹³ E. Fasano Guarini, *Gli «ordini di polizia» nell'Italia del '500: il caso toscano*, in *Policey im Europa der frühen neuzeit*, cit., pp. 55-95.

²¹⁴ A. Contini, *La città regolata*, cit.; Ead., *Corpo, genere e punibilità negli ordinamenti di polizia della Firenze di fine Settecento*, in *Corpi e storia*, cit., pp. 39-67; numerosi accenni alla polizia toscana di Pietro Leopoldo sono contenuti nei saggi scaturiti dal convegno senese sulla "Leopoldina": L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *La «Leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano 1989; *La Leopoldina: criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo*, Incontro internazionale di studio, Siena, 3-6 dicembre 1986, promosso da Luigi Berlinguer e dagli studi di Carlo Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento (1765-1808)*, Milano 1988.

²¹⁵ G. Alessi, *Giustizia e polizia*, cit.; Ead., *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma 1994, pp. 404-426.

²¹⁶ L. Londei, *Organizzazione della polizia e giustizia penale a Roma tra Antico regime e Restaurazione (1750-1820)*, Tesi di dottorato, Perugia 1987; Id., *Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta*, in *Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1770-1820)*, numero monografico di «Archivi e cultura», 30 (1997), a cura di L. Cajani, pp. 7-65; Id., *Gli*

L'acquisizione da parte della polizia di uno spazio di azione autonomo rispetto agli scopi e ai metodi della magistratura e la contestuale delimitazione di ambiti di polizia distinti da quelli della giustizia avvenne in momenti differenti nei vari contesti e come si è osservato sopra l'Italia non rappresentò l'apripista del cambiamento.

Francia e Germania, ciascuna a suo modo, avviarono un fruttuoso dibattito sul tema che si tradusse nella realizzazione di tecniche e strumenti concreti che accompagnarono il passaggio epocale di fine Settecento. Queste esperienze hanno fatto l'oggetto di analisi dettagliate dei fattori che hanno permesso ai paesi che ne furono protagonisti di fungere da modello per gli stati che si apprestarono successivamente a introdurre gli ormai improcrastinabili cambiamenti nella gestione delle attività poliziesche, primi fra tutti gli antichi stati italiani.

In area germanica la polizia si presenta alla fine del XVIII secolo con un solido fondamento pratico e scientifico scaturito dall'associazione tra una intensa produzione normativa da parte delle realtà locali e il fondamento dottrinale a questa fornito dalla riflessione accademica²¹⁷. Si assiste qui ad un progressivo passaggio dalla nozione di polizia come "buon ordine" a quella di una polizia sempre più espressione e strumento dell'attività amministrativa dello stato. Su questa realtà si innesta l'elaborazione giuridico-politica cameralistica che fa assurgere la *policey* tedesca al rango di scienza. La *Policeywissenschaft* è una delle materie di cui si compone il cameralismo, che si presenta come la scienza preposta allo studio degli strumenti volti ad ottenere i mezzi di sussistenza ma anche a migliorare la qualità della vita, fornendo quelle regole indispensabili a guidare l'operato del personale amministrativo sulle cui spalle grava la responsabilità di innalzare il benessere della popolazione. La polizia è una scienza della legislazione che insegna a produrre norme adeguate e a migliorare l'applicazione di quelle già esistenti. A partire dalla metà del XVIII secolo l'aspetto prescrittivo e regolativo della *policey* si emancipano dal tronco comune delle scienze camerali per imporsi come vera e propria scienza dello stato basata su precisi principi dottrinali. Nelle

Apparati di polizia e la loro trasformazione nella seconda metà del Settecento, in *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio*, a cura di M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, Roma 2002, pp. 123-144.

²¹⁷ Sulla letteratura relativa all'area germanica si vedano H. Maier, *Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft)*, Neuwied und Berlin 1966; P. Schiera, *Il Cameralismo e l'Assolutismo tedesco. Dall'arte di governo alle scienze dello Stato*, Milano 1968; R. Schulze, *Polizei und Gesetzgebungslehre im 18 Jahrhundert*, Berlin 1982; P. Preu, *Polizeibegriff und Staatszwecklehre*, Göttingen 1983; M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, vol. I, *Reichspublizistik und Policeywissenschaft (1600-1800)*, Munich 1988.

sue riflessioni sulla *policey* J.H.G von Justi²¹⁸ – che può a ragione esserne considerato il massimo teorico – fornisce una esaustiva spiegazione di ciò che essa rappresenta, dando efficace evidenza ai caratteri che contraddistinguono la realtà tedesca da quella della principale alternativa rappresentata dal sistema francese. Mentre la politica si occupa dei rapporti di forza tra gli stati, la polizia gestisce i rapporti di forza all'interno dello stato stesso e grazie al suo sguardo unificatore riesce a garantire l'armonia fra le esigenze del singolo e quelle della collettività in un'azione di costante adattamento alle circostanze concrete che rendono la caratteristica più apprezzabile della polizia proprio la sua "elasticità"²¹⁹.

Maggiormente pragmatica rispetto alla costruzione tedesca risulta l'esperienza francese²²⁰ che ha condotto alla separazione di poteri tra polizia, amministrazione e giurisdizione non tanto attraverso le riforme legislative e le costruzioni teoriche, quanto piuttosto mediante l'esperienza concreta legata alle vicende politico-sociali. A partire dalla suddivisione tra un corpo militare di *maréchaussée* operante in campagna e una forza civica di *police* attiva nei centri urbani, si articolano in Francia le ulteriori distinzioni post-rivoluzionarie tra *police municipale*, *correctionnelle* e *de sûreté* destinate rispettivamente a garantire la pubblica tranquillità, punire le trasgressioni minori e coadiuvare le funzioni giudiziarie, che fungeranno da modello per l'organizzazione delle forze di polizia nell'Italia della Restaurazione²²¹.

Di stampo prettamente securitario è infine lo sviluppo delle forze di polizia inglesi, il cui tratto di fondo – messo in evidenza dagli studi di Clive Emsley – era l'autonomia dal

²¹⁸ J.H.G. von Justi, *Grundsätze der Policey-Wissenschaft*, Gottingen 1756. Una esaustiva analisi del pensiero di von Justi relativo alla *policey* è fornita da Paolo Napoli in *Naissance de la police moderne*, cit., in particolare §7.

²¹⁹ Sono queste le premesse teoriche alla tesi di Marc Raeff sullo "stato di polizia" inteso come "buon governo" in grado di innescare i processi di modernizzazione statale. M. Raeff, *The well-ordered police state. Social and Institutional Change Through Law in the Germanies and Russia. 1600-1800*, London 1983. Questa idea di una continuità senza fratture nella modernizzazione determinata dalla *Policey* è stata criticata da Reiner Schulze e con lui da Pierangelo Schiera, che hanno piuttosto messo in evidenza il contributo epistemologico fornito dalle scienze camerali: R. Schulze, *Polizei und Gesetzgebungslehre*, cit.; P. Schiera, in *Nascita della modernità*, cit., p. 142.

²²⁰ Esaustivamente analizzato dalla storiografia risulta l'esempio parigino relativamente al quale è doveroso citare fra gli altri: R. Cobb, *Polizia e popolo. La protesta popolare in Francia (1789-1820)*, Bologna 1976; P. Piasenza, *Polizia e città. Strategie d'ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settecento*, Bologna 1990; M. Le Clère, *Histoire de la police*, Paris 1974.

²²¹ Di particolare interesse risulta il modello rappresentato dalla *Lieutenance générale* di Parigi istituita nel 1667, la quale – come descritto all'inizio del XVIII secolo da Nicolas Delamare nel suo celebre *Traité de la police* – grazie all'opera di commissari e ispettori operanti all'interno delle varie circoscrizioni, riusciva a garantire un controllo capillare della società vigilando su religione, morale e buon costume, salute pubblica, cibo e beni di prima necessità, strade e libertà di movimento, scienza e arti liberali, commercio, artigianato e arti meccaniche, servitori, operai, poveri. Tutti questi ambiti di competenza vengono ripresi nella voce *Police* dell'*Encyclopédie* contribuendo alla loro strutturazione in seno alle forze di polizia europee.

potere centrale che si riteneva avrebbe potuto pericolosamente minacciare le libertà civili²²².

Dal consolidamento e circolazione di questi modelli scaturisce la realizzazione negli stati italiani preunitari di una polizia modernamente intesa che soprattutto in virtù della pervasività delle matrici introdotte dalla dominazione napoleonica manifesta un aperto debito al sistema francese di disciplinamento materiale del territorio. In ciascun ambito poi, queste matrici vanno ad innestarsi su un terreno già fertile dal punto di vista delle pratiche e degli assunti determinando in ciascuna realtà l'emergere di soluzioni originali e non replicabili.

Come evidenziato da studi recenti, è inoltre ipotizzabile un processo di trasferimento di prassi e metodi – relativi in particolare ai compiti di controllo morale – dalle polizie ecclesiastiche ai nuovi apparati di polizia statali. Si concentrano in particolare su questo aspetto gli importanti contributi di Elena Brambilla sul caso lombardo e di Alessandra Contini su quello toscano²²³ a cui si affiancano le puntuali analisi di Chiara Lucrezio Monticelli²²⁴ per il caso romano, che si pongono in linea con gli studi che hanno variamente indagato la specificità di Roma all'interno dello Stato pontificio tra Sette e Ottocento come le importanti ricerche di Teresa Sardelli²²⁵ e Gabriella Bonacchi²²⁶ sul Tribunale del Vicario, quelle di Margherita Pelaja²²⁷ sul problema delle strategie matrimoniali e il contributo sull'ordine pubblico di Salvatore Puglia²²⁸. Questi studi mettono tutti in evidenza l'esistenza di una sovrapposizione di competenze e metodi tra vecchi e nuovi corpi affidatari di compiti di controllo sociale che se da un lato rappresenta un tratto innegabile della realtà pontificia, strettamente legato al suo status istituzionale

²²² C. Emsley, *Crime and Society in England. 1750-1900*, London 2005. Si vedano inoltre: Id, *The English Police: a Political and Social History*, London 1996; D. Taylor, *The new police in nineteenth century England: crime, conflict and control*, Manchester-New York 1997.

²²³ Vedi in particolare E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2006, pp. 235-238, oltre che A. Contini, *Corpo, genere e punibilità*, cit.

²²⁴ C. Lucrezio Monticelli, *Alle origini della polizia moderna. Apparati di controllo ecclesiastici e nuovi sistemi di polizia nella Roma del primo Ottocento*, Tesi di dottorato, Roma 2008; Ead., *Il controllo della popolazione: registrazioni parrocchiali e identificazioni di polizia a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, in *La Giustizia dello Stato pontificio in Età moderna*, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011, pp. 259-275; Ead., *Sorvegliare e amministrare: l'organizzazione della polizia a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, «Le carte e la storia», 16 (2010), n. 2, pp. 145-163; Ead., *Tra autorità locali e istituzioni centrali: i presidenti regionali di polizia a Roma durante la Restaurazione*, in *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, cit., pp. 277-299.

²²⁵ T. Sardelli, *I processi sul buon costume istruiti dal Tribunale del Vicariato di Roma nell'Ottocento*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 1977, n. 1, pp. 113-188.

²²⁶ G. Bonacchi, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi*, Roma-Bari 1995.

²²⁷ M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, cit.

²²⁸ S. Puglia, *Conflittualità, controllo, mediazione in un quartiere di Roma intorno al 1848*, in *Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società romana nell'Ottocento*, Annali della Fondazione Basso, vol. VII, Milano 1985.

“ambiguo”, dall’altro non sembra determinare ovunque quel «velato conflitto di competenze» che riscontra la Lucrezio Monticelli.

Lo specifico delle dinamiche bolognesi relative all’organizzazione poliziesca²²⁹, all’interno del generale disegno riorganizzativo messo in atto nello Stato pontificio dopo il ventennio francese, al fine di fornire un adeguato quadro di riferimento concettuale e cronologico al tema centrale della mia ricerca, sviluppato nella terza parte, costituirà dunque l’argomento dei prossimi due capitoli.

Sorvolando strumentalmente sulle più sottili distinzioni giuridiche tra forze di polizia, forze armate e forza pubblica – data la mancata separazione di queste quantomeno dal punto di vista organizzativo per tutto il periodo preunitario – nell’*excursus* proposto saranno ricompresi tanto i corpi specificamente adibiti alla difesa dell’ordine interno (forze di polizia), quanto quelli destinati alla tutela della sicurezza del paese verso l’esterno (forze armate)²³⁰, considerandoli tutti come facenti parte di una generica “forza pubblica” variamente destinata a svolgere servizi di polizia. Si parlerà per questo dei birri quale principale espressione della realtà pre-poliziesca bolognese, dei Carabinieri e delle relative declinazioni che le forze armate presentano negli anni considerati, e della polizia cosiddetta “civile”, rappresentata in modo particolare dalla Direzione provinciale di Bologna, specifico oggetto della mia analisi sulle carte d’archivio.

Gli estremi cronologici all’interno dei quali si colloca la ricostruzione si situano tra il periodo immediatamente precedente la dominazione napoleonica – quando anche in virtù della minaccia francese emersero all’interno dello Stato pontificio esigenze di mantenimento dell’ordine pubblico che obbligavano a riorganizzare il settore poliziesco affrancandolo dal ruolo ausiliario della giustizia che aveva svolto sino a quel momento e a ricercare una nuova forma di organizzazione più accentrata ed efficiente – e l’unificazione

²²⁹ Molto utili al riguardo sono gli studi più generali di Hughes e quelli più specifici e ricchi di spunti per quello che riguarda l’oggetto della mia ricerca di Angelozzi e Casanova: G. Angelozzi, *Genitori, figli, polizia*, cit.; C. Casanova, *Polizia e disordini*, cit.; S.C., Hughes, *Crime disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge 1994; Id., *Per le origini delle pattuglie cittadine*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1984, pp. 170-172; Id., *Fear and loathing in Bologna and Rome: The papal police in perspective*, «Journal of social history», 1987, pp. 97-116; Id., *Poliziotti, Carabinieri e «Policemens»: il bobby inglese nella polizia italiana*, «Le carte e la storia», 1996, n. 2, pp. 22-31; Id., *L’immagine della polizia*, cit. Nelle sue opere l’autore fornisce un’esaustiva analisi della realtà bolognese ottocentesca seppur a partire dalla tipica visuale anglosassone che privilegia l’aspetto della sicurezza e dell’ordine rispetto ad altri risvolti che pure le azioni di polizia sembrano presentare e su cui si concentrerà l’analisi che segue. Cfr. J.A. Davis, *Legge e ordine*, cit.

²³⁰ Non dimentichiamo che la stessa Arma dei Carabinieri fa tuttora parte di forze armate destinate in maniera permanente alla difesa dell’ordine interno.

della penisola con la conseguente estensione della normativa sabauda in materia poliziesca a tutte le regioni.

Capitolo 2

La formazione degli apparati polizieschi moderni

2.1. Gli apparati pre-polizieschi di Antico regime e le riforme settecentesche

Considerati fin dalla loro comparsa sulla scena «persone vili, e della più vil feccia della plebe, e comunemente tenuti gente infame»²³¹ per la loro provenienza dalle stesse file dei malfattori che erano chiamati a contrastare, ma anche per il tipo di lavoro che svolgevano, i birri rappresentano il corpo pre-poliziesco più significativo operante nella realtà bolognese di Antico regime²³².

Questi uomini ricoprivano sostanzialmente il ruolo di esecutori di giustizia, operando alle dipendenze dei numerosi tribunali che costellavano il firmamento giudiziario di Antico regime, risultando indigesti alla popolazione non solo per i loro modi bruschi e vessatori ma anche per il fatto che il loro compito era di eseguire le sentenze e le ingiunzioni dei tribunali, provvedimenti già di per sé sgraditi e dai quali per giunta questi soggetti traevano vantaggi personali.

A capo degli sbirri stavano in ciascun tribunale i bargelli, nominati dal capo del tribunale di riferimento e responsabili della condotta operativa e amministrativa del reparto, del reclutamento, nonché del pagamento delle retribuzioni, la cui notoria scarsità era una delle cause dei comportamenti irregolari dei dipendenti stessi.

²³¹ Il giudizio è di Francesco Birago, maestro di scienza cavalleresca del XVII secolo, cit. in G. Angelozzi, C. Casanova, *La nobiltà disciplinata*, cit., p. 47. Nel Seicento, Giovanni Rainaldo descrive i birri di Roma come «ignoranti, vili, superbi, voraci, avari, pertinaci, protervi e arroganti, bugiardi, avidi e fraudolenti», cit. in G. Pisano, «I birri» a Roma nel Seicento ed un progetto di riforma del loro ordinamento sotto il pontificato di Innocenzo XI, «Roma», 10 (1932), pp. 543-556, p. 546.

²³² Ad essi si faceva riferimento anche con gli appellativi di *sgherri*, *sbirri*, e *birruarii*. Il termine deriva con tutta probabilità dal medievale *berrovieri* usato per indicare gli esecutori del podestà nel XIII e XIV secolo, C. Du Cange, *Berroerii*, in *Glossarium mediae et Infimae Latinitatis*, vol. I, Graz 1954, p. 641. Allo stadio attuale non disponiamo di studi specifici dedicati a questo corpo, per accenni ad esso relativi nelle varie realtà della penisola si vedano: S.C. Hughes, *Fear and loathing*, cit.; G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città di Antico regime*, cit.; Id., *La nobiltà disciplinata*, cit.; P. Tessitori, «Basta che finissa 'sti cani», cit.; L. Antonielli, *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, cit., pp. 117-136; M. Di Sivo, «Rinnoviamo l'ordine già dato»: il controllo sui birri a Roma in Antico regime, in *La polizia in Italia e in Europa*, cit., pp.13-24; I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., pp. 57 e ss.; R. Ragazzini, *Sbirri, briganti e insorgenti nella Romagna napoleonica (1796-1815)*, Cesena 2007; G. Pisano, «I birri» a Roma nel Seicento, cit., pp. 543-556; L. Londei, *Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento*, cit., pp.7 e ss.; L. Londei, *Gli apparati di polizia e la loro trasformazione nella seconda metà del Settecento*, cit.; F. Bianco, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento: la comunità di villaggio tra conservazione e rivolta (Valcellina e Valcolvera)*, Sommacampagna 2005.

In connessione con la frammentazione delle strutture di controllo, amministrazione e prevenzione caratteristica dell'Antico regime, è facile intuire come non solo ai birri fossero affidati compiti di polizia: accanto ad essi troviamo fino all'avvento napoleonico oltre ad una milizia civica attivata in caso di necessità, trenta Guardie svizzere dipendenti dal Legato e un corpo armato installato nel 1780 da Boncompagni. Per la sorveglianza notturna erano in azione i soldati di Manino, una compagnia ausiliaria istituita nel 1634 e invisibile alla popolazione e al Senato tanto quanto i birri, mentre in campagna agivano pattuglie dipendenti dal massaro della comunità al quale spettavano le fondamentali azioni di polizia preliminari alle indagini giudiziarie²³³.

La frammentazione era dunque la cifra distintiva della realtà poliziesca pontificia di Antico regime e rappresentò il fattore di debolezza su cui si concentrarono i primi tentativi di riforma messi in atto nello Stato pontificio a partire dalla seconda metà del Settecento quando, sotto la spinta degli eventi rivoluzionari d'Oltralpe, si rese evidente l'inadeguatezza dell'apparato in funzione.

Un primo passo verso un maggiore accentramento si ebbe in corrispondenza della proclamazione della Repubblica francese nel 1792, con l'istituzione della Congregazione di Stato²³⁴ – un organo collegiale con funzioni consultive il cui compito era quello di coordinare la molteplicità di magistrature che avevano svolto compiti di polizia nei secoli precedenti – che finì col costituire il centro dirigente del governo, successivamente rimpiazzata dalla Segreteria di Stato. La Congregazione cominciò subito ad elaborare una riforma del corpo dei birri che prevedeva la diminuzione del personale e il trasferimento di gran parte delle sue attribuzioni alla truppa regolare, segnando di fatto il ridimensionamento del ruolo dei tribunali – in seno ai quali operavano per l'appunto i birri – nella gestione dell'ordine pubblico, ora sottoposto al controllo della Congregazione e della Segreteria di Stato alle dipendenze delle quali si trovava il Comando militare.

Sebbene questi stimoli non ebbero modo di sfociare in una concreta attuazione data l'evoluzione delle vicende politiche che travolse lo Stato pontificio a fine Settecento, non possiamo tuttavia ignorare il significativo passo che la loro elaborazione segnò verso l'acquisizione di una nuova consapevolezza che se anche non si tradusse nell'immediato in una efficace politica riformistica, ebbe comunque il merito di aprire la strada ad un

²³³ G. Angelozzi, C. Casanova C., *La giustizia criminale in una città di Antico regime*, cit., pp. 52-54.

²³⁴ M. Formica, *Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà politiche nella Roma di fine Settecento*, Roma 2004.

progetto di rinnovamento la cui realizzazione subì un'accelerazione grazie alle spinte della dominazione francese su cui si innestarono le scelte del governo restaurato.

2.2. La polizia napoleonica a Bologna

In contrasto con le riforme intentate dal governo pontificio e rimaste piuttosto circoscritte, Napoleone determinò un radicale cambiamento nell'azione di polizia a Bologna come nel resto della penisola. Dopo aver introdotto un nuovo tipo di amministrazione fondata sulla concentrazione del potere nei prefetti dipartimentali uniformemente distribuiti sul territorio, non si esimette dal rivedere l'apparato poliziesco declinandolo a strumento essenziale del sistema prefettizio di informazione e controllo²³⁵. Tramite una capillare operazione di rafforzamento dell'apparato di vigilanza, i francesi modificarono in tutta la penisola la struttura e la filosofia dell'azione di polizia, limitando le prerogative e i meccanismi di auto-tutela sin qui adottati dalle *élites* e imponendo un nuovo ordine più adatto alle esigenze di uno stato centralizzato.

Dando slancio a necessità già percepite come essenziali, ma fino a quel momento mal incanalate nei complessivi disegni di riforma elaborati dalle autorità dello Stato pontificio, il merito di Napoleone fu quello di accorpare nelle mani del governo centrale la responsabilità della sicurezza e del benessere dei cittadini sottraendola alla miriade di enti concorrenti (primo fra tutti il Senato bolognese) fino ad allora operativi e affidandola a corpi efficienti e specializzati composti da membri leali e sottoposti ad una rigida gerarchia e disciplina militare²³⁶.

Già all'indomani dell'ingresso dei francesi in città nel 1796, si provvide all'introduzione della cosiddetta Guardia di Polizia²³⁷ che andava a sostituire quella dei birri al momento operante assieme al corpo della Guardia civica e della Guardia assoldata. Ad essa veniva affidato il «buon ordine della città» che avrebbe dovuto garantire mediante un'efficace azione di controllo e vigilanza ponendosi alle dirette dipendenze della Giunta criminale che ne avrebbe indirizzato l'operato.

²³⁵ Sulla realtà italiana in età napoleonica e in particolare sul caso bolognese vedi A. Varni, *Bologna Napoleonica*, cit.; A. Monti, *Pauperismo e demografia, conflitto e sicurezza: le condizioni sociali a Bologna nell'Ottocento (1815-1880)*, in *Storia di Bologna*, vol. 4., cit., pp. 421-483; L. Antonielli, *I prefetti dell'Italia Napoleonica*, cit.

²³⁶ Come efficacemente rilevato da Marina Formica per il caso romano «le autorità giudiziarie si posero in linea con esigenze preesistenti all'interno della società romana, riuscendo ad imprimere una svolta significativa a un processo rimasto fino ad allora mutilo, privo di interventi realmente innovatori tali da giungere all'attuazione di un nuovo apparato repressivo e a una riconsiderazione globale di tutto il problema del controllo sociale», M. Formica, *Vigilanza urbana e ordine pubblico a Roma (1798-1799)*, «Roma moderna e contemporanea», 1994, n. 1, pp. 31-53, p. 34.

²³⁷ *Formazione della nuova Guardia di Polizia surrogata all'altra de' Birri*, 23 dicembre 1796, in *Raccolta de' Bandi, notificazioni, editti & c. pubblicati in Bologna dopo l'ingresso delle truppe francesi accaduto li 18 giugno 1796*, vol. 4, parte XII, Bologna s.d., pp. 36-39.

Queste generiche previsioni vennero riviste e meglio specificate l'anno successivo con l'emanazione della *Legge normale per la polizia*²³⁸ che rappresentò il punto di riferimento essenziale per la gestione dell'attività poliziesca nei territori assoggettati all'influenza francese per il tutto il ventennio di occupazione e – come si vedrà – anche successivamente. In essa si operava innanzitutto un'importante distinzione tra Polizia giudiziaria, incaricata di collaborare coi tribunali nell'espletamento della giustizia punitiva secondo quanto stabilito nella *Legge relativa al metodo di procedere per i delitti*²³⁹, e Polizia amministrativa, il cui incarico principale era quello di «prevenire i delitti, di andare al riparo delle contravvenzioni ai regolamenti che interessano la Pubblica amministrazione e generalmente rimuovere gli attentati lesivi della libertà, della proprietà, e della sicurezza individuale».

Sulla base di una precisa suddivisione delle competenze su base territoriale che avrebbe costituito la cifra distintiva di tutte le ulteriori previsioni in materia, ciascuna municipalità aveva il compito di amministrare le funzioni di polizia all'interno dei rispettivi distretti a loro volta suddivisi in tre aree per facilitare il disbrigo dei compiti ordinari. In ogni circondario sottoposto ad un giudice di pace – che era anche il referente di ciascuna municipalità per la gestione degli affari giudiziari²⁴⁰ – operava un commissario al quale era affidato il compito di collaborare con la municipalità. Al vertice si trovava il ministro della Polizia generale che doveva essere fatto partecipe di tutte le «emergenze del rispettivo distretto» così da poter coordinare tutte le autorità operanti sul territorio. A livello locale operavano poi i cosiddetti «veglianti» ovvero gli ispettori di città e i «consoli» che si occupavano delle campagne. La forza armata della polizia amministrativa era costituita dalla Gendarmeria²⁴¹ un corpo specializzato di soldati attentamente selezionati per distinguersi dagli sbirri i quali furono mantenuti in servizio, forniti di uniformi e riorganizzati come corpo di guardie sotto la direzione dei commissari, nella convinzione che sarebbe stato più fruttuoso disciplinarli che licenziarli²⁴².

²³⁸ *Legge normale per la polizia*, 27 ottobre 1797, in *Raccolta de' Bandi, Notificazioni, Editti & c. pubblicati in Bologna dopo l'unione della Cispadana alla Repubblica Cisalpina*, vol. 8, parte V, Bologna s.d., pp. 58-102.

²³⁹ *Leggi organiche giudicarie della Repubblica Cisalpina*, cit.

²⁴⁰ Vedi *supra*, pp. 58-60.

²⁴¹ Sulla *Gendarmerie* vedi fra gli altri C. Emsley, *Gendarmes and the state in Nineteenth Century Europe*, Oxford 1999.

²⁴² Maria Romana Caforio testimonia la prassi di adibire gli agenti di Antico regime a funzioni di custodia penitenziaria, dando ulteriore dimostrazione del tentativo degli apparati di potere di occultare queste figure scomode che macchiavano l'immagine delle nuove forze pubbliche che si andava tentando di

I rivolgimenti politici che ebbero luogo in seno ai territori assoggettati al dominio francese nei primi anni dell'Ottocento determinarono mutamenti anche nell'assetto organizzativo delle forze di polizia, senza tuttavia stravolgerne significativamente i contorni essenziali. Nel 1801 fu introdotto un Dicastero centrale di polizia del Dipartimento del Reno²⁴³ con compiti di indirizzo e coordinamento e in concomitanza con l'ingresso di Bologna nella Repubblica italiana fu introdotto in ciascun dipartimento un Prefetto, a cui si affiancavano i Viceprefetti attivi nei distretti, al quale spettava anche l'amministrazione delle funzioni di polizia²⁴⁴.

La polizia rappresentava il centro del sistema di controllo e repressione sul territorio e il suo dovere principale era quello di garantire l'ordine pubblico operando sempre con misura «procurando di tenere possibilmente celato a gli occhi del popolo l'apparato sempre odioso della violenza e della forza». Le delicate mansioni attribuite ai funzionari di polizia dovevano essere svolte «colla possibile dolcezza e buona maniera» al fine di soddisfare ai rispettivi obblighi «colla dovuta esattezza» e stando attenti a non rendere «il loro officio importuno ed odioso al popolo, sia coll'asprezza del contegno, o con indebite inquisizioni, sicché la Polizia istituita a pubblico vantaggio non venga a degenerare in un pubblico aggravio»²⁴⁵.

Nella definizione degli oggetti di competenza della polizia e dei suoi strumenti di azione, i regolamenti del periodo francese segnarono un punto di riferimento fondamentale per quella che fu l'impostazione pratica e normativa che seguì il ritorno al potere del Papa: come si vedrà nelle pagine che seguono, le incombenze spettanti alla Polizia amministrativa – relative alla vigilanza «sopra la religione, la pubblica decenza e il costume» che si realizzava in particolare tramite il controllo su «teatri, spettacoli e pubbliche feste»; il controllo su oziosi, vagabondi, mendicanti e forestieri, nonché le mansioni più strettamente “sociali” concernenti la salute pubblica, i bambini esposti e le

accreditare, M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna tra età napoleonica e Restaurazione pontificia*, Tesi di dottorato, Roma 2013.

²⁴³ *Raccolta delle leggi, proclami ed editti pubblicati in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi seguito li 28 giugno 1800*, vol. 29, parte XV, Bologna s.d., pp. 53-57.

²⁴⁴ *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana. Dalla costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802*, cit., pp. 68-72.

²⁴⁵ La legge istitutiva del Dicastero centrale di Polizia del Dipartimento del Reno si conclude con un accorato appello ai cittadini ad affidarsi con fiducia alle forze di polizia: «Circondateli o cittadini della vostra confidenza. Ricorrete ad essi negli incontri difficili delle vostre emergenze, e risconterete in loro i caratteri del Patrocinatore indefesso, del Padre amoroso, e del Giudice imparziale, giacché lontani da qualunque spirito d'interesse [...] sono essi animati dal solo amore della Patria di giovare ai loro simili, e dallo zelo di richiamare alla sua originale purezza il vero patriottismo, risvegliando l'esercizio di quelle virtù sulle quali soltanto può stabilirsi una ben fondata Repubblica», *Raccolta delle leggi, proclami ed editti pubblicati in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi*, cit., vol. 29, parte XV, p. 57.

persone miserabili – e quelle affidate alla polizia giudiziaria per il tramite dei giudici di pace e dei loro collaboratori, fungeranno da prototipo e da guida per gli amministratori del potere restaurato che a partire da esse costruiranno il proprio modello di polizia, concentrandosi prevalentemente sugli aspetti relativi al mantenimento dell'ordine pubblico e lasciando meno esplicitati gli aspetti concernenti le funzioni di mediazione pur appartenenti ai corpi di polizia su cui mi concentrerò nell'ultima parte di questo lavoro.

Capitolo 3

La polizia a Bologna nell'Ottocento: organizzazione e problemi

3.1. La stagione consalviana e la prima regolamentazione poliziesca

Conclusa la stagione napoleonica, al restaurato governo papale si offrì dunque la possibilità di fare tesoro entro limiti più o meno ampi della recente esperienza politico-amministrativa del periodo francese. Tuttavia – data anche la particolarità dello statuto semi-teocratico che caratterizzava lo Stato pontificio – le difficoltà per chi si apprestava a ricostituirlo erano molteplici, trattandosi non solo di recuperare e ristabilire il potere scalzato dall'avvento francese ma anche di fornire nuova linfa e fondamento al potere temporale del Papa ormai messo in discussione ovunque, soprattutto nei domini che da quasi vent'anni non si trovavano più assoggettati ad esso.

A coloro che si opponevano con tutte le loro forze al suo ripristino secondo gli schemi antecedenti alla dominazione napoleonica, facevano da contraltare quelli che al contrario non avevano altro desiderio che di vedere spazzata via ogni traccia del passaggio francese, anche a costo di rinunciare agli innegabili risultati positivi ottenuti nella razionalizzazione della gestione dell'ordine pubblico.

La fase immediatamente successiva alla partenza dei francesi nel dicembre del 1813 vede la città di Bologna sottoposta al dominio austriaco rappresentato dal generale Dekhardt²⁴⁶, il quale nel segno della continuità mantenne sostanzialmente inalterato l'apparato poliziesco vigente nel Dipartimento del Reno e pose a capo di esso Carlo Savini, membro di spicco della vecchia prefettura²⁴⁷. Dispersasi con il ritiro dei francesi la Gendarmeria, fu prontamente ricostituita una nuova milizia, la Guardia dipartimentale, che ne riproduceva funzioni e caratteri, alla quale fu affiancato un nuovo corpo che – pur ricalcando la struttura e i compiti della vecchia sbirraglia e pur essendo sostanzialmente formato dalle stesse persone – fu da subito presentato come qualcosa di profondamente

²⁴⁶ Quale provincia di seconda ricupera assieme alle Marche e alla Romagna, la legazione di Bologna non vide l'immediato ritorno al potere del pontefice ma fu inizialmente affidata agli austriaci che solo in un secondo momento e solo grazie alla tenace e accorta opera svolta da Consalvi al congresso di Vienna fu reintrodotta nel complesso degli antichi territori dello Stato pontificio. Sull'azione diplomatica di Consalvi al Congresso di Vienna si vedano I. Rinieri, *Il Congresso di Vienna e la Santa sede*, Roma 1904 e N. Bianchi, *Storia documentata della diplomazia europea dall'anno 1814 all'anno 1861*, vol. I, Torino 1865.

²⁴⁷ *Bollettino delle leggi e regolamenti per il governo della provincia di Bologna*, vol. I, Bologna 1814, pp. 41-42.

diverso al fine di evitare il riemergere di atteggiamenti di ostilità e disprezzo che avevano ostacolato l'azione delle forze dell'ordine nei secoli precedenti.

Gli effetti stessi della Rivoluzione e lo spirito della medesima, che col cessare di lei non era cessato, dimandavano delle considerazioni e dei riguardi per il vantaggio stesso del governo che si deve ristabilire, non che dei governati²⁴⁸.

Le parole del cardinale Consalvi, rientrato a Roma dopo la chiusura dei lavori del Congresso di Vienna per assumere la direzione degli affari interni quale Segretario di Stato, indicano la consapevolezza di questo protagonista della Restaurazione dell'impossibilità di prescindere totalmente dall'esperienza innovativa della dominazione francese, la cui pura e semplice cancellazione avrebbe di fatto pregiudicato la saldezza interna dello stato, soprattutto nelle legazioni di Ferrara, Bologna, della Romagna e dei territori delle Marche che, avendo fatto parte per quasi vent'anni dei domini napoleonici, risultavano ormai oltremodo restie ad accettare un puro e semplice ritorno al governo papale nelle sue antiche forme e pratiche.

L'intento di Consalvi di mantenere il modello poliziesco francese quale solo mezzo per ottenere l'anelato accentramento e l'uniformità desiderata fu da subito evidente e riscosse il plauso delle potenze straniere²⁴⁹, in modo particolare quelle austriache che esercitarono delle forti pressioni sul Segretario di Stato affinché rafforzasse l'apparato poliziesco nel timore che il dilagare di disordini dallo Stato pontificio avrebbe messo in pericolo il potere dell'Austria sul Lombardo veneto e, a sua volta timoroso che l'incapacità di organizzare un sistema di controllo efficiente avrebbe determinato un intervento austriaco, Consalvi dedicò tutte le sue energie a raggiungere l'obiettivo.

La sua attenzione fu inizialmente catalizzata dal corpo degli sbirri che, nel 1816 erano circa 1400 in tutto il regno. Passato rapidamente dalla convinzione di mantenere attiva la sbirraglia a quella di destituirli, Consalvi stabilì formalmente in data 5 ottobre 1816 l'immediata abolizione del corpo e la traduzione dei suoi membri nelle comunità rurali in qualità di guardie campestri²⁵⁰, assegnando uno sbirro a ciascun comune e accertandosi

²⁴⁸ *Memorie del Cardinale Ercole Consalvi*, a cura di Mario Nasalli Rocca di Corneliano, Roma 1950, p. 145

²⁴⁹ Lo stesso Metternich volle esprimergli il suo apprezzamento quando apprese «con piacere che sua eminenza sta organizzando un sistema di polizia adatto alle necessità del tempo», *Correspondance de Hercule Consalvi avec le Prince Clément de Metternich*, 1815-1823, ed. Charles van Durm, Brussels 1899, p.125, cit. in S.C. Hughes, *Crime, disorder*, cit., p. 34.

²⁵⁰ Sul ricco dibattito che indusse Consalvi alla decisione di destituire il corpo degli sbirri vedi S.C. Hughes, *Crime, disorder*, cit., pp. 35-38.

che fossero collocati in località sufficientemente lontane dalla loro precedente area di assegnazione. Così facendo ci si assicurava il raggiungimento di tre fondamentali obiettivi: evitare che gli sbirri licenziati andassero ad infoltire le file dei malfattori; rafforzare il controllo sulle campagne e – di primaria importanza – allontanare dalle città e cancellare dalla memoria collettiva un fattore di diffuso malcontento per la popolazione. La soluzione si rivelò tuttavia solo momentanea e non passò troppo tempo prima che si levassero nuove voci di protesta da parte degli abitanti delle aree rurali sul comportamento delle guardie che vennero così sollevate da ogni incarico nel 1824 e obbligate a restare nel comune di servizio in cambio di una pensione.

La punta di diamante della riforma Consalviana in materia di polizia fu l'istituzione del corpo dei Carabinieri pontifici la cui introduzione fu anticipata nel *Motu proprio*²⁵¹ ma il cui funzionamento fu stabilito da un lungo e dettagliato *Regolamento sull'istituzione dei Carabinieri pontifici* emanato il 22 ottobre 1816.

Altamente professionalizzato e qualificato, il corpo dei Carabinieri dipendeva dal punto di vista organico dalla Congregazione militare ma funzionalmente risultava collegato alla neo istituita Direzione generale di polizia attraverso la Segreteria di Stato. Ai Carabinieri venne riconosciuto uno status superiore rispetto alle altre forze e si era soliti riferirsi ad essi come alla “forza politica”. Le innumerevoli mansioni ordinarie loro affidate riguardavano il mantenimento dell'ordine pubblico, l'esecuzione delle leggi e la continua vigilanza sulle strade, in città e in campagna²⁵². Si trattava di una gamma di compiti piuttosto ampia soprattutto se si considera che il corpo era formato da poco più di 1800 uomini. Tuttavia, nella mente di Consalvi, quello che avrebbe permesso ai Carabinieri di espletare con successo le loro funzioni sarebbe stata la collaborazione del popolo, che sarebbe scaturita dall'atteggiamento “illuminato” e moderato delle nuove

²⁵¹ «Oltre la organizzazione della truppa di linea e della provinciale, che si sta attualmente compiendo, saranno tanto nella capitale, che nelle province prese le opportune disposizioni per regolare nella maniera più conveniente il sistema generale della forza esecutrice in quanto è anche destinata agli oggetti, che riguardano l'amministrazione della giustizia civile, e criminale», *Motu proprio* 6 luglio 1816, cit., art 243.

²⁵² «Il mantenimento dell'ordine pubblico, l'esecuzione delle leggi ed una vigilanza continua, e repressiva nell'interno dello Stato costituiscono l'essenza del loro servizio [...] destinato non solo alla polizia della città, dei municipj, e degli altri luoghi abitati, ma specialmente alla sicurezza delle campagne, e delle strade», *Regolamento sull'istituzione dei Carabinieri pontifici*, 22 ottobre 1816, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato pontificio*, vol. VII, *Pubblica Beneficenza, dicasteri e pubblici impiegati, militare*, Roma 1835, pp. 263-264.

forze dell'ordine sviluppando di riflesso un attaccamento al governo del quale esse erano espressione²⁵³.

A dispetto della minuziosità con cui venivano disciplinate le mansioni dei Carabinieri pontifici, il decreto che avrebbe dovuto regolare le funzioni della nuova Polizia generale dello stato, emanato il 23 ottobre dello stesso anno²⁵⁴, risultava estremamente sintetico e vago, assolutamente insufficiente a fornire le basi per la realizzazione di quel sistema di prevenzione e repressione centralizzato ed uniforme a cui si puntava.

Contravvenendo palesemente all'intento di pervenire una volta per tutte all'estensione di un modello unitario e accentrato su tutto il territorio, Consalvi introduceva nella città di Roma un sistema completamente estraneo alle altre delegazioni affidando ai cosiddetti Presidenti regionali di ciascun rione – scelti fra i membri della nobiltà – compiti di vigilanza e di censimento della popolazione ad essi sottoposta, in un costante dialogo con la neo istituita Direzione generale di Roma²⁵⁵ a cui erano affidati compiti di raccordo e controllo dell'attività delle articolazioni provinciali di polizia dislocate in ciascuna delegazione. Di gran lunga marginale risultava dunque nell'economia del regolamento la disciplina del sistema nazionale di polizia e la sua organizzazione nelle province, stabilendo semplicemente che «la polizia delle province sarà in relazione con la Polizia generale di Roma che ne formerà il centro» (par. XI), «I Legati e Delegati di tutto lo stato saranno capi di polizia per le loro provincie. [...] I Legati e Delegati dovranno organizzarla seguendo le istruzioni che riceveranno dalla Segreteria di Stato» (par. XII).

Di fronte alle proteste dei Legati che chiedevano anche per le province una dettagliata definizione delle competenze e degli assetti della nuova polizia, la Segreteria di Stato cercò di chiarire la situazione emanando un *Piano della Polizia Provinciale* corredato da alcune *Istruzioni declaratorie*²⁵⁶, con cui si ribadiva l'attribuzione della polizia superiore delle province alla cura di Legati e Delegati apostolici che la esercitavano mediante un capo d'ufficio col ruolo di Direttore provinciale di polizia coadiuvato da Sotto direttori

²⁵³ «La sorveglianza che esercitano non è punto una inquisizione sottile e cavillosa. Nell'adempire con aperta imparzialità il loro officio, essi contribuiranno a far amare il Governo, cui sono cari, ed a farne piacere le leggi, delle quali sono la difesa», ivi, p. 317.

²⁵⁴ *Organizzazione della polizia*, 23 ottobre 1816, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato pontificio*, vol. V, *Giudiziario, polizia e corpo de' vigili*, Roma 1835, pp. 665-671.

²⁵⁵ In corrispondenza con quanto era stato stabilito dallo stesso Consalvi nel 1800 con la Bolla *Post Diuturnas*, risultava importante attribuire un ruolo di rilievo ai nobili romani – contro i cui privilegi pur si combatteva – al fine di dimostrare il riguardo che il governo riservava loro e assicurarsene la fedeltà, oltretutto poter attribuire ad essi la responsabilità di non aver saputo contenere eventuali disordini, in *Bullarii Romani Continuatio*, tomo XI, Roma 1846, pp. 47-79.

²⁵⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1816, busta 3. Vedi appendici 4 e 5.

nei governi di prim'ordine o direttamente dai Gonfalonieri, in stretto contatto tra loro e soprattutto con la Direzione generale di Roma che costituiva l'apice della gerarchia. Il numero di impiegati a disposizione di ciascun ufficio variava da una a cinque unità in base alla "classe" di appartenenza della Direzione provinciale e nei capoluoghi delle provincie e dei governi di prim'ordine operavano degli ispettori di polizia «sotto gli ordini del Direttore per invigilare sulla condotta delle persone sospette, e per eseguire gli ordini superiori».

Agli ispettori di polizia operanti su tutto il territorio era affidato il compito di vigilare sulla tranquillità pubblica e privata, agendo in stretta collaborazione con i Carabinieri e gli altri esponenti della forza pubblica nell'espletamento delle funzioni di prevenzione del crimine, arresto dei delinquenti, investigazione e vigilanza sul rispetto degli editti. Aspetti centrali nell'attività della nuova polizia erano soprattutto il controllo della circolazione delle persone nel territorio pontificio, la sorveglianza sulla detenzione e sull'uso delle armi, la repressione del vagabondaggio e dell'accattonaggio²⁵⁷.

Più che l'aspetto strutturale-organizzativo, quello che interessava veramente il Segretario di Stato era conferire alla polizia un ruolo di «occhio del principe»²⁵⁸ quale strumento irrinunciabile di garanzia per la sicurezza dello stato e per il bene di ogni membro della società. La polizia prefigurata da Consalvi avrebbe dovuto essere informata, disciplinata e pressoché invisibile (è per questo che si decise di non dotare gli agenti di uniformi²⁵⁹) a differenza dei Carabinieri che avrebbero invece rappresentato la

²⁵⁷ Le prime disposizioni normative emanate da Consalvi nel quadro del generale tentativo di riordino dell'assetto giuridico e legislativo dello stato riguardavano innanzitutto il controllo della circolazione delle persone e la vigilanza sulle armi, disciplinati rispettivamente da un *Editto sulla cognizione degli Esteri che si introducono nello Stato, dei sudditi che si introducono, si trattengono e partono rispettivamente dallo Stato* e da una *Circolare sul rilascio delle licenze per la delazione dell'archibugio per uso di caccia e sul divieto di portare armi senza permesso*. Il Segretario di Stato si rivolse anche al sistema carcerario, riformato nel 1818 e all'emergenza brigantaggio che affliggeva le province di Marittima e Campagna. Cfr. *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito al Motu proprio di N.S. Papa Pio Settimo in data 6 luglio 1816 sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica*, 5 voll., Roma 1816-1822.

²⁵⁸ «La polizia governativa di uno stato è l'occhio del principe. Esso veglia di continuo alla pubblica sicurezza ed al bene particolare di ogni individuo in società. I ministri che la rappresentano devono perciò essere animati da quei medesimi sentimenti che sono propri del principe e che da lui vengono loro ispirati», *Istruzioni declaratorie del Piano delle Polizie Provinciali*, in ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1816, busta 3. Vedi appendice 2.

²⁵⁹ La necessità di dotare la polizia di segni di riconoscimento fu oggetto di un intenso dibattito fra la sotto direzione di Polizia di Bologna e il Segretario di Stato. I membri di questo corpo rivolsero a più riprese alla Direzione Generale di Roma la richiesta di «corredare i commissari di un uniforme o distintivo [...] giacché né gli abitanti né i forestieri, né la stessa forza armata sono in grado di conoscere la loro qualità: e può quindi molte volte succedere, come in qualche occasione è avvenuto, che il cittadino si ricusi di obbedire a chi crede spoglio di pubblica autorità e così la forza armata gli neghi la mano forte», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1822, 13 marzo 1819. In risposta a tale esigenza, si autorizzarono i Commissari ad indossare una «montura» e i loro aggiunti a «fare uso nell'attualità di servizio della fascia e cappello alla militare», ivi, 31 marzo 1819. Ci si oppose invece alla richiesta di dotare

manifestazione pubblica della moralità del regime con le loro uniformi e la loro affidabilità.

Attraverso una garbata persuasione la polizia era chiamata a vigilare sui costumi, sulla tranquillità e l'obbedienza della popolazione al fine di captare ogni minimo mutamento nello spirito pubblico e renderne edotto il potere centrale. L'esigenza principale cui finalmente avrebbe dovuto rispondere l'impianto della nuova polizia pontificia era dunque quella della raccolta e della gestione centralizzata delle informazioni²⁶⁰.

Attività essenziale per raggiungere questo scopo era mettere costantemente a conoscenza il governo di tutto ciò che accadeva in periferia. Fu perciò posto l'accento sul compito di informazione e comunicazione della polizia che si traduceva nella redazione di un *Rapporto politico* settimanale trasmesso da Legati e Delegati e compilato sulla base dei rapporti che a loro volta i Direttori consegnavano loro quotidianamente²⁶¹. Il rapporto doveva vertere su più punti specificati dallo stesso Consalvi che comprendevano l'intero spettro dell'agire sociale, comprensivo naturalmente del buon costume e del rispetto delle norme religiose²⁶².

Fu in modo particolare alla «classe di quelle persone le quali, benché valide di corpo, [...] si abbandonano all'ozio e alla infingardaggine» che si rivolsero le prime attenzioni del Segretario di Stato il quale, nel luglio del 1820, ordinò che fossero identificati e puniti tutti coloro che senza giustificato motivo si rifiutavano di lavorare²⁶³ e, ritenute altrettanto

anche gli agenti di segni di riconoscimento «poiché i medesimi per il miglior esito delle loro operazioni debbono procurare di tenersi occulti al pubblico più che sia possibile, anziché distinguersi con un'uniforme», ibidem, 20 febbraio 1822.

²⁶⁰ In una minuta autografa di una memoria indirizzata dal direttore generale di polizia Tiberio Pacca al Segretario di Stato Consalvi si legge: «Cosa è la polizia se non che il dicastero che deve conoscere perfettamente l'andamento di tutti, in tutti i paesi ad essa soggetti, saper regolare lo spirito pubblico, condurre con vie indirette e sorvegliare i cattivi non perdendoli mai d'occhio, conoscere ed aver pronti sempre i ripari a qualunque mossa o progetto de' mali intenzionati, assicurare i popoli ed il sovrano del mantenimento della pubblica tranquillità», ASV, *Segreteria di Stato, Spogli Tiberio Pacca*, busta 1, fasc. D, cit. in M. Calzolari, *Il nuovo sistema informativo di polizia per la repressione dei delitti politici (1815-1820)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo, Roma-Friburg-Wien 1997, pp. 79-98, p. 82.

²⁶¹ «Di tutti i rapporti che i Sotto Direttori faranno ai Legati o Delegati o Direttori invieranno sempre una copia conforme alla Direzione in Generale. I Direttori faranno giornalmente rapporto ai Legati e Delegati di quanto accade nella città e provincia ed uno complessivo alla Direzione Generale», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1816, busta 3, *Piano della polizia provinciale*, art. 3. Vedi appendice 4.

²⁶² M. Calzolari, *Il nuovo sistema informativo di polizia per la repressione dei delitti politici (1815-1820)*, cit., pp. 79-98. In ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1816, busta 3, si trovano le dettagliate *Istruzioni per la redazione del rapporto politico* inviate dalla Direzione Generale di Polizia al nuovo capo della Direzione Provinciale di Bologna Francesco Nunez. Vedi appendice 6.

²⁶³ *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito al Motu proprio di N.S. Papa Pio Settimo in data 6 luglio 1816 sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica*, cit., vol. 4, Roma 1820, p. 41.

pericolose per la pubblica quiete e la sicurezza dello stato, furono sottoposte a controllo tutte le adunanze e riunioni.

Di fronte all'insufficienza e inadeguatezza delle istruzioni fornite dal governo, il capo della polizia di Bologna Giacomo Greppi mostrò grande preoccupazione per la situazione di disordine e precarietà in cui versava la provincia e a cui le ossessive richieste di informazioni di Consalvi non erano utili a dare soluzione. Greppi domandava interventi specifici su problemi pressanti come la disoccupazione, le malattie, gli orfani, le prostitute, i disordini domestici, nei confronti dei quali solo una disciplina uniforme e coerente sarebbe stata efficace. Turbato dalla situazione che andava delineandosi, indirizzò al Cardinal Legato Lante un rapporto in cui emergevano tutte le priorità di un capo di polizia alle prese con problemi quotidiani che nella loro urgenza mettevano in secondo piano l'ossessione del governo centrale per la dissidenza politica. Osservava Greppi che

non è difficile ad immaginare qual orribile guasto abbia portato la corruzione di venti anni e quanto lo spirito di irreligione e di libertinaggio siasi propagati ed estesi. Purtroppo una tal corruzione nel suo generalizzarsi ha attaccata anche la minima classe del popolo che, sciolta in gran parte dal freno salutare dei religiosi principi, trascorre con minor difficoltà in ogni genere di delitti: quindi il concubinato, l'adulterio, gli stupri anche immaturi ed altri più brutali eccessi si sono resi frequenti! [...] Osserverò per altro di volo che dove regna il disordine nelle famiglie, la società non può essere ben ordinata, essendo appunto le famiglie che formano gli elementi di questa²⁶⁴.

Greppi era in apprensione per il degenerarsi delle condizioni morali in seno alle famiglie, e in una successiva lettera indirizzata al Segretario di Stato si affannava a sollecitare l'introduzione di «savie disposizioni regolatrici dei costumi che mettano un argine alla sfrenata licenza che introdussero le cessate luttuose vicende e che scomponendo l'ordine e la quiete della famiglia, sconvolse per così dire l'intera società»²⁶⁵.

Nonostante queste grida di allarme che evidentemente suggerivano la necessità di rafforzare l'organico in funzione nella città e nella provincia per far fronte a questa pressante situazione che angosciava il capo della polizia, Consalvi riteneva che l'apparato

²⁶⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1816, busta 3, *Rapporto a Sua Em. Rev. Il cardinale Lante sulla situazione politica della Provincia di Bologna*, s.d.

²⁶⁵ Ivi, *Greppi a Lante*, 7 gennaio 1817, N. 1625.

poliziesco bolognese fosse fin troppo pesante e soprattutto troppo costoso e – sordo alle suppliche rivoltegli – decise di attuare drastici tagli al personale ritenendo sufficiente un numero di gran lunga inferiore di uomini per svolgere quelle funzioni di alta polizia che nella sua personale visione erano il vero compito del corpo provinciale di polizia²⁶⁶. Sostituito il riottoso Greppi con il marchese Luigi de Calboli Paolucci nella speranza di ottenere maggior collaborazione, Consalvi dovette tuttavia constatare che Bologna non si sarebbe piegata alle imposizioni del governo centrale e dovette fare i conti con il Senato cittadino al quale, dopo un momento di tensione, fu sottratto qualunque controllo sulla polizia locale.

Grazie alle resistenze opposte tanto dai Legati quanto dai Direttori provinciali, che facevano leva anche sui crescenti disordini politici diffusi nello stato²⁶⁷, si ottenne un riordino dell'intero sistema tramite l'introduzione in città di nuovi commissari che passarono così da due a quattro²⁶⁸ e l'istituzione anche a livello locale di Sotto direzioni che avrebbero funzionato da punto di raccordo col centro, migliorando il controllo sulle zone periferiche²⁶⁹.

Dopo questo primo periodo di faticoso assestamento Consalvi poté provvedere nel 1822 all'introduzione di una nuova riforma che avrebbe finalmente permesso di ridurre le spese per il mantenimento dei contingenti di polizia della legazione: col consenso del nuovo capo di polizia Francesco Nunez furono soppresse le Sotto direzioni e le loro funzioni vennero riaffidate all'ufficio centrale di Bologna al quale fu destinata la maggior

²⁶⁶ Dal dettagliato *Prospetto sulla organizzazione della polizia nella Provincia di Bologna, del suo ministero, e delle spese mensili alla medesima inerenti* inviato da Greppi nel 1816, prima della riforma degli uffici ordinata da Consalvi, risultano impiegati a Bologna 44 ufficiali di polizia, divisi tra Polizia Generale e Polizia Comunale a sua volta ripartita in Commissariato di Levante e di Ponente, ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1816, busta 3, *Greppi al Pro governatore di Roma*, 26 novembre 1816.

²⁶⁷ È lecito pensare che Consalvi fu spinto ad accettare le richieste dei bolognesi perché convintosi che la città si stesse trasformando in un covo di sovversivi dopo l'arresto di Giovanni Lorenzini per il moto rivoluzionario scoppiato a Macerata e il timore che il Senato stesse cospirando coi liberali per ottenere il controllo della polizia, S.C. Hughes, *Crime, disorder*, cit. pp. 56-58.

²⁶⁸ Sulla base della suddivisione della città in quattro quartieri delimitati dalle principali strade urbane, i commissariati di Levante e Ponente furono così sostituiti da quelli di San Giovanni in Monte, San Giacomo, Santa Maria Maggiore e San Francesco. ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1819, *Notificazione 16 luglio 1817 sulla nuova suddivisione dei commissariati della città*. Vedi Appendice 3.

²⁶⁹ Nei comuni di San Giovanni, Castel San Pietro, Lojano e Vergato i nuovi uffici locali subentrarono ai Gonfalonieri fino ad allora affidatari dei compiti di polizia nelle comunità sotto il loro controllo amministrativo, fungendo da centro di raccordo anche per i comuni limitrofi e ponendo il circondario in comunicazione più stretta con la Direzione di Bologna. ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1819, *Comunicazione della Direzione provinciale a tutte le autorità*, 9 febbraio 1819, N. 2856.

parte del personale rimasto in servizio²⁷⁰. Gli uomini furono per lo più incaricati del pattugliamento e della vigilanza sugli accessi alla città, rispondendo al rinnovato timore di un incendio sovversivo dopo le rivolte di Napoli e del Piemonte.

Il regolamento introdotto da Consalvi nel 1822 restò in vigore fino agli anni '30 quando i moti rivoluzionari che a più riprese scardinarono il sistema politico pontificio indussero a rivedere il sistema poliziesco di tutto lo stato.

Se la polizia restò immutata per almeno un decennio, la stessa sorte non toccò alla forza pubblica che fu ripetutamente chiamata in causa non solo per tentare di sedare le rivolte ma anche per gestire i ritorni alla normalità mai veramente conquistata fino all'Unità. I mutamenti che subirono le forze dell'ordine nel loro avvicinarsi nei turbolenti anni rivoluzionari mostrano la costante indefinitezza della struttura e dei compiti affidati ai corpi di polizia che continuavano a condividere e a contendersi funzioni e ruoli in una perenne insufficienza di mezzi e di legittimazione.

²⁷⁰ Risultavano in tal modo in servizio un totale di 45 impiegati in tutta la provincia, ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1816, busta 3, *Riforma del piano di polizia provinciale di Bologna*, 26 ottobre 1822.

3.2. Dalla stabilizzazione degli anni Venti alle riforme di Gregorio XVI

L'avvento al soglio pontificio di Leone XII, al secolo Annibale Sermattei della Genga, esponente di spicco del partito degli zelanti, segnò un drastico colpo di spugna sull'operato di Consalvi in tutti i settori, compreso l'apparato poliziesco che fu smantellato abolendo gli uffici provinciali e affidando i loro compiti a Legati e Delegati che avrebbero potuto fruire della collaborazione di un limitatissimo numero di agenti. Non furono stanziati fondi per l'azione di polizia la quale avrebbe dovuto trarre l'occorrente al suo funzionamento dalle entrate relative al rilascio dei passaporti e delle licenze e ricorrere alle casse centrali solo in caso di necessità estrema. Naturalmente questo schema non tardò a mostrare i suoi pesanti difetti e nel 1827 si tornò ad un sistema centralizzato di gestione anche se le spese furono mantenute a livelli minimi. Bologna, grazie ai legami del nuovo cardinale legato Albani con la curia romana, riuscì in realtà a mantenere l'organizzazione introdotta da Consalvi nel 1822 ma dovette far fronte ai drastici tagli dei fondi di cui risentì la maggior parte delle operazioni ordinarie e soprattutto fare i conti con le conseguenze nefaste della riduzione della forza pubblica.

Lo spirito moralizzatore e di restaurazione religiosa che contrassegnò il pontificato leonino²⁷¹ non incise solamente sull'assetto prettamente organizzativo delle forze di polizia ma anche sul potenziamento di quelle funzioni di controllo dell'ordine costituito e della pubblica opinione che avevano già orientato l'operato di Consalvi²⁷².

Il 1827 si caratterizzò come un anno estremamente turbolento e le considerazioni fatte da Greppi nei primi anni della Restaurazione circa il decadimento dei costumi della popolazione e la situazione di estremo disordine e illegalità che regnava nella città in

²⁷¹ Per i capisaldi del progetto di restaurazione morale della società ai tempi di Leone XII vedi l'enciclica *Ubi Primum* del 5 maggio 1824, in *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740*, vol. III, a cura di U. Bellocchi, Città del Vaticano 1994, pp. 9-15. A tal proposito si veda anche G. Miccoli, «Vescovo e re del suo popolo». *La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria*, in *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli, Storia d'Italia, Annali 9, Torino 1986, pp. 883-928.

²⁷² La proclamazione dell'anno santo nel 1825 fornì l'occasione per disciplinare in maniera estremamente restrittiva la circolazione delle persone il cui passaporto divenne un documento essenziale sul quale veniva riportata una miriade di dettagli che avrebbero permesso di identificare le persone ritenute sospette e in generale di mantenere sotto stretto e costante controllo ogni minimo spostamento della popolazione. P. Di Cori, *Sacre misure. Spazio e tempo a Roma durante l'anno santo 1825*, in *Luoghi sacri e spazi della santità*, a cura di S. Boesch Gajano e L. Scaraffia, Torino 1990, pp. 445-463. Il timore che il Giubileo consentisse una più facile circolazione di idee liberali indusse anche a rafforzare la censura tramite l'istituzione del Consiglio dei Revisori e di una Deputazione di Ispettori alla Dogana che dovevano evitare la pubblicazione e la circolazione di opere a stampa sovversive, mentre agli ispettori di polizia era affidato il controllo delle stamperie, tipografie e rivendite di libri ma anche e soprattutto della circolazione delle opinioni nelle vie, nelle piazze e perfino nelle case.

conseguenza del deterioramento delle condizioni economiche delle fasce basse della popolazione possono essere riproposte per quest'anno. I difficili tentativi messi in atto dal capo della polizia e dal Cardinal Legato (la pubblica recita della legge come deterrente, l'autorizzazione all'ingresso delle forze dell'ordine nei luoghi sacri e la riproposizione dei regolamenti sulle armi illegali, il gioco d'azzardo e occultamento di cadavere ed evasione), non supportati dallo stanziamento di adeguate risorse, non riuscirono ad abbassare i tassi di criminalità che giunsero a livelli così allarmanti da spingere il legato Albani a superare le reticenze verso i ceti superiori bolognesi – sempre ambigui nel loro atteggiamento verso le istanze liberali – e ad istituire delle pattuglie cittadine formate da membri della nobiltà o della borghesia professionale che in breve tempo estesero le loro competenze dal semplice pattugliamento notturno ad una paternalistica sorveglianza delle classi lavoratrici.

Se in un primissimo momento questa parve essere la mossa vincente, il continuo deteriorarsi delle condizioni economiche fece sì che anche le pattuglie cittadine divenissero insufficienti e la città ripiombasse in balia delle angherie dei facchini²⁷³ e delle masse di disoccupati che neanche l'apparato assistenziale messo in piedi riusciva a contenere²⁷⁴.

Alla morte di Pio VIII che era succeduto pochi mesi prima a Leone XII, fu eletto il Cardinale Bartolomeo Alberto Cappellari col nome di Gregorio XVI.

Lo scenario in cui si trovò ad agire il nuovo e ormai attempato pontefice, anch'esso proveniente dalle file degli zelanti, era dei più complessi e si inseriva in un quadro di generale scompiglio politico e sociale. Con tutta l'Europa in subbuglio, Bologna e le legazioni pontificie non restarono indifferenti e accolsero le istanze rivoluzionarie con grande entusiasmo affidandosi ad esse per rilanciare le proprie mai sopite velleità autonomistiche. Moti insurrezionali scoppiarono in Romagna all'indomani dell'elezione del nuovo Papa aprendo nel già labile equilibrio dello Stato pontificio crepe profonde che ne minarono irrimediabilmente la sopravvivenza.

²⁷³ Quella dei facchini era una classe che suscitava problemi di ordine pubblico e un diffuso malcontento sociale poiché essendo un mestiere che poteva essere esercitato da chiunque senza un controllo di categoria finiva con l'attrarre disoccupati e accattoni che con la scusa di offrire servizi si rendevano in realtà molesti e a volte aggressivi al fine di ottenere qualche elemosina. Sulla disciplina relativa ai facchini durante la Restaurazione finalizzata ad introdurre un'autorizzazione all'esercizio del mestiere vedi ASB, *Stampe governative*, vol. 109, n. 3.

²⁷⁴ Sull'assistenza a Bologna vedi V. Zamagni (a cura di), *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia: dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2000.

A differenza delle eccessivamente caute tendenze riformatrici dei pontefici antecedenti, Gregorio XVI dovette – di fronte alle esigenze del momento – provvedere a dare risposte giuridiche e amministrative di maggior spessore per non soccombere sotto il peso degli eventi che sembravano precipitare.

Quando i venti di rivolta cominciarono a soffiare più impetuosi fu istituita la Commissione Provvisoria di Bologna per volere del prolegato Paracciani Clarelli il quale – senza probabilmente valutare a fondo le conseguenze del suo gesto – aveva ritenuto opportuno affidare il governo della città a cittadini di sua fiducia «per frenare il popolo, metterlo alla ragione, indirizzarlo e reggere il governo della città»²⁷⁵ ma fu proprio questa commissione, autoproclamatasi Governo provvisorio²⁷⁶, a dichiarare l'8 febbraio 1831 la cessazione «di fatto e per sempre di diritto» del potere temporale del sovrano pontefice sulla città e sulla provincia²⁷⁷, trascinando con sé anche le città insorte della Romagna, delle Marche e dell'Umbria con le quali si andò a formare il nuovo Governo delle Province unite italiane.

Allontanata l'odiata autorità pontificia, il Governo provvisorio si trovò ad affrontare gli incontenibili problemi di pubblica sicurezza che di fatto lo avevano spinto a salire al potere, mostrando un innato conservatorismo e una malcelata ossessione per l'ordine e la tutela della proprietà. Le modifiche apportate agli apparati di vigilanza furono limitatissime non solo in relazione all'assetto strutturale ma anche alle mansioni del personale di polizia che nonostante le furiose proteste dei cittadini fu mantenuto pressoché immutato²⁷⁸. Fu giusto aumentato il numero di agenti in virtù della designazione di Bologna a capitale del nuovo aggregato politico. Pio Sarti fu nominato Direttore generale di polizia responsabile per tutte le ex legazioni mentre le funzioni locali furono affidate ad una Commissione di tre membri. Nonostante l'aumento del numero degli agenti introdotto dal governo rivoluzionario, a dispetto del malcontento che

²⁷⁵ G. Natali, *La rivoluzione del 1831 nella cronaca di F. Rangone*, Roma 1935, cit. in A. Berselli, *Da Napoleone alla grande guerra*, cit., p. 28.

²⁷⁶ *Proclama sulla formazione del Governo Provvisorio di Bologna*, 5 febbraio 1831, in L. Pasztor, P. Pirri, *L'Archivio dei governi provvisori di Bologna e delle Province Unite del 1831*, Città del Vaticano 1956, pp. 54-55.

²⁷⁷ *Decreto sulla cessazione del dominio temporale del Pontefice*, 8 febbraio 1831, in L. Pasztor, P. Pirri, *L'Archivio dei governi provvisori di Bologna*, cit., pp. 63-64.

²⁷⁸ Arzè fu rimosso dal suo incarico e sostituito da Cesare Bianchetti, ma solo dopo che egli stesso lo richiese per mettersi al riparo dalle minacce; il suo collaboratore Foschini venne presto ricollocato, mentre il vice Bevilaqua fu mantenuto al suo posto.

tale atteggiamento aveva generato all'epoca della dominazione papale, le forze di polizia furono incaricate di svolgere soprattutto compiti di "alta polizia"²⁷⁹.

La stessa continuità caratterizzò il trattamento dei Carabinieri che furono semplicemente tramutati in Guardia territoriale mantenendo intatti ruoli e competenze²⁸⁰. Alla neoistituita Guardia provinciale – poi assorbita nella Guardia nazionale – a cui erano chiamati a far parte «tutti gli individui della provincia dall'età di diciotto anni ai cinquanta inclusivi, abili a portare le armi», era attribuito il compito di «conservare la pubblica tranquillità e tutelare la vita e le proprietà dei Cittadini»²⁸¹.

La parentesi rivoluzionaria si concluse presto e il 20 marzo le truppe austriache fecero il loro ingresso in città smentendo le aspettative del Governo provvisorio fiducioso che la protezione francese avrebbe tenuto alla larga gli austriaci. La discesa in campo delle truppe austriache determinava inevitabilmente la messa in allerta dei francesi che non potevano tollerare lo sbilanciamento degli equilibri nella penisola in favore di Metternich, per cui le potenze europee organizzarono una conferenza dalla quale scaturì un *Memorandum* che imponeva al Papa di aprire ai laici i posti di comando, ristrutturare l'apparato giudiziario, riformare il sistema fiscale, introdurre forme di rappresentanza locale autonoma e mettere in piedi una rete di uffici provinciali in connessione con l'amministrazione centrale²⁸².

L'azione riformistica si articolò sostanzialmente nella riorganizzazione di tre settori: giudiziario, amministrativo e finanziario²⁸³ e anche la legislazione di polizia fu riconsiderata e disciplinata da nuovi provvedimenti senza tuttavia pervenire a quella compiutezza e uniformità che avrebbe finalmente consentito alle forze in campo di espletare adeguatamente i propri compiti.

²⁷⁹ *Processo verbale della seduta del governo provvisorio di Bologna*, 24 febbraio 1831, in L. Pasztor, P. Pirri, *L'Archivio dei governi provvisori di Bologna*, cit., pp. 40-45.

²⁸⁰ *Decreto sull'incorporazione della compagnia dei carabinieri nell'Arma dei Dragoni*, 10 febbraio 1831, in L. Pasztor, P. Pirri, *L'Archivio dei governi provvisori di Bologna*, cit., pp. 72-73.

²⁸¹ *Ordine sulla formazione della Guardia Provinciale*, 5 febbraio 1831, in L. Pasztor, P. Pirri, *L'Archivio dei governi provvisori di Bologna*, cit., pp. 55-57. Alle pagine 106-119 si trova inoltre il *Decreto sulla Guardia Nazionale* approvato il 23 febbraio 1831.

²⁸² Per il testo completo del *Memorandum* vedi R. Del Piano, *Roma e la Rivoluzione del 1831*, Imola 1931.

²⁸³ In particolare, il 5 novembre 1831 fu emanato il già citato *Regolamento organico e di procedura di criminale* con cui si procedeva alla separazione del potere giudiziario da quello esecutivo nelle principali magistrature delle province; il 31 ottobre 1831 era stata riorganizzata la procedura civile e il 20 settembre 1832 fu introdotto il *Regolamento sui delitti e sulle pene*. Sulle riforme gregoriane vedi L. Pasztor, *La riforma della Segreteria di stato di Gregorio XVI. Contributo alla storia delle Riforme nello Stato pontificio*, «La Bibliofilia», 60 (1958), pp. 285-305.

Allarmato per la situazione di grave instabilità che avrebbe travolto la città una volta partite le truppe austriache, il nuovo segretario di stato Tommaso Bernetti giocò la stessa partita di Paracciani Clarelli attribuendo i compiti di sorveglianza e sicurezza agli stessi autorevoli cittadini bolognesi che neanche sei mesi prima avevano assunto le redini della rivoluzione. Questi erano chiamati a formare la nuova Guardia civica che si sarebbe occupata di proteggere la città.

Temendo collusioni di stampo reazionario fra le forze di polizia e la plebaglia, il conte Grassi, a cui era stato affidato il ruolo di Prolegato, ordinò l'epurazione della maggior parte degli agenti di polizia e dei Carabinieri e pose a capo di essi individui simpatizzanti per la causa liberale²⁸⁴ e allo stesso tempo creò un tribunale militare chiamato a punire i crimini politici che di fatto si trasformò in una ulteriore arma nelle mani dei liberali.

Sebbene il compito attribuito alla Guardia civica fosse quello di garantire ordine e sicurezza, questa non tardò a mostrare i suoi intenti politici che si tradussero di fatto in un costante tiro alla fune con Roma le cui conseguenze si rivelarono nefaste per la città. A seguito del fermo rifiuto da parte delle legazioni guidate da Bologna, divenuta ormai «la vivente antitesi della Roma papale»²⁸⁵, di attuare le insoddisfacenti prescrizioni dell'*Editto delle concessioni*²⁸⁶ e stante l'opposizione dei membri della Guardia civica (perlopiù appartenenti al ceto legale) alla riforma giudiziaria emanata da Bernetti in ottobre, la situazione precipitò nuovamente nel disordine costringendo le truppe papali ad avanzare nelle legazioni in rivolta con una scia di violenze e abusi tali da mettere la città nelle condizioni di accogliere con entusiasmo l'ingresso delle truppe austriache nel gennaio del '32.

Ancora una volta i problemi di ordine pubblico avevano indirizzato l'azione politica influenzando a tal punto sulle decisioni dei governanti da imporre scelte di cortissimo respiro che gettavano la città in un circolo vizioso di disordine sociale e politico a cui Gregorio XVI cercò invano di mettere fine.

²⁸⁴ I nuovi capi di Polizia erano Vincenzo Piana e Filippo Roberti che durante la rivoluzione di febbraio avevano fatto parte della commissione di polizia creata dal governo provvisorio.

²⁸⁵ G. Natali, *Bologna dopo la rivoluzione del 1831. Conati liberali e misure reazionarie (1832-1836)*, Bologna 1932, p. 4.

²⁸⁶ L'Editto concernente la riorganizzazione amministrativa dello stato, prevedeva l'elezione di laici nei consigli comunali e provinciali la cui lista doveva essere sanzionata dal pontefice. Inoltre si stabiliva che solo i consigli potessero inoltrare al pontefice petizioni e memoriali sui problemi dei sudditi.

Orchestrati dal rappresentante di Metternich Sebregondi²⁸⁷, furono realizzati nuovi interventi concernenti la milizia che fu ripristinata secondo un sistema razionale di selezione e impiego che tuttavia non servì a suscitare nel popolo quel sentimento di fiducia e rispetto che le precedenti truppe pontificie avevano definitivamente spazzato via. A Bologna le resistenze all'introduzione di questa milizia furono talmente accese che non fu possibile stanziare sul territorio altro che la Cavalleria. Insufficienti a gestire la situazione sempre al limite, alle truppe pontificie furono affiancati dei mercenari svizzeri la cui estraneità al tessuto sociale avrebbe dovuto garantire l'imparzialità e scongiurare il rischio di rivolte ma che finì per rappresentare un ulteriore ostacolo data la difficoltà di comunicazione e interazione col popolo che erano chiamati a difendere. Anche il corpo dei Carabinieri²⁸⁸ fu implementato e le funzioni di polizia nelle legazioni a sud furono attribuite ai Bersaglieri pontifici²⁸⁹. Non contento, nel 1833 Bernetti aveva introdotto il corpo dei Volontari pontifici il cui compito consisteva nell'assistere le autorità locali nella repressione del crimine che, in cambio dei compiti prestati, godevano di una serie di significativi privilegi che non potevano non scontentare il resto della popolazione²⁹⁰.

Numerose ma indebolite da enormi difetti strutturali, le forze messe in campo dal ripristinato governo pontificio prima dell'ennesima partenza degli austriaci nel 1838 non rendevano più roseo il panorama della gestione della pubblica sicurezza a Bologna e nelle legazioni pontificie.

I cambiamenti che coinvolsero le forze armate non riguardarono con la stessa radicalità la polizia papale che soprattutto a livello burocratico rimaneva invariata, sottoposta al controllo del Governatore di Roma il quale si oppose ostinatamente all'introduzione dei codici di polizia austriaci proposta a più riprese da Sebregondi. I cambiamenti più

²⁸⁷ Per ciò che riguarda l'intervento austriaco nell'accelerazione delle riforme dello stato cfr. N. Nada, *Metternich e le riforme dello Stato pontificio. La missione Sebregondi a Roma (1832-1836)*, Torino 1957; A.J. Reinerman, *Metternich and reform: the case of Papal State 1814-1848*, «The Journal of Modern History», 4 (1970), pp. 524-548.

²⁸⁸ *Regolamento provvisorio organico del corpo dei Carabinieri Pontifici*, 8 gennaio 1833, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato pontificio*, vol. VII, cit., Roma 1835, pp. 110-127.

²⁸⁹ Laddove fu operativo (Velletri, Frosinone, Benevento, Rieti, Spoleto, Camerino, Ascoli e Fermo), il corpo dei Bersaglieri aveva come «suo scopo principale la vigilanza per la prevenzione, e lo scuoprimento dei delitti, l'arresto dei delinquenti, il mantenimento della pubblica tranquillità e sicurezza, il promuovere ne' modi legali l'interesse dell'erario», *Organizzazione del corpo politico-militare dei Bersaglieri Pontifici*, 21 dicembre 1833, ivi, pp. 152-219.

²⁹⁰ Essi erano infatti esenti dal pagamento delle tasse e delle spese mediche, avevano il permesso di girare armati anche fuori servizio e di usufruire di un tribunale speciale. Fuori dalla supervisione di altri corpi, questi agenti potevano agire indisturbati e – essendo il solo requisito richiesto per la selezione la devozione religiosa – potevano provenire da qualunque *milieu* sociale e abusare dei vantaggi che la loro posizione offriva, *Regolamento per la formazione di un corpo di Volontari Pontifici nelle quattro Legazioni*, 1 giugno 1833, ivi, p. 138.

significativi riguardarono il personale: oltre ad aumentare numericamente, la maggior parte dei membri in servizio fu sostituita con elementi al di sopra di qualunque possibile sospetto politico. La distribuzione degli agenti fra i vari compiti rifletteva le priorità che informavano l'azione del governo e lo stanziamento di un altissimo numero di unità a vigilanza delle vie di accesso e al controllo dei passaporti è testimonianza eloquente della preoccupazione riservata ai movimenti di individui sospettati di diffondere idee liberali (anche attraverso la stampa che fu sottoposta alla censura di un agente specificamente incaricato). Oltre ai pericoli esterni, gran parte delle energie era rivolta a contenere i pericoli interni: centinaia di soggetti sospetti poiché implicati nei precedenti movimenti sovversivi furono sottoposti ad un soffocante controllo da parte delle forze di polizia contribuendo ad alimentare la già radicata immagine di una polizia campione del conformismo politico anziché della giustizia.

Il ruolo di Direttore della polizia bolognese a cavallo degli anni Trenta e Quaranta fu ricoperto da Filippo Curzi, membro autorevole dell'amministrazione pontificia. Oltre a concentrarsi – peraltro con scarso successo – sul rilancio dell'immagine della polizia, Curzi si dedicò al controllo del crimine quale obiettivo di primaria importanza²⁹¹. Egli era sicuro che il fallimento nel garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini non faceva altro che indebolire il governo e sulla base di questo principio mosse i suoi passi alla guida del Corpo di polizia. Nonostante i suoi buoni propositi la situazione restò tuttavia pressoché invariata e i tassi di criminalità mostrarono addirittura un marcato peggioramento in concomitanza con l'uscita dalla città delle truppe austriache, la cui presenza sulle strade aveva evidentemente rappresentato un deterrente più forte di ogni altra riforma messa in piedi dall'amministrazione locale.

I moti in Romagna spinsero il nuovo cardinal legato Luigi Vannicelli Casoni e il capo della polizia Curzi a dare nuovo slancio all'azione di controllo delle classi tradizionalmente ritenute pericolose, incrementando la vigilanza nel circondario e mantenendo gli uffici aperti giorno e notte. Anche queste misure tuttavia si rivelarono insufficienti dando motivo agli oppositori del regime di attribuire la responsabilità dell'aumento della criminalità all'incapacità del governo di garantire la sicurezza dei cittadini.

²⁹¹ Tra le misure principali figurano il potenziamento dell'illuminazione pubblica, il ricollocamento dei gariolari e gli incentivi per gli ufficiali di polizia.

3.3. Pio IX, i moti del '48 e il Regolamento di polizia del 1850

L'elezione di Pio IX nel 1846 fu accolta con grande entusiasmo dalla popolazione dati i segnali di riformismo che il nuovo Papa manifestò al momento della sua elezione. All'istituzione della Congregazione cardinalizia per gli affari di stato e all'ammnistia per i prigionieri politici, fece seguito l'introduzione di una importante normativa che prometteva non solo drastiche misure nei confronti della delinquenza ma anche interventi diretti ad estirparne le cause, ossia disoccupazione e ignoranza. Pur apprezzando il segnale lanciato dal nuovo Papa, gli intellettuali e i notabili bolognesi²⁹², in linea con quanto stava avvenendo nel resto della penisola, si fecero portavoce dell'esigenza di mettere in piedi misure che permettessero nell'immediato di porre un freno alla dilagante criminalità e sostennero fino ad ottenerla l'istituzione di una Guardia civica che tuttavia ebbe vita breve, dato che quando prese servizio nel febbraio del 1848 in tutta Europa gli eventi stavano rapidamente precipitando e i volontari e militari della Guardia stessa furono inviati a difesa del confine dove andarono ad infoltire le fila dei combattenti inviati a nord quando fu dichiarata guerra contro l'Austria.

Tra il 1846 e il 1849 la maggior parte degli ufficiali e degli agenti di polizia fu sostituita nel tentativo di espellere corruzione e incompetenza dalle fila delle forze dell'ordine. A Bologna, i commissariati cittadini che nel 1844 erano stati ridotti a tre, vennero sostituiti da altrettante Presidenze regionali²⁹³, sulla falsariga di quelle introdotte a Roma da Consalvi, probabilmente nella speranza che affidando il controllo dello spazio urbano a nobili o comunque cittadini di spicco le forze di polizia sarebbero uscite da quell'ombra di sospetto che si riteneva essere la causa della sua scarsa efficacia contro il crimine e della sfiducia del popolo.

In questo contesto si fece strada l'idea di creare un Corpo di polizia sul modello inglese il cui personale doveva essere dotato di grandi competenze e il cui numero avrebbe dovuto essere piuttosto ampio. Questa Guardia municipale avrebbe dovuto

²⁹² Il periodico «Il Felsineo» divenne la cassa di risonanza degli intellettuali insoddisfatti e il principale sostenitore della necessità di introdurre una nuova guardia civica fu Marco Minghetti, ricco esponente della borghesia imprenditoriale e protagonista nella diffusione di idee "unitarie". In risposta alla timidezza degli interventi proposti dal nuovo segretario di stato Gizzi, Minghetti redasse l'opuscolo *Prodromo di alcune considerazioni relative alla circolare dell'E.mo Cardinale Gizzi (26 agosto 1846)* in cui oltre al problema della sicurezza, illustrava sei materie a suo parere necessitanti di essere riformate.

²⁹³ Nel mese di giugno 1848 entrarono dunque in funzione le Presidenze Regionali «di Ponente», «di Levante» e «del Centro» che sostituirono i tre Commissariati di Polizia operanti in città, ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1848, *Circolare 5 giugno 1848*.

ovviare ad alcuni dei grandi inconvenienti che avevano penalizzato le polizie precedenti non presentando ad esempio il carattere militare dei Carabinieri pur condividendone la statura morale, non essendo espressione di classismo come le pattuglie cittadine formate solo dai ceti più elevati e non perpetrando gli atteggiamenti vessatori tipici della sorveglianza informale dei decenni precedenti. Ma anche in questo caso la velocità con cui si susseguirono i cambiamenti non permise un intervento efficace. Dopo essere stati eroicamente cacciati dal popolo in armi nella battaglia dell'8 agosto, gli austriaci entrarono a Bologna il 16 maggio 1849 e diedero inizio all'ennesimo periodo di dominazione straniera della città.

A parte la fugace esperienza della Guardia civica, l'ascesa al potere di Pio IX fu accompagnata dalla pressante consapevolezza che una riforma della polizia era irrinunciabile.

Dal punto di vista normativo, la Commissione per lo studio dei codici²⁹⁴, creata già nel 1816 per provvedere alla stesura di una nuova legislazione pontificia, fu incaricata di elaborare anche un codice di polizia che ponesse le basi di un sistema compatibile con le nuove esigenze politico-sociali dello stato ma che tuttavia si arenò fra le maglie della burocrazia e gli ostacoli posti da chi nutriva dei dubbi sull'impostazione prevista dall'avvocato Giuliani che si occupò del progetto²⁹⁵. I lavori furono riavviati dal Consiglio di Stato nel 1848 per interrompersi nuovamente con l'avvento della Repubblica romana²⁹⁶ e di nuovo riprendere alla fine di essa.

L'azione riformistica, motivata da un genuino intento di modernizzare l'apparato burocratico, introdurre una legislazione strutturata ed incoraggiare la crescita economica in funzione di una maggiore stabilità e progresso, dovette inevitabilmente scontrarsi con i profondi squilibri e debolezze del regime, accumulatisi in anni di incuria da parte dei pontefici che avevano appesantito ulteriormente la lista delle questioni da risolvere.

La salvaguardia dell'ordine politico e sociale rappresentava senza dubbio un nodo cruciale nella difficile gestione della realtà pontificia e la polizia fu lo strumento privilegiato su cui puntare per soddisfare la domanda di tutela e sicurezza dei cittadini e

²⁹⁴ Sulla Commissione cfr. M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, cit. e C. Lodolini Tupputi, *La Commissione Governativa di Stato nella Restaurazione pontificia*, Milano 1970.

²⁹⁵ G. Santoncini, *Ordine pubblico e polizia nella crisi dello Stato pontificio (1848-1850)*, Milano 1981, p. 35.

²⁹⁶ Il Consiglio di stato fu soppresso formalmente il 17 febbraio 1849 ma di fatto cessò ogni attività in concomitanza con la partenza di Pio IX alla volta di Gaeta.

del governo stesso contro tutte le possibili forme di sovversione. La possibilità ad essa riconosciuta di agire in modo autonomo sul terreno della tutela dell'ordine pubblico grazie all'arbitrarietà dell'intervento preventivo e la discrezionalità nell'esercizio dei compiti istituzionali la rendevano il mezzo più duttile per gestire situazioni a loro volta mutevoli adattandosi di riflesso al ridefinirsi dei contenuti dell'illegalità e pericolosità sociale.

Finalmente, il 17 marzo 1850, la neoistituita Commissione governativa di Stato²⁹⁷ emanò il *Regolamento di polizia ne' domini della Santa Sede*²⁹⁸ recuperando gran parte del lavoro precedentemente svolto dalla Commissione per lo studio dei codici e dalla Consulta di Stato che di fatto aveva rappresentato il primo dibattito organico intorno alla questione "polizia" nello Stato pontificio.

Si è soliti fare riferimento a questo documento come al primo vero e proprio codice di polizia anche in relazione al distacco che presentava rispetto alla normativa precedente, completamente mancante di organicità e sistematicità. Molte delle materie soltanto accennate in precedenza, ma definitesi via via nel concreto svolgersi delle attività di polizia, vennero infatti ricomprese e considerate in modo più strutturato. La trattazione si sviluppava in 300 articoli suddivisi in due parti: la prima relativa alle misure necessarie a garantire un efficace gestione del territorio attraverso una fitta rete di controlli, autorizzazioni e sorveglianze che riguardavano una serie di circostanze ritenute particolarmente a rischio di creare disordini come fiere, mercati, spettacoli, nonché una lista dettagliata di professioni, arti e mestieri che dovevano essere «particolarmente vigilati dalla polizia»; la seconda parte definiva la struttura e le modalità di azione dei vari corpi di polizia coordinati a livello centrale dal Ministero dell'Interno²⁹⁹ e diretti a livello locale dai Legati responsabili di Direttori provinciali, Governatori e magistrature municipali operanti sul territorio.

In realtà anche questo documento tralasciava di disciplinare importanti dettagli che nelle intenzioni dei compilatori avrebbero dovuto essere forniti da un regolamento

²⁹⁷ Istituita da Pio IX nel 1849 avrebbe esercitato funzioni governative interinali fino al 12 aprile 1850. *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio emanate nel pontificato della Santità di nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*, vol. III, *Atti pubblicati dal 17 luglio 1849, o sia dal giorno della nomina della commissione governativa di stato pel riordinamento del governo pontificio, a tutto il mese di dicembre di esso anno*, Roma 1851.

²⁹⁸ *Regolamento di polizia ne' domini della Santa Sede*, Roma 1850.

²⁹⁹ Pio IX introdusse prima un Ministero di Polizia che fu poi accorpato al Ministero dell'Interno creato nel 1849. E. Grantalano, *La Direzione generale di polizia pontificia e la riorganizzazione degli apparati giudiziari dalla Restaurazione al 1870*, in *La Giustizia dello Stato pontificio in Età moderna*, cit., pp. 279-286.

d'ufficio che tuttavia non vide mai la luce lasciando per l'ennesima volta agli amministratori locali l'onere di definire i compiti e le procedure della polizia nel modo più confacente alle proprie esigenze.

L'organizzazione proposta dal capo della polizia bolognese Curzi ricalcava l'impostazione adottata durante i moti del 1848 con l'eccezione di due aspetti rilevanti: innanzitutto prevedeva un significativo aumento del personale e in secondo luogo razionalizzava l'intero sistema suddividendo la Direzione provinciale in quattro sezioni i cui compiti erano definiti nel dettaglio. Curzi riuscì anche ad ottenere per i poliziotti un'uniforme che permettesse di distinguerli non solo dal resto della popolazione ma anche dalle truppe austriache. La maggior parte del personale messo in servizio aveva fatto parte in passato delle forze di polizia anche nel periodo liberale ma Curzi riteneva la presenza di questi soggetti di gran lunga più positiva dell'inserimento di nuove leve ignare dei compiti che sarebbero andate a svolgere.

Di fatto dunque il sistema di polizia che si formò dalle ceneri della rivoluzione era più esteso, meglio organizzato e disciplinato grazie alla valorizzazione del travagliato percorso di riforme avviato nei decenni precedenti e soprattutto nel periodo liberale.

Il '48 aveva segnato quasi ovunque nella penisola uno spartiacque nell'evoluzione della normativa poliziesca. Il cosiddetto "decennio di preparazione" fu infatti caratterizzato dalla concretizzazione di progetti di legge e regolamenti di polizia in numerosi stati italiani³⁰⁰ tutti ispirati al modello francese che influenzò anche il campo del diritto penale³⁰¹ in un generale processo di circolazione delle idee e delle pratiche in Europa e negli stati italiani che determinò una certa riconoscibilità e identità della cultura giuridica e amministrativa italiane.

Raggiunta l'unità nazionale, fu lo stampo piemontese a sovrapporsi alle diverse realtà esistenti, convogliando tutto l'assetto della polizia in un'unica matrice.

Le truppe austriache lasciarono Bologna il 12 giugno 1859 ed immediatamente i liberali che nei mesi precedenti avevano lavorato con fervore rovesciarono il governo

³⁰⁰ Ricordiamo fra gli altri le leggi di pubblica sicurezza del 25 febbraio 1852 e 8 luglio 1854 per il Regno di Sardegna, il *Regolamento di polizia* pubblicato in Toscana il 22 ottobre 1849 poi sostituito dal *Regolamento di polizia punitiva* del 20 giugno 1853, il *Regolamento di polizia per gli Stati estensi* del 12 febbraio 1854, oltre al già citato *Regolamento di Polizia de' domini della Santa Sede* del 17 marzo 1850. Cfr. M. Piccialuti, *La normazione di polizia*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, cit., pp.101-108.

³⁰¹ Per un raffronto tra i contenuti e le strutture organizzative delle diverse polizie preunitarie vedi *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra*, Roma 1986.

pontificio. Cancellato il potere temporale del pontefice sulla città, non fu immediatamente possibile dichiarare l'annessione al Piemonte richiesta dalla nuova Assemblea delle Romagne e Bologna rimase per oltre dieci mesi in uno stato di indefinitezza che si sarebbe sbloccato solo nel 1860 dopo i plebisciti dell'11 e 12 marzo.

Se le prime riforme amministrative si svilupparono nell'ottica della continuità col governo precedente al fine di garantire il funzionamento dell'apparato senza interruzioni, i liberali al potere manifestarono subito l'intenzione di rivedere il sistema di polizia concentrandosi innanzitutto sulla milizia. Fu introdotta una Guardia nazionale a cui fu attribuito il compito di proteggere la vita, la proprietà e la legge e la vecchia Gendarmeria fu tramutata in un Corpo di carabinieri regolato dalle norme vigenti in Piemonte ottenendo il duplice obiettivo di assorbire il prestigio e la fama dei Carabinieri torinesi e mettere un primo tassello per la costruzione dell'edificio unitario.

Ma i cambiamenti più significativi riguardarono la polizia che fu riorganizzata secondo standard affini a quelli piemontesi al fine di agevolare l'imminente annessione. Il nuovo capo di polizia Ulisse Bandera si concentrò sul rafforzamento dell'organico e sulla sostituzione dei vecchi membri del corpo di polizia con soggetti non compromessi e non sospettabili. Fu sostituito l'odiato termine "polizia" con quello di Guardia di pubblica sicurezza e il personale gradualmente suddiviso in questori, applicati e delegati del Regno di Sardegna così che quando fu formalmente dichiarata l'unità il 18 marzo 1861, il governo provvisorio aveva già introdotto a Bologna e nelle province il sistema poliziesco piemontese.

Parte terza

Il controllo poliziesco sulle famiglie bolognesi tra la Restaurazione e l'Unità: vigilanza, mediazione e punizione

Nei capitoli precedenti ho tracciato a grandi linee il profilo organizzativo che assunsero nel corso dell'Ottocento i corpi variamente adibiti a funzioni di polizia all'interno dello Stato pontificio e a Bologna in particolare. Ciò che importa ora è prendere in considerazione la collocazione della Direzione provinciale di Bologna all'interno di questo assetto generale e analizzare le specificità e le problematicità del suo ruolo e di quello degli uffici locali ad essa sottoposti in quei compiti di intervento e mediazione nella materia matrimoniale e familiare su cui si concentra il presente lavoro.

Come ho avuto in più occasioni modo di sottolineare, dall'analisi delle carte d'archivio emerge un interessamento della polizia bolognese che si traduceva per lo più in tentativi di mediazione e ricomposizione volti a garantire l'unità familiare tenendola al riparo dall'intervento della giustizia ordinaria anche laddove i motivi di frizione andavano al di là delle semplici "discordie domestiche" e si traducevano in vere e proprie fattispecie criminose.

Il confronto tra una dettagliata ricostruzione delle singole vicende contenute nei documenti analizzati e l'analisi della normativa vigente in materia di polizia sul territorio della provincia di Bologna dopo la Restaurazione, mostrerà come questo *modus operandi* della polizia bolognese sia evidente a livello pratico ma decisamente meno palese a livello normativo, tanto da risultare a prima vista quasi slegato da precise indicazioni di legge e addirittura estemporaneo rispetto alla prassi in uso in passato.

In realtà, un'analisi più ampia sia a livello cronologico che problematico mette in luce significativi aspetti di continuità e altrettanto importanti aspetti di rottura che permettono di individuare un collegamento tra le pratiche e le mentalità dell'intervento poliziesco in materia familiare che caratterizzarono l'Antico regime e le specificità di quello definitosi a partire dall'Ottocento.

Capitolo 1

Il silenzio delle leggi? La definizione normativa di funzioni e metodi della polizia bolognese

Come sopra accennato, l'organizzazione degli uffici periferici di polizia fu oggetto di successivi interventi normativi da parte della Segreteria di Stato che ne definì in modo tuttavia sempre vago e lacunoso compiti e prerogative, costringendo Legati e Direttori provinciali a intrattenere interminabili rapporti epistolari con la Direzione generale di Roma al fine di ottenere di volta in volta indicazioni più dettagliate su singoli episodi e necessità. Emerge infatti dalla corrispondenza tra gli uffici della Direzione provinciale e quella generale a Roma una sorta di perenne “contrattazione” di quelli che dovevano essere i settori di attività di ufficiali e sottoposti, le attribuzioni di ciascun impiegato, il numero stesso di unità necessarie ad espletare le varie funzioni, che rende di fatto impossibile delineare un quadro dettagliato e valido per tutto l'arco cronologico considerato ed evidenzia la difficoltà di tracciare un quadro chiaro e univoco delle vicende della polizia della prima metà dell'Ottocento anche all'interno di un perimetro territoriale relativamente ridotto come quello della provincia bolognese³⁰². Questo atteggiamento del governo centrale – che da un lato non faceva che rendere più lento e farraginoso il quotidiano operato degli uffici locali – risultava d'altro canto funzionale al disegno accentratore del Consalvi e dei suoi successori, poiché garantiva un maggior controllo sull'azione e organizzazione degli uffici periferici – sempre costretti ad

³⁰² Si riscontrano tracce documentarie di questa costante contrattazione e ridefinizione di contenuti lungo tutto il periodo compreso tra il 1816 e il 1850: con una missiva del 26 novembre 1816 il cardinale legato Lante invia al Governatore di Roma (a cui era affidato il compito di tenere la corrispondenza con gli uffici di polizia periferici) un *Prospetto della organizzazione interna della polizia nella Provincia di Bologna, del suo Ministero, e delle spese mensili alla medesima inerenti* accompagnata dalla *Pianta degli impiegati di polizia di Bologna* in cui si illustrano le prerogative di ciascuna delle tre sezioni di cui si componeva l'ufficio provinciale e i rapporti che intercorrevano tra questo e i commissari e gonfalonieri locali. Ignorando le motivazioni di particolare necessità che caratterizzavano la realtà bolognese addotte da Lante a giustificazione di un impianto che egli stesso ritiene “alquanto macchinoso”, Consalvi propone una drastica riduzione di costi e personale innescando un botta e risposta che di fatto sembra non terminare mai, dato che, ancora nel 1849 – a pochi mesi cioè dall'emanazione del *Regolamento di polizia ne' domini della Santa Sede* – riconoscendo che la «mancanza di una legge o regolamento qualunque che segnasse le norme di una retta amministrazione politica, lasciò sempre i funzionari e gli agenti esecutori delle attribuzioni di polizia nel più pericoloso arbitrio, di guisa che sono trascesi talvolta per troppo zelo ad atti inconvenienti, e talun'altra hanno trascurato l'adempimento dei doveri che sarebbero loro spettati», il capo della Direzione di polizia Curzi, annuncia l'approvazione ancora «in via meramente provvisoria e di esperimento» da parte del neo istituito Ministero dell'interno di un *Progetto di Regolamento sulle attribuzioni di Polizia per la Legazione di Bologna da esercitarsi in pendenza della emanazione di una relativa legge dello Stato che «prescriva gli obblighi del cittadino, e segni le norme e gli attributi del ministero politico»*, ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1816, busta 3 e ASB, *Legazione Apostolica*, Atti Generali, 1849, busta 2, *Regolamento di polizia per la legazione di Bologna*, 19 ottobre 1849.

attendere le linee guida del centro – e assicurava un grado di flessibilità maggiore in tutti quei settori dell'azione poliziesca lasciati in qualche modo indefiniti dalla normativa ufficiale.

È anche a partire da questi silenzi più o meno espliciti che possono essere fatte delle riflessioni, soprattutto per quanto riguarda la trattazione della materia familiare e delle sue articolazioni.

Gli intenti di uniformità e funzionalità che pure motivavano il *Piano della polizia provinciale* e le *Istruzioni declaratorie* ad esso allegate che venivano inviate dalla Direzione generale ad ogni nuovo Direttore³⁰³, nonché i successivi interventi regolativi che riformarono a più riprese l'azione della polizia bolognese³⁰⁴, non ebbero probabilmente l'effetto dichiarato. Concentrandosi primariamente sul ruolo “informativo” svolto dalle polizie locali nei confronti degli organi centrali dello stato, si tralasciò per lo più di delineare in maniera univoca numerosi aspetti dell'azione poliziesca sui quali non è pertanto possibile far altro che avanzare delle ipotesi.

I temi della sicurezza pubblica e del controllo sociale furono oggetto di una trattazione senz'altro più dettagliata da parte del governo centrale, così che per alcune materie – come la detenzione di armi, il rilascio dei passaporti e la precettazione – i citati regolamenti risultano in realtà piuttosto espliciti e furono completati da una lunga serie di norme e istruzioni accessorie che rendono più facilmente individuabile l'approccio della forza pubblica. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento da tenere nei confronti delle dinamiche familiari, le carte di cui disponiamo non forniscono linee guida univoche da parte del potere centrale quanto piuttosto sporadici accenni per lo più concernenti richiami contro supposti abusi da parte della polizia locale delle proprie prerogative in materia³⁰⁵.

³⁰³ Una prima versione fu inviata a Lante dalla Direzione generale di Roma già nel novembre 1816 e poi di nuovo recapitata in versione più estesa ai neo direttori Calboli Paolucci nel 1817 e Nunez nel 1821, ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1816, busta 3. Vedi appendici 1, 4 e 5.

³⁰⁴ Oltre ai regolamenti citati, altri documenti testimoniano di un continuo lavoro di definizione e strutturazione di contenuti tra i quali ricordiamo una *Riforma del piano di polizia provinciale* approvata da Bernetti (allora Governatore di Roma) su proposta del Direttore provinciale nel 1822, il *Nuovo riparto territoriale trasmesso a tutte le autorità della provincia* che segue quello sulla *Nuova suddivisione dei commissariati della città di Bologna* e per concludere il *Regolamento provvisorio interno per le Presidenze Regionarie della città di Bologna in relazione al regolamento di polizia del 17 marzo 1850*. ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1816, busta 3; 1819; 1850. Vedi appendici 3 e 8.

³⁰⁵ Nel 1839 il Direttore Curzi si trova, su sollecitazione del Legato, a dover richiamare i commissari locali i quali «non contenendosi nei limiti delle loro attribuzioni si estendono a prendere in consegna qualsiasi istanza che viene loro presentata e a deliberare sulla materia qualunque di che si tratta, senza alcuna distinzione e senza darne neppure un cenno a questo superiore dicastero» e a ricordare loro che «i commissari di polizia sono obbligati di occuparsi di tutto ciò che è relativo alla bassa polizia e alla polizia esecutiva [...] e devono astenersi dal prendere alcuna deliberazione su qualsiasi istanza che riguarda oggetti

Ciò non significa naturalmente che si trattasse di temi ritenuti marginali, bensì che nei loro confronti è ipotizzabile un atteggiamento differente da parte del potere centrale – e di riflesso delle autorità di polizia locali – che mirava a trattare le materie private in via riservata, anche quando presentavano dei risvolti penali.

La ricostruzione degli interventi normativi in materia di polizia rinvenuti tra le carte d'archivio mira ad evidenziare questa situazione di estrema ambiguità che sarà resa ancora più palese dall'analisi dei singoli casi affrontati dalla Direzione provinciale nel disbrigo dei propri doveri quotidiani.

di azione privata senza espressamente passare da questa Direzione di polizia», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1839, 9 agosto 1839.

1.1. Le funzioni di polizia nella classificazione archivistica

Nella ricerca di elementi che permettano di portare alla luce i meccanismi sottostanti all'azione di polizia nei riguardi delle realtà familiari, possiamo partire dalle informazioni fornite dalla struttura dell'archivio in cui le carte sono conservate. Al di là dell'interesse puramente formale, l'osservazione dell'assetto organizzativo del materiale d'archivio permette infatti di estendere la ricerca ad aspetti contenutistici che forniscono informazioni importanti circa l'attività e le logiche alla base di determinate realtà istituzionali e sociali.

È innanzitutto all'archivio della Direzione generale di polizia di Roma che dobbiamo guardare per comprendere quale fosse la posizione della materia familiare all'interno della struttura dell'ufficio e quale lo spazio ad essa riservato fra i vari compiti espletati dai funzionari di polizia.

Come i numerosi studi sulla riorganizzazione degli archivi dello Stato pontificio durante la Restaurazione hanno evidenziato, l'impronta lasciata dalla dominazione francese in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione per quel che riguarda la conservazione e la gestione della documentazione raccolta dalle singole istituzioni non fu affatto cancellata³⁰⁶. Che si riconoscesse nell'organizzazione francese un qualche punto di riferimento è reso palese anche dal fatto che quando si trattò di rivedere il funzionamento degli uffici centrali Consalvi si rivolse al Delegato di Ancona Gazzoli chiedendogli esplicitamente di riferire sulle modalità di gestione degli archivi del Regno Italico³⁰⁷. Gli elementi essenziali che caratterizzavano la struttura delineata da Gazzoli e che furono fatti propri da Consalvi, riguardavano innanzitutto la prassi di registrare tutte le carte in un protocollo secondo una numerazione progressiva, la redazione di un indice generale e soprattutto la suddivisione delle materie di competenza dell'ufficio all'interno di un titolare³⁰⁸.

In linea con quanto detto, la struttura del titolare posto in uso presso l'archivio della Direzione generale di polizia ne rispecchiava l'articolazione dipartimentale e le rubriche

³⁰⁶ V. Vita Spagnuolo, *Nuovi modelli organizzativi fra Ancien régime, periodo napoleonico e Restaurazione: l'introduzione dei titolari d'archivio e la realizzazione del catasto gregoriano*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX*, cit., pp. 1-18.

³⁰⁷ Nell'introdurre lo schema che invia a Mauri, Gazzoli sottolinea infatti che: «non vi sono stampe sul sistema di segreteria del Regno Italico, ma io ho fatto formare uno stato dimostrativo del sistema attuale di questa delegazione che in sostanza è l'italico». Il testo completo della lettera datata 12 maggio 1816 si trova in L. Pasztor, *Per la storia della Segreteria di Stato nell'Ottocento. La riforma del 1816*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, vol. V, Città del Vaticano, 1964, pp. 209-272.

³⁰⁸ L. Pasztor, *La Segreteria di Stato e il suo archivio 1814-1833*, Stuttgart 1984.

di cui si componeva ciascun titolo rimandavano alle materie di competenza di ciascun dipartimento.

I due regolamenti che disciplinarono l'organizzazione degli uffici e la struttura del titolare mostrano come vi fosse una qualche attribuzione alle forze di polizia del ruolo di mediazione familiare che, se nell'articolazione introdotta nel 1820 risulta non del tutto esplicitato – limitandosi a evidenziare la funzione di vigilanza su buon costume, culto e decenza pubblica affidata alla “polizia morale” e quella di prevenzione e repressione dei delitti affidata alla “polizia giudiziaria” – in quella realizzata nel 1834, anche a seguito dell'introduzione dei regolamenti penali, risulta specificata in maniera più evidente: alla quarta sezione dedicata alla *Polizia morale, correzionale e giudiziaria* corrispondono infatti le rubriche *Costume pubblico e culto* in cui si chiarisce la competenza concernente «genitori e figli scandalosi, dissensioni coniugali, attentati alla corruzione de' talami, seduzioni e ratti, pratiche disoneste, gravidanze, maldicenze e diffamazioni, matrimoni clandestini ecc...» mentre «sodomie e stupri violenti e immaturi» assieme ad una lunga lista di altri comportamenti criminosi, rientrano nella rubrica *Brigantaggio e delitti gravi e minori*. I «figli di famiglia devianti» infine, sono menzionati nella rubrica denominata *Miscellanea*, dedicata a tutti gli adempimenti connessi all'azione giudiziaria nei confronti dei delitti, in particolare concernenti l'esecuzione delle sentenze da parte del tribunale³⁰⁹.

In conformità con quanto accadeva a livello centrale, anche presso le Direzioni provinciali ci si preoccupava di garantire la corretta organizzazione e conservazione degli atti prodotti e ricevuti all'interno di un articolato archivio.

La documentazione raccolta dall'ufficio provinciale di Bologna è suddivisa secondo una partizione in titoli e rubriche affine a quella che caratterizzava la Direzione generale e si trova ripartita in due archivi principali, uno dedicato agli *Atti Generali* e l'altro agli *Atti Riservati*. Per entrambi disponiamo di appositi *Registri di Protocollo* all'interno dei quali la documentazione veniva annotata in ordine cronologico secondo una numerazione progressiva il cui riferimento veniva poi riportato sul documento stesso. I documenti in entrata e in uscita venivano poi classificati secondo un quadro generale delle materie

³⁰⁹ Lo schema di entrambi i citati titolari è stato pubblicato in M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: Istituzioni e archivi (1798-1870)*, Roma 2003.

trattate dall'ufficio all'interno di fascicoli che raccoglievano le carte relative a ciascun affare³¹⁰.

I titoli che compongono l'archivio degli *Atti Generali* – all'interno del quale sono raccolti tutti gli atti prodotti e ricevuti dalla Direzione provinciale di Bologna nell'espletamento delle sue funzioni ordinarie – sono 27, a loro volta ripartiti in un totale di 142 rubriche che definiscono più nel dettaglio i numerosi ambiti in cui si espletava l'azione della polizia provinciale bolognese³¹¹. Lo schema ricalca in qualche modo quello adottato dalla Direzione generale: si va dagli aspetti riferibili alla cosiddetta “polizia amministrativa” ovvero sanità, spettacoli e divertimenti pubblici, fiere, annona, ornato pubblico e incendi, forza pubblica; a quelli relativi alla “polizia economica” cioè alle varie voci di spesa; passando per le attribuzioni della “polizia dello Stato” relative a passaporti, carte di soggiorno e sorveglianza dei forestieri, senza naturalmente tralasciare le funzioni di “polizia morale, correzionale e giudiziaria” inserite nel titolo genericamente denominato *Delitti*³¹² suddiviso in 37 rubriche all'interno del quale trovano spazio appunto quelle da me utilizzate *Corruttori del costume, Sevizie in famiglia e mala condotta domestica e Figli discoli*.

Anche il titolare della Legazione Apostolica testimonia di un formale interessamento della polizia circa le “patologie familiari”. In quanto capo della polizia ai sensi del regolamento 23 ottobre 1816, il Legato teneva infatti una fitta corrispondenza con la

³¹⁰ La corretta gestione dell'archivio rappresentava un lavoro molto impegnativo per gli impiegati della Direzione provinciale: secondo quanto riportato dai documenti relativi al 1849 «si registrano in ciascun anno circa VENTQUATTROMILA [sic] esibiti, e si contrappongono in fronte di ogni protocollazione i decreti e le risoluzioni relative»; si riconosce inoltre che «le attribuzioni dell'archivio sono diverse e complicate» e vanno da «la riassunzione degli anteatti relativi ai nuovi esibiti che vengono passati al protocollo distribuendone le posizioni (che un giorno per l'altro sono circa 70) alle diverse Sezioni dell'Ufficio» alla ricollocazione degli stessi «nelle rispettive categorie degli antecedenti anni, segnando negli ultimi esibiti il titolo e la rubrica, e collocando anch'essi nella corrispondente busta e scaffale». È in particolare all'archivista che spettano i compiti più onerosi di «classificazione delle posizioni che continuamente vengono passate agli atti, esaminandole attentamente, e farne la dovuta contolleria: leggere gli esibiti, i decreti, e le minute per conoscere se siano complete ed esaurite interamente». Per quanto riguardava invece l'indicista «unica, ma laboriosa attribuzione è quella di registrare in un indice diviso alfabeticamente, tutti gli oggetti che desume dai fogli del Protocollo, segnandoli e contrapponendoli sotto tre o quattro nomenclature diverse, affinché riesca più facile il rinvenirli, di guisa che siffatta registrazione importa nel corso dell'anno un registro voluminosissimo di quattro in cinquecento fogli imperiali; e questa occupazione viene interrotta dalle frequenti ricerche che si fanno dai petenti sull'esito delle istanze», ASB, *Legazione apostolica*, Atti Generali, titolo XX *Polizia*, 1849, busta 2, 19 ottobre 1849.

³¹¹ Il titolare relativo alla serie *Atti Generali* è qui riportato in appendice al numero 1.

³¹² È da sottolineare la mancata corrispondenza tra i delitti menzionati nel titolare della Direzione centrale e quelli riportati nel titolare della Direzione provinciale, frutto probabilmente della mancanza per quasi un ventennio di un regolamento penale valido su tutto il territorio dello stato che vedeva in vigore non solo in ogni delegazione ma addirittura in ogni provincia bandi penali differenti, dando tra l'altro origine a non pochi disagi nell'amministrazione della giustizia, vedi G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia dei burocrati*, cit., p. 42.

Direzione provinciale e riceveva da essa i bollettini politici che appunto venivano archiviati all'interno di un apposito titolo dedicato alla *Polizia* e suddiviso in 20 rubriche tra cui una dedicata a *Costume e decenza pubblica* e una ai *Figli discoli*³¹³.

Non viene naturalmente specificato quale fosse il compito della polizia relativamente alle suaccennate fattispecie ma, nel panorama disegnato con tratto quantomeno incerto dalle normative dello stato, questo è senza dubbio un indizio che ci permette di avanzare alcune ipotesi relative alle logiche e alle modalità di intervento della forza pubblica in materia familiare.

³¹³ Con tutta probabilità l'archivio del Legato, suddiviso in 30 titoli, ricalcava la struttura di quello della delegazione di Ancona descritto da Gazzoli, entrambi improntati al modello in vigore durante la dominazione napoleonica. L. Pasztor, *Per la storia della Segreteria di Stato*, cit.

1.2. I fondamenti normativi dell'azione conciliativa della polizia bolognese

Governo centrale e autorità locali lavorarono dunque costantemente per assicurare ai corpi adibiti alla “sicurezza e alla pubblica tranquillità” le basi normative necessarie per operare in modo ordinato ed efficiente. Tuttavia tale compito risultò a dir poco ostico non solo per le difficoltà estrinseche connesse al clima politico che inducevano a dover agire in situazioni di continua emergenza³¹⁴, ma anche per le carenze intrinseche che i pur numerosi interventi regolativi che si susseguirono continuavano a presentare.

Le autorità locali lamentarono sempre la condizione di disagio che questa vaghezza generava, criticando soprattutto la scarsità di mezzi e risorse con cui dovevano provvedere a far fronte ad una sproporzionata e indefinita lista di compiti: nel febbraio del 1819, la Direzione provinciale, tramite il Cardinal Legato, invia alla Segreteria di Stato un “apposito regolamento” di cui si ritiene opportuna l’approvazione «ad oggetto che ciascuno degli impiegati possa conoscere almeno le principali attribuzioni rispettive»³¹⁵ e lamentandosi dell’incompletezza della recente notificazione relativa alla nuova organizzazione dei commissariati, l’allora sotto direttore Arzè sottolinea che «occorrerebbe di dare un cenno in detto avviso delle competenze delle singole magistrature [...] le quali competenze non possono con certezza annunziarsi» e che

non sarebbe ben fatto di annunziare le seguite variazioni per ciò che riguarda la sola città, ma occorrerebbe di dar un’idea dell’organizzazione di polizia in tutta intera la provincia, e quindi pubblicarne l’istituzione anche delle Sotto direzioni esterne, accennando il loro circondario giurisdizionale e quant’altro può meritare di essere

³¹⁴ I disordini che dal punto di vista politico travolsero a più riprese Bologna e le legazioni limitrofe erano considerate dalle autorità il motivo principale di instabilità relativamente alla disciplina poliziesca: «Le vicende politiche che in varie epoche conturbarono l’ordine sociale dello Stato pontificio, posero il governo nella necessità di procedere a frequenti riforme negl’impiegati dell’importantissimo ramo della Polizia, per adattarli ai nuovi bisogni dello Stato e della Società. E primieramente, rimontando al glorioso Pontificato della Sagra Memoria di Pio VII, dopo che furono liberati questi Dominii dalla francese usurpazione, una delle principali sollecitudini del restaurato Governo fu quella di riorganizzare un vigilante sistema di Polizia nello Stato, allo scopo di garantire, insieme col mantenimento dell’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e delle proprietà. Ma non passò gran tempo che succedendo nuovi parziali disordini nelle Province delle quattro legazioni, il Governo vide ancora il bisogno di eseguire altri cambiamenti nei diversi Uffici di polizia, egualmente praticando ad ogni consimile evento che purtroppo non di rado in questo agitato paese ebbe a verificarsi», ASB, *Legazione Apostolica*, Atti Generali, titolo XX *Polizia*, 1849, *Regolamento di polizia per la Legazione di Bologna che si propone al Governo superiore*, 19 ottobre 1849.

³¹⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1819, 9 febbraio 1819.

conosciuto dal pubblico, lo che non potrebbe farsi al momento non essendo tutti i Sotto direttori in attività ed essendo incerti i loro attributi³¹⁶.

In questo quadro dai contorni incerti si colloca – a confondere ancora di più le carte – il ruolo di mediazione svolto dalla polizia bolognese che con sistematicità interveniva a sedare le tensioni domestiche senza tuttavia poter agire sulla base di precise istruzioni normative che – come mostra la ricostruzione che segue – non andarono quasi mai oltre uno scarno enunciato.

La costituzione *Post diuturnas*, emanata da Pio VII nel 1800 in occasione della prima Restaurazione romana, fornì le linee guida essenziali per i successivi interventi in materia poliziesca, ed è al suo interno che troviamo la prima esplicitazione di un ruolo attivo da parte della polizia nella mediazione familiare. Stabilendo la necessità per ciascun rione romano di eleggere tre Presidenti a cui affidare la polizia e la tranquillità pubblica, si sottolinea infatti che essi

avranno una particolare ispezione su tutto ciò, che riguarda il costume, l'educazione delle famiglie, e la concordia fra i privati: invigileranno sopra quelli che sono dediti all'ozio, ed ai vizj o che danno segno di poca credenza in materia di religione: comporranno le private dissensioni, sopiranno le risse, e faranno tutt'altro che può condurre all'osservanza delle leggi, ed al pubblico, e privato bene³¹⁷.

Ricalcando la struttura introdotta nel 1800 e approfondendo l'aspetto concernente le attribuzioni dei Presidenti regionari, il Regolamento sull'organizzazione della polizia del 23 ottobre 1816 si limita a citare nell'introduzione quanto in precedenza stabilito circa la responsabilità «d'invigilare sopra i costumi dei cittadini, di resistere alle violenze, comporre le dissensioni e richiamare ad una utile industria la pernicioso classe degli oziosi», senza tuttavia specificare, salvo affermare all'articolo V che il Presidente di ciascun rione «dovrà invigilare sul buon costume e manterrà in ogni rapporto il buon ordine e tranquillità del Rione sul di che sarà munito delle opportune istruzioni»³¹⁸.

Se le normative emanate per Roma risultano oltremodo vaghe, quelle concernenti nello specifico la provincia di Bologna non sono da meno, pur fornendo qualche elemento in più. Nessun altro atto rinvenuto tra le carte della Direzione e della legazione fa

³¹⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1819, *Il sotto direttore Arzé al Direttore provinciale*, 11 marzo 1819.

³¹⁷ *Post diuturnas* Pio VII, cit., § 153.

³¹⁸ *Organizzazione della polizia*, 23 ottobre 1816, cit.

riferimento ad un qualche ruolo di mediazione familiare della polizia fino al 1837 quando, all'articolo 5 delle *Istruzioni per l'esercizio del ramo politico nella Provincia di Bologna*, si trova specificato che «le incombenze della polizia consistono principalmente nell'interporre la propria mediazione per comporre le piccole dissensioni ed in ispecie le discordie domestiche, senza però assumerne alcuna formale cognizione di diritto, e di alcun altro oggetto di particolare interesse»³¹⁹.

Sul tema si tornò una decina di anni dopo, nel 1848, con l'approvazione del *Regolamento provvisorio per le Presidenze regionali* in cui si riservava a ciascun Presidente regionale «la parte conciliativa» rivestendolo appunto «della qualifica di conciliatore adempiendo in genere alle funzioni di giudice di pace tendenti ad impedire i delitti, a sopire e comporre le discordie e liti anche familiari e le ingiurie di lieve momento»³²⁰, specificando l'anno successivo nel *Regolamento di polizia per la Legazione di Bologna che si propone al superiore governo* che nell'opera di conciliazione fra congiunti e privati non spetta alla polizia «assumere alcuna formale cognizione di diritto, od altro atto che pregiudichi gli interessi privati dei contendenti»³²¹. Tale divieto viene ribadito infine nel *Regolamento provvisorio interno per le Presidenze regionali della città di Bologna in relazione al Regolamento di polizia del 17 marzo 1850* dove inoltre si incarica il Presidente regionale di «accennare alle parti quali diritti possono essere sanzionati dai Tribunali ed insinuare alle medesime con opportuni modi di divenire ad eque transazioni» e gli si impone di essere «diligente attergendo alle istanze l'esito delle tentate conciliazioni, di esprimere quanto valga a mostrare quali mezzi sonosi usati ed in caso che si devenga a qualche deliberazione non mancherà di motivare i relativi decreti»³²².

L'attenzione verso una precisa definizione delle prerogative poliziesche nei confronti delle anomalie nelle dinamiche familiari pare dunque comparire solo al tramonto delle vicende politiche dello Stato pontificio, quando con l'ormai tardivo *Regolamento di Polizia ne' domini della Santa Sede* la Commissione governativa di Stato tentò di «dare all'azione della Polizia norme determinate ed uniformi negli stati della S. Sede». Questa crescente preoccupazione per il rispetto dei limiti e delle formalità coincide

³¹⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1837, 26 maggio 1837. Vedi appendice 7.

³²⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1848, 12 novembre 1848.

³²¹ ASB, *Legazione Apostolica*, Atti Generali, titolo XX *Polizia*, 1849, busta 2. Il problema del superamento da parte della polizia del limite di sua competenza circa gli ambiti che ricadevano nella sfera di azione del tribunale era già emerso in precedenza, come si è visto a proposito del richiamo fatto da Curzi ai commissari locali nel 1839. Vedi *supra* nota 305.

³²² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1850, 9 luglio 1850. Vedi appendice 8.

probabilmente anche con le innovazioni giuridico-amministrative connesse con l'approvazione dei codici penali che – definendo in maniera più dettagliata le varie categorie di delitti e le prerogative dei vari tribunali – determinano una razionalizzazione della gestione della giustizia anche relativamente all'azione di polizia che vede così circoscritti i margini prima molto elastici del suo ufficio.

Se per lungo tempo la competenza della polizia sembra dunque in un certo senso scontata, man mano che l'assetto politico-amministrativo va assumendo anche nello Stato pontificio caratteri di modernità fino a quel momento sconosciuti, anche l'intervento poliziesco all'interno delle dinamiche familiari comincia ad essere maggiormente definito, presentando forse non a caso significative connessioni con la disciplina normativa di figure e strutture appartenute all'epoca francese che aveva segnato la fine del sistema di diritto comune e l'avvento della codificazione e dunque di un sistema razionale di amministrazione della giustizia³²³.

Ho già detto del rilievo che assunse l'introduzione del Giudice di pace nell'economia dei nuovi assetti giudiziari disegnati durante l'epoca francese e del suo ruolo centrale nell'azione poliziesca³²⁴. In tutta la disciplina legislativa in materia di polizia del ventennio francese troviamo i segni di una stretta connessione tra l'operato dei Giudici di pace – che erano giudici del Tribunale di polizia – e i vari commissari del Dipartimento del Reno, responsabili non solo della polizia giudiziaria (più propriamente adibita a prestare ausilio alla giustizia punitiva) ma anche di quella amministrativa.

La *Legge normale di polizia* del 1797 stabiliva infatti che «la polizia amministrativa viene esercitata da ciascuna municipalità nel suo distretto» e «il Commissario di Polizia che [...] deve esistere in ogni circondario sottoposto al Giudice di pace, agirà in cooperazione della Municipalità del Distretto rispettivo per tutte le occorrenze della Polizia amministrativa», corrispondendo con i Giudici di pace in tutti i casi «ne quali può entrare l'ufficio della polizia giudiziaria». Riguardo agli oggetti spettanti all'attività di questa polizia, si rileva innanzitutto la centralità della tutela dell'ordine pubblico tramite la vigilanza sopra la religione, i giochi, gli spettacoli pubblici e le stampe ma anche

³²³ La coincidenza che si riscontra riguarda la normativa più che le pratiche in sé: come ho già sottolineato infatti pratiche di conciliazione e negoziazione erano ben presenti nella tradizione bolognese di Antico regime. Quello che risulta avvenire con la dominazione francese è dunque la loro istituzionalizzazione e inserimento all'interno di quadri normativi moderni. Faccio mia questa interpretazione espressa da G. Angelozzi in *La giustizia dei burocrati*, cit., p. 25.

³²⁴ Quanta influenza tale innovazione abbia esercitato sugli sviluppi successivi in materia poliziesca lo si può notare nella formulazione stessa dell'articolo 4 del citato *Regolamento provvisorio per le presidenze regionali* del 1848, in cui si esplicita appunto la funzione di “giudice di pace” svolta dal Presidente regionario incaricato proprio della conciliazione delle parti in lite.

attraverso «la propria mediazione, ove sia richiesta per sedare le dissensioni domestiche, e le altre piccole dissensioni, senza però assumere alcuna formale cognizione del diritto, della proprietà, o di verun altro oggetto involvente il privato interesse» (art. 14) e si ribadisce il compito di ciascun ufficiale di mantenere la tranquillità e la quiete nel proprio circondario «praticando le opportune insinuazioni ne' modi permessi alla polizia amministrativa per sopire, e conciliare le private dissensioni, specialmente nelle famiglie, e tra gli artisti e manifatturieri» (art. 92)³²⁵.

Gli interventi normativi successivi riprendono questa formulazione mantenendo di fatto sempre attivo il ruolo di pacificazione familiare degli ufficiali di polizia: nell'atto istitutivo del Dicastero centrale di polizia del Dipartimento del Reno (2 febbraio 1801) si legge infatti che gli ispettori di sezione hanno il compito di accorrere «alle pubbliche e domestiche dissensioni, spiegandovi la qualità di pacificatori, costituiti in autorità ed avendo anche diritto di comporre economicamente, o di valersi della forza armata nazionale per passare all'arresto ove lo richieda l'urgenza delle circostanze»³²⁶ e nelle *Istruzioni relative alle attribuzioni della Polizia in concorso colle autorità Criminali ed Amministrative* del 1802 si ricorda che la polizia «prende cura delle discordie domestiche per procurarne la conciliazione, ed usa all'uopo non solo dell'insinuazione e persuasione, ma anche di quelle pene correzionali, che sono in suo potere»³²⁷.

Difficile non notare una significativa continuità nella volontà di affidare il disbrigo delle questioni familiari ad autorità che potessero garantire un'efficace azione pacificatrice, soddisfacendo allo stesso tempo la più recente necessità di mettere in atto pratiche che rispettassero le procedure di legge esplicitate dai regolamenti e la tradizionale volontà di tenere per quanto possibile al di fuori dei circuiti della giustizia dei tribunali i fatti privati.

È in questo senso che ritengo si possa considerare il periodo francese come il “ponte” che ha connesso vecchio e nuovo dandogli una veste coerente con le esigenze di razionalità e sistematicità che caratterizzarono l'avvento della codificazione ottocentesca.

³²⁵ *Legge normale per la polizia*, 27 ottobre 1797, cit. *La Costituzione della Repubblica di Bologna* aveva sancito anche in campo penale la necessità di intraprendere preliminarmente ad ogni azione giudiziaria la riconciliazione delle parti. Le formulazioni legislative successive non riproposero tale assunto, ma mantennero la possibilità di pervenire alla conciliazione delle liti tramite l'intermediazione, affidandola ora alla polizia.

³²⁶ *Raccolta delle leggi, proclami ed editti pubblicati in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi*, cit., vol. 29, parte XV, pp. 53-57.

³²⁷ *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana. Dalla costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802*, cit., pp. 433-437.

1.3. Le norme e i metodi

Così come per i contenuti dell'azione di polizia appena analizzati si è potuto mettere in evidenza il passaggio intervenuto nel corso dell'Ottocento da una tendenza al silenzio legislativo – che si traduceva in una costante ristrutturazione di significati sulla base dei bisogni del momento – ad una maggiore definizione normativa di limiti e competenze di ciascun corpo, così, per le procedure con cui gli ufficiali di polizia agivano sul tessuto sociale per prevenire e reprimere i delitti, è possibile riscontrare una progressiva precisazione di parametri che culmina nelle previsioni del *Regolamento di polizia* del 1850.

Nei capitoli precedenti ho evidenziato il disegno normativo che definiva le fattispecie delittuose in vario modo afferenti alla sfera familiare sulle quali si basava l'azione della polizia bolognese. Si tratta di comportamenti puniti con maggiore o minore severità nel corso dei secoli a seconda degli sviluppi politici e ideologici che ne stavano alla base, ma verso i quali si è sempre rivolta l'attenzione del legislatore.

La disciplina penalistica vigente sul territorio bolognese durante la Restaurazione mutò con l'introduzione dei regolamenti penali negli anni Trenta, determinando la cessazione del Bando Serbelloni che era stato rimesso in vigore con la fine del Regno d'Italia e riducendo il dualismo penale fra reato e peccato che aveva sempre caratterizzato lo Stato pontificio in quanto connotato alla sua essenza teocratica, contribuendo così a dare punti di riferimento più precisi. Molti dei comportamenti descritti nei capitoli precedenti, nei confronti dei quali l'autorità dello Stato pontificio aveva determinato la necessità di un intervento punitivo in quanto ascrivibili alla categoria del peccato e che appunto, nella particolare situazione dello stato ecclesiastico si configuravano allo stesso tempo come crimini, ricevono una nuova definizione in concomitanza con gli interventi giuridici e amministrativi della Restaurazione, incidendo in maniera significativa anche sulle pratiche di polizia.

L'importanza del lascito francese nell'introduzione di nuovi schemi e modelli all'interno della realtà amministrativa bolognese è già emersa nel corso dell'analisi e va rilevata anche in questo frangente. L'inedita suddivisione tra crimini, delitti e contravvenzioni che aveva caratterizzato la disciplina penalistica napoleonica, determinando una nuova ripartizione delle competenze giuridiche fra le diverse autorità, vedeva attribuiti ai cosiddetti Tribunali di polizia presieduti dai Giudici di pace e da un

numero variabile di assessori la competenza per i delitti minori detti di “terza classe” che comportavano una multa in genere non superiore al valore di tre giornate di lavoro o tre giorni di carcere³²⁸. Nell’espletare la loro funzione giudiziaria, i commissari di polizia erano pertanto incaricati della inquisizione di questi delitti, nonché di raccogliere denunce e querele e formare i relativi processi verbali ricercando prove e indizi³²⁹. Quando non si trattava di indagare sui delitti e di raccoglierne le prove, ma di prevenirli al fine di garantire la tutela dell’ordine pubblico, si entrava nel campo di competenza della “polizia amministrativa”³³⁰ che si occupava di mantenere pubblica decenza e ordine vigilando sul rispetto della religione, vegliando sui luoghi pubblici e come si è già visto anche componendo i dissidi domestici. Era riconosciuta agli ufficiali di polizia una esclusiva facoltà punitiva «ristretta nella modica coercizione» da esercitarsi in caso di contravvenzioni alle leggi o ai regolamenti di polizia municipale non eccedenti le sei lire milanesi di multa o i tre giorni di prigione. Era anche consentito alla polizia amministrativa di «dar mano alle private composizioni» laddove la pena prevista fosse stata meramente pecuniaria sempreché non fosse stata ancora pronunciata la condanna³³¹.

La diversa classificazione dei reati in base alla gravità e l’attribuzione alla polizia della competenza relativa alla categoria meno grave di essi, che poteva esplicarsi anche attraverso un’esclusiva azione di mediazione e composizione a cui tutta la disciplina di epoca francese aveva riservato ampio spazio, non risulta chiaramente delineata nelle previsioni normative che disciplinarono l’azione di polizia bolognese negli anni della Restaurazione, ma non è da escludere che l’influsso di tali impostazioni, che per un ventennio avevano conformato l’opera degli amministratori locali, abbia determinato l’emergere di pratiche ad esse più o meno implicitamente ispirate.

I regolamenti di polizia che è stato possibile prendere in esame si concentravano innanzitutto sul compito di vigilanza affidato ai vari uffici locali che erano appunto tenuti a riportare in appositi registri non solo tutti gli individui che dimoravano stabilmente nella città o nel comune, e di quelli che soggiornavano in maniera temporanea presso alberghi e affittacamere, ma anche l’elenco di tutte le classi di persone che rappresentavano una

³²⁸ Come già sottolineato le normative emanate nel ventennio francese si susseguirono a ritmo piuttosto serrato spesso senza neanche avere il tempo di essere applicate, tuttavia la loro impostazione pare aver inciso in maniera significativa sugli sviluppi futuri.

³²⁹ *Legge sull’organizzazione de’ tribunali*, 29 settembre 1798, cit.

³³⁰ La suddivisione funzionale tra polizia amministrativa e giudiziaria sussiste tuttora, ma occorre ricordare che essa risulta piuttosto sottile anche perché i soggetti incaricati dei due compiti il più delle volte coincidono. Vedi G. Conti, voce *Polizia*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1956, pp. 176-179.

³³¹ *Legge normale per la polizia*, 24 ottobre 1797, cit.

minaccia per il buon ordine: forestieri sospetti, pregiudicati, precettati, sorvegliati, donne pubbliche ecc., andando a scovarli in particolar modo in luoghi di incontro ritenuti pericolosi come bettole, osterie, fiere e mercati³³².

Se nonostante l'inflessa azione di vigilanza non si fosse riuscito a prevenire il delitto, gli addetti di polizia avevano il compito «assumere le primordiali indagini e verificazioni degli avvenimenti» e nei casi di particolare urgenza far eseguire l'arresto dei responsabili per poi interrogarli «extragiudizialmente per avere i lumi opportuni, onde venire in potere dei corpi di delitto, recuperare gli effetti furtivi e fare altri atti utili alla Giustizia», ma premurandosi sempre di «passare al Governo la dovuta intelligenza e quindi gli atti stessi che avranno assunto e gli arrestati in guisa che non avvenga ciò in ritardo maggiore di tre giorni»³³³. L'azione degli ufficiali di polizia doveva esercitarsi sempre nel rispetto delle gerarchie tramite la continua comunicazione alle autorità superiori di qualunque misura presa o da prendere e naturalmente tramite la consegna ai tribunali dei delinquenti «prestandosi in tutto ciò che può influire alla retta amministrazione della giustizia punitiva»³³⁴.

In linea con quanto previsto nel *Regolamento di organico e di procedura criminale* era compito della polizia quello di raccogliere le denunce «di chiunque si è trovato presente a un delitto o ne ha avuto informazione» (art. 135) e in questo caso si esplicava l'azione cosiddetta «sussidiaria per invito»³³⁵ che nei casi in cui non sussistesse un immediato pericolo consisteva nel raccogliere la richiesta in un apposito verbale «sottoscritto o crocesegnato dal richiedente in presenza di due testimoni» a cui faceva seguito la raccolta di informazioni e la comunicazione immediata alla «competente autorità perché siano determinati gli ulteriori provvedimenti».

Dal punto di vista “esecutivo” alla polizia erano riconosciuti dei mezzi di azione che è possibile trovare meglio descritti nel regolamento del 1850, all'interno del quale vengono elencati innanzitutto i «mezzi legali di prevenzione» in uso dalla polizia, ovvero ammonizione, precetto e sequestro, nonché le pene ordinariamente inflitte dalla polizia per le contravvenzioni, cioè la multa da uno a trenta scudi e la restrizione in casa, nel quartiere o in prigione da uno a trenta giorni.

³³² Quella della schedatura era una vera ossessione: sono disponibili vari esempi di “module” elaborate per le varie classi di soggetti inviate a più riprese alle autorità locali.

³³³ *Istruzioni declaratorie del piano della polizia provinciale*, 16 aprile 1817, in ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1816, busta 3.

³³⁴ *Istruzioni per l'esercizio del ramo politico nella provincia di Bologna*, 26 maggio 1837, in ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1837. Vedi appendice 7.

³³⁵ *Regolamento di polizia ne' Domini della Santa Sede*, cit., sezione II.

Stando a quanto emerge dalle norme considerate, la polizia era tenuta a garantire il corretto funzionamento della società attraverso compiti fondamentali di osservazione, prevenzione e repressione che se da un lato si traducevano inevitabilmente in situazioni limitative delle libertà individuali (non solo dal punto di vista penale, ma anche più strettamente amministrativo come nel caso delle restrizioni di movimento connesse al rilascio dei passaporti), dall'altro mostravano un carattere più propriamente "sociale" che si traduceva nell'intervento in caso di calamità, nell'adozione di provvedimenti in materia di assistenza, nella tutela e la protezione dei minori e non in ultimo nella composizione dei privati dissidi.

Sebbene queste osservazioni abbiano in qualche modo contribuito a delineare più chiaramente i contorni di una immagine che sarebbe risultata altrimenti del tutto sfuocata, non si può certo ritenere di aver risposto a tutti gli interrogativi relativi alla specificità dell'azione di polizia in ambito familiare che continua a rimanere in parte poco definita, richiedendo pertanto di affrontare finalmente lo spoglio delle carte di archivio per dare forma alle ipotesi avanzate e cercare di riempire il vuoto lasciato dalle norme con la concretezza degli interventi messi in atto dalle autorità di polizia.

Capitolo 2

«Un padre rabbrivisce quando deve alzare quel velo che copre riservatamente le piaghe di famiglia». Modalità e scopi dell' intervento poliziesco nelle dinamiche familiari

Le circostanze che erano oggetto delle azioni di polizia relative alle dinamiche familiari, data la loro stretta attinenza alla sfera dell'onore e della morale, erano coperte da un velo di riservatezza che solo in casi estremi veniva sollevato per mostrare all'esterno quelle "piaghe" che non era possibile curare nel segreto delle mura domestiche. Solo quando i tentativi di rimettere privatamente ordine negli squilibri domestici risultavano vani, i membri della famiglia si rivolgevano a rivolgersi alle autorità di polizia nella speranza che *sine strepitu* esse riuscissero a ricomporre i dissidi.

Dalla mole consistente di querele, denunce e suppliche di cui – anche senza muoversi sul terreno dell'analisi quantitativa che non ha costituito un aspetto rilevante del mio lavoro – rimane testimonianza nei fondi archivistici da me utilizzati³³⁶, si ricava l'impressione che la popolazione bolognese fosse in realtà piuttosto a proprio agio nell'assumere gli ufficiali di polizia come interlocutori privilegiati per ricomporre i dissidi familiari, probabilmente anche in virtù del fatto che l'intervento messo in campo dalla polizia in queste circostanze era sempre preventivo rispetto all'invio del caso al tribunale che veniva evitato per una pluralità di ragioni che comprendevano il maggiore dispendio economico³³⁷, la minore riservatezza e la mancanza di quella flessibilità che invece, come si è visto, caratterizzava gli strumenti di polizia anche a causa della vaghezza normativa che riguardava soprattutto l'aspetto conciliativo. Rivolgersi alla polizia risultava un rimedio di facile accesso che permetteva di risolvere i disordini domestici senza rivolgersi al tribunale.

Gli uffici di polizia erano presenti in maniera ramificata su tutto il territorio della legazione, organizzati su più livelli interconnessi da un rigido rapporto gerarchico al vertice del quale si trovava la Direzione provinciale guidata dal Cardinale Legato. La base operativa era costituita in città dai commissari di quartiere (poi divenuti Presidenti

³³⁶ Delle 37 rubriche che costituiscono il titolo X relativo ai *Delitti* del titolario di classificazione degli atti della Direzione provinciale, le numero 25 e 26 risultano le più consistenti lungo tutto l'arco dei 40 anni coperto dalle carte, constando ognuna di una o due buste ogni anno, ciascuna contenente almeno 50 fascicoli.

³³⁷ Quello della dispendiosità del ricorso alle autorità giudiziarie è un tema che emerge con frequenza all'interno delle carte ed è alla base di rilevanti problemi poiché spinge i petenti a rivolgersi alla polizia anche per richiedere interventi che esulano dalle sue competenze generando equivoci e di conseguenza conflitti coi tribunali preposti a decidere su determinate materie.

regionari) e dai priori e gonfalonieri a livello periferico³³⁸. Questi, dopo la soppressione delle Sotto direzioni che fino al 1822 avevano funzionato da anello intermedio, interagivano direttamente e costantemente col centro direzionale svolgendo un importante ruolo di raccordo tra la popolazione e le autorità superiori, fungendo da filtro e da ammortizzatore delle spinte provenienti dall'alto e dal basso.

Le segnalazioni concernenti i disordini familiari – che potevano essere presentate indifferentemente a ciascuno di questi uffici – convergevano sempre in seno alla Direzione provinciale che svolgeva un vero e proprio ruolo di raccordo e coordinamento: nessuna iniziativa doveva essere presa senza l'avallo del Direttore che a sua volta concertava le decisioni più importanti col Legato e poi ne dava notizia alla Direzione generale di Roma sulla base di quel sistema di rendicontazione per mezzo del *Rapporto politico* più volte richiamato che voleva essere lo strumento chiave per garantire uniformità e coerenza all'azione di vigilanza in tutto lo stato.

Il meccanismo messo in moto da ciascuna richiesta era estremamente articolato ma rapido ed efficiente: i casi venivano affrontati con grande solerzia e risolti nel giro di poche settimane. Ogni supplica veniva seriamente considerata innanzitutto al fine di verificare la sussistenza dei fatti denunciati che, come si vedrà, andavano dalle gravidanze illegittime ai maltrattamenti domestici, passando per adulteri e convivenze illegittime. Venivano perciò interrogate le parti e i testimoni e solo successivamente formulate delle decisioni. I commissari di quartiere e gli amministratori locali investiti di funzioni di polizia interloquivano con la Direzione al fine di ottenere di volta in volta indicazioni precise sulle misure da adottare, che nella maggior parte dei casi consistevano appunto nella sollecitazione a pervenire in tempi brevi alla composizione delle parti sulla base di quelle che erano le richieste iniziali.

Se lo schema ideale era dunque quello che vedeva la supplica risolversi con una riconciliazione – in un meccanismo di contrattazione all'interno del quale ricoprivano per la verità un ruolo molto rilevante anche altre figure che, come si vedrà, si affiancavano alla polizia nei tentativi di composizione – quando questa falliva non rimaneva naturalmente che rivolgersi ai tribunali con i quali i rapporti erano stretti e frequenti ma

³³⁸ Col titolo di “priore” venivano indicati i sindaci dei cosiddetti “luoghi appodiati” ovvero le piccole comunità che costituivano il territorio di competenza dei gonfalonieri, a loro volta assoggettati ad un governatore. Le funzioni di polizia a livello locale vengono esercitate da queste figure fino al 1837 quando si stabilisce che venissero concentrate tutte nelle mani dei governatori «per eliminare una anomalia rispetto al resto dello Stato», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1837, *Macchi a governatori e priori della provincia*, 30 gennaio 1837.

non scervi di tensioni, soprattutto per quel che riguardava la definizione dei limiti di competenza dei funzionari locali su cui mi sono già soffermata.

In virtù del suo primario ruolo di garante dell'ordine sociale e morale, la polizia aveva anche la facoltà di intervenire di propria iniziativa laddove si fossero presentati disordini suscettibili di destare scandalo e pericolo per il resto della collettività. Come luogo privilegiato all'interno del quale si realizzavano i comportamenti legati alla sessualità, la vita familiare e di coppia si prestava ad essere sottoposta al controllo morale di tutti gli atteggiamenti che fossero usciti dai rigidi binari della castità, fedeltà e morigeratezza. Tuttavia, i casi in cui si riscontrano azioni d'ufficio all'interno della sfera domestica e familiare sono piuttosto limitati: come si avrà modo di constatare nei paragrafi che seguono, la tendenza era quella di attivarsi prontamente in caso di esplicita richiesta delle parti, in assenza della quale si preferiva mantenere un atteggiamento vigile ma passivo nella convinzione che «in affari di natura sì delicata il più delle volte è meglio non far nulla per non far peggio»³³⁹.

³³⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1832.

2.1. Mediazioni, rinunce e accordi extragiudiziari tra polizia e comunità

L'intervento delle autorità di polizia nel momento in cui venivano a conoscenza di situazioni di disordine era sollecito e per lo più efficace nel determinare la risoluzione delle controversie senza dover pervenire ad un pronunciamento giudiziario.

D'altro canto, in linea con quella tendenza di lungo periodo che già in Antico regime vedeva la denuncia come uno strumento di regolazione del contenzioso che avviando un procedimento formale mirava in realtà a chiuderlo privatamente, anche il ricorso alle autorità di polizia bolognesi rappresentava spesso il pretesto per dare avvio a quelle pratiche di composizione privata a cui ho fatto cenno all'inizio di questo lavoro e che nello specifico delle circostanze qui presentate si traduceva in un ampio utilizzo dell'istituto della rinuncia, col quale appunto si desisteva dalla richiesta di intervento nella lite per l'avvenuta conciliazione al di fuori dei circuiti "ufficiali".

Domenica Pedrazzi, in lite col marito Giuseppe Stagni, appena dimesso dal carcere di San Michele dove era stato rinchiuso per incendio doloso e ferite gravi, supplica la polizia affinché prenda le misure necessarie a frenare il cattivo comportamento dell'uomo. Il 21 agosto il commissario di San Giacomo comunica il fallimento del tentativo di riunione ma cinque giorni dopo gli giunge comunicazione dal Tribunale dell'Assessore che i coniugi si stanno riconciliando e «così la stessa Pedrazzi osa di pregarvi col mio mezzo a sospendere per ora ogni atto, poiché seguita la conciliazione comparirà ad emettere la relativa dichiarazione di desistenza» che giunge appunto di lì a pochi giorni³⁴⁰.

In questo caso la donna non solo si era rivolta alla polizia, ma parallelamente aveva avviato un procedimento di fronte al Tribunale dell'Assessore al fine di garantirsi un ampio margine di probabilità di riuscita, ma molto spesso non era nemmeno necessaria l'interposizione delle autorità e subito dopo aver presentato la supplica, i petenti si ripresentavano spontaneamente in commissariato per dichiarare di voler «rimovere l'istanza» avanzata contro il proprio congiunto «acciò sia sospesa»; così fa Geltrude Stagni che aveva presentato una supplica contro il figlio Gaetano Dalmasso per maltrattamenti e mancanza di alimenti «chiedendo di ammonirlo e renderlo capace di usare quella mansuetudine che è degna di un figlio verso la genitrice [...] e rimettere la pace ad un'afflitta madre che da qualche tempo ha perduta, e così passare il rimanente dei suoi giorni tra pace e unione» ma poi si presenta in Direzione dove dichiara «non

³⁴⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1822, busta 1, f. 18, Domenica Pedrazzi v. Giuseppe Stagni.

sussistere né punto né poco l'esposto nella presente supplica, fatta estendere dall'altro di lei figlio Camillo» e chiede che «si passi pertanto agli atti e si ritenga come non avvenuta»³⁴¹.

La duttilità e l'informalità dello strumento dell'esposto all'autorità di polizia consentiva di lanciare accuse anche non fondate e strumentali, tese ad esercitare una pressione sulla controparte, che potevano essere senza conseguenza ritrattate in seguito ad un accordo o ad una ridefinizione dei rapporti di forza fra denunciante e denunciato. Esempio a questo riguardo è la vicenda di Cristina Boni che aveva incolpato della sua illegittima gravidanza il parroco di Monte Acuto delle Alpi, don Geminiano Bazzani presso il quale si trovava a servire, ottenendo da questo le spese di sgravio e di collocamento del bambino al brefotrofo. Anche il Tribunale Arcivescovile che era stato interpellato dal priore di Savigno confermò «che purtroppo risulta esserne egli stato della gravidanza l'autore» per cui si costrinse l'uomo a rinunciare alla parrocchia. A pochi giorni dal parto giunse però notizia dal curato di San Prospero di Savigno della decisione di Cristina di revocare «la imputazione avanzata contro il sig. Parroco di Monte Acuto delle Alpi sulla di lei illegittima gravidanza della quale ora incolpa un incognito capitato alla canonica in circostanza che il parroco trovavasi assente», asserendo anche di essere stata istigata a mentire dal di lei cognato Giacomo Valentini³⁴².

Le carte non dicono – poiché la stessa polizia non se lo chiede – se Cristina fosse stata veramente indotta a mentire dal cognato – che poteva averle suggerito di accusare il sacerdote sicuro di un probabile risarcimento che avrebbe chiuso in fretta la questione –, oppure se sia stato il parroco stesso a influire sulla sua decisione di ritirare l'accusa contro di lui incolpando qualcun altro, sta di fatto che anche in questo caso si riscontra un utilizzo della denuncia finalizzato non tanto a fare emergere la realtà dei fatti al fine di ottenere il compimento della giustizia verso un reo di stupro quanto ad ottenere un risarcimento e un accordo tra le parti.

Se l'accusato si trovava in una posizione di forza rispetto al denunciante, era possibile, anzi probabile, che questi riuscisse ad ottenere il ritiro della querela e anche la firma di un accordo che veniva presentato alla polizia affinché sospendesse le misure intraprese in proposito: Annunziata Granaroli querela il barone Pietro Orlandi per stupro violento con gravidanza sottolineando di aver amareggiato con l'uomo per ben sei anni prima di

³⁴¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 24, Geltrude Stagni v. Gaetano Dalmasso.

³⁴² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, f. 77, Cristina Boni v. don Geminiano Bazzani.

rimanere incinta e di aver perso a causa di questa relazione molte “occasioni” di matrimonio. Realizzato che «lo scellerato» non avrebbe adempiuto «il sacro dovere di riparare al malfatto col mantenere le sue promesse» avendole offerto soltanto un risarcimento di cinque scudi «somma a dire il vero che è appena sufficiente per la collocazione del feto nell’Ospitale degli Esposti», la donna domanda di essere ascoltata in contraddittorio col seduttore il quale, anche di fronte alla polizia, nega ogni responsabilità riguardo allo stupro sostenendo di non averla trovata vergine. Le trattative tuttavia non si interrompono e le parti interloquiscono evidentemente al di fuori degli uffici di polizia poiché, a distanza di un mese, lo stesso Orlando invia alla Direzione copia della pace riportata con Annunziata «affinché la polizia voglia contro di lui desistersi da qualunque atto ulteriore nella lusinga d’essere esaudito» grazie alla quale la polizia mette il fascicolo agli atti «ritenendo che in tal guisa rimane composta la vertenza»³⁴³.

La conciliazione veniva dunque spesso ottenuta tramite l’attiva intermediazione della polizia ma, come si è visto, gli interessati disponevano anche di canali e risorse propri per gestire i conflitti che, se da un lato dovevano rimanere all’oscuro del resto della comunità, dall’altro era proprio in essa che trovavano gli strumenti per addivenire ad una composizione.

Rimane infatti traccia nelle carte di un’intensa azione di mediazione messa in atto anche da parenti e cittadini più o meno illustri che riuscivano ad indurre le parti a mettere fine alle discordie sia parallelamente che in via alternativa alla polizia.

Carlotta Sandrolini che aveva avanzato istanza alla Direzione di polizia contro il marito per sevizie, minacce e percosse «e ne chiedeva la sicurezza di sua vita, col soggettarlo a precetto di alto rigore»,

faceva conoscere di essersi separata per quieto vivere; ma siccome in oggi mediante persone le quali si sono intramesse, ed hanno cercato di ambidue unirli insieme, così si è ridotta ad avanzare la presente istanza perché resti ferma in via provvisoria l’altra

³⁴³ «Dichiariamo noi infrascritti Paolo Granaroli ed Annunziata Granaroli padre e figlia rispettivamente di fare ampia pace e rinunzia a qualunque pretesa per titolo di stupro e gravidanza e di rimettere ogni querela avanzata agli atti di questa Direzione provinciale di Polizia contro Pietro Orlandi della Comune della Pegola dichiarando inoltre d’essere stati pienamente soddisfatti delle spese occorse per il puerperio di me Annunziata Granaroli e promettendo di mai più chiedergli cosa alcuna pel suddetto titolo né in giudizio né fuori. In fede firma di Paolo Granaroli e croce di Annunziata, firma dell’avvocato Carlo Bottrigari testimonio e di Cesare Ghetti testimonio. Governo pontificio, questo giorno 28 agosto 1822», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 48, Annunziata Granaroli v. Pietro Orlandi.

e non si proceda come in essa implorava; ma però fa istanza che sia solamente chiamato a qualunque momento che l'oratrice anche di persona venisse a chiederne esecuzione, allorquando deviasse il marito stesso dalle promesse che ha fatte senza avanzare più altre istanze³⁴⁴.

La supplica di Adelaide Zarattani contro il marito Antonio Emiliani viene trattata dalla Direzione provinciale attraverso il sindaco di Castel San Pietro ma senza alcun risultato finché giunge comunicazione agli uffici che la donna

ha scritto in argomento ad un tal signor Marzoli, padrone di dove ritrovasi a lavorare l'Emiliani suo marito, mediante il quale la cosa fra i medesimi si va a conciliare, essendo anch'io di conserva col Marzoli³⁴⁵.

I coniugi Nannini erano stati separati per dieci anni prima che «col mezzo di onesta persona interposta si riunirono» ma la riconciliazione dura poco perché di nuovo il marito si trova a fare istanza alla polizia a causa della «mall'inclinata femmina» che «perseverò nel vizio e mantenne fin qui pratiche indecenti a modo da disgustarsi del tutto il consorte»³⁴⁶.

Nel caso dei coniugi Giuseppe Cattani e Rosa Bortolotti che avevano presentato istanza all'arcivescovo per riconciliarsi e riunirsi, giunge comunicazione che «dietro la interposizione dell'ill.mo signor avvocato Giovanni Bernardi giusdicente civile» i due si sono riuniti e rappacificati³⁴⁷.

A volte la mediazione da parte di terzi segue la richiesta di intervento già rivolta alla polizia e rivelatasi inefficace, ma probabilmente molto spesso la precede, inducendo appunto le parti a rivolgersi alle autorità di polizia quando queste strade non producono soluzioni definitive. Infatti, prima di presentarsi alla Direzione provinciale Giovanni Giannini aveva percorso tutte le vie per indurre la moglie a riunirsi con lui: «gli scrisse una lettera da buon marito, gli a fatto parlare più volte dal padre, dalla madre e sempre senza effetto, gli fece parlare dal cappellano del reggimento signor Marzocchi, questo ne

³⁴⁴ ASB, Polizia, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1832, f. 51, Carlotta Sandrolini v. Cirillo Scuri.

³⁴⁵ ASB, Polizia, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1835, f. 57, Adelaide Zarattani v. Antonio Emiliani

³⁴⁶ ASB, Polizia, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1819, f. 29, Giacomo Nannini v. Maria Fratta.

³⁴⁷ ASB, Polizia, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 35, Giuseppe Cattani v. Rosa Bortolotti.

ha fatto parola al signor colonnello ed anche con questo tentativo nulla si è ottenuto, gli mandò a parlare un amico di credito ma si trovò la moglie alliena dal voler convivere col marito; si è fatto parlare al parroco della sua parrocchia di San Bartolomeo e nulla si è potuto ottenere». Ecco quindi che non volendosi rassegnare alla separazione dalla moglie invoca l'aiuto della polizia³⁴⁸.

Se la comunità – in particolare attraverso i suoi più illustri rappresentanti – non rimaneva al di fuori delle controversie domestiche e contribuiva al tentativo di mettervi fine senza ricorrere alla giustizia dei tribunali, tanto meno se ne disinteressavano i parroci, il cui ruolo era proprio quello di curarsi che i fedeli sotto la propria responsabilità vivessero in serenità e nel rispetto dei codici morali³⁴⁹.

Le carte danno testimonianza di intense interazioni tra la polizia e i parroci, giocate prevalentemente su un piano di collaborazione in vista del comune scopo di garantire la pubblica tranquillità: già nel 1814 il nuovo commissario generale di polizia Savini aveva sottolineato la fondamentale importanza di questo obiettivo da ottenersi «coll'insinuare ancora in tutti gli incontri la pace, la concordia, l'oblio delle private passioni e l'allontanamento da quello spirito di partito che urtando le opinioni, potrebbe addivenire una sorgente fatale di odj e di vendette, e turbare la quiete delle famiglie e delle popolazioni» e invitava i funzionari di polizia a lavorare in tal senso «impegnando anche gli ecclesiastici a far uso di tutta la loro influenza, per mantenere nelle popolazioni alla loro cura spirituale affidate, la concordia e la pace: essi di buon grado si presteranno per un sì nobile e utile scopo, tanto consentaneo ai principi della religione ed all'evangelico loro ministero»³⁵⁰.

³⁴⁸ ASB, Polizia, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1822, busta 1, f. 7, Giovanni Giannini v. Teresa Bondi.

³⁴⁹ Luciano Allegra in un suo fondamentale saggio sulla figura dei parroci come mediatori tra la comunità di appartenenza e le *élites* ecclesiastiche, ha messo in evidenza il passaggio graduale che avviene all'indomani del Concilio di Trento da una figura in tutto e per tutto parte del contesto di provenienza, tanto da presentarne spesso una summa dei vizi, ad un progressivo distacco che conduce solo tra Otto e Novecento all'assunzione di un ruolo intermedio non più perfettamente identificabile con i fedeli nei confronti dei quali finisce per rappresentare un modello e una guida, L. Allegra, *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in *Intellettuali e potere*, in *Storia d'Italia*, Annali 4, a cura di C. Vivanti, Torino 1981, pp. 895-947.

³⁵⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, *Commissione dipartimentale di polizia*, Rubrica 1 *Provvidenze Generali*, 1814, *Savini ai Signori commissari di polizia del dipartimento*, 4 maggio 1814; questo concetto viene ribadito anche nel 1816 nelle *Istruzioni per le direzioni di polizia* dove si sottolinea che i ministri di polizia «andranno sempre con la massima armonia ed anche intelligenza ove richiedasi dalle circostanze con i vescovi e i parroci e coadiuveranno con tutto lo zelo a quelle rette misure alle quali saranno invitate dalle autorità ecclesiastiche».

D'altronde non va dimenticato il ruolo centrale che queste figure avevano ricoperto almeno fino alle riforme Settecentesche – e nello Stato pontificio fino all'avvento dei francesi – all'interno della capillare rete di controllo rappresentata dai tribunali ecclesiastici per tutto quello che concerneva la realtà matrimoniale e più in generale la sfera della moralità, disponendo di strumenti di azione diretta sui sudditi-fedeli fondati sulla loro capacità di penetrarne le coscienze e agire tanto sul “foro interno” del peccato, quanto sul “foro esterno” del reato. I parroci avevano a disposizione mezzi che appunto miravano a correggere e raddrizzare condotte scorrette oppure passare questo compito al tribunale ecclesiastico che poteva farvi fronte nel segreto e con discrezionalità³⁵¹. Le innovazioni sette-ottocentesche, a cui le riforme francesi diedero una spinta decisiva, determinarono in gran parte della penisola il trasferimento di questo ruolo dai parroci alla polizia e dai tribunali ecclesiastici a quelli laici. Nello Stato pontificio i tribunali ecclesiastici mantengono il proprio ruolo ma i compiti di sorveglianza vengono assunti in prevalenza dalla polizia che si affianca dunque ai parroci nel disbrigo di una serie di compiti amministrativi (in particolare il rilascio delle certificazioni civili come le fedeli di buona condotta e le attestazioni anagrafiche sullo stato civile) che se nella Roma della Restaurazione – secondo quanto rilevato da Chiara Lucrezio Monticelli – sembra essere sfociata in un vero e proprio «conflitto di competenze»³⁵², a Bologna – probabilmente in forza di un ruolo meno centrale che aveva sempre caratterizzato i parroci – pare svolgersi in maniera piuttosto ordinata, con l'assunzione di un ruolo che definirei esclusivo delle forze di polizia nel disbrigo di tutte le pratiche concernenti il mantenimento dell'ordine anche nella sua declinazione più privata riguardante la gestione delle discordie domestiche e i comportamenti amorali.

La polizia coordina, controlla e decide e i parroci giocano la propria parte senza creare troppe difficoltà.

Tornando allo specifico delle discordie domestiche testimoniate dai documenti della Direzione provinciale, come si è visto per le situazioni precedenti in cui l'interessamento di un terzo risultava decisivo nello sbloccare una situazione che anche le autorità di polizia non riuscivano a sistemare, in alcuni casi è proprio l'intermediazione del parroco che dà la spinta decisiva al processo di pacificazione.

³⁵¹ Di tutto ciò tratta in maniera estesa Elena Brambilla, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, cit.

³⁵² C. Lucrezio Monticelli, *Sorvegliare e amministrare: l'organizzazione della polizia a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, cit.; p. 157.

La vertenza dei coniugi Marchetti, i quali si accusano reciprocamente di cattiva condotta, viene risolta dal parroco di Santa Maria della Carità Agostino Ricci il quale invia alla Direzione la comunicazione dell'avvenuta riconciliazione:

Nello scorso giovedì 29 novembre si riportarono a me Gaetano Marchetti e Rosa Belletti, legittimi coniugi e miei parrocchiani riferendomi i passi fatti presso V.S., e le dissensioni avvenute fra di loro, che in parte erano a me note e mi riuscì anche alla presenza e col mezzo del mio vicario signor don Bonifacio Zanardi direttore spirituale di questa casa di correzione di sopire ogni vertenza e di unire perfettamente e spero stabilmente li ricordati sposi quali assicurandomi di vivere ognora in pace, ed in perfetta società col dimenticare affatto le passate vertenze purtroppo nate da diversi casi, mi pregarono di impegnare V.S. a voler sotto porre in oblio, lasciando le cose ferme come vennero da me accomodate. Di questo favore la prego non solo in nome dei ricorrenti ma anche in nome mio, e del ricordato sacerdote, quale meco si lusinga che tutto sia stabilmente aggiustato³⁵³.

Carlo Gamberini aveva presentato istanza contro il genero Fedele Nannetti in lite con la moglie per la tresca con Vittoria Cerioli ma poi ritira l'istanza quando

uno spettabile sacerdote si è portato da me a pregarmi di voler desistere dalla avanzata istanza di cui a voce ne tenni a V.S. Ill.ma parola, assicurandomi che aveva il tutto stabilmente e amichevolmente accomodato e aveva avuta parola d'onore che ogni relazione sarebbe stata per sempre troncata. La stessa mia figlia mi ha di ciò pregato dicendomi che ora che le cose sono state accomodate e che sono in pace, l'andare avanti negli atti non porterebbe che nuovi dispiaceri e funeste conseguenze.

Come spesso accadeva in questi casi, Gamberini chiede che non venga cancellata ma solo sospesa l'istanza «e staremmo a vedere come si mettono le cose»³⁵⁴.

Giovanni Giorgio Grob denuncia la relazione scandalosa della moglie con lo svizzero Enrico Smit e la fuga di lei finalizzata a «sottrarsi alle temibili conseguenze» del suo reato, poi però presenta istanza di rinuncia alla Presidenza di Levante «per essersi la

³⁵³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1832, f. 9, Rosa Belletti v. Gaetano Marchetti.

³⁵⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 53, Carlo Gamberini v. Fedele Nannetti.

donna di nuovo conciliata e riunita col marito mercé gli interposti uffici del loro Parroco di San Procolo»³⁵⁵.

I parroci dunque si occupavano ben volentieri di liti familiari e lo facevano anche senza interessare la polizia: il loro diretto coinvolgimento, se fruttuoso, estrometteva la polizia dal processo di pacificazione e questo è reso evidente dal fatto che molto spesso sono i parroci stessi a rivolgersi alla polizia locale per denunciare situazioni nei confronti delle quali la loro azione era risultata vana.

Nel gennaio del 1822 il Cardinale Legato viene supplicato da don Pietro Parentelli di Porretta affinché lo aiuti a correggere la condotta di Giovanni Antonio Nanni, cursore comunale che oltre ad abusare del proprio ruolo di pubblico ufficiale, tiene una condotta scandalosa e

viene alla chiesa solo per beffare il ministro di Cristo e dileggiare quelli che uffiziano a vantaggio della chiesa; di modo che scandalizza tutto il popolo qual da quattro anni grida secretamente a me rimedio perché essi lo temono e così io ho fatto nelli anni scorsi per timore di qualche affronto; poi maturato il mio timore e veduto il gran male che succede ho stabilito ciò su questo soggetto oltraggiatore.

Riconoscendo la sua impotenza di fronte a questo soggetto incorreggibile, don Pietro sottolinea che

sa ella essere mio stretto dovere il provvedere a disordini di questo mio piccolo popolo e non potendo da me solo in alcuni particolari disordini porre rimedio; fa di mestiere che ricorra a chi è fornito di potenza e di premura verso il bene spirituale e temporale de sudditi, che per sicuro è l'Em.za Vs Rev.issima. [...] Se porrà vostra eminenza rimedio a quanto ho esposto sarà da Dio centuplicatoli il merito che di cuore lo desidero³⁵⁶.

Nel caso della cattiva condotta di Caterina Monari il curato sottolinea che «per più volte si sono usati mezzi più efficaci del pastoral mio ministero per convertir questa lupa in pecora ed allontanar dal mio ovile tanto danno specialmente per la gioventù, ma tutto è

³⁵⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 48, Giovanni Giorgio Grob v. Leonilde Schiassi.

³⁵⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 88, don Pietro Parentelli v. Giovanni Antonio Nanni.

risultato inutile, tutto invano: onde non sapendo più qual strada usare più convincente colla prostituta, ricorro alla S. V. Ill.ma»³⁵⁷.

Don Domenico Suppini, parroco di Vergheto si rivolge al priore di Savigno a causa dello

scandalo, il male morale e la mormorazione cagionata dal concubinato di certo Francesco Lolli figlio di Domenico con certa Caterina Frascaroli vedova Manzini; e la mancanza delle proprietà, come animali, ai medesimi attribuita, m'impegnano a supplicare V. S. Ill.ma a voler porre colla sua autorità, giacché le buone non valgono, efficace riparo a tutti questi mali, che disturbano il pacifico vivere civile e sciolgono il buon ordine morale.

Un testimone conferma l'interessamento del parroco sottolineando che «il curato di Vergheto ha fatto molte indagini e ricerche in proposito della tresca amorosa che esiste fra detti due individui e più volte anche ha fatto ad essi delle paterne ed amoroze ammonizioni e correzioni che non hanno sortito alcun effetto e sono riuscite inutili»³⁵⁸.

Naturalmente, non sempre questo interessamento dei parroci produce interazioni positive con la polizia, come nel caso dei coniugi Maria Antonia Cavani e Giuseppe Montanini in cui l'intervento del rettore di Recovato don Giuseppe Benvenuti ostacola l'azione di polizia e inficia i tentativi di mediazione messi in atto per riconciliare i coniugi. In questa circostanza il curato, che aveva dato alloggio alla signora Montanini consentendole di fatto di sottrarsi alle ingiunzioni della polizia che le chiedeva di presentarsi nei suoi uffici al fine di tentare la riconciliazione col marito, assume quel ruolo di protezione della propria comunità contro le ingerenze delle autorità che ne aveva caratterizzato l'operato nei secoli precedenti e che ancora in simili frangenti si mostrava non del tutto esaurito.

Questi atteggiamenti di connivenza non venivano in alcun modo tollerati dalla Direzione provinciale di polizia, perciò il gonfaloniere locale è costretto a giustificare il proprio operato garantendo di aver agito in buona fede e sottolineando che:

³⁵⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 12, Caterina Monari.

³⁵⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 13, Francesco Lolli e Caterina Frascaroli.

ritengo di essere bastantemente giustificato rapporto alla condotta della cosa, perché se avessi potuto escogitare che ad onta di tutte le assicurazioni presentatemi dal detto ecclesiastico per una vera subordinazione da parte della più volte detta donna agli inviti ad essa fatti d'ordine superiore; si avesse avuto a tradire tutta quella fede di cui essa, siccome gli opposti effetti han dimostrato, erano velatamente roborate, avrei disposto altrimenti e con mano più forte perché non avessero a rimanere così vergognosamente ingannate le rispettabili prescrizioni della Superiorità.

Tutto ciò induce a ritenere il parroco in qualche modo responsabile del fallimento della riconciliazione e colpevole di aver ostacolato l'azione della polizia, la quale, interrogato su ordine del Legato rileva che «il pre nominato signor rettore sembra che non sia immune affatto da censura per aver impedito che la nominata donna si presentasse mai alle ripetute chiamate del gonfaloniere locale, presso del quale si era costituito garante»³⁵⁹.

Al di là di questi “incidenti” che risultano per la verità piuttosto rari, il ruolo di mediazione del parroco era ritenuto uno strumento utile dalla stessa polizia che nel privilegiare la via dell'intermediazione si affidava appunto anche ai curati³⁶⁰:

Era desiderio della polizia comunale di non intervenire ufficialmente nell'emergenza della ragazza Teresa Lambertini, onde non dare maggiore pubblicità ad un fatto che aggrava un'onesta famiglia di contadini e nella persuasione che l'interposizione del molto reverendo signor abate parroco avrebbe indotto l'imputato Angelo Schicchera ad una conveniente composizione.

Tuttavia, il parroco dovette riconoscere che la propria opera non aveva avuto l'effetto sperato e attraverso il priore di Poggio Renatico chiese che la Direzione prendesse la misura che riteneva più opportuna sottolineando però che «io debbo invocarla severa, giacché l'indulgenza e la moderazione non valgono che a compromettere le altrui

³⁵⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 80, Maria Antonia Cavani v. Giuseppe Montanini.

³⁶⁰ La vicinanza del parroco ai suoi fedeli e la possibilità di questo di conoscerne le qualità ne faceva un punto di riferimento importante per la polizia che si affidava anche – ma non solo – ai certificati di condotta – di cui parlerò più avanti – che non sempre attestavano la bontà ma spesso anche la depravazione delle parti: i parroci non esitavano a screditare i parrocchiani qualora il loro comportamento fosse stato ragione di scandalo per tutta la comunità. Nella supplica indirizzata alla Direzione provinciale, l'arciprete della pieve di Budrio allega appunto un certificato in cui attesta che «Geltrude Rangoni moglie di Antonio Torchi di questa parrocchia persevera nella sua vita oziosa e scandalosa disobbediente al marito, dissipando tutto ciò che può carpire di casa; corretta non promette alcuna emenda, prego perciò V.S. Ill.ma a voler degnarsi di usar dei mezzi che sono in suo potere per questa donna incorreggibile», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 1, Geltrude Rangoni.

convenienze e ad allarmare le famiglie». Questa vicenda mostra con chiarezza quanto fosse radicata la convinzione di una maggiore efficacia delle misure mediatriche rispetto a quelle punitive visto che, ancora una volta, nonostante le sollecitazioni di parroco e priore, la Direzione provinciale di polizia ritiene sufficiente l'interposizione di un'autorità e incarica il priore di tentare nuovamente la conciliazione delle parti. Questo, riconosciuta l'impossibilità del matrimonio riparatore, riesce a convincere Schicchera a risarcire la ragazza con trenta scudi ma continua a ritenere indispensabile che l'uomo sia sottoposto a misure punitive da parte della polizia al fine di «mettere un freno con un esempio di rigore a tanti altri impudenti che si fanno dell'ingiurie e della calunnia contro le donne un passatempo», ritenendo tra l'altro il ricorso in tribunale un mezzo inadatto «più non occorrendo dunque a mio credere di mandare gli atti al governatorato ciò che d'altronde non amava la famiglia Lambertini». Date le insistenze del priore, Schicchera viene incarcerato per tre giorni.

Casi come questo, in cui parroci e amministratori locali si fanno portatori di richieste di maggiore severità nei confronti di individui percepiti come estremamente pericolosi che tuttavia vengono respinte dalla Direzione provinciale, non sono affatto rari e mostrano l'esistenza di una gerarchia nelle capacità di intervento materiale nei confronti dei cittadini che vedeva appunto i funzionari di polizia al vertice.

I parroci vigilavano sul tranquillo svolgimento della vita all'interno della comunità affidata alle loro cure affiancandosi ai commissari di quartiere e ai funzionari locali delle comunità periferiche cercando con le loro «paterne ammonizioni» di riportare all'ordine le situazioni di squilibrio. Tuttavia, data la limitatezza degli strumenti a loro disposizione, queste figure dovevano appunto affidarsi alla Direzione provinciale per la messa in atto di misure di polizia più stringenti e severe.

Stando dunque alle carte, il parroco che riteneva necessario un intervento che andasse al di là della penitenza spirituale, passava attraverso la polizia anche quando si trattava di prendere provvedimenti in rapporto all'irreligiosità dei fedeli: il parroco di Livergnano denuncia il comportamento scostumato di Virginia Camellini già nota alla polizia per le frequenti tresche e scandali, accusandola anche di irreligiosità per aver pronunciato parole «le quali dal parroco reclamante si dicono bestemmie ereticali». La Direzione ne dà

comunicazione al vicario arcivescovile e nel frattempo si trasmettono le carte al Tribunale Criminale «per quella procedura e giudizio che sarà di ragione»³⁶¹.

Anche nel caso di Rita Negrini, che accusa la matrigna di «indurla a far mala vita, e prova ne sia che gl'impedisce di accostarsi ai santi sacramenti, non permettendogli di uscire di casa», il direttore spirituale don Tommaso Tonelli, parroco di San Martino, non prende autonomamente l'iniziativa, ma spinge la ragazza a rivolgersi alla polizia affinché «si degni di assisterla e proteggerla onde ridurre a migliori sentimenti la memorata sua matrigna e far cessare tanta persecuzione, con que' mezzi che la delicatezza dell'argomento richiede»³⁶².

Questo obbligatorio passaggio attraverso la Direzione provinciale permetteva di razionalizzare gli sforzi ma soprattutto di indirizzare l'operato degli amministratori locali dando uniformità agli interventi polizieschi anche all'interno delle piccole realtà provinciali, dove tra l'altro appare più stringente la morsa del controllo sulla base, sembrerebbe, di un maggiore livello di morigeratezza richiesto ai sudditi-fedeli. L'indirizzo che in tal modo veniva dato dal centro limitava infatti le richieste "eccessive" che spesso provenivano dagli amministratori locali, terrorizzati dalle derive immorali che potevano prendere gli individui appartenenti alla loro giurisdizione³⁶³.

Questa discrepanza tra un elevatissimo standard morale richiesto a livello periferico e il freno posto dal centro è già evidente nel richiamo fatto nel 1814 dall'allora commissario generale del dipartimento del Reno e del Rubicone Ricciardi al suo successore Savini che chiedeva maggiore collaborazione da parte del commissario di città nei confronti delle meretrici che alloggiavano presso il palazzo pubblico e nei confronti delle quali anche l'arciprete della chiesa metropolitana riteneva si dovesse intervenire³⁶⁴:

³⁶¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 45, Virginia Camellini.

³⁶² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 11, Rita Negrini v. Anna Negrini.

³⁶³ Come ricorda in una lettera inviata al Cardinale Legato il gonfaloniere di Vergato Lamberti: «so che la vigilanza per reprimere tutte le cose al buon costume nocive non è direttamente compresa nelle attribuzioni di questa magistratura. Ritengo inoltre che i funzionari politici appositamente istituiti non solo avranno riferito ma ben anche operato a togliere possibili disordini; ma ad onta di tutto ciò si danno cose che per sopprimerle o mancano le facoltà nei funzionari locali o mancano forse ad essi le informazioni e talvolta le viste opportune ed efficaci. Io mi tacerei di buon grado se non vedessi le cose spinte ad un punto tale che ne emerge oltre il danno spirituale di molti lo scandalo di tutti e la ruina d'interè famiglie, non senza la depravazione totale della presente e delle future generazioni in questo paese e nei paesi circconvicini», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1820, f. 55, coniugi Picinelli.

³⁶⁴ ASB, *Polizia*, Atti riservati, *Commissione Speciale II*, 1814, Carlo Savini al Conte Consigliere direttore generale della Polizia, 14 marzo 1814.

altra è l'idea che un curato può formarsi della condotta morale d'una donna, ed altra è quella che debbe averne la polizia. Il primo nella sua qualità di pastore spirituale, può penetrare non dirò nei segreti delle famiglie, ma fino nel fondo dei cuori e comunque egli si pronunzi, opinando, l'onore della donna non soffre veruna lesione all'occhio del pubblico. Ma la polizia dichiarando meretrice una donna, fulmina a suo danno un anatema di infamia legale. Che ne sarebbe dunque dell'onore e del riposo delle private famiglie se invece di tenersi a delle pruove estrinseche, patenti e note a tutti, l'autorità pubblica si autorizzasse di fare simili dichiarazioni sulli soli certificati dei parrochi? In generale chi dirige una polizia può avere nel suo intento un'idea a sé ma la sua coscienza ministeriale non deve dipendere che dalle sole prove stabilite dalla legge³⁶⁵.

Un conto era porre un freno all'immoralità che nasceva dall'infrangere la legge e un altro era occuparsi dell'anima delle persone: "infamia spirituale" e "infamia legale" dovevano occupare spazi ben distinti nell'agire delle autorità di polizia le quali non dovevano farsi trascinare nel confuso sottobosco della valutazione spirituale e agire bensì sulla base delle conseguenze che eventualmente un disordine interiore poteva generare all'esterno.

Queste rapide osservazioni relative al posizionamento della figura del parroco nel panorama del controllo pubblico sulla sfera domestica e familiare bolognese sembrano confermarne la non univocità e la capacità di muoversi in maniera «variegata, sagace e consapevole» all'interno dei complicati meccanismi di mediazione e azione disponibili, di cui hanno parlato Bonacchi, Groppi e Pelaja a proposito di Roma³⁶⁶, anche se, come già detto, la realtà bolognese non è sovrapponibile a quella della capitale date le specificità che hanno sempre caratterizzato la sua presenza all'interno dello Stato pontificio e che si fanno evidenti in modo particolare durante la Restaurazione dato l'assoggettamento per quasi un ventennio della città ad un regime che per molti aspetti non poteva essere più distante da quello che si era ripristinato. Anche solo per il numero decisamente più ristretto di ecclesiastici presenti a Bologna rispetto a Roma non era possibile aspettarsi da questi un controllo altrettanto capillare e la partecipazione religiosa dei cittadini bolognesi sulla quale si basavano le capacità di controllo dei comportamenti afferenti alla sfera privata dei parroci era di segno differente.

³⁶⁵ ASB, *Polizia*, Atti riservati, *Commissione Speciale II*, 1814, *Ricciardi a Savini*, 21 marzo 1814 numero 335.

³⁶⁶ G. Bonacchi, A. Groppi, M. Pelaja, *I Conflitti domestici. Strategie di controllo tra Stato pontificio e Stato unitario*, in *Le modèle familial européen. Normes, déviances, contrôle du pouvoir*, Roma 1986, pp. 185-205.

Al di là di queste linee generali di azione che costituiscono l'ossatura delle procedure messe in campo dai funzionari di polizia bolognesi, ogni circostanza era un caso unico che veniva affrontato considerandone la specificità. La schematicità di queste considerazioni si infoltisce e prende corpo man mano che ci si addentra nello specifico delle situazioni singolarmente trattate, afferenti alla sfera della vita domestica in tutte le sue declinazioni. Dai disordini scaturenti sin dai primi momenti di formazione della coppia (rottura della promessa, deflorazioni, gravidanze illegittime, concubinati) a quelli più propriamente derivanti dalla vita matrimoniale (adulteri, violenze, cattiva condotta) fino ai problemi legati alla sua dissoluzione (separazioni di fatto, alimenti, affidamento dei figli), le questioni con cui gli impiegati di polizia si trovarono a fare i conti coprivano tutto l'arco di esistenza della compagine familiare.

Dal dialogo con le fonti cercherò dunque di evidenziare tanto le tendenze di massima quanto le eccezioni rispetto ai grandi temi individuati, sempre tenendo presente che quelle di cui si tratta rappresentano già di per sé delle "anomalie" – che proprio per il loro carattere "deviante" ricadono sotto l'attenzione della polizia – dalle quali è però possibile ricavare spunti interessanti sulle priorità che muovevano all'azione non solo le autorità ma anche le parti sociali che interpretavano le norme e le facevano proprie anche strumentalizzandone il contenuto a proprio vantaggio.

2.2. La cancellazione della maternità: gravidanze illegittime tra tutela e punizione

La parte più cospicua dei casi contenuti nella rubrica numero 25, intitolata *Corruttori del costume* fa riferimento a “gravidanze illegittime”, ovvero gravidanze di donne la cui condizione non è quella di mogli legittime³⁶⁷. Si tratta di nubili o vedove a cui la morale comune non riconosce la possibilità di avere una vita sessuale attiva e che si trovano pertanto costrette a tenere nascosta la propria condizione: si parla per questo anche di “gravidanze clandestine”.

La gravidanza illegittima in sé non era formalmente considerata un reato³⁶⁸ ma il comportamento immorale che l’aveva determinata era colpito da una forte condanna religiosa e sociale e le conseguenze dei tentativi di nascondere tale colpa – ovvero l’abbandono, l’aborto e l’infanticidio – costituivano dal canto loro reati puniti con pene severe fin dall’Antico regime³⁶⁹. Al fine primario di prevenire questi spiacevoli inconvenienti ed evitare di dare scandalo nella comunità o nel vicinato, si stabilì fin dal XVII secolo l’obbligo per i massari e le levatrici di denunciare le donne gravide e non regolarmente sposate³⁷⁰, al fine di sottoporle alla dovuta sorveglianza fino al parto al quale avrebbe fatto seguito la consegna del neonato all’Ospedale dei Santi Pietro e Procolo, detto degli Esposti o dei Bastardini³⁷¹.

Ancora una volta fu la morale controriformistica ad incidere fortemente sulle pratiche e sulle percezioni sociali relative alla sessualità, determinando di fatto l’avvio di pratiche sistematiche di abbandono³⁷² che rispondevano probabilmente ad una doppia esigenza: da un lato quella “moralizzatrice” di comminare una qualche punizione alle donne che

³⁶⁷ Sono considerate illegittime anche le gravidanze di donne sposate che hanno tuttavia concepito il figlio con un altro uomo, ma di esse mi occuperò successivamente poiché più strettamente connesse alle tematiche dell’adulterio e della separazione e affidamento dei figli.

³⁶⁸ Come ricordano Angelozzi e Casanova in un loro recente volume, le gravidanze illegittime rientravano in Antico regime tra quei «comportamenti devianti sanzionati con misure di carattere dissuasivo e punitivo ma non assimilati a veri e propri crimini», *Donne Criminali: il genere nella storia della giustizia*, cit., p. 103.

³⁶⁹ Il *Regolamento sui delitti e sulle pene* del 1832 puniva questi reati con pene che andavano dai tre anni di detenzione per l’abbandono di infante in luogo frequentato ai dieci anni di galera per l’aborto procurato con effetto fino alla reclusione a vita per l’infanticidio.

³⁷⁰ L’obbligo di denuncia, introdotto nel 1613 da un Bando del Legato Maffeo Barberini era inizialmente limitato alla figura del massaro ma successivamente, dato il ruolo estremamente rilevante che le levatrici ricoprivano in queste situazioni, fu esteso anche a queste con una ordinanza del 1645 firmata dal vicario generale Domenico Odofredi. G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali*, cit., pp. 109-110.

³⁷¹ Sulla storia di questo istituto dal Medioevo vedi *I Bastardini. Patrimonio e memoria di un ospedale bolognese*, Bologna, 1990.

³⁷² Come ricorda Giovanna Cappelletto «la tradizionale posizione di tolleranza della Chiesa nei confronti dell’illegittimità si trasforma in un vero e proprio incitamento a sbarazzarsi del figlio naturale», *Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del Settecento*, cit., p. 428.

usavano in maniera sconsiderata del proprio onore, privandole del “diritto alla maternità” a cui si connetteva la necessità di salvaguardare la comunità dallo scandalo generato dalla vista di un figlio spurio; e dall’altro lato l’esigenza “pratica” di dare la possibilità a chi era caduta in fallo di rimettersi sulla buona strada e pervenire ad un matrimonio (presumibilmente con un uomo diverso dall’autore della gravidanza), superando lo scandalo e ripristinando l’ordine turbato dalla gravidanza³⁷³.

Sebbene si possa rilevare un progressivo attenuarsi nel corso dell’Età moderna dell’atteggiamento repressivo nei confronti dei reati sessuali in generale – dimostrato anche dall’esiguo numero di denunce di gravidanze illegittime presentate al Tribunale del Torrione nel corso del Settecento recentemente messo in luce da Giancarlo Angelozzi e Cesarina Casanova³⁷⁴ e confermato dal fatto che il Bando Serbelloni non ne faceva menzione³⁷⁵ – non va naturalmente escluso che le autorità non se ne occupassero e che comunque il sentimento di condanna e vergogna che circondava queste situazioni non fosse sopravvissuto nei secoli. Ancora nel 1835 Cornelia Bergonzini, ventenne di San Giovanni in Persiceto, scrisse una lettera ai genitori da cui trapela la piena consapevolezza dello scandalo generato dalla sua gravidanza:

Carissimo padre, Vi dimando perdono del oltreggio fattovi di fugire nascostamente senza vostra licenza vostra, che mi fa un dovere a dirvi che non pensate per me che io sto bene, ed ho fatto questo perché mi trovo nei panni in barazzata e non ho avuto il coraggio di manifestarlo a scanso di molti disguidi e rimproveri, vi prego adunque di perdonarmi raccomandandomi di non fare alcuno

³⁷³ Lo conferma Margherita Pelaja per il caso romano: «La cancellazione dell’esperienza materna [...] era il transito obbligato per rimanere all’interno del mercato matrimoniale, dei legami familiari e parentali, degli scambi istituzionali», M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell’Ottocento*, cit., p. 115.

³⁷⁴ I rilievi effettuati da questi studiosi su un ampio campione di 214 registri per i quinquenni 1583/7, 1625/9, 1725/9 e 1775/9, mostrano una percentuale molto bassa di “reati femminili” trattata dai giudici del Torrione nel corso del Settecento e in particolare per quel che riguarda le denunce di gravidanze illegittime: se infatti nel periodo compreso tra il 1625 e il 1629 sono solo 4, nel periodo tra il 1775 e il 1779 non ne è stato rinvenuto nemmeno uno. G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali*, cit., p. 110.

³⁷⁵ Ma va ricordato che relativamente a questi temi il suddetto bando è alquanto reticente, visto che quando si tratta di considerare i “delitti di carne”, si affanna a sostenere che «la cristiana modestia non ben volentieri soffrirebbe il sentire longamente discorrere di questi delitti, la descrizione, e circostanze de quali potrebbero diventar moleste, o a chi le leggesse, o a quelle caste orecchie, che l’udissero, e perciò essendo abbastanza cognita a ciascun cattolico la legge divina, che li proibisce, ed ad alcuni di essi, come il ratto, bestialità, stupri violenti ed immaturi, e simili, avendovi abbastanza provveduto la ragion commune, e di altri, come l’adulterio, incesto, sodomia, concubinato, lenocinio ed altri avendone sovrabbondantemente disposto il testo civile, e canonico, e le costituzioni apostoliche con imposizioni di pene rigorosissime, ne è superfluo discorrerne ne bandi, ne quali nulla di più si può aggiungere, se non che esortare ciascuno a guardarsene, e col lasciarli sotto silenzio, non istruire, chi per particolare grazia del Signore ne vive ignorante», *Bando generale della Legazione di Bologna e suo contado fatto pubblicare li 12 ottobre 1756 dall’Em.mo, e Rev. mo sig. Cardinale Fabrizio Serbelloni*, cit., § LIII.

mormorio e che siete tutti quieti e che con altra mia notificherò il restante. In fretta passo a riverirvi di vero cuore e sono la vostra indegnata figlia³⁷⁶.

E basti ricordare che a Bologna, la ruota che permetteva di lasciare segretamente i figli illegittimi (ma è probabile che venisse utilizzata anche per l'abbandono di figli legittimi di cui i genitori non si potevano occupare) fin dal Cinquecento, fu abolita solo nel 1873³⁷⁷.

La gravidanza illegittima era dunque uno di quei nodi attorno a cui ruotavano le prassi di controllo e intervento politico-morale che la polizia pontificia esercitava sulla popolazione bolognese secondo quelle logiche di rigore ma allo stesso tempo di flessibilità che ho cercato di mettere in luce nelle pagine precedenti.

Il ruolo ricoperto dalla polizia bolognese è anche in questo ambito prettamente mediatorio, come specifica lo stesso direttore Colonna nel 1820, quando dichiara esplicitamente che «la polizia non può prendere in questi affari che la via della conciliazione»³⁷⁸ e ribadendo il concetto nel 1822, quando il gonfaloniere di Poggio Renatico si lamenta del fatto che dopo aver tentato di comporre in via amichevole la controversia tra Angela Maccaferri e il suo seduttore, il padre della ragazza abbia preferito ricorrere alla magistratura criminale. In risposta a ciò, il Direttore sottolinea infatti che

le principali ingerenze della Polizia nei casi di clandestina gravidanza hanno per iscopo di aver cura del neonato e della puerpera e di procurare in via di conciliazione il matrimonio, la dotazione, o il rimborso delle spese per parte del delinquente; ma non impedisce che la parte offesa non possa, volendo, sperimentare le sue ragioni davanti l'autorità giudiziaria per ripetere tutto ciò che a stretto rigore di legge ritiene essergli dovuto³⁷⁹.

Nel prendere atto di una gravidanza illegittima la polizia doveva dunque provvedere a “limitare i danni”, preoccupandosi innanzitutto della cosiddetta “assicurazione del feto”

³⁷⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, Lettera di Cornelia Bergonzini ai genitori, 21 gennaio 1835.

³⁷⁷ U. Rubbi, C. Zucchini, *L'Ospizio Esposti e l'Asilo di Maternità*, in *Sette secoli di vita ospitaliera in Bologna*, Rocca San Casciano 1960, pp. 401-417.

³⁷⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1820, f. 36, Maluccelli v. Accorsi.

³⁷⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 2, Angela Maccaferri.

perché, come già detto, in questi casi il rischio più grande era quello che la ragazza cercasse di abortire al fine di cancellare la sua colpa³⁸⁰. L'atto preliminare da compiere era perciò quello di assicurarsi che la futura madre non tentasse di disfarsi del feto, affidandola alla famiglia di origine laddove questa fosse in grado di garantire il dovuto controllo e la necessaria discrezione, oppure a qualche individuo di provata moralità che, in genere in cambio di un corrispettivo economico, si prestava a prendersi cura della donna.

Così, mentre Clementa Boni «ragazza di cattivi costumi incinta di Francesco Ferrari» viene tenuta nascosta dai genitori fino al parto³⁸¹, Maria Bovarini che – rimasta illegittimamente incinta del pastore Vincenzo Polli – viene licenziata dal padrone presso cui serviva, non trovando nessun parente disposto a prenderla presso di sé, viene «collocata presso onesta persona» a spese del comune³⁸².

Chi dunque prendeva presso di sé la giovane incinta, si assumeva formalmente l'impegno di «avere cura del feto»³⁸³, ma se il timore che venisse commesso il crimine di aborto procurato era consistente, la polizia provvedeva ad emanare un precetto *de partu tuendo*³⁸⁴ finalizzato proprio a garantire che la creatura giungesse illesa fino al momento del parto.

In mancanza di persone disposte ad ospitare la giovane oppure nel caso in cui non si trattasse della prima gravidanza, questa poteva anche essere ricoverata in luoghi protetti come il Discolato e l'Ospedale dell'Abbadia che assolvevano al duplice compito di

³⁸⁰ La Direzione provinciale ricorda che «non può la polizia prendere altra parte fuori di quella che tende all'assicurazione del feto», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1820, f. 60.

³⁸¹ La ragazza risulta mancante dei mezzi per essere collocata altrove e non essendo il comune di Castel Franco disposto «a qualsiasi sovvenzione», la Direzione di polizia ordina al governatore di Bazzano di «intimare alla giovane incinta di rimanere in casa propria assai ritirata onde evitare ogni scandalo, e ai di lei genitori di curare l'osservanza di tale intimazione» ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo 10, rubrica 25, *Corruttori del costume*, 1856, f. 95, Clementa Boni.

³⁸² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25, *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 44, Maria Bovarini.

³⁸³ In genere viene incaricato di questo compito il padre della donna, come succede a Gaetano Bonfiglioli che dopo aver denunciato il padrone della figlia Leonilde per averla «deflorata, resa incinta e scacciata», si assume la responsabilità di «assicurarsi della conservazione del feto e di tenere la figlia nascosta in casa per non destare scandalo», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25, *Corruttori del costume*, 1835, busta 2, f. 50; oppure il compito di vigilanza può essere affidato alle autorità locali, come nel caso del sindaco degli Alemanni che denunciata la gravidanza della vedova Gesualda Baldi, viene investito del compito di «attivare una scrupolosa sorveglianza ad assicurazione del feto e per impedire che la stessa non si abbandoni alla commissione di qualche eccesso criminoso», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25, *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 18.

³⁸⁴ Sul precetto vedi *infra* pp. 225-231.

sorvegliare la ragazza e tenerla al riparo da occhi indiscreti e pericoli, ma anche di impartirle una punizione tenendola di fatto segregata fino al parto³⁸⁵.

La polizia veniva a conoscenza delle gravidanze illegittime in svariati modi: se è vero che il controllo su questo tipo di situazioni era andato allentandosi è vero anche che se venivano conosciute, anche per caso, dalle autorità non venivano generalmente ignorate come invece avveniva per altre tipologie di trasgressioni di cui tratterò più avanti.

Erano le denunce di terzi il mezzo più comune di conoscenza da parte della polizia: poteva trattarsi del parroco, di un vicino, o addirittura di un parente³⁸⁶, oppure risultare da una ispezione del commissario di quartiere in città, del governatore o del priore nei comuni; fatto sta che una volta scoperta, la ragazza non poteva sperare di sottrarsi a un qualche provvedimento.

Erano in particolare i funzionari di polizia operanti sul territorio della provincia a garantire una stretta sorveglianza su questa tipologia di trasgressioni, particolarmente frequenti nei piccoli centri e anche suscettibili di provocare un maggiore scandalo data la permeabilità connaturata agli ambienti non urbani in cui si veniva più facilmente a conoscenza dei particolari intimi della vita degli altri membri. Si riscontra d'altronde una elevata aspettativa da parte del governo nei confronti della capacità di controllo degli amministratori locali che, nel caso di sviste, venivano esplicitamente richiamati al dovere: nel 1835 il Direttore provinciale viene richiamato dal Legato proprio perché il priore di Savigno non aveva notato la presenza in città di una donna “estera” illegittimamente incinta³⁸⁷.

³⁸⁵ Il Discolato funzionò come luogo di ricovero per le gestanti fino alla metà degli anni Trenta quando si dispose che non vi potevano più essere inviate. Dagli anni Quaranta, quando sembra emergere un atteggiamento maggiormente punitivo nei confronti delle gravidanze illegittime, le carte parlano dell'Ospedale delle carceri dell'Abbadia come luogo privilegiato in cui inviare le ragazze fino al parto, ASB, *Legazione Apostolica*, Atti Generali, titolo XX *Polizia*, 1836, 30 agosto 1836, N. 7728.

³⁸⁶ Ne è un esempio il caso di Elena Marchetti che, clandestinamente incinta per la seconda volta, viene denunciata dal padre indignato per la condotta scandalosa della figlia e deciso a cacciarla di casa e a non pagare l'elemosina per lo sgravio e il collocamento agli Esposti, ASB, *Polizia*, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1820, f. 62, Elena Marchetti.

³⁸⁷ «È molto a meravigliare come non prima d'ora siasi scoperto il rifugio dell'incinta giovine Piccioli Maria Modenese dacché [...] si è dessa da alcuni mesi ritirata presso lo zio Giuseppe Verrucchi in Savigno. Il Sig. Priore è perciò meritevole di censura e V. S Ill.ma farà al medesimo sentire questo rimarco inculcandogli una maggiore vigilanza pe' i casi avvenire», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 2, f. 31. Quello delle donne “estere”, provenienti in particolare dai limitrofi stati estensi, che andavano a partorire a Bologna per poi collocare il bambino agli Esposti è un problema che interessa molto le autorità pontificie poiché «la Provincia ne soffre un danno incalcolabile». La circolare datata 11 agosto 1826 contiene l'ordine rivolto «ai Signori Governatori, Gonfalonieri, Sindaci e Commissari di Polizia ad invigilare colla massima accuratezza onde cotali donne non entrino nella Provincia, e loro essendo riuscito di mettervi piede per trovarvi asilo e sgravarsi, vengano immediatamente respinte ai confini, sotto comminatoria di essere trattate con maggior severità in caso d'inobbedienza», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1826, 11 agosto 1826, Circolare N. 11977.

Capitava anche – e non di rado – che le ragazze si trovassero costrette ad autodenunciarsi, rendendo palese la propria trasgressione al fine di ottenere il rimborso delle spese di sgravio e di collocamento del bambino all’Ospedale degli Esposti da parte del seduttore³⁸⁸. Se dunque, nella maggior parte dei casi, la vicenda si svolgeva nel silenzio e nel segreto delle mura domestiche, poiché venivano rispettati da tutti i codici di comportamento standardizzati in base ai quali nell’impossibilità di un matrimonio riparatore (dovuta ad esempio al fatto che la gravidanza era il frutto di una relazione adulterina con un uomo sposato o con un prelado, oppure non sussistevano le condizioni economiche per sostenere un matrimonio) la ragazza restava nascosta fino al parto che avveniva con l’aiuto di una mammana³⁸⁹, la quale poi si occupava di condurre il bambino al brefotrofo previo il pagamento delle spese da parte della donna stessa o del seduttore; allorché questo iter avesse subito delle interruzioni (perché la ragazza non aveva disponibilità economiche o il padre del nascituro si rifiutava di sostenerla), si rivelava necessario l’intervento delle autorità di polizia le quali, come già visto, cercavano di interporre la propria mediazione affinché la situazione si potesse ricomporre senza creare troppi scandali o imbarazzi.

In queste circostanze, gli esiti dell’intervento della polizia erano molto vari e potevano sfociare nell’obbligo per l’autore della gravidanza al rimborso totale o parziale delle spese, ma anche terminare con l’invio della ragazza a servire come balia all’Ospedale degli Esposti.

Maria Malaguti partorisce clandestinamente il figlio avuto con Domenico Amadori, sposato, impiegato all’ufficio delle ipoteche di Bologna. Le spese erano state sostenute dal parroco di Padulle che l’aveva soccorsa, ma ora si richiede il rimborso all’autore della gravidanza che viene arrestato dalla polizia e costretto a pagare 13,72 scudi di risarcimento³⁹⁰.

Diverso destino ebbe invece Luigia Dalli, trentenne orfana di buona famiglia ora ridotta in miseria, che si rivolge alla polizia dichiarando di essere incinta di Antonio

³⁸⁸ Dalle carte risulta che il costo di un parto clandestino si aggirava attorno ai 14 scudi negli anni Trenta, per arrivare negli anni Cinquanta a circa 25 scudi. In un fascicolo del 1856 viene allegata la nota delle spese sostenute dalla levatrice Teresa Barbi per il parto clandestino della nubile Olimpia Leoni: «Per mesi 3 ½ di dozzena = 19,25 scudi; per l’elemosina del bambino = 3,72; per aver arlevato il suddetto = 1; portatura del suddetto = 0,20; per la fasciatura del suddetto = 0,40; per roba imbrattata e datta al lavandajo, nel tempo della dimora in casa mia = 0,60 = n° 3 passate d’olio = 0,30; per una prugna da donna di parto = 0,05; Polvere da far partorire = 0,05; totale delle spese = scudi 25,57», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 33, Olimpia Leoni v. Carlo Conti.

³⁸⁹ Sulla figura della levatrice vedi C. Pancino, *Il Bambino e l’acqua sporca*, Milano 1984.

³⁹⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 58, Maria Malaguti v. Domenico Amadori.

Bianchi, con cui «ebbe commercio carnale in cambio di cibo». Saputo della gravidanza l'uomo si rifiuta di occuparsi della ragazza la quale, rinunciando a querelarlo, accetta di essere ricoverata come balia all'Ospedale degli Esposti³⁹¹.

Più determinata risulta Romana Bonazzi, nubile di 27 anni resa incinta dal coniugato Giuseppe Bortolotti, suo padrone, il quale le aveva dato venti paoli e cacciata. La donna, ormai all'ottavo mese di gravidanza chiede l'aiuto della polizia che convocati entrambi per trovare un accordo, riesce ad ottenere dal Bortolotti l'impegno a risarcire la ragazza con uno zecchino. Tuttavia Romana non accetta e decide di sporgere querela al Tribunale Criminale³⁹².

Nelle ragioni dei protagonisti delle vicende quanto in quelle delle autorità chiamate ad intervenire, le questioni economiche occupavano dunque uno spazio ampio tanto quanto quello riservato alle questioni morali.

Erano in particolare i problemi connessi alla gestione dell'Ospedale degli Esposti che inducevano i Legati a prendere provvedimenti di polizia che garantissero allo stesso tempo un efficace controllo morale e il buon funzionamento dell'istituto.

Come già accennato, i bambini illegittimi, inviati dalle autorità o spontaneamente consegnati dai genitori, venivano mandati al "Pio Luogo", in cui venivano allattati da balie appositamente stipendiate o da donne che nell'impossibilità di pagare l'elemosina per il collocamento del bambino si prestavano ad allattare, oltre al proprio, anche i figli abbandonati di altre donne per un periodo di circa un anno³⁹³. L'utilizzo come nutrici delle madri dei bambini abbandonati aveva il vantaggio di risparmiare all'istituzione lo stipendio delle balie esterne e allo stesso tempo fungeva da punizione e da deterrente³⁹⁴. La stessa polizia riconosceva che

³⁹¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 38, Luigia Dalli v. Antonio Bianchi.

³⁹² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 10, Romana Bonazzi v. Giuseppe Bortolotti.

³⁹³ L'iter seguito era a grandi linee sempre lo stesso fin dal XVII secolo. Ne dà una accurata descrizione Adanella Bianchi, *La «Famiglia» dell'Ospedale tra XVI e XVIII secolo*, in *I Bastardini*, cit., pp. 39-60. Sul problema dell' "elemosina", ovvero del pagamento chiesto agli abbandonatori attorno a cui si coagulavano gran parte delle liti presentate in seno alla polizia vedi Ead., *L'«elemosina di un bambino». Pratica e controllo dell'abbandono all'Ospedale dei Bastardini (secc. XVI-XVIII)*, «Sanità Scienza e Storia», 2/1989, *La morte in ospedale. L'Ospedale degli Esposti*. Atti del seminario di Bologna del 14 marzo 1989, pp. 35-54.

³⁹⁴ Pur riconoscendo i vantaggi dell'obbligo per le donne mancanti di mezzi di andare a servire come balie, gli amministratori dei Bastardini ritenevano le madri illegittime che spontaneamente si erano rivolte al "Pio Luogo" «quasi sempre preferibili per salute ed indole», tanto che si richiede all'arcivescovo di assoggettare queste donne ad un regime differente, dettato non da esigenze punitive «ma solo in relazione

la semplice reclusione in codesto stabilimento delle donne che hanno partorito clandestinamente si ritiene per se stessa un castigo, qualunque sia il trattamento che ivi ricevono, mentre la perdita della libertà personale è sempre una pena. Se a ciò si aggiunge l'obbligo di allattare più di un bambino, che è pure un incomodo da calcolarsi, e per taluna il disdoro di dover rendere palesi per un più lungo tempo le proprie debolezze, si avrà quel complesso sufficiente per ritenere che rinchiusa una giovane in codesta casa, trovi in siffatta misura qualche castigo alla commessa mancanza³⁹⁵.

Lo testimonia il caso di Maria Bovarini, già visto sopra, che negli anni Venti non viene mandata ad allattare al brefotrofo perché ritenuta onesta e pertanto non meritevole di una tale punizione, per cui le spese di collocamento vengono sostenute dal comune³⁹⁶.

Non la pensava evidentemente allo stesso modo l'allora direttore dello stabilimento Pompeo Dondini Ghiselli che lamentava invece una eccessiva sfacciataggine delle donne recluse non una ma anche per tre o più volte, segno ai suoi occhi «che il locale del Baliaggio di questo Pio Istituto anziché essere luogo di pena, serve a cotali donne di comodo soggiorno»³⁹⁷.

Il carattere punitivo del baliaggio emerge anche da una circolare arcivescovile indirizzata nel 1843 alla Direzione di polizia in cui si ordina l'attenta verifica delle condizioni di salute delle donne³⁹⁸ e si specifica che nel caso in cui il medico fiscale incaricato avesse riscontrato l'impossibilità di allattare, la ragazza doveva essere «sottoposta ad una pena correzionale più o meno lunga, secondo le circostanze della sua colpevolezza» e lei o le autorità avrebbero dovuto pagare l'elemosina così da «non recar danno al luogo pio»³⁹⁹.

all'affluenza dei proietti ed alle circostanze», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 128, *Pia casa degli Esposti*, 30 maggio 1856, N. 1049.

³⁹⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1826, *Direzione provinciale di Polizia di Bologna alla Commissione amministrativa del Pio Ospitale delli Esposti di Bologna*, 10 agosto 1826.

³⁹⁶ «Se la ragazza fosse di mala qualità avrebbesi potuto disporre che venisse rinchiusa col fanciullo nel Pio Spedale suddetto in qualità di nutrice, onde per una parte risparmiare al Comune la spesa della elemosina dovuta al detto stabilimento e per l'altra assoggettarla ad un qualche castigo per il fallo commesso; ma le buone informazioni avute sul conto della medesima non sembrano richiedere siffatta misura», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 44, Maria Bovarini.

³⁹⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1826, *La commissione amministrativa del Pio Ospitale delli Esposti di Bologna al sig. Aggiunto di Polizia provinciale della stessa città*, 7 agosto 1826.

³⁹⁸ Sui problemi connessi alla trasmissione di malattie tra le balie e i bambini vedi G. Pomata, *Madri illegittime tra Otto e Novecento*, cit.

³⁹⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1843, 19 giugno 1843, Circolare N. 367.

La prassi di rinchiudere le puerpere nel brefotrofia per un anno si riscontra lungo tutto l'arco cronologico coperto dalle carte ma il ricorso a questa misura viene via via interpretato in maniera differente dalle autorità di polizia che, se nei primi anni della Restaurazione cercano di limitare l'invio delle ragazze al "Pio Luogo"– tanto che negli anni Trenta si riscontra una carenza di nutrici⁴⁰⁰ –, dagli anni Cinquanta tendono a ricorrere alla reclusione negli Esposti come a una vera e propria pena di polizia che determina infatti un sistematico sovraffollamento dei locali del baliaggio per cui alcune ragazze vengono licenziate e mandate alle carceri dell'Abbadia ad espiare la loro pena⁴⁰¹.

La gravidanza illegittima pare dunque assumere nel corso degli anni aspetti più delittuosi di quelli che possono essere invece riscontrati agli esordi delle vicende analizzate, con un inasprimento delle misure nei confronti delle ragazze ora considerate alla stregua delle meretrici, come traspare dalle parole del governatore di Bazzano, il quale, lamentandosi dell'immoralità delle giovani di Castel Franco, dove a suo avviso «più che altrove si verificano liti e gravidanze», si lamenta che

le leggi non vi provvegono abbastanza e se dovessi tenere il linguaggio del Muratori, vi danno anzi la spinta a delinquere. E di fatti, come porre una remora al libertinaggio se alla donna è dato di argomentare "O dal fatto rimango incinta, o nol farò; se incinta, l'amante mi dovrà sposare o dotare; o nol farò, ed io ho dato sfogo impunemente alla mia libidine". Ciò premesso, io troverei opportuno che la giovane non sedotta ma seduttrice, non precedentemente onesta ma rotta al libertinaggio, in caso di gravidanza anziché protetta dalle leggi fosse in altrui esempio tradotta al Pio stabilimento ad esercitarvi il baliaggio. È questo sig. cavaliere direttore l'unico mezzo per ottenere un miglioramento nella morale, senza badare se la giovane sia o no rimasta altra volta incinta⁴⁰².

Da questa tendenza della polizia a travalicare le proprie competenze stabilendo per le donne illegittimamente incinte delle misure di reclusione anche piuttosto severe e

⁴⁰⁰ Luigia Scorzoni, vedova clandestinamente incinta, viene dispensata dal baliaggio perché ha altri figli che in sua assenza avrebbero dovuto essere collocati a spese del comune, ma dall'Ospedale degli Esposti giungono lamentele per la mancanza di balie: «non troppo agevole è stato d'indurre la Commissione Amministrativa del Pio Luogo degli Esposti a dimettere la Luigia Scorzoni, per la scarsità delle nutrici a fronte del copioso numero di infanti che vi si trova», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, f. 35.

⁴⁰¹ «Mi fo un dovere d'avvertire l'Ecc.za Sua che per l'affluenza delle donne nelle sale di baliaggio si rende indispensabile di licenziarne parecchie onde sgravare il Pio Luogo del loro mantenimento», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 84, *Lettera dell'economista della Pia casa degli Esposti Luigi Fontana al direttore di polizia di Bologna*, 13 settembre 1856.

⁴⁰² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo 10, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 34, *Lettera del governatore di Bazzano Luigi Maraviglia al Direttore di polizia di Bologna*.

pervenendo a volte persino all'arresto non autorizzato, consegue il richiamo da parte del Tribunale Criminale ad agire in maniera più cauta:

nulla dirò sulla sussistenza di questa legge di polizia che punisce le donne illegittimamente incinte perché mi è ignota, ed ho ragione di credere che non esista giacché sarebbe una contraddizione apertissima con le leggi sovrane le quali con altissimo senno in tali delitti puniscono l'uomo, lasciando impunita la donna, quantunque non vi ha dubbio che la reità sia comune. [...] e se la polizia col suo ministero preventivo rinchiude le pubbliche meretrici, sono certo che con queste non vuole confuse le giovani sedotte se anche doppiamente sono andate soggette a tale disgrazia. Lascio da parte questa considerazione ma credo mio dovere reclamare per l'abuso che si è fatto della fiducia riposta nell'autorità giudiziaria nel punto stesso che se ne invoca la protezione e la tutela⁴⁰³.

Una volta partorito ed effettuato il periodo di allattamento, con cui ci si sdebitava per il collocamento del proprio bambino illegittimo ma si espiava anche la propria colpa, le ragazze venivano in genere rilasciate dopo essere state precettate a vivere onestamente e anche laddove il ricovero fosse avvenuto su spontanea richiesta della donna, le autorità tendevano a voler continuare ad esercitare una sorta di vigilanza sulla loro condotta, tanto che nel 1835 il cardinale Opizzoni richiede esplicitamente all'amministrazione dell'Ospedale degli Esposti di dare non solo alla polizia ma anche a lui comunicazione dettagliata e tempestiva riguardo alle donne rilasciate dal Baliaggio

significandone la provenienza e cioè se mandate dalla polizia, dalla casa di correzione, dai priori, dalla curia ecclesiastica ed anche delle spontanee, all'oggetto che la polizia riscontri quali disposizioni farà per prendere sul loro conto e darvi in seguito la relativa esecuzione. Essendo importante per la buona corrispondenza che passa fra la mia curia e la polizia che sia pure nota anche a me la sortita dal baliaggio di queste donne così si compiacerà di darmi notizia di queste persone indicandomi la presa determinazione sul loro conto⁴⁰⁴.

⁴⁰³ La lamentela del tribunale riguarda in particolare l'arresto arbitrario da parte del succitato governatore di Bazzano che in altre occasioni aveva dato prova di una eccessiva intransigenza nei confronti delle gravidanze illegittime, tradottasi in quello che viene percepito come un «riprovevolissimo abuso del ministero di polizia nell'amministrazione del potere giudiziario», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 128, *Lettera del Tribunale civile e criminale di prima istanza al direttore di polizia*, N. 37213.

⁴⁰⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo 10, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 3, *Cardinale Opizzoni alla Direzione provinciale e alla Commissione Amministrativa della Pia Casa degli Esposti*.

La polizia si muoveva dunque su un terreno sempre incerto, dovendosi mostrare allo stesso tempo intransigente ma comprensiva, adattando l'asprezza degli interventi alla delicatezza del singolo caso e facendo sempre attenzione a non superare mai il labile confine che separava i suoi compiti da quelli della magistratura.

La sorveglianza risulta piuttosto serrata lungo tutto l'arco cronologico coperto dalle carte, tanto che non mancano esempi di interventi per sospette gravidanze – sollecitati in genere dalla curia – che solo successivamente ad un'accurata visita medica si rivelano non sussistenti. I bersagli di questi sospetti sono in genere donne di cattiva fama e magari già assoggettate a misure di polizia per cui il rischio di “traviamento” è maggiore e nei confronti delle quali non sembrano usarsi particolari cautele o riguardi: nel 1831 Maddalena Buganelli, sospettata di essere clandestinamente incinta, viene arrestata e mandata alla casa di correzione. La madre supplica che sia liberata perché non è incinta e perché la famiglia ha bisogno del suo aiuto per mantenersi. Il Direttore conferma che non sussiste nessuna gravidanza ed esprime parere favorevole alla scarcerazione. La ragazza viene rilasciata su precetto di vivere onestamente e di astenersi dalla prostituzione⁴⁰⁵. Nel 1848 l'arcivescovo informa la Direzione di polizia della sospetta gravidanza di Angela Belluzzi già sottoposta a precetto per una relazione illecita. Il commissario obbliga la donna a sottoporsi a visita fiscale dalla quale tuttavia si rileva che non è incinta⁴⁰⁶.

In linea di massima è riscontrabile una maggiore severità nei confronti delle donne che mostrano di non aver appreso nulla dalle esperienze passate e ricadono sistematicamente nella colpa, mentre si manifesta una vera e propria preoccupazione per la sorte delle più sfortunate «povere, e segnatamente le serventi, nelle quali più di frequente si verifica il caso, scacciate da padroni, mancanti di ogni altro rifugio, o vergognose di ritornare nello stato in cui sono, presso la lontana vedova madre, od il miserabile padre; rimangono abbandonate a se stesse, senza sorveglianza, ed in manifesto pericolo della dispersione del feto», per le quali non solo la polizia, ma tutte le pubbliche autorità mostrano sincero interessamento e costernazione per la mancanza di mezzi e risorse che impedisce di agire in maniera adeguata⁴⁰⁷.

⁴⁰⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25, *Corruttori del costume*, 1831, f. 52, Maddalena Buganelli.

⁴⁰⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25, *Corruttori del costume*, 1848, f. 28, Angela Belluzzi.

⁴⁰⁷ ASB, *Legazione Apostolica*, Atti Generali, titolo XX *Polizia*, 1836, 30 agosto 1836, N. 7728.

2.3. «Un poco per forza un poco per amore fui dal detto giovane conosciuta carnalmente». Polizia e reato di stupro

Nei casi di gravidanze illegittime analizzati sopra, la figura maschile è quasi completamente assente: la donna si trova sola a rispondere della responsabilità di una gravidanza che è il frutto di un suo comportamento sconsiderato e l'uomo viene chiamato in causa solo se da lui ci si può aspettare un contributo economico per l'affidamento del bambino al brefotrofo⁴⁰⁸.

Tale situazione è secondo un'opinione storiografica ormai consolidata il frutto di una evoluzione del costume e della disciplina indotta dalle politiche controriformistiche che, portando al progressivo «isolamento dell'individuo dal contesto protettivo delle relazioni», determinò la concentrazione di responsabilità prima condivise sulla donna⁴⁰⁹, con uno slittamento della colpa dal seduttore alla sedotta che dal punto di vista pratico indusse da un lato alla drastica riduzione dei ricorsi al tribunale ecclesiastico per il riconoscimento di un matrimonio promesso e non avvenuto e dall'altro al parallelo aumento delle “esposizioni” finalizzate a cancellare i segni di una maternità che al di fuori del matrimonio non aveva alcun significato se non quello di palesare il disonore che aveva colpito la donna e la sua famiglia.

Tuttavia non sempre le donne si rassegnavano all'abbandono accettando di affrontare da sole il marchio infamante di una gravidanza che, se spesso era il frutto di un rapporto consensuale, altrettanto spesso scaturiva da forme di violenza, e – da sole o col sostegno della famiglia – si rivolgevano alle autorità per denunciare lo stupro subito.

Di questa controversa fattispecie criminosa ho già parlato nelle pagine precedenti, basti dunque qui ricordare che trattandosi di un crimine ritenuto lesivo dell'onore nella sfera della sessualità, il requisito sostanziale per ricorrere alla tutela giudiziaria era che la donna fosse “onesta”, ovvero vergine se nubile o di “irreprensibile condotta” se vedova. Ne deriva che tutte coloro che nei casi di gravidanza illegittima precedentemente affrontati non potevano vantare questi requisiti, si trovavano automaticamente escluse dalla tutela della legge e dovevano – come si è visto – limitarsi ad accettare il soccorso

⁴⁰⁸ Sulle origini di questo fenomeno che a Bologna pare comparire più precocemente rispetto ad altre aree vedi A. Bianchi, *La deresponsabilizzazione dei padri (Bologna secc. XVI-XVII)*, «Ricerche Storiche», XXVII (1997), n. 2, pp. 263-286.

⁴⁰⁹ S. Cavallo, S. Cerutti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici» n. 44, a. XV, 1980, 2, pp. 346-383.

offerto dalle istituzioni che accoglievano i figli illegittimi e cercare con l'aiuto della polizia di ottenere un qualche risarcimento in denaro delle spese sostenute⁴¹⁰.

L'uomo che dunque, grazie alla protezione implicita offertagli dalla nuova morale controriformistica, era riuscito a sottrarsi alle responsabilità di una eventuale paternità illegittima, veniva richiamato in causa dall'ipotesi di stupro che, individuandolo come delinquente, lo obbligava a rispondere penalmente delle proprie azioni.

La polizia bolognese fu spessissimo chiamata ad occuparsi di stupro nelle sue diverse declinazioni ma, se per gli stupri cosiddetti "immaturi" (cioè perpetrati ai danni di bambini e bambine che non avevano ancora raggiunto la pubertà) e per gli stupri violenti *tout court* (in cui cioè risultava innegabile che la donna fosse stata costretta con la forza) l'iter seguiva senza troppi intoppi la via della condanna penale – e dunque la polizia fungeva da semplice collettore di querele – nei casi cosiddetti "qualificati da promessa di matrimonio" a cui in genere faceva seguito una gravidanza, i funzionari di polizia si trovavano a dover agire bilanciando il rigore delle norme col buon senso richiesto da ciascun caso sulla base di quella distinzione fondamentale che il giurista Fiani aveva identificato come "polizia di diritto" e "polizia di fatto"⁴¹¹.

«Se la violenza che si commette a pregiudizio delle facoltà d'altri è degna di castigo, maggiormente merita d'essere punita la violenza usata in pregiudizio dell'honore altrui», così il Bando Giustiniani del 1610 si esprimeva nei riguardi di «stupro e coito violento», specificando che chi avesse stuprato una donzella di meno di 12 anni «ancorchè si dicesse ch'ella avesse acconsentito» veniva punito con la morte, e lo stesso se avesse avuto più di dodici anni ma lo stupro fosse stato violento: in ogni caso la doveva dotare⁴¹². Dello stesso tenore era la condanna pronunciata nel Settecento dal Bando Serbelloni il quale, senza fare distinzioni di età della vittima si chiedeva:

⁴¹⁰ Le donne che si rivolgevano alla polizia bolognese risultano in genere ben consapevoli di ciò: la nubile Agata Bonassuti, illegittimamente incinta dello stracciarolo Domenico Regazzi, la quale tra l'altro «non usa alcun riguardo per coprire il fallo», dichiara apertamente di non possedere «i requisiti di onestà per fare l'azione legale», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 108; e anche laddove si fosse pensato di forzare il limite imposto dalla legge, la polizia si trovava pronta a ribadirlo, come nel caso di Rosa Cavanna, incinta per la seconda volta di Francesco Carboni, a cui viene esplicitamente ricordato che «non essendo primipara non le compete l'azione stupro», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 103.

⁴¹¹ B. Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa: trattato teorico-pratico*, Firenze 1853.

⁴¹² *Bando generale dell'Illustrissimo e Reverendissimo sig. Benedetto card. Giustiniani Legato di Bologna*, cit., § XXIII.

Se il togliere ad altri con la violenza la robbia è così grave delitto, che si rende punibile con la morte, quanto maggiore sarà la delinquenza di quello, che si serve di questa violenza per macchiare l'altrui onore, che molto più è prezioso della robbia? Ed infatti si può dare di più vergognoso e di maggior soverchieria che usar forza contro un sesso non valevole a ripulsarla? Alla violenza di un Malvagio il più delle volte soccombe una pusillanime donnicciuola. Ogni tentativo di violenza anche se non perfezionato viene punito con la morte⁴¹³.

Come visto in precedenza lo stupro immaturo era punito severamente anche dal codice Ottocentesco che stabiliva la pena della galera perpetua o della decapitazione se la violenza avesse determinato la morte della vittima.

A questa severità normativa non corrispondeva in realtà una equivalente severità fattuale, per cui sin dall'Antico regime questi reati venivano trattati in maniera molto variabile a seconda delle circostanze⁴¹⁴. Sta di fatto che una severa condanna morale da parte della società si mantenne viva fino all'Ottocento, spingendo madri e padri – accortisi spesso per caso dell'abuso subito dal figlio o dalla figlia – a rivolgersi alla polizia per “gli effetti di giustizia”.

In questi casi la procedura messa in atto consisteva in una rapida verifica delle accuse prima di passare il caso alle autorità giudiziarie.

La madre di Enrico Esposti, di sei anni, vedendolo giungere a casa «sudato e confuso e con in mano due santini» lo interroga sulle ragioni di tale confusione e il bambino le racconta di aver subito violenza da parte dello stampatore Antonio Marchi che gli aveva poi regalato i santini. L'uomo viene prontamente arrestato e durante l'interrogatorio sostiene di essere stato ubriaco e di non sapere «come cadesse a praticare il male che commise col detto fanciullo» ma che subito «se ne trovò ben pentito e svergognato [...] avendo orrore a palesare l'atto osceno che egli commise». Riscontrando i «manifesti segni di pentimento da lui dati» se ne ordina l'arresto per una settimana a pane e acqua⁴¹⁵.

Per quanto riguarda in particolare le femmine l'attenzione era rivolta all'avvenuta o meno deflorazione che rendeva indiscutibilmente valida l'accusa e più probabile una

⁴¹³ *Bando generale della Legazione di Bologna e suo contado fatto pubblicare li 12 ottobre 1756 dall'Em.mo, e Rev. mo sig. Cardinale Fabrizio Serbelloni*, cit., § LI *Della violenza a donne*.

⁴¹⁴ Gli studi di Cesarina Casanova sul Tribunale del Torrione evidenziano come «la sanzione [...] era comunque limitata ai casi in cui veniva accertata la deflorazione» mentre era evidente una limitazione delle pene per i reati sessuali commessi sui bambini che tuttavia non determinavano la compromissione della verginità (tale criterio era applicato anche nei confronti delle bambine in età prepubere), C. Casanova, *Crimini Nascosti*, cit., in particolare pp. 167-176.

⁴¹⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, f. 24, Enrico Esposti v. Antonio Marchi.

condanna giudiziaria. Accanto ai resoconti dei genitori delle giovani vittime o ai timidi racconti di queste, si trovano perciò nelle carte i referti di medici e ostetriche incaricati di visitare i bambini e valutare la sussistenza della violenza. Il 12 ottobre 1849 il dottor Francesco Bottari viene chiamato a verificare lo stato della undicenne Luigia Turrini – che accusa di stupro immaturo violento il garzone Cesare Galletti – prima di inviare il rapporto al Tribunale Criminale: «Denunzio con giuramento io sottoscritto di avere visitato la giovinetta Luigia Turini di anni 11 e quindi, sottoposta ad esame medico-legale rinvenuta affetta di stupro violento con sensibile alterazione delle parti circostanti; e che giudico senza pericolo, riservandomi di avanzare ulteriore riferito all'evenienza». Date le circostanze la Direzione ordina di eseguire immediatamente l'arresto del Galletti⁴¹⁶. Anche Maria Fabbri, di 9 anni, viene visitata «dal medico e dal chirurgo condotti» i quali «comunemente dichiarano di averla trovata deflorata, e di poter dire di più che eravi stata con essa continuazione di carnal commercio». Gli autori sono il cinquantenne Giovanni Battista Vicinelli – garzone presso la famiglia Fabbri – e il giovane zio paterno della ragazza. Per entrambi viene immediatamente ordinato l'arresto⁴¹⁷.

La Direzione di polizia risultava piuttosto sensibile riguardo a queste situazioni e in più occasioni, anche allorché il genitore che aveva sporto denuncia avesse deciso di ritirarla, si mostrò propensa a proseguire le vie legali per assicurare il reo alla giustizia. È questo il caso di Margherita Tinti il cui padre aveva querelato per stupro violento e immaturo Giovanni Boninsegna ma poi aveva firmato un atto formale «di pace e desistenza» che tuttavia non viene accolto dalla Direzione provinciale per il forte sospetto che «il desistente venga mosso da ragioni personalmente utili e nel caso concreto criminose»⁴¹⁸. Nello stesso anno, viene riaperto il caso relativo allo stupro immaturo di Carolina Nicoletti da parte di Giuliano Fantuzzi il quale «approfittandosi della semplicità di criterio che fin dalla nascita distinse la giovane [...] ebbe a violentemente stuprarla in un sottobosco», riuscendo poi, grazie alla corruzione di alcuni «infami impiegati», a sottrarre «tanto la querela della parte offesa quanto la relazione del medico condotto che visitò la disonorata»⁴¹⁹.

⁴¹⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f.14, Luigia Turini v. Cesare Galletti.

⁴¹⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, f. 14, Maria Fabbri v. Giovanni Battista Vicinelli e Cipriano Fabbri.

⁴¹⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 38, Margherita Tinti v. Giovanni Boninsegna.

⁴¹⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 21, Carolina Nicoletti v. Giuliano Fantuzzi.

Viene invece condotta nel «ricovero» su istanza della famiglia la sedicenne Brigida Mezzetti, sorda e muta, di cui si sospettava la deflorazione da parte del padre. Sottoposta a visita, la ragazza non risulta deflorata di recente «ma bensì non intatta, e da tempo remoto in qualche maniera toccata con la introduzione di un corpo duro», tuttavia non si indaga oltre ritenendo sufficiente allontanare la ragazza dal padre per assicurarle la salvezza⁴²⁰.

In tutti gli altri casi in cui la vittima non era un fanciullo bensì una donna adulta, la discriminante fondamentale che induceva ad intraprendere le vie legali era la gravidanza conseguente allo stupro, fosse questo consensuale, violento o qualificato da promessa di matrimonio.

In queste circostanze la querela rivolta dalla donna stessa o dai suoi familiari aveva un obiettivo più ampio rispetto a quello che caratterizzava gli stupri immaturi perché – come la tradizione giuridica canonistica e civile imponeva – era in questi casi possibile richiedere non solo la punizione del reo ma anche il risarcimento del danno sofferto tramite la celebrazione di un matrimonio che riparava il danno all'onore determinato dalla perdita della verginità e soprattutto dalla gravidanza, o comunque il versamento della dote. Il ruolo della polizia pertanto si ampliava e andava a coprire quegli spazi di composizione e mediazione che una tale impostazione normativa lasciava aperti.

Raccolta la denuncia da parte della vittima o di un suo familiare, il primo passo che la polizia compiva era sempre rivolto a tentare di indurre il seduttore a sposare la ragazza. Le verifiche che venivano effettuate relativamente all'avvenuta deflorazione della donna o alla sussistenza di una pretesa violenza, sembrano passare in questa fase iniziale in secondo piano rispetto all'evidenza di una gravidanza illegittima sempre suscettibile di destare scandalo e per la quale il tempo disponibile per porre un rimedio era limitato. Era infatti preferibile pervenire ad una soluzione amichevole prima che si manifestassero i segni della gravidanza e comunque entro il tempo del parto a seguito del quale il bambino non legittimato dal matrimonio sarebbe stato consegnato all'Ospedale dei Bastardini.

A volte il semplice coinvolgimento delle autorità risultava sufficiente ad indurre un fidanzato indeciso a compiere il passo troppo a lungo rimandato e a sposare la ragazza. È questo il felice esito della vicenda di Monica Casali, incinta di Luigi Fantoni il quale grazie all'intermediazione del commissario di polizia perviene ad un accordo con il padre

⁴²⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, f. 37, Brigida Mezzetti v. Giovanni Battista Mezzetti.

della ragazza che aveva sporto querela per la figlia, accettando di sposarla⁴²¹. Similmente, Maria Tartari, sedotta e resa gravida dal promesso sposo Luigi Lazzarini che l'aveva poi abbandonata, ottiene grazie all'intermediazione del commissario di quartiere l'impegno da parte dell'uomo a sposarla sottoscrivendo un accordo con i genitori di lei⁴²². Meno lineare negli sviluppi ma altrettanto positiva nell'esito è la vicenda che coinvolge Cornelia Bergonzini e il suo amante Gaetano Pederzani⁴²³, alias "Ghibellini", che dopo sei anni di "amoreggiamenti" la rapisce portandola a Bologna. Si sospetta che la ragazza sia incinta per cui viene inoltrato l'ordine di arrestare l'uomo con l'accusa stupro e ratto con promessa di matrimonio. Durante la detenzione Gaetano si dichiara «dispostissimo a riparare nei modi convenienti al di lei intaccato onore e alla lesa riputazione di sua famiglia» riconoscendo che «questo non era il modo da tenersi e ne sono pentito e disposto a ripararvi subito col sposare detta giovine tosto ché sarò posto in libertà». Trovata presso una levatrice e interrogata, Cornelia rivela come possa essere giunta ad acconsentire alle lusinghe del ragazzo:

L'amore cuopre gli occhi e ottenebra la ragione. Ci amavamo. Gli stimoli della carne e la reciproca benevolenza... un poco per forza un poco per amore fui dal detto giovane conosciuta carnalmente per alcune volte di guisa che sono cinque mesi che mi trovo incinta [...] Allorché soggiacqui alla prima copula, mi disse che se mai fossi rimasta incinta mi avrebbe sposata col tempo, perché avendo ora i suoi affari in disordine, non v'ha dubbio che mi sposi

e si dichiara disposta a sposarlo purché le nozze fossero celebrate prima del parto. Su sollecitazione delle autorità il padre della ragazza rinuncia «nel miglior modo che si possa fare» a procedere giudizialmente per ratto contro il Pederzani a patto che questi versi un deposito di cento scudi come garanzia del matrimonio da celebrarsi entro trenta giorni. Gaetano accetta la proposta e viene pertanto siglato un accordo di fronte al priore di San Giovanni in Persiceto a cui segue dopo pochi giorni il matrimonio.

Quando poi nonostante l'impegno assunto dal seduttore, le nozze tardavano ad arrivare, la ragazza si trovava costretta a rivolgersi alle autorità per accelerare i tempi. Annunziata Rusticelli, incinta del promesso sposo Lazzaro Angelini, chiede con

⁴²¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1820, f. 41, Antonio Casali v. Luigi Fantoni.

⁴²² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, f. 3, Maria Tartari v. Luigi Lazzarini.

⁴²³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 27, Cornelia Bergonzini v. Gaetano Pederzani.

insistenza che venga rispettato l'impegno matrimoniale firmato dal ragazzo e poi da questi strappato (probabilmente su sollecitazione dei genitori). La polizia, coinvolgendo anche il parroco e un mediatore (lo stesso che aveva redatto l'accordo matrimoniale) tenta in tutti i modi di indurre Lazzaro e suo padre ad acconsentire alle nozze, ma questi – adducendo insormontabili motivi economici – oppongono costantemente un netto rifiuto, offrendosi solamente di far fronte alle spese del parto e del collocamento negli Esposti e continuando a sostenere di tanto in tanto la ragazza. Annunziata, stremata dal trascinarsi di questa insopportabile situazione, invia un'accorata supplica alla polizia da cui trapela tutta l'exasperazione di una donna che ha visto sfumare sotto i propri occhi un futuro tranquillo e onorato:

Il compenso che il signor Vincenzo Angelini padre del giovine Lazzaro, che mi offre scudi otto per prezzo di essere stata dal di lui figlio resa incinta, non sarà mai da me accettato giacché ad una giovane sedotta l'onore non si restituisce col denaro ma soltanto colla legale unione. Questa io reclamo e perché promessami con scrittura lacerata purtroppo un giorno dall'Angelini, questa io pretendo perché convenuta tra Lazzaro e il mio mediatore Sig. Dr. Vaccari, a questa non rinuncerò giammai, giacché il mio diritto è assistito dalla legge umana e divina⁴²⁴.

Per sfuggire ad un impegno matrimoniale a cui non vogliono più adempiere, gli uomini sembrano disposti a tutto, come nel caso di Raffaele Fabbri che seduce con promessa di matrimonio Rita Pasini, alla quale regala persino un anello – segno inconfutabile della sua serietà – ma che, venuto a conoscenza della gravidanza della ragazza, si rifiuta di sposarla e decide di arruolarsi nelle milizie franche del caduto regime repubblicano (siamo nel 1849). Rientrato in città, Rita che nel frattempo aveva abortito «pianse, pregò, minacciò ma invano, che trovato egualmente negativo, ostinato e sprezzante fu astretta la derelitta amante inoltrare li suoi reclami alli Tribunale Criminale ed ecclesiastico» che emettono ordine di arresto, ma l'uomo scappa senza lasciare traccia⁴²⁵.

Ravvedimento decisamente postumo è quello di Luigi Fioravante Costa che, già condannato dal tribunale a tre anni di carcere per lo stupro di Anna Galli, decide di

⁴²⁴ La trattativa si trascina per ben tre mesi (da aprile a luglio del 1822) e nel frattempo la ragazza dà alla luce un bambino che viene portato agli Esposti senza poter ottenere lo sperato matrimonio. ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 74, Annunziata Rusticelli v. Lazzaro Angelini.

⁴²⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 25, Rita Pasini v. Raffaele Fabbri.

avviare le pratiche del matrimonio e viene per questo immediatamente scarcerato⁴²⁶. Accettare anche dopo la condanna di sposare la sedotta rappresentava infatti il mezzo più sicuro per sfuggire alla punizione poiché, come sottolinea la Direzione provinciale

sia che lo stupro possa dirsi semplice od anche qualificato per promessa di matrimonio, l'imputato non è punibile né può essere astretto neppure al pagamento della dote quando sia disposto a sposare, ed in effetti sposi la stuprata⁴²⁷.

Se invece l'opposizione dell'uomo alle nozze risultava insuperabile – per non oltrepassare quel confine oltre il quale si intaccava il “libero consenso” su cui la dottrina controriformistica aveva costruito il proprio edificio normativo in materia matrimoniale – la polizia si prodigava affinché la donna si limitasse ad accettare che questi pagasse le spese del puerperio e del collocamento del bambino al “Pio Luogo” senza avviare la procedura criminale con la quale avrebbe potuto cercare di ottenere il versamento della dote. L'ottica era quella di garantire il seduttore contro coinvolgimenti penali che ne avrebbero intaccato fama e sostanze (in un contesto che come si è visto andava verso una colpevolizzazione della donna a favore dell'uomo), e allo stesso tempo la sedotta che si teneva così al riparo dagli scandali e dalle spese di un processo il cui esito raramente era a lei favorevole. Le scuse che i seduttori accampavano per sottrarsi alle responsabilità ruotavano sempre attorno alla dubbia moralità delle ragazze con le quali non si negava di aver avuto rapporti ma che si accusavano di non essere state vergini o di avere contemporaneamente legami anche con altri uomini, come fa Antonio Pedizzoni il quale interrogato dal commissario di quartiere «sul suo sentimento sul sposare l'Anna Dotti ch'esso aveva incinta, o di dottarla [...] rispose negativamente su ambedue le proposizioni». L'uomo si presta tuttavia a risarcire la donna delle spese del parto e nuovamente convocato dalla Direzione provinciale al fine d'indurlo a versare ad Anna un ulteriore somma di denaro, egli si rifiuta con decisione poiché

non può negare di aver avuto con la ricorrente commercio carnale, ma che ha cercato per anche di soddisfare ogni e qualunque spesa per il di lei parto, quantunque avesse

⁴²⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 7, Anna Galli v. Luigi Fioravante Costa.

⁴²⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 2, f. 95, Giuliana Forlani v. Vincenzo Cantadori.

avuto dei motivi da dubitare d'esserne stato egli stesso l'autore della sua gravidanza⁴²⁸.

La scelta delle donne di accontentarsi del risarcimento offerto dai seduttori si collega alla loro condizione economica, in quanto spesso non erano in grado di pagare nemmeno le spese di sgravio, tantomeno quelle di un processo il cui esito era oltretutto messo in dubbio dalle difficoltà intrinseche della dimostrazione della propria onestà, negata dalla gravidanza stessa e da coloro che erano accusati di averla presa con l'inganno. Il caso di Maria Galletti che, dopo aver querelato il suo seduttore senza ottenere alcun esito entro il tempo del parto, si trova a non avere i soldi per pagare il collocamento del figlio all'Ospedale degli Esposti, la dice lunga su questa realtà⁴²⁹.

Il matrimonio costituiva dunque l'esito privilegiato dalle autorità di polizia chiamate ad intervenire in queste circostanze, tanto che si cercava di far convolare a nozze anche le ragazze che muovevano accusa di stupro violento contro il loro seduttore.

Lo stupro violento rappresentava tradizionalmente una fattispecie particolarmente grave per la quale era ammesso il procedimento *ex officio* da parte dei giudici, ma capitava anche che la donna e la sua famiglia fossero disposte a ricorrere all'intermediazione della polizia per raggiungere una soluzione extragiudiziale della questione. Il matrimonio però non era sempre l'aspirazione delle ragazze violentate, come mostrano le dure parole di Maria Gamberini la quale, rifiutando recisamente l'idea di sposarsi, dichiara che «non sarà mai consorte a costui il quale abusando della sua forza si brutalmente la disonorò». Nell'evidente impossibilità di raggiungere un accordo, il caso viene inviato al Tribunale Criminale ma dal priore di Castenaso giunge un appello alla Direzione di polizia

in particolar modo all'oggetto di toglier la frequenza di questi delitti, lo scandalo e il mal esempio, subordinatamente sarei a pregare l'E.V. onde ravvisato nella sua saggezza qualche temperamento in via di correzione, fosse applicato all'Amadesi

⁴²⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, f. 66, Anna Dotti v. Antonio Pedizzoni.

⁴²⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 29, Maria Galletti v. Luigi Grossi.

acciò fosse di esempio a tanti altri, che spensieratamente incorrono in tali delitti, gloriandosi dappoi del loro mal operato⁴³⁰,

segno evidente della preoccupazione che tali avvenimenti generavano negli amministratori locali e forse anche della scarsa fiducia nell'operato dei tribunali le cui sentenze non dovevano dunque spaventare coloro che, nelle parole del priore "spensieratamente", si permettevano di deflorare le ragazze senza assumersi poi le responsabilità del loro agire.

Se dunque un certo grado di comprensione caratterizzava l'atteggiamento nei confronti della donna che era stata costretta con la forza, nessuna possibilità di scelta era riconosciuta a quella che, accusando di stupro semplice il proprio seduttore, rifiutava esplicitamente la possibilità delle nozze, aspirando esclusivamente all'ottenimento della dote.

Male dunque si appose la Giuliana Forlani esternando la pretesa di non volersi unire in matrimonio con colui che la depennò dal ruolo delle vergini, e delle onorate zitelle, per esigere invece la dote, ed il pagamento delle spese. La pubblica morale poi richiedendo che in simili rincresevoli casi dall'odierna ragrimevole demoralizzazione resi si frequenti, si preferisca ad ogni altra riparazione la conclusione degli sponsali; prego V.S. quando sia possibile, di non risparmiare premure affinché seguano, meglio istruendo la giovane ed i parenti della medesima, della falsa e dannosa strada che si sono prefissi di battere, strada che li lascerà col disonore e col non conseguimento di quanto ora pretendono⁴³¹.

Con queste parole di condanna il direttore provinciale di polizia cavalier Torrielli si rivolge al priore di Castel Franco, evidentemente contrariato da un atteggiamento che – non rappresentando probabilmente un'eccezione – risultava il segno manifesto di una "depravazione" che faceva perdere alle giovani e alle loro famiglie il senso profondo di una norma che aveva tutt'altro scopo che quello di assicurare un semplice risarcimento a chi tra l'altro palesava di aver usato in maniera sconsiderata del proprio onore, ma si

⁴³⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 32, Maria Gamberini v. Antonio Amadesi.

⁴³¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 2, f. 95, Giuliana Forlani v. Vincenzo Cantadori.

pretendeva rivolta in primo luogo alla tutela della società nel suo nucleo costitutivo fondamentale⁴³².

Allo stesso modo, una certa ritrosia dei funzionari di polizia ad agire con la consueta indulgenza si rileva anche nei confronti delle donne che dopo aver mosso l'accusa di stupro si dichiaravano contrarie a querelare il seduttore, dichiarando di aspirare al semplice rimborso delle spese connesse alla gravidanza illegittima. Quando infatti il priore di Castel San Pietro presenta alla Direzione provinciale il caso della diciottenne Maria Baldassarri, illegittimamente incinta di un uomo coniugato, la quale dichiara appunto di non voler querelare lo stupratore, la polizia interpreta questo comportamento come segnale di mancato pentimento:

Non avendo la Maria Baldassarri querelato il preteso autore dell'ultima sua gravidanza, dà indizio, anche per essersi prostituita con un uomo ammogliato, di essere propensa a mantenersi nella dissolutezza

e anziché prodigarsi per far sì che l'uomo rimborsi alla ragazza le spese, la assoggetta al precetto di

vivere onestamente, astenersi affatto da ogni atto osceno che potess'essere di scandalo, o ad scandalo prossimo, a non avere più alcuna relazione con Giovanni Dellavalle *alias* Menevoi, e quindi a non avvicinarlo né punto né poco sia in pubblico che in privato, sotto qualsivoglia pretesto, scusa, quesito o ricercato colore colla comminatoria di sei mesi di carcere da incorrersi irremissibilmente in ogni e anche primo caso di contravvenzione a qualunque parte dello stesso precetto e con diffidazione che si procederà anche per inquisizione

e le si intima altresì di restituirsì a casa della madre a Castel San Pietro non appena terminato il puerperio. Allo stesso provvedimento viene sottoposto il Dellavalle⁴³³.

Le autorità di polizia si prodigavano molto per assicurare una soluzione “amichevole” delle vicende sottoposte alla loro attenzione e non mostravano particolare minuziosità nel ricercare la veridicità delle accuse di stupro con gravidanza, preoccupandosi piuttosto di

⁴³² Ritorna qui il discorso fatto in apertura sullo spostamento di responsabilità dal seduttore alla sedotta che vede in questi casi di rifiuto da parte della donna di convolare a nozze con lo stupratore un importante fondamento ideologico.

⁴³³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 2, f. 73. Maria Baldassarri v. Giovanni Dalla Valle.

raggiungere in tempi brevi la conciliazione delle parti. Non spettava d'altronde a loro di entrare nei dettagli relativi ad una fattispecie criminosa di cui nel caso si sarebbero occupati i giudici, tuttavia, nel rifiuto a priori della donna di querelare il seduttore leggevano quei segnali di immoralità che appunto escludevano l'ipotesi di reintegro connaturata alla disciplina sullo stupro.

2.4. Tra abbandoni e riconoscimenti forzati: il destino dei figli illegittimi

«Non si permettono che li spuri rimangano presso li genitori naturali». Le trasgressioni dei genitori alla “politica dell’abbandono”

I casi di conflitto generati da gravidanze illegittime sopra analizzati presentano come elemento pressoché costante il problema del collocamento del bambino all’Ospedale degli Esposti qualora non fosse intervenuto o non fosse stato possibile il matrimonio tra i genitori.

La già citata “politica dell’abbandono” di stampo controriformistico su cui si fondavano queste premesse, prevedeva appunto che i figli illegittimi⁴³⁴ fossero separati dai genitori e affidati ad un’istituzione pubblica che, come emerso a proposito delle gravidanze clandestine, rispondeva a molteplici scopi politico-culturali che avevano come fine dichiarato la tutela della moralità pubblica e privata. Tuttavia, vi era per i figli naturali la possibilità di evitare questa sorte se i genitori (laddove non sussistessero impedimenti) avessero contratto matrimonio conferendo loro lo *status* di legittimi⁴³⁵: in questi casi il bambino veniva battezzato col cognome del padre e direttamente affidato a coloro che avevano celebrato le nozze prima del parto o temporaneamente mandato al brefotrofia munito di un segno di riconoscimento che avrebbe permesso ai genitori di recuperarlo una volta sposati⁴³⁶.

Questo compito di “garanzia della legittimità” era preso piuttosto sul serio dalle autorità bolognesi che – non senza difficoltà ed eccezioni – cercavano di provvedere con tutti i mezzi alla prevenzione dei disordini generati dalle situazioni di irregolarità. Risponde a questa esigenza l’elaborazione da parte del cardinale legato Oppizzoni di un piano per far sì che tutti i bambini illegittimi, una volta battezzati, fossero sottoposti al

⁴³⁴ La tradizione canonistica distingueva gli illegittimi in “naturali” e “spuri” a seconda che fossero stati generati da genitori tra i quali erano possibili le nozze oppure fossero figli di persone a cui era precluso il matrimonio. G. Caputo, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, tomo II, *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Padova 1984, p. 197.

⁴³⁵ Come ricorda il Cardinale Legato nel 1849 «a norma delle disposizioni, e regolamenti in vigore non si permettono che li spuri rimangano presso li genitori naturali, meno che non fossero per seguire a giorni il loro matrimonio», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 4 Claudia Fortuzzi, Ottavio Belletti.

⁴³⁶ In realtà, data l’elevatissima mortalità che caratterizzava i brefotrofi, le concrete possibilità di ritrovare vivo il proprio figlio erano molto limitate, per cui era fondamentale per i genitori seriamente intenzionati a contrarre le nozze provvedervi in tempi brevi. Margherita Pelaja rileva per il caso di Roma una mortalità infantile annuale del 70 %, M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell’Ottocento*, cit., p. 77. Sulla mortalità dei bambini abbandonati cfr. J.C. Peyronnet, *Les enfants abandonnés et leurs nourrices à Limoges au XVIII siècle*, «Revue d’Histoire moderne et contemporaine» 22 (1976), luglio-settembre, pp. 418-441; A. Chamoux, *L’enfance abandonnée à Reims à la fin du XVIII siècle*, «Annales de Demographie Historique», 1973, pp. 263-285.

controllo della polizia che ne avrebbe verificato l'effettivo invio al brefotrofo: si trattava di una tabella contenente le informazioni essenziali sui neonati illegittimi (nome del bambino ed eventualmente dei genitori, nome e recapito del «presentatore» e della levatrice) che il responsabile del battistero avrebbe compilato ogni mese e inviato alla polizia cui spettava il compito «di verificare nel Luogo Pio degli Esposti se le creature descritte in essa siano state consegnate e in caso diverso potrà sulle tracce della ripetuta tabella scoprire ove sia andato a finire il neonato»⁴³⁷.

Stando alle carte, pare che in realtà quella della vigilanza fosse una preoccupazione prettamente ecclesiastica che si contrapponeva ad una maggiore flessibilità da parte della polizia per quelle situazioni che – pur ai limiti della norma – si svolgevano pacificamente al chiuso delle mura domestiche senza suscitare scandali o conflitti. Questo si traduce in un frequente richiamo da parte dell'arcivescovo ad intervenire in quelle situazioni in cui per circostanze più o meno fortuite le donne sole (nubili o vedove) o le coppie non sposate erano riuscite a tenere presso di sé i figli naturali. Giunta una tale sollecitazione alla polizia, questa era dunque chiamata ad intervenire facendo in modo che i piccoli fossero sottratti ai genitori e inviati all'Ospedale degli Esposti.

Non sono rari i casi di coppie ma anche di donne sole che tenevano presso di sé i bambini. Se per le prime era più facile celare l'illegittimità all'interno di una vita in comune in cui la ratifica del vincolo matrimoniale era spesso una pura formalità non sempre facilmente dimostrabile, le seconde si esponevano maggiormente al rischio di essere scoperte. Un anonimo delatore informa il commissario di San Francesco che Annunziata Rovinelli e il brigadiere dei Carabinieri Antonio Tedeschi tenevano presso di sé una bambina nata dalla loro relazione illegittima che, su ordine dell'arcivescovo, viene inviata agli Esposti munita di bolletta che ne attesta il collocamento nell'eventualità che i genitori, contraendo legittime nozze, avessero voluto riprenderla con sé⁴³⁸. Lo stesso fa la nubile Giuseppina Finelli che dà alla luce «un illegittimo parto, ritenendolo presso di sé».

⁴³⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1826, *Il Card. Oppizzoni al dott. Arzè Segretario di Polizia*, 6 novembre 1826, N. 17962. Solo due anni prima Oppizzoni aveva emanato una *Istruzione ad uso delle levatrici relativa all'amministrazione del sacramento del battesimo e agli altri loro doveri* in cui si attribuiva a queste donne la responsabilità di assicurarsi che il bambino venisse battezzato preoccupandosi di dichiararne l'illegittimità o il sospetto per evitare che i genitori li tenessero con sé simulando un'unione matrimoniale inesistente, vedi S. Fronzoni, *Lontano dalla madre. Forme e istituti della esposizione a Bologna nella prima metà dell'Ottocento*, «Sanità Scienza e Storia», 1989, n. 2, pp. 55-76.

⁴³⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1848, f. 25, Annunziata Rovinelli

Conosciuta la cosa, il tribunale criminale ecclesiastico intima alla polizia di far collocare la creatura agli Esposti «ostando tale ritenzione ai regolamenti»⁴³⁹.

«Il diritto civile e canonico ritengono il feto di donna sposata legittimamente del marito». L'obbligo al riconoscimento fra regola ed eccezioni

Se nei casi di gravidanze extra-matrimoniali l'intervento delle autorità era piuttosto univoco nel tendere a sottrarre il bambino ai genitori naturali al fine di ripristinare l'ordine sociale e morale, significativamente più complicata era la situazione allorquando il sospetto di illegittimità cadeva sui figli di donne sposate. Qualsiasi intervento in questo ambito avrebbe infatti determinato una destabilizzazione dell'equilibrio matrimoniale che invece risultava prioritario.

Si registrava in questi casi una modulazione delle azioni messe in atto di concerto (ma non senza dissidi) da curia e polizia nei confronti della prole illegittima che, pur indirizzata al generale obiettivo di salvaguardia della morale pubblica e privata, non si traduceva in un puro e semplice esercizio di sorveglianza e coazione all'abbandono, ma dava vita a valutazioni di più ampio respiro che andavano a considerare tutti gli aspetti di una realtà complessa e variegata, approntando soluzioni di volta in volta differenti anche se non sempre gradite ai protagonisti delle vicende.

Non si rileva pertanto nelle azioni della polizia testimoniate dalle carte una linea di condotta univoca a cui uniformare le decisioni, che venivano prese in considerazione delle circostanze particolari del caso sempre sotto l'attenta supervisione della curia che qui più che in altri casi si mostra coinvolta.

In generale i figli spuri erano il frutto di relazioni precedenti al matrimonio per cui la donna era giunta già gravida alle nozze all'insaputa dello sposo. È quello che accade a Francesco Mazza che dopo aver sposato Luigia Mezzetti dichiarando che era gravida di un figlio suo, decide poi di disconoscere la paternità del nascituro rivelando all'abate di San Venanzio che una volta nato lo avrebbe «segretamente fatto asportare all'Ospitale degli Esposti o abbandonato nella canonica abbaziale perché se ne prenda cura chi vorrà». Venuto a conoscenza di ciò, il priore informa la Direzione provinciale la quale invia notifica all'arcivescovo e nel mentre ordina di diffidare il Mazza a desistere dal suo intento pena l'arresto, dato che

⁴³⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo x, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 12, Giuseppina Finelli.

dell'illegittimità di un bambino doveva giudicare l'autorità competente, senza decisione della quale, non potevasi riguardar spurio, ed essere collocato nell'Ospitale degli Esposti un ragazzo nato da donna maritata.

Convocato dal priore, Mazza – sentite le minacce di arresto – si dichiara immediatamente pentito di quanto affermato e disposto a tenere presso di sé il bambino, rivelando di essere stato indotto a tirarsi indietro dal suocero Vincenzo che gli aveva rivelato i dubbi della ragazza relativamente alla paternità del bambino⁴⁴⁰.

Più complesso il caso presentato alle autorità da Antonio Veggetti che querela Giacomo Saffi per aver ingravidata prima del matrimonio la moglie Rosalba. Il sospetto nasceva dal fatto che a soli sei mesi dalle nozze, avvenute il 20 gennaio del 1835, la donna aveva dato alla luce una bambina «normale e perfettamente matura». Il caso finisce di fronte al Tribunale Arcivescovile chiamato a decidere sulla legittimità, tuttavia, riscontrando che «troppo grave sarebbe lo scandalo se colà avesse a rimanersi la causa di sì triste emergente la quale è appunto la bambina in discorso», la Direzione provinciale propone al Legato di collocarla subito all'Ospedale degli Esposti. Oppizzoni approva tale decisione ordinando che nel mentre le spese per il baliaggio fossero pagate dal querelante, non senza mostrarsi alquanto turbato dalla vicenda poiché

si è talmente aumentato il numero dei tristi casi consimili a quello indicatomi che di conserva anche della Pro Legazione mi sono dovuto convincere del bisogno di stabilire alcune istruzioni in proposito, lo che si andrà quanto prima a porre in esecuzione⁴⁴¹.

Dal canto suo, Germano Gottardi preferisce non adire le vie legali e dichiara di accettare di allevare come figlio suo il neonato che la moglie aveva concepito pochi mesi prima del matrimonio con Antonio Montanari in cambio di un risarcimento di venti scudi dall'amante che tuttavia non vengono mai versati perché il bambino muore a pochi giorni dal parto. Grazie all'intermediazione della polizia Gottardi ottiene giusto il risarcimento dei 3,40 scudi necessari al parto e alla sepoltura⁴⁴².

⁴⁴⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 2, f. 80. Francesco Mazza

⁴⁴¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 2, f. 89, Antonio Veggetti v. Giacomo Saffi.

⁴⁴² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 24, Germano Gottardi v. Antonio Montanari.

Se l'abbandono – seppur solo se autorizzato dal tribunale e comunque in linea di principio osteggiato – era ritenuto accettabile per quei bambini che erano stati senza dubbio concepiti prima delle nozze, molto più ostacolato era l'affidamento al brefotrofia di bambini spuri nati all'interno del matrimonio. Trattandosi di figli potenzialmente adulterini, si presentava il problema di verificare la sussistenza della tresca e anche una volta appurata, di stabilire se c'erano delle probabilità che il bambino non fosse figlio del marito della donna. Di fronte a questi ostacoli, la linea di condotta dettata dalla curia era quella di ritenere legittimi i figli nati all'interno di nozze valide finché il Tribunale Arcivescovile eventualmente interpellato non avesse emesso sentenza a riguardo.

Nel 1835 Rosalia Giovagnoni, moglie di Domenico Romagnoli, dà alla luce un bambino che si sospetta essere figlio dell'amante e che il Romagnoli «nella di lui connaturale ignoranza ed ostinazione riteneva per fermo che [...] fosse trasportato al Luogo Pio degli Esposti». Ma il Legato, ricordando che «il diritto civile e canonico ritengono il feto di donna sposata legittimamente del marito», gli nega questa possibilità e Romagnoli decide allora di abbandonare la moglie «ed il nato figlio negando di somministrargli la necessaria sussistenza» e dichiarando che «se non quando si sarà liberata del frutto del di lui disonore e l'autore del medesimo avrà incontrata la dovuta pena, la riconoscerà per moglie e le presterà il sussidio; diversamente mai». Di fronte a un sì netto rifiuto che di fatto determinava un disordine più grande di quello generato dalla gravidanza stessa, l'arcivescovo acconsente a che – fintanto che il tribunale non si fosse pronunciato sulla legittimità – il figlio sia collocato agli Esposti ma specifica che

la surriferita condiscendenza è speciale al caso e non può né deve passare in esempio, poiché l'ammettere nell'ospizio fanciulli nati da donna coniugata è un opporsi alle disposizioni ch'ebbe mai sempre in vista il Pio Stabilimento⁴⁴³.

La decisione di dichiarare legittimi i figli nati da donne sposate appare ancora più radicale nel caso di Vincenzo Melloni, separato da più di un anno dalla moglie Eugenia, accusata di essere incinta dell'amante Antonio Tassoni. Si riscontra in questa circostanza un velato contrasto tra polizia e curia riguardo alla decisione di battezzare col nome del Melloni la bambina data alla luce dalla donna. Il commissario di quartiere che si occupava del caso mostra infatti un'aperta solidarietà nei confronti dell'«infelice marito

⁴⁴³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1835, 68, Domenico Romagnoli.

Melloni» che «posto allo stremo della sofferenza, altamente protesta di non voler conoscere per sua figlia il parto della mall'augurata sua moglie e di volersi vendicare del Tassoni ovunque si trovi». Assumendo il punto di vista del querelante, la polizia ritiene urgente provvedere a «temperare e contenere la giusta indignazione dell'offeso marito, a punire l'audace e tracotante seduttore ed a correggere se sia possibile, la traviata e colpevole donna», ma dalla curia perviene ordine di osservare la prassi che voleva riconosciuti come legittimi i figli nati da donna sposata, mettendo in dubbio le accuse del Melloni e dando piuttosto credito alla supplica della donna la quale, rivolgendosi al marito, dichiara che «non potrete negare giammai d'essere il suo autore, mentre le tante volte benché separata dalla casa coniugale, siete venuto a quella della figlia volendone ogni modo sfogare alle vostre intenzioni, e persino su di una mura della città in stagione estiva»⁴⁴⁴.

Il *favor matrimonii* della Chiesa si ritrova dunque riproposto nel conflitto sulla paternità legittima che viene tutelata e anzi imposta anche laddove le circostanze sono quantomeno dubbie.

Un discorso a parte meritano i casi di gravidanze illegittime di donne sposate ma il cui marito si trova in carcere: in questo caso non risulta in alcun modo ipotizzabile la paternità di uomini che sicuramente non hanno avuto rapporti con la moglie per anni e perciò non può esserci dubbio sulla illegittimità del nascituro. Quando dunque Antonia Salvatori, il cui marito è in carcere da più di un anno, si trova incinta, interpellato dalla Direzione provinciale sul da farsi, il cardinale Oppizzoni comunica che il feto «debbasi battezzare sotto il nome di genitori incogniti per non dare al marito un titolo di accusar la moglie di adulterio e che poscia [...] venga consegnata al solito luogo degli Esposti»⁴⁴⁵. Anche Carlotta Frattaglia, il cui marito si trova da sette anni in galera per le violenze usate contro la donna, viene obbligata a depositare la figlia concepita con l'amante al brefotrofo dopo che aveva registrato la bambina come legittima battezzandola col cognome del marito; fra l'altro era la terza volta che rimaneva incinta dopo la carcerazione del consorte. Anche in questo caso si cerca di tutelare il legame nuziale

⁴⁴⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 47, Vincenzo Melloni.

⁴⁴⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 35, Antonia Salvatori

precettando i due amanti a troncare la relazione adulterina, anche in vista dell'imminente scarcerazione del marito⁴⁴⁶.

Quando invece era il marito ad aver figli con un'altra donna, la situazione risulta parzialmente diversa: quello di Serafino Cammellini, veterinario ammogliato che battezza a nome suo un neonato dichiarandolo «di madre ignota», rappresenta un'eccezione all'interno del vasto panorama di casi analizzati.

Anche qui, come negli altri casi in cui è accertata l'illegittimità di un figlio, assistiamo all'ordine del Legato di collocare il bambino agli Esposti, tuttavia in questo frangente il commissario di quartiere Zama propone alle autorità superiori di toglierlo al padre non tanto in ossequio alla già ricordata norma che voleva i figli spuri allontanati dai genitori, quanto piuttosto per il «sospetto che questo un giorno o l'altro possa andare smarrito» data «la pessima condotta tanto politica che morale del Camellini, il tenere occulto il nome della madre, il non potere conoscere presso chi venghi allevato il bambino»⁴⁴⁷.

Più singolare e ricco di spunti di riflessione è il caso denunciato da Adelaide Bertuzzi, moglie di Carlo Alessandrini che – separato da nove anni dopo soli «due mesi e otto giorni di matrimonio» – vive da tempo con una concubina con la quale sette anni prima aveva avuto un figlio inizialmente collocato agli Esposti e di recente ritirato dal fratello dell'Alessandrini e poi consegnato all'uomo che lo ha preso in casa dove secondo Adelaide vivrebbe con l'amante Maddalena Monari «facendosi chiamare mamma e papà» e spacciandosi per marito e moglie. Stando alle affermazioni della donna si tratterebbe dunque di una situazione estremamente articolata in cui accanto all'illegittimità della prole troviamo anche un adulterio e una convivenza irregolare di cui la polizia non aveva dato segno di preoccuparsi fino a quando non si era creato appunto un conflitto sollevato dalla moglie dell'uomo scandalizzata dalla sfacciataggine del marito⁴⁴⁸. Tuttavia dalle accurate indagini effettuate emerge che in realtà i dissapori fra i coniugi Alessandrini risalgono al 1840 e sono dovuti alla reciproca gelosia dei due per le relazioni con altre persone intraprese dopo la separazione, per le quali tanto i coniugi quanto i rispettivi

⁴⁴⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1849, f. 43, Carlotta Frattaglia.

⁴⁴⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 37, Serafino Cammellini.

⁴⁴⁸ Per far leva sulla polizia la donna dichiara anche che «il medesimo fu sempre uomo avverso al dominio dei papi e che nel 1831 si compromise e così pure nel 1843 facendo parte della congiura che ebbe un cattivo fine, venendo perciò egli condannato alla pena di morte quindi trasmutata colla galera in perpetuo, venendo per l'editto dell'Amnistia del Regnante Sommo Pontefice posto in libertà di cui si è approfittato molto male», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1849, f. 33.

amanti vengono sottoposti a formale precetto. Il commissario riferisce anche che l'Alessandrini in realtà non convive con l'amante e che il figlio si trova presso i genitori di lui. Le carte non danno notizia del destino del bambino che sembra passare in secondo piano rispetto alle preoccupazioni determinate dai dissidi tra i coniugi che tra l'altro, per sottrarsi al precetto, dichiarano di essersi «determinati di ricomporsi deponendo qualsivoglia rancore per qualunque titolo e di domandare spontaneamente l'esonerazione dal comminato precetto, e così di vivere in pace senza verun aggravio a loro carico».

2.5. La libertà matrimoniale tra rotture e opposizioni

Con il Concilio di Trento la Chiesa aveva condannato e cercato di estirpare la pratica della promessa in quanto foriera di conflitti e disordini. Tuttavia, un qualche valore legale all'impegno preso veniva indirettamente riconosciuto dalla disciplina concernente lo stupro qualificato da promessa di cui si è detto sopra e anche dai tribunali ecclesiastici che venivano comunque chiamati in causa per appianare i dissidi insorti in merito alla rottura del fidanzamento⁴⁴⁹.

L'elemento discriminante risulta essere anche in questo caso la sussistenza o meno di una gravidanza illegittima, in assenza della quale non si determinavano quei gravi inconvenienti suscettibili di innescare un procedimento giudiziario fondato appunto sull'ipotesi di stupro qualificato, a cui si collegavano i contrasti concernenti la conclusione delle nozze, il pagamento delle spese e l'eventuale collocamento del bambino nel brefotrofo.

Quando non c'era di mezzo un puerperio dunque le circostanze si semplificavano notevolmente, soprattutto in una società come quella ottocentesca per cui la storiografia ha dimostrato una generalizzata accettazione della possibilità – entro certi limiti – di interrompere un legame, soprattutto laddove questo non presentava i presupposti (moralì o materiali) per sfociare in un legittimo matrimonio in tempi relativamente brevi⁴⁵⁰. Come si è visto, anche l'avvenuta deflorazione della donna nel corso di un fidanzamento che non si fosse tradotto in matrimonio non era sempre passibile di determinarne la definitiva estromissione dai circuiti matrimoniali, all'interno dei quali si poteva essere riammessi prestando le dovute precauzioni e garanzie⁴⁵¹.

Le possibilità di intervento da parte delle autorità nelle questioni concernenti la rottura della promessa – verso cui la Chiesa stessa aveva finito col perdere interesse giuridico

⁴⁴⁹ In riferimento alla diocesi fiorentina del XVIII secolo, Daniela Lombardi rileva come, pur essendo raro che un processo per rottura di promessa si concludesse con un matrimonio, anche dopo l'introduzione della nuova disciplina tridentina «le querele per promessa disattesa, soprattutto da parte femminile aumentano considerevolmente» e sono finalizzate per lo più ad ottenere un risarcimento per il danno causato dalla perdita di un'occasione matrimoniale, D. Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali*, cit., p. 604.

⁴⁵⁰ Come ricorda Georgia Arrivo «la possibilità di *fare all'amore* con persone diverse prima di intraprendere la relazione che condurrà al matrimonio non era esclusa, neppure per le donne, a patto che le relazioni si fossero susseguite l'una all'altra e non si fossero sovrapposte, pena la perdita della fama di onestà», G. Arrivo, *Sposarsi in Tribunale. Sessualità e matrimonio nella Toscana del Settecento*, «Storicamente», 6 (2010), n. 2, http://storicamente.org/giorgia_arrivo_matrimonio_toscana_settecento.

⁴⁵¹ «La perdita della verginità non era origine sufficiente di disonore o compromissione irrimediabili. Perché ognuna raccontava di essere stata deflorata in seguito a promessa di matrimonio e questo bastava a garantire rettitudine e onestà», M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, cit., p. 158.

estromettendo dalla disciplina matrimoniale tutto quello che precedeva la formalizzazione delle nozze⁴⁵² e difendendo la libertà di scelta del coniuge contro le ingerenze esterne – erano dunque piuttosto limitate e si traducevano, per quanto riguarda le forze di polizia, nel tentativo di appianare i dissidi “collaterali” che la decisione di interrompere una relazione poteva comportare.

La casistica raccolta è molto varia. Le carte parlano spesso di richieste avanzate da donne che, in caso di fidanzamenti che si trascinarono da anni senza mai sfociare nell’auspicato esito matrimoniale (e senza incappare nell’inconveniente della gravidanza), si trovavano a decidere di rompere la promessa per liberarsi di un fidanzato che finiva per rappresentare di fatto un ostacolo verso il matrimonio, principale orizzonte della vita femminile. Ma, nel caso in cui ciò avesse determinato qualche resistenza da parte dell’uomo, la ragazza era indotta a richiedere l’intervento della polizia nel timore che lo scontento generato da questa scelta sfociasse in comportamenti aggressivi.

Luigia Fondaroli, ventenne di onesti costumi «è stanca di proseguire ad amareggiare con Luigi Puglioli di pari età della suddetta, per averlo conosciuto di mala condotta essendo più proclive all’ozio che al travaglio e per percosse riportate per fatto del medesimo in odio che procura di allontanarselo». La madre della ragazza, presentando supplica alla polizia per conto della figlia, sottolinea che

sono da sette anni circa che fa all’amore con detto Luigi e questi non vuol decidersi in alcun modo a sposarla, ma sempre far all’amore, pretende di obbligarla a fare a modo di lui e tante volte si fa a percuoterla.

Dando credito alle parole di madre e figlia la polizia intima al Puglioli formale precetto di non molestare le donne⁴⁵³.

Stessa richiesta viene avanzata al commissario Romagnoli dalla maestra Teresa Zanotti che, dopo aver amareggiato «per più anni» col vedovo Melotti senza che questi adempisse alla promessa di sposarla,

⁴⁵² Come già evidenziato nella prima parte di questo lavoro il Concilio di Trento non aveva elaborato specifiche previsioni riguardo alla promessa con l’intento di privare di legittimazione questa pratica e spostare l’attenzione sul momento della solenne celebrazione che finiva col rappresentare l’unico elemento rilevante ai fini della creazione del vincolo.

⁴⁵³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, f. 16, Margherita Brizzi v. Luigi Puglioli.

essendo la medesima divenuta l'obbrobrio dei propri parenti, si è determinata di tralasciare detta pratica, e quindi ha più volte licenziato il Melotti, ma questi vuole a tutti i costi proseguire ad amareggiarla.

Anche in questo caso l'uomo viene ammonito a non mettere più piede in casa di Teresa con minaccia di essere assoggettato a formale e rigoroso precetto⁴⁵⁴.

Anche senza sfociare in una richiesta di giudizio, la rottura del fidanzamento poteva comunque determinare delle rivendicazioni da parte del partner abbandonato, soprattutto nel momento in cui chi metteva fine al rapporto avesse deciso di convolare a nozze con qualcun altro. Sono in particolare le donne ad opporsi con mezzi a volte poco ortodossi all'idea di aver definitivamente perso l'occasione matrimoniale: Lucia Torri, già nota alla polizia per la «traviata di lei condotta» costatale «non poche carcerazioni», viene arrestata e poi rilasciata sotto formale precetto *de non offendendo* per le ingiurie e minacce rivolte contro l'ex fidanzato Mauro Leoni il quale «ravvedutosi e allontanatosi dalla Torri, passò a coniugale legame colla giovane Geltrude Testi»⁴⁵⁵.

Più paradossale è la situazione di Luigia Nicoli che, oltre ad aver avuto la «sfortuna di incontrare amorosa relazione con Cesare Maccaferri» che per mezzo di «blandizie e promesse di matrimonio la deflorò» per poi abbandonarla e sposare un'altra, chiede aiuto alla polizia affinché imponga all'uomo «di lasciarla in pace, e di non perseguirla come fa con illecite inchieste, né di percuoterla in odio dei rifiuti che riceve». Ricevuta conferma dal commissario municipale di Castel Franco, la Direzione provinciale ordina che il Maccaferri sia «severissimamente redarguito» e sottoposto a formale precetto di

troncare ed avere effettivamente troncata ogni relazione tanto diretta che indiretta con la Luigia Nicoli e di lei famiglia, di non molestare detta donna e famiglia tanto in fatti che in parole per se stesso o per mezzo d'altra persona, e di rispettare detta femmina e famiglia sotto comminatoria di essere sottoposto a severe misure oltre le pene legali che potesse meritare⁴⁵⁶.

La decisione di rompere una promessa non risulta in genere il frutto di un capriccio estemporaneo di un giovane o una giovane semplicemente stanchi del partner, bensì

⁴⁵⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, f. 80, Teresa Zanotti v. Domenico Melotti.

⁴⁵⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1835, f. 28, Mauro Leoni v. Lucia Torri.

⁴⁵⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 15, Luigia Nicoli v. Cesare Maccaferri.

rivela uno spesso sostrato di interventi familiari e comunitari volti ad incidere sulle scelte matrimoniali dei fidanzati, spesso trascinati loro malgrado in valutazioni e giudizi che poco o nulla hanno a che fare con il sentimento che li aveva spinti a prendere impegni che poi decidono appunto di non mantenere.

Caso esemplare è quello di Lucia Bergamini, sedicenne figlia di bottegai, che stringe una relazione amorosa con l'ebanista Giovanni Gamberini, spingendosi fino al punto di «mettere in iscritto una promessa di matrimonio» nascostamente dai genitori. Saputo dell'«imprudenza», i coniugi Bergamini «giustamente irritati e contrari», in ragione della «miserabilissima condizione dell'uomo, tanto in rapporto alle finanze, che in salute», chiedono aiuto alla polizia affinché sia messo un freno alle insistenze del giovane che si è anche rivolto senza successo a monsignor Ceronetti per ottenere il consenso alle nozze e che minaccia i genitori di Lucia dicendo loro che «se non mi darete la figlia, pensate ch'io non stimo punto la mia vita, e qualcheduno me la pagherà». In tutto ciò risulta che la ragazza «venuta in chiaro del di lei acciecamiento e conosciuto il precipizio che andava ad incontrare con tal matrimonio» aveva scritto una dichiarazione con cui intendeva annullare quanto promesso al Gamberini:

Se per lo passato tra noi vi è stato contrassegno di benevolenza e di amore ed ancora di parole, cecamente l'ho fatto perché non avevo preso consiglio. Ora venuta in me stessa disdico ciò che scrissi e sia nullo anche davanti a qualunque Tribunale.

Vista la posizione della ragazza e dei genitori, la polizia convoca il Gamberini per ammonirlo⁴⁵⁷.

Nei frequentissimi casi di richieste di genitori o tutori rivolte alle autorità per impedire che un matrimonio venisse contratto, l'intervento poliziesco risulta piuttosto limitato anche in virtù di quella libertà di scelta che la Chiesa aveva eretto a pilastro della disciplina matrimoniale. Tuttavia, se interpellata in ragione della propria funzione mediatrice, la polizia – sempre in accordo con la curia – si prodigava per appianare i dissidi mostrandosi di fatto più propensa ad accogliere le ragioni di genitori fermamente decisi ad impedire con ogni mezzo unioni a loro sgradite, spesso senza neanche sentire l'opinione dei figli che dal canto loro mostrano di non voler accettare con rassegnazione le intimazioni delle famiglie mettendo in atto un'aspra battaglia dove “chi la dura la vince”.

⁴⁵⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, Rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 64, Alessandro Bergamini e Liberata Mezzini.

I motivi economici rappresentano il fulcro delle opposizioni genitoriali a molti matrimoni, come capita a Violante Casalini, diciassettenne corteggiata da circa un anno da Gaetano Guizzardi. Data la «lusinga di matrimonio» manifestata dal giovane, il padre di Violante si rivolge ai genitori di lui per stipulare un accordo ma questi si dichiarano fermamente contrari alle nozze in quanto il figlio «non guadagna che 15 baiocchi al giorno e perciò non ha mezzi per mantenere convenientemente una donna e molto meno poi una famiglia». Saputo inoltre dal parroco essere il Guizzardi «uomo irreligioso e di cattiva fama in morale» Giuseppe gli impone di non avvicinarsi più a sua figlia e chiede aiuto alla polizia affinché contribuisca a tenerlo lontano dalla ragazza. Non risulta dalle carte un diretto coinvolgimento di Violante né di Gaetano finalizzato a verificare le intenzioni dei due giovani che vengono obbligati a stare separati dal precetto comminato contro il ragazzo⁴⁵⁸.

Ragioni di *status* inducono invece i genitori di Agostino Demaria, possidente, ad opporsi al matrimonio di questo con Anna, figlia del mugnaio Vincenzo Cesari. Il padre della ragazza, che inizialmente aveva acconsentito all'amoreggiamento convinto anche dal giovane che gli assicurava «essere i suoi genitori contentissimi», saputo che in verità questi «non amavano che seguisse tale maritaggio, forse perché più denarosi del petente», decide di ritirare la propria autorizzazione alle nozze e di impedire al ragazzo di frequentare la sua casa. I giovani non si rassegnano però alle intimazioni dei genitori e proseguono la tresca fino a quando la gravidanza di Anna non interviene a scompaginare le carte in tavola, obbligando il padre di lei ad interpellare la polizia «affine d'indurre il Demaria a riparare all'onore della sedotta con un legittimo matrimonio, o nel caso contrario perché sia proceduto contro il seduttore a norma delle vigenti leggi criminali»⁴⁵⁹.

L'opposizione dei genitori di Luigi Ferretti, possidente di Monghidoro, alla relazione tra il ragazzo e la «pubblica meretrice» Teresa Stuppazzoni è così irremovibile – e la volontà del figlio così netta – che il caso si trascina per più di sette mesi coinvolgendo polizia, parroco, arcivescovo e casa di correzione. Il ragazzo, uscito di casa per arruolarsi nella truppa dei fucilieri pontifici di stanza a Bologna, una volta congedato si era

⁴⁵⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 43, Giuseppe Casalini v. Gaetano Guizzardi

⁴⁵⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 71 Vincenzo Cesari v. Agostino Demaria. Quello di Vincenzo e Anna è uno di quei casi in cui la sessualità prematrimoniale e la gravidanza vengono strumentalmente utilizzati dai giovani per sbloccare situazioni di *impasse* in cui si era venuta a trovare la relazione e accelerare i tempi delle nozze. Vedi G. Arrivo, *Sposarsi in tribunale*, cit.

trattenuto in città dove aveva stretto una relazione amorosa con la Stoppazzoni e, desideroso di sposare la ragazza, aveva rivolto più volte supplica al padre affinché vi acconsentisse senza tuttavia strapparne l'assenso e tentando dunque di ottenere direttamente dal Legato l'autorizzazione a celebrare il matrimonio «senza le usate pubblicazioni non ostante le ripugnanze dei genitori, che si opponevano adducendo essi non esser cosa decorosa per la famiglia un tal matrimonio». Il ragazzo invia ad Oppizzoni ben tre suppliche nel lasso di un mese e cerca di convincere il parroco della parrocchia dei Celestini a celebrare le nozze anche in assenza dell'autorizzazione dell'arcivescovo. Disperato ed evidentemente disposto a tutto perché il figlio desista dalla propria decisione, il padre del ragazzo si rivolge alla polizia per farlo arrestare essendo noto che alloggiava in un'osteria assieme alla donna. La polizia effettua l'arresto dei due giovani trovati «nella Osteria detta della Cervetta, nella quale anche per detto del Ferretti passavano le notti uniti di letto» per poi rilasciare il ragazzo «seriamente ammonito a vivere bene ed onestamente e subordinato mai sempre ai di lui genitori» e inviare la Stoppazzoni alla casa di correzione, dove viene trattenuta per sei mesi e rilasciata solo dopo aver verificato che non era incinta come aveva dichiarato⁴⁶⁰.

⁴⁶⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, Rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 42, Fortunato Ferretti.

2.6. La convivenza fuori dal matrimonio

Nella prima parte di questo lavoro ho messo in evidenza come a partire dal XVI secolo la Chiesa abbia tentato di arginare più efficacemente il diffuso fenomeno del concubinato – ovvero della convivenza al di fuori del matrimonio – introducendo sanzioni per chi si fosse rifiutato di regolarizzare la propria posizione sulla base della nuova disciplina tridentina in materia matrimoniale (e a maggior ragione per chi era escluso da questa possibilità per la propria condizione di persona già coniugata o ecclesiastica)⁴⁶¹, senza tuttavia riuscire a raggiungere pienamente l'intento a causa di resistenze culturali e di impedimenti formali che rappresentarono fino all'Ottocento limiti insuperabili per la piena accettazione del modello cristiano-cattolico di vita matrimoniale.

L'impossibilità del divorzio, l'elevata mobilità sociale che determinava spesso l'allontanamento dei coniugi per lunghissimi periodi, le difficoltà economiche ma anche le “falle” del sistema di registrazione messo in opera dalle curie ecclesiastiche per garantire il controllo delle unioni, rappresentavano tutti elementi di ostacolo alla realizzazione dell'ideale matrimoniale tridentino anche all'interno dello Stato pontificio.

Un ruolo altrettanto rilevante era giocato dalle ormai secolari resistenze culturali sulla base delle quali non solo i sudditi ma, entro certi limiti, anche le autorità tanto laiche che ecclesiastiche manifestavano un'aperta accettazione del fenomeno, soprattutto laddove la convivenza non era ragione di scandalo per la comunità e i copioni della vita matrimoniale venivano rispettati tanto pedissequamente e soprattutto pacificamente da non destare nemmeno il sospetto di una irregolarità.

La tendenza delle autorità di polizia che si riscontra dalle carte era infatti quella di non mettere mano a contesti pur irregolari che tuttavia si mantenevano all'interno di confini stabili, anche in virtù del fatto che ogni intervento esterno in queste situazioni – che si reggevano su equilibri tutti propri – finiva spesso col determinare disordini maggiori di quelli che ci si proponeva di cancellare. La polizia bolognese dunque si mantenne, almeno per la prima metà del secolo, in una posizione vigile ma piuttosto passiva,

⁴⁶¹ Nel diritto canonico pretridentino si era soliti operare una distinzione tra “concubinati qualificati” – cioè unioni in cui la convivenza si sovrapponeva ad adulteri o incesti – per cui era impossibile la soluzione matrimoniale e “concubinati semplici” i cui protagonisti erano liberi e avrebbero pertanto potuto decidere in ogni momento di contrarre matrimonio regolarizzando la propria situazione. L'atteggiamento di condanna da parte delle autorità colpiva dunque inizialmente soltanto i primi per la loro irrimediabile peccaminosità mentre verso i secondi risultava diffusa un'ampia accettazione sia a livello politico che sociale. La normativa introdotta in seno al Concilio di Trento introdusse invece una categorica censura di qualunque forma di concubinato, S. Luperini, *Il gioco dello scandalo*, cit.

prodigandosi a ripristinare l'ordine solo laddove una esplicita richiesta fosse stata rivolta in tal senso.

La dimostrazione più lampante di questo assunto è data dai numerosi casi in cui convivenze illegittime di lunga data mai trattate dalle autorità, vengono apertamente dichiarate dai soggetti coinvolti per denunciare episodi di trasgressione delle regole della vita di coppia, partendo appunto dalla convinzione che il rapporto si dovesse svolgere all'interno di determinati codici comportamentali anche in assenza di quella celebrazione che la Chiesa voleva a fondamento del matrimonio.

Nel 1821 Rosa Tellini si rivolge alla polizia affinché impedisca a quello che lei definiva esplicitamente suo marito di uscire da Bologna senza averle consegnato il denaro necessario per tornare dalla sua famiglia a Pisa stante che non vuole più vivere con lui (che se ne è andato di casa con un'altra donna). Convocato dal Sotto direttore Bevilaqua, Gaetano Carini dichiara innanzitutto che Rosa «non è altrimenti la sua legittima consorte ma una donna cui egli semplicemente ha ricoverato presso di sé [...] avendola ritrovata in un totale abbandono» e che essendosi data ad una cattiva condotta «non intendendo di più stare con essa, l'ha licenziata» senza essere in grado di passarle alcun sussidio «né a titolo di vitto, né per ripatriare». Le parole dell'uomo mostrano da un lato la consapevolezza della illiceità del suo comportamento per cui si sente in dovere di chiarire che la convivenza con la donna è il frutto di un atto di «umanità» per la disgraziata situazione in cui questa si trovava, ma allo stesso tempo tradiscono l'esistenza di un legame più profondo per cui «dopo tre anni di convivenza» si percepisce un qualche senso del dovere nei suoi confronti, ribadito da Teresa stessa la quale dichiara appunto che pur non essendo moglie di Carini ne è stata «fedele compagna per tre anni con lusinga di matrimonio» e pertanto meritevole di «essere dal medesimo sussidiata», manifestando appunto la convinzione che una convivenza stabile, pur non sancita da un matrimonio fosse equiparabile nell'attribuzione di diritti⁴⁶².

Stessa pretesa muove Giuseppina Paganuzzi, figlia del conte Giacomo e vedova del barone Schwarzenlug che si rivolge alla polizia per obbligare Edoardo Venturi con cui ha una relazione da quattro anni – dalla quale sono nati quattro figli ora deceduti – a soccorrerla nella miseria in cui l'ha lasciata. La supplica della donna mette in evidenza tanto la consapevolezza dell'irregolarità della situazione, quanto la convinzione che,

⁴⁶² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 54, Rosa Tellini v. Gaetano Carini.

essendo stata mossa da sinceri sentimenti di affetto e devozione, le spettassero quei diritti che vengono normalmente riconosciuti a una moglie:

Sarà quattro anni e più ch'io conobbi nell'arte comica un certo Edoardo Venturini Bolognese. Elli si invaghì di me e io di lui, ci siamo uniti illegittimamente, e da per tutte le città siamo passati per marito e moglie. [...] Io ho amato e amo ancora questo uomo come puossi amare Iddio, sebbene abbia il carattere un poco brutale e [...] dico che se un uomo è stato unito come marito con una donna che li ha fatto fare quattro parti, non ha nessuna obbligazione allora è finito il mondo.

La parte del marito e della moglie era stata recitata dai due con tanta maestria che la donna era riuscita a rivolgersi per un aiuto economico a nomi illustri della città come la Principessa Ercolani, il Marchese Pepoli, Monsignor Bedini e persino il cardinale Oppizzoni, i quali le erano venuti incontro senza appunto nemmeno sospettare che il Venturi non fosse in realtà il suo legittimo consorte. La donna è costretta a scoprire le carte quando non ha più nessuna speranza di ottenere soccorso e dovendosi rivolgere al fratello del primo marito gli rivela la verità sperando che riesca a indurre il Venturi a sposarla. Ma questi oppone un nettissimo rifiuto alle richieste della donna, avanzando ragioni del tutto simili a quelle usate da Gaetano Carini contro Rosa Tellini nel caso visto sopra, ovvero di «averla tenuta per carità e per compassione» e che non dovendole nulla «si rivolgesse ai parenti, si addestrasse al lavoro e lo dimenticasse per sempre». L'atteggiamento della polizia è in questa circostanza di profonda solidarietà con la donna che si riconosce vittima di un uomo dal contegno «il più insultante ed il più barbaro». Tuttavia, nonostante le insistenze avanzate per convincerlo a soccorrere la compagna, i cui diritti si fondavano sulle promesse di matrimonio che ella sosteneva di aver ricevuto, il Presidente regionario non ottiene che l'offerta di un risarcimento di due paoli in cambio della rinuncia scritta a qualunque ulteriore pretesa contro di lui: «un atto così indegno che violentava la misera donna ad un pianto disperato». Affranto, il Presidente di Levante dichiara di non poter far altro che «abbandonare l'istante alle dubbie conseguenze di un giudicato»⁴⁶³.

La vicenda di Giuseppina Paganuzzi, donna di nobili natali, evidenzia la trasversalità di tali situazioni che si presentano simili presso tutte le classi sociali, mostrando appunto quanto radicata fosse la convinzione che in fondo una convivenza extra matrimoniale non

⁴⁶³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 7, Giuseppina Paganuzzi v. Edoardo Venturi.

rappresentasse un grave turbamento dell'ordine morale se si fosse svolta nel senso del rispetto e della benevolenza e che ai concubini come ai coniugi spettassero diritti e doveri ai quali non ci si poteva sottrarre solo perché mancava la celebrazione delle nozze.

E così anche Teresa Busi, servitrice, dopo essere stata per sei anni alle dipendenze del possidente Gaetano Rossi, dal quale ha avuto due figlie da questi riconosciute come proprie, viene abbandonata «da questo mostro di ingratitude» che si rifiuta per altro di adempiere la promessa fattale di versarle cinquanta scudi una volta regolati degli affari con i suoi fratelli⁴⁶⁴.

I casi fin qui richiamati rappresentano situazioni estreme in cui al concubinato si associa una separazione che sfocia nella rivendicazione di diritti da parte di chi, avendo investito sul rapporto in termini equivalenti a quelli che caratterizzano un matrimonio, si sente in diritto di avanzare delle pretese chiamando in causa quelle autorità che in linea di principio avrebbero dovuto impedire il formarsi stesso dell'unione illegittima.

Non risulta dalle carte un intervento sanzionatorio nei confronti dei protagonisti di queste vicende che si spingono al punto di dichiarare apertamente il loro fallo, probabilmente perché si tratta di situazioni in cui il conflitto stesso è connaturato alla fine della relazione scandalosa.

Quando tuttavia la convivenza giunge alle orecchie delle autorità di polizia per altre vie, queste sono chiamate ad intervenire innanzitutto al fine di far cessare la convivenza, inducendo le nozze dove sono possibili o ordinando la definitiva separazione degli amanti. Il precetto è in entrambi i casi l'efficace misura su cui si basano queste azioni.

Risulta infatti dalle fonti un ampio successo dell'azione persuasiva della polizia che con il suo intervento riesce a far regolarizzare in tempi brevi soprattutto quelle situazioni che si presentano come il frutto delle circostanze più che di una deliberata decisione e in cui la convivenza sembra il risultato di una noncuranza da parte dei protagonisti che tuttavia non hanno ragioni per non provvedere alle nozze.

Un anonimo delatore denuncia presso il Cardinale Legato la scandalosa relazione tra Maria Gardini e Antonio Lodi che anni prima aveva portato ad una gravidanza illegittima della ragazza a seguito della quale i due non avevano cessato di frequentarsi arrivando addirittura a dichiarare di essersi segretamente sposati di fronte all'arcivescovo al fine di mettere a tacere il parroco di San Benedetto che continuava a rivolgere loro numerose

⁴⁶⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 47, Teresa Busi v. Gaetano Rossi.

ammonizioni. Risultando Maria nuovamente incinta «per fatto sempre del suddetto Lodi», Oppizzoni ordina al tribunale criminale ecclesiastico di sottoporre i due a precetto

di unirsi formalmente in matrimonio entro un mese e di far ciò contare con certificato del loro Parroco, sotto pena d'arresto in caso di inadempimento, aggiungendo di più che in tale intervallo non potesse convivere assieme.

Le minacce hanno evidentemente presa sui giovani che provvedono immediatamente a ratificare di fronte al parroco «la scambievole promessa di loro matrimonio coll'otto maggio del corrente anno, ed anche prima se si presenterà la circostanza favorevole al Lodi d'impiego»⁴⁶⁵.

Anonima è anche la denuncia rivolta contro la vedova Geltrude Musiani «la quale da più anni a questo tempo conduce una scandalosissima vita con certo Felice Veronesi, vedovo di Anna Farina, coabitando qual marito e moglie». La reazione dei due alla convocazione della polizia finalizzata ad ingiungere loro un formale precetto è ancora una volta eloquente riguardo alla comune accettazione dell'idea che una convivenza condotta nel rispetto dei codici di comportamento condivisi fosse in tutto equiparabile ad un matrimonio e in quanto tale non suscettibile di interventi: riportando quanto emerso nell'interrogatorio, il commissario di quartiere sottolinea infatti che

avendo essi ammesso ingenuamente di convivere da molto tempo assieme quali marito e moglie con reciproca promessa però di matrimonio (facendo anzi meraviglia come la polizia s'interessasse in ciò, mentre consimili ed anche peggiori disordini si rilevavano in tanti altri luoghi)

li ha sottoposti a formale precetto «di separarsi immediatamente e non avere più alcuna corrispondenza». Come nel caso di Maria e Antonio, nel giro di pochi giorni giunge comunicazione del parroco dell'imminente matrimonio dei due che interrompe l'applicazione del precetto⁴⁶⁶.

Se una generale accettazione della pratica della convivenza risultava innegabilmente diffusa nella Bologna dell'Ottocento, capitava anche che queste relazioni risultassero inaccettabili non solo agli occhi di anonimi delatori ma anche di parenti interessati a

⁴⁶⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 1, f. 31, Antonio Lodi e Maria Gardini.

⁴⁶⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1835, busta 2, f. 55, Geltrude Musiani e Felice Veronesi.

tutelare il buon nome della famiglia messo in pericolo da comportamenti sempre suscettibili di destare scandalo.

La convivenza illegittima della diciassettenne Teresa Bacchetti con Sante Tonelli viene portata all'attenzione della polizia dagli zii della ragazza i quali «a quiete della loro coscienza denunciarono questo fatto per gli opportuni provvedimenti». Convocati dalla polizia, i due giovani sottoscrivono l'impegno a contrarre legittime nozze entro tre o quattro mesi. La necessità impellente di affidare la ragazza a qualcuno per far cessare lo scandalo fino al tempo delle nozze si traduce però in una serie di difficoltà materiali che non trovano risposta: gli zii si rifiutano di prenderla con sé per il suo cattivo comportamento, la madre vive in Toscana e gli altri parenti sostengono di non avere i mezzi per sostentarla, inoltre «non essendo pronto uno stabilimento che accolga la giovinetta nel decorso di mesi; sarebbe mal fatto di metterla in luogo di reclusione dove non potrebbe ritrarre che esempi di maggior corruzione» e si finisce col trascinare così a lungo la situazione, che giunge il tempo del matrimonio senza che sia stata presa alcuna misura⁴⁶⁷.

Annunziata Bartolini viene denunciata dal fratello Luigi per la scandalosa convivenza con Gaetano Panzacchi, ammogliato, «dalla medesima sedotto con danno notevole della povera moglie di buoni costumi». Bartolini chiede e ottiene che la sorella sia costretta a tornare a vivere con lui a Pianoro al fine di interrompere la vergognosa condotta che tiene a Bologna, ma la ragazza scappa dopo pochi giorni per raggiungere l'amante col quale continua la relazione ad onta delle ammonizioni e dei precetti, costringendo le autorità ad arrestarli e affidarli al Tribunale Criminale. Anche in questo caso l'intervento della polizia determina numerose difficoltà, prima fra tutte quella del collocamento della ragazza presso «persone morigerate e ineccepibili in materia di buon costume» capaci di vigilare sulla sua condotta ed evitare ulteriori scandali⁴⁶⁸.

Se la linea di condotta seguita dalla polizia bolognese era quella di limitare le intromissioni non supportate da una specifica denuncia in un'ottica di relativa tolleranza, allorché si presentavano indizi di imminenti disordini, la reazione – in genere sollecitata dal parroco che aveva già intrapreso misure di intervento – era piuttosto tempestiva.

⁴⁶⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1849, f. 20, Teresa Bacchetti e Sante Tonelli.

⁴⁶⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1820, f. 43, Luigi Bartolini v. Annunziata Bartolini e Gaetano Panzacchi.

I mormorii circa la convivenza illegittima tra l'ex brigadiere dei carabinieri Gaetano Chelotti e Maria Cassarini, vedova Ricci, si stava diffondendo nel piccolo paese di Castiglione de' Pepoli dove

le persone non hanno mancato di maliziare e maliziando cogliere probabilmente nel vero; motivo per cui si deplora ancora lo scandalo di cui i due amasii anzidetti sono cagione non tanto pel paese in generale quanto pel tenero figlio della vedova, il quale essendo di età sufficiente, comincia benissimo a distinguere il bene dal male.

Richiamato dal priore e dal parroco, il Chelotti aveva più volte promesso di sposare Maria a patto che questa «non abbia ad assumersi la tutela e curatela dell'unico figlio» per cui dichiarò di avere già presentato domanda a Roma, ma essendo trascorsi molti mesi il governatore sospetta che

il Chelotti e la Ricci non hanno altra intenzione che quella di guadagnare un tempo illimitato onde continuare a convivere senza legami ed intanto agli occhi dei paesani passare per vittime delle lungaggini di un dicastero superiore.

Una tale convinzione del priore derivava dal fatto che «invitato da questo reverendo arciprete e da me medesimo a scegliere altra abitazione che non fosse quella della Ricci onde salvare almeno le apparenze e scansare le dicerie, ebbe il Chelotti a prometterlo ma non mai ad effettuarlo» e poiché «in un sì piccolo paese come è questo dove l'oziosità degli uni non trova pascolo che nel tener dietro i fatti degli altri» si chiede che venga allontanato e rimandato a Rimini sua patria. Anche in questo caso l'intervento della polizia produce esiti positivi e il Chelotti, allontanatosi per qualche tempo da Castiglione, ottiene il permesso di tornare per sposare la Ricci «essendo noto che l'autorità civile e ecclesiastica in nulla ostano purché nel frattempo viva in altra casa a lei distante»⁴⁶⁹.

Le «lungaggini del superiore dicastero» addotte da Gaetano Chelotti a scusa per il mancato matrimonio con la concubina, rappresentano un vero e proprio ostacolo per la vedova Geltrude Cantelli che conviveva col cugino del defunto marito in attesa della dispensa necessaria per contrarre le nozze tra parenti che, pur richiesta dai due, tardava ad arrivare costringendo la coppia a vivere in concubinato. Data la continuazione della tresca ad onta del precetto comminato in precedenza, il priore di Galliera si rivolge alla Sotto direzione provinciale di Bologna per sapere quali misure fossero da prendersi data

⁴⁶⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1856, f. 92, Gaetano Chelotti e Maria Cassarini.

appunto la volontà dei due di convolare a nozze nota anche al parroco locale. La polizia, mostrando una certa severità nei confronti di tutti coloro che contravvenivano ai precetti, ordina che comunque, fintanto che non fosse giunta la dispensa, i due debbano vivere separati⁴⁷⁰.

⁴⁷⁰ La notizia della concessione della dispensa e dell'avvenuto matrimonio giunge di lì a pochi mesi, ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, f. 44, Geltrude Cantelli, Pier Antonio Passarelli.

2.7. Separazioni, alimenti, figli

Il matrimonio cristiano-cattolico è indissolubile e non è concesso ai coniugi interrompere la relazione se non nei casi esplicitamente sanciti dalle norme canoniche e comunque sotto il vigilante controllo delle autorità ecclesiastiche.

Tuttavia, nonostante la fermezza con cui dopo Trento la Chiesa cercò di inculcare nei fedeli questa consapevolezza, le fonti parlano di una società ben più indisciplinata di quella vagheggiata dai canoni dei padri conciliari che avevano disegnato una realtà forse troppo rigida perché fosse effettivamente attuabile.

Se le leggi non lasciavano nessuna possibilità di interrompere una convivenza se non passando attraverso le strettoie di un giudizio formale, le persone che a tale giudizio non volevano o non potevano sottoporsi andavano alla ricerca di vie alternative a quelle ufficiali e spesso erano sostenute dalle autorità stesse consapevoli che in alcuni casi un momentaneo allontanamento era il migliore rimedio per unioni divenute insopportabili.

«Malgrado la rigidità delle norme e l'importante azione di controllo dell'indissolubilità matrimoniale messa in campo dai tribunali ecclesiastici e secolari [...] l'obbligo di convalidare il proprio stato di separazione davanti al giudice non è che una pura chimera: fughe e accordi sono considerati in realtà sufficienti allo scopo e la via giudiziaria resta spesso l'ultima scelta per chi intende separarsi»⁴⁷¹.

Quanto affermato da Chiara La Rocca per la Livorno del Settecento può essere ritenuto del tutto valido e pertinente per quel che concerne la situazione bolognese ottocentesca relativamente alla fonte documentaria qui analizzata. Come evidenziato nella prima parte del presente lavoro, in linea di principio una separazione non sancita dal tribunale competente – cioè quello ecclesiastico – si esponeva al rischio di sanzioni che tuttavia non appaiono così frequenti o comunque temute dai sudditi pontifici della città felsinea, data la frequenza con cui nelle carte si riscontrano tali circostanze caratterizzate prevalentemente da un aperto disinteresse da parte della polizia o addirittura da essa incentivate.

Si riscontra nei confronti di questa tipologia di trasgressione un atteggiamento analogo a quello che caratterizzava le convivenze illegittime: una tendenza cioè a ignorare il fatto fintanto che ad esso non si fossero associati motivi ulteriori di disordine e attrito.

⁴⁷¹ C. La Rocca, *Separare letto e tavola. La separazione coniugale in una città moderna (Livorno XVIII sec.)*, «Storicamente», n. 6/2010, http://www.storicamente.org/07_dossier/famiglia/chiaro_larocca_separazione_coniugale.htm.

Anche in questo caso, lo sviluppo delle vicende in seno agli uffici di polizia mette in evidenza una aperta accettazione sociale della separazione concepita come male minore rispetto ad una convivenza forzata carica di tensioni: la trasparenza con cui coniugi separati di propria iniziativa mettono la polizia a conoscenza della propria irregolarità è appunto la spia di questo diffuso superamento della norma da parte della consuetudine.

L'analisi degli interventi della polizia in merito non fa che confermare questo assunto dato che molto di frequente si delineano azioni che difendendo lo *status quo* si traducono in conferme non ufficiali di separazioni di fatto.

Una tipologia frequente di situazioni che si presenta alla Direzione provinciale è rappresentata dalla richiesta di una delle due parti informalmente separatesi di propria iniziativa di indurre l'altra a riunirsi evitando così di doversi rivolgere al tribunale per sancire una separazione che molto spesso non era in realtà il frutto di una scelta ponderata in tutte le sue implicazioni ma solo la conseguenza di circostanze che avevano portato all'allontanamento o un modo di risolvere conflitti che avevano esacerbato troppo gli animi ma che una separazione momentanea poteva contribuire a raffreddare.

L'azione della polizia è dunque sempre preventiva rispetto a quella giudiziaria, e lo scopo è precisamente quello di risparmiare alle parti la necessità di ricorrere al tribunale ecclesiastico cercando o di riconciliare i coniugi o di obbligare la parte economicamente forte a sostenere il coniuge più debole, naturalmente nell'ottica di un allontanamento temporaneo e comunque giustificato da valide ragioni, in assenza delle quali si delineavano interventi più severi volti a costringere i coniugi a riunirsi.

La lontananza dei coniugi Azzi è dovuta alla ricerca di un'occupazione da parte di Giuseppe che si è dovuto recare a Ferrara dove ha intrapreso il mestiere di «esecutore di giustizia» e si trova costretto a rivolgersi alla polizia perché, proprio a causa di questo lavoro, la moglie Teresa, residente ad Albarea con il figlio, si rifiuta di ricongiungersi con lui. La donna comunica infatti al Direttore provinciale di Ferrara che lei e il figlio non vogliono assolutamente trasferirsi a causa dell'«obbrobrioso esercizio intrapreso dall'Azzi, cosa che fa ad essi ribrezzo, ed orrore al solo immaginarselo; ma che però sarebbero per riunirsi al medesimo una volta che cessasse di fare il carnefice». Comunicando le proprie impressioni a riguardo, il Direttore di Ferrara assume la posizione della donna ritenendo che date «tali ragioni, che a vero dire mi sembrano

giustissime, non ho coraggio d'insinuare alla medesima a secondare le premure del di lei marito» sancendo così una separazione di fatto per di più non consensuale⁴⁷².

Stesso favore per la separazione si manifesta nel caso di Cecilia Bragaglia, arrestata a Padova per «mancanza di recapiti e scandalosa condotta» dovuta alla relazione con Antonio Pajni. Tradotta alle carceri di Bologna la donna viene interrogata e dichiara di essere sposata da dieci anni con Domenico Sandoni dal quale tuttavia si trova «disunita» da nove anni «in causa dei mali trattamenti che di continuo soffriva dal medesimo» per cui fu all'epoca precettato. La relazione col Pajni, che la Bragaglia definisce a più riprese «l'amico mio», dura da otto anni e i due hanno risieduto a Brescia dove lavoravano come sarti evidentemente recitando la parte di moglie e marito senza destar sospetti. La donna si dichiara già durante l'interrogatorio disposta a riunirsi col marito ma questo, convocato in contraddittorio, sostiene che «essendo nove anni da che è separato dalla moglie non può più avere buon sangue per essa» e afferma di non possedere di che mantenere lei e la loro figlia di dieci anni. Nessun provvedimento viene preso nei confronti dei due che «non essendo stato possibile di accomodare furono licenziati con ordine di restare a disposizione»⁴⁷³.

Anche qualora la separazione fosse stata pronunciata dal tribunale – data la sua natura reversibile – era sempre possibile, anzi a volte gradito, tornare sui propri passi e ricongiungersi al coniuge dal quale ci si era allontanati e capitava di dover cercare l'aiuto della polizia per convincere un partner eventualmente contrario. Tuttavia non sempre questa si mostrava disponibile a facilitare l'accordo e anzi a volte si opponeva apertamente alle richieste: Luigia Carli, residente a Ferrara, chiede aiuto perché la polizia si metta in contatto col marito Domenico Serrazzoli, che si trova a Bologna, «onde voglia procurare la di lei riunione col medesimo» ma l'uomo, convocato dal commissario di quartiere di Santa Maria Maggiore, consegna le carte concernenti la separazione dalle quali risulta «il cattivo carattere della Carli, la continua inquietudine nella quale ha fatto vivere il marito» e l'ammontare degli alimenti piuttosto consistente che l'uomo dimostra di aver sempre pagato. Di fronte a queste evidenze la Direzione provinciale di Bologna si

⁴⁷² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del Costume*, 1822, busta 1, f. 20, Giuseppe Azzi e Teresa Marzola.

⁴⁷³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del Costume*, 1822, busta 1, f. 46, Cecilia Bragaglia e Domenico Sandoni.

mostra convinta dell'inappropriatezza della riunione dei due e sconsiglia anche dall'intraprendere le vie legali che la petente «guadagnerebbe ma a caro prezzo»⁴⁷⁴.

Quando la separazione di fatto era ritenuta legittima, la polizia dunque non era restia a contrastare la riunione dei coniugi, ma quando ci si trovava di fronte a separazioni palesemente infondate e irragionevoli, essa era tenuta a prodigarsi per mettervi fine, anche se con risultati piuttosto modesti. L'aspetto che occorre evidenziare è che in realtà questo tipo di interventi era sempre sollecitato dall'autorità ecclesiastica e in questi casi il ruolo della polizia si presenta come meramente esecutivo degli ordini superiori, fungendo da tramite tra un Cardinale Legato che richiede un intervento che assicuri la riunificazione e coniugi lontani anche da decenni che adducono le ragioni più varie per non accondiscendere.

Nel caso di Michele Ottaviani, pittore residente a Bologna, esortato per ordine del Cardinale Vicario di Roma a «riunirsi o richiamare la moglie Annunziata Baldassarri dimorante in Roma», la Direzione provinciale si limita a rimandare al Legato la questione, dato il netto rifiuto opposto dall'uomo che sostiene di non poter assolutamente ricongiungersi con la moglie essendo ormai «compromesso il proprio onore e decoro»⁴⁷⁵.

La stessa passività della polizia si riscontra nel caso di Vincenzo Gubbioli che su ordine del Legato viene «eccitato a volere conciliarsi colla di lui moglie Maria Ruini, e riprenderla presso di lui e ben trattarla e seco convivere siccome convienesi a buono e cristiano marito». Di fronte alle strenue resistenze del Gubbioli la Direzione bolognese «nella dispiacenza di non aver potuto meglio corrispondere alle fatte premure» rimette il caso alla curia⁴⁷⁶.

Su istanza di Giovanni Avoni viene intimato a Rosa Zani di riunirsi al marito entro il perentorio termine di otto giorni «sotto comminatoria di essere sottoposta a severe politiche misure caso non intendesse di aderirvi [...] risultando capricciosa la sua separazione». Convinta della scelta fatta, Rosa decide allora di presentare istanza di separazione al Tribunale Arcivescovile «dove farà palesi i motivi per i quali non intende riunirsi a suo marito»⁴⁷⁷.

⁴⁷⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26, *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1822, busta 1, f. 8, Luigia Carli e Domenico Serrazzoli.

⁴⁷⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26, *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1849, f. 5, Michele Ottaviani e Annunziata Baldassarri.

⁴⁷⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1849, f. 6, Vincenzo Gubbioli e Maria Ruini.

⁴⁷⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 44, Rosa Zani e Giovanni Avoni.

Le parti si rivolgono alla polizia non solo per convincere un coniuge restio a ricongiungersi – tra l’altro, come si è visto, senza grandi risultati – ma anche nella convinzione che questa potesse sancire una vera e propria separazione che tuttavia non era assolutamente autorizzata a concedere. Come chiarisce il direttore Roberti nel 1831:

la controversia di separazione è di competenza ecclesiastica, quella per la consegna di mobili e alimenti spetta ai tribunali civili per cui in tutte le controversie che riguardano la richiesta di separazione di letto e abitazione con alimenti, laddove la polizia non riesca a far pervenire i coniugi ad un accordo, l’unica via è quella giudiziaria⁴⁷⁸.

Travisando evidentemente il ruolo di esclusiva mediazione che la polizia ricopriva nelle circostanze descritte, Gertrude Corazza si rivolge alla Direzione provinciale «supplicando vivamente onde voglia degnarsi di accordarla di poter separarsi dal suddetto di lei marito, e che questo venga obbligato a doverle dare il necessario per dormire e per i suoi bisogni». La risposta è netta: «la petente si rivolga se lo crede alla curia ecclesiastica non potendo il dicastero politico interloquire sulla separazione di coniugi»⁴⁷⁹.

Stesso abbaglio prende Beatrice Roda, che si rivolge alla Direzione «affinché venghino abbassate le opportune ordinazioni per separarsi di convivenza fra essa ed il predetto di lei marito Silvestro Bonoli, uomo irragionevole, a scanso di qualsiasi inconveniente, onde così essa possa compatibilmente ed in pace vivere coll’unico di lei figlio». La risposta è sempre la stessa: «non essendo di competenza della polizia di occuparsi degli affari di cui sopra, s’avvertì la ritornante a rivolgersi al competente tribunale»⁴⁸⁰.

⁴⁷⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 21. Il direttore Roberti si mostra particolarmente ligio nell’osservazione di questo limite che non dovette invece essere del tutto rispettato dai suoi successori visto che negli anni seguenti viene più volte ribadito l’obbligo per la polizia di non travalicare i propri limiti assumendo la cognizione in diritto degli affari a lei sottoposti, sostituendosi ai tribunali civili. Ho già trattato questi temi nel capitolo precedente dove si trovano descritti nello specifico i provvedimenti presi in tal senso.

⁴⁷⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 24, Gertrude Corazza e Luigi Neri.

⁴⁸⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 27, Beatrice Roda e Silvestro Bonoli. Anche nel caso di Teresa Zellini che domanda «un decreto di potere allontanarsi dalla casa del suddetto Ceneri col figlio per vivere poscia almeno i suoi giorni nella pace; ben intesa però che a tenore del suo stato sia obbligato il detto Ceneri di assegnarle un assegnamento mensile pel vitto [...] come pure un decente appartamento» la Direzione rileva che «considerando che la presente istanza tende ad ottenere che una moglie possa separarsi dal marito quanto al letto ed all’abitazione; ritenuto che siffatto oggetto siccome ecclesiastico eccede i limiti di competenza della polizia e debba trattarsi esclusivamente innanzi all’ordinario; si rivolga la petente all’Em.mo Sig. Cardinale Oppizzoni», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia, mala condotta domestica*, 1831, f. 22, Teresa Zellini e Antonio Ceneri.

Luigia Negri, allontanatasi dal marito Luigi Borgi uso a «minacciarla nella vita», si rivolge invece alla polizia per la restituzione di mobili e masserizie «che essa portò nell'occasione del matrimonio» non volendo ricorrere al tribunale essendo un «mezzo oltremodo dispendioso perché possa valersene». Tuttavia la polizia, nel rispetto delle proprie competenze si dichiara impossibilitata a intervenire se non in via conciliatoria e rimanda la petente al tribunale⁴⁸¹.

La polizia dunque non poteva arrogarsi il diritto di concedere separazioni formali, tuttavia – e da qui nasce probabilmente almeno in parte l'equivoco che spingeva le persone a rivolgersi alla Direzione provinciale in alternativa al tribunale – alcuni interventi, pur naturalmente non configurandosi come la sanzione di una separazione formale, ne producono di fatto gli esiti: nel 1848 Camilla Mosti si rivolge alle autorità contro il marito Domenico Federici il quale all'epoca del matrimonio aveva dimostrato «una buona indole e per essere possidente di pochi stabili e per esercitare il mestiere di ebanista» dando motivo di crederlo «un buon marito sotto ogni rapporto e buon padre di famiglia» e che invece «fin dai primi anni della loro unione cominciò a dedicarsi all'ozio, al giuoco, e alle gozzoviglie trascurando affatto la moglie e i figli». Con queste premesse la donna chiede che il marito sia obbligato a tornare a Budrio sua patria «e a condurre una vita laboriosa e qual conviene a un affezionato padre di famiglia» senza più molestare lei e i figli che desiderano rimanere a Bologna. La polizia, ordinando all'uomo di allontanarsi entro ventiquattro ore, determina di fatto la separazione tra i due⁴⁸².

Anche la comminazione di un precetto *de non offendendo* nei confronti della moglie o del marito aveva a volte l'effetto di sancire una separazione dei coniugi. Nel caso di Domenico Calzolari, precettato dopo essere stato arrestato per le violenze usate contro la moglie Veronica Neri che da tempo si era rifugiata presso i fratelli a causa delle difficoltà economiche in cui il marito aveva trascinato la famiglia, l'intervento della polizia si traduce nell'impossibilità per i due di avere contatti: «non offendere né in parole né in fatti od inquietare in qualsivoglia guisa la moglie ed i parenti di essa presso i quali si è

⁴⁸¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1849, f. 50, Luigia Negri e Luigi Borgi.

⁴⁸² Dopo qualche mese i due coniugi si riconciliano, tuttavia le misure precedentemente ordinate dalla polizia non producono l'effetto voluto di mettere al riparo la famiglia dal comportamento violento e pericoloso del Federici che l'anno successivo aggredisce la moglie e viene arrestato e di nuovo obbligato a tornare a Budrio senza poterne uscire. ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 18; 1849, f. 49, Camilla Mosti v. Domenico Federici.

ritirata escluso qualunque pretesto, o scusa» significa di fatto sancire la decisione di Veronica di allontanarsi dal marito⁴⁸³.

Alimenti e questioni economiche

Le questioni economiche, oltre ad essere la causa di innumerevoli separazioni, erano anche la molla che faceva uscire allo scoperto separazioni di fatto che duravano anche da decenni nonché il motivo di richieste da parte di coniugi separati formalmente insoddisfatti degli esiti delle pattuizioni.

La sentenza del tribunale ecclesiastico aveva non solo lo scopo di regolare la situazione dei coniugi di fronte alla Chiesa ma anche di definire i termini economici della questione che invece all'interno di una separazione di fatto potevano essere gestiti autonomamente. Ma in entrambi i casi, data l'estrema labilità delle condizioni di vita e il repentino mutamento delle sorti economiche degli individui, ci si poteva trovare di fronte a modifiche unilaterali degli accordi che inducevano il coniuge debole a rivolgersi alla polizia per convincere l'altro ad adempiere il suo dovere.

Nei casi di separazioni di fatto in cui la questione degli alimenti era stata gestita in maniera informale il copione era sempre lo stesso: un uomo che se ne va di casa lasciando moglie e figli senza sostentamento obbligandoli a rivolgersi alla polizia quando non sono più in grado di far fronte alle necessità. L'alternativa che la polizia propone a questi uomini è di riunirsi con la propria famiglia o di somministrarle i mezzi necessari per sopravvivere.

Maria Trebbi e le sue figlie si trovano esattamente nella situazione sopradescritta per cui dopo aver interessato il parroco che tuttavia «nulla poté ad ammolire un cuore di un padre CRUDELE [*sic*]» si rivolge alla polizia affinché obblighi l'uomo ad adempiere i propri doveri ingiungendogli appunto «di richiamare presso di sé la propria moglie o di restituirsi egli stesso in questa città e riunirsi alla medesima o per ultimo di corrisponderle i necessari alimenti sotto comminatoria di severe misure»⁴⁸⁴. I due si riconciliano grazie ad una nuova intercessione ecclesiastica.

Quando le pretese della moglie risultano inaccettabili e i modi di presentarle superano i limiti della civiltà, la polizia mostra di assumere le difese dell'uomo pur colpevole di non sussidiare la donna: Vincenzo Monti e Anna Querzola, sono separati da sedici anni dopo

⁴⁸³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 78, Veronica Neri v. Domenico Calzolari.

⁴⁸⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 58, Maria Trebbi e Agostino Carati.

solo «dieci mesi di spozalizio». La separazione, avvenuta nel 1804, era stata autorizzata «dall'allora commissario di Levante il quale, sentite le parti, non obbligò il ricorrente a ricevere la moglie, ma bensì a pagare alla medesima due scudi mensili i quali per tre mesi vennero somministrati» dopodiché il capo dell'Alta Polizia ordinò la sospensione del sussidio anche in ragione del fatto che il Monti aveva restituito la dote alla moglie. «In adesso, dopo tanti anni di separazione e divenuta vecchia, come lo è pure il ricorrente in età di sessantadue anni circa, essa in unione del fratello fanno ricorso al signor Avvocato Ugolini Uditore Arcivescovile per tornarsi a riunire col marito ma però senza nessun effetto» e in alternativa la donna richiede che il marito le paghi «almeno l'affitto di una piccola cameretta, con qualche soldo giornaliero». Aderendo alle richieste dell'uomo che accusa la moglie di ingiurie e minacce, la Direzione provinciale ordina di intimarle formale e rigoroso precetto «di non offendere né in parole né in fatti né in qualunque altro modo il di lei marito sotto comminatoria dell'immediato carcere»⁴⁸⁵.

Nel caso dei coniugi de Angeli la richiesta di intervento si inserisce nel contesto di una separazione sancita dal tribunale in cui il mutare delle condizioni economiche della famiglia determina la necessità di una ridefinizione dei termini dell'accordo. Nello specifico la supplica viene qui presentata dal signor Fedele, ex guardia campestre pensionata, che venutosi a trovare in condizioni di salute precarie è costretto a supplicare la moglie di tornare insieme per avere un aiuto. Ma nonostante l'interessamento della polizia volto a procurare una composizione economica fra i coniugi la donna non ne vuole sapere e le carte vengono trasmesse al tribunale⁴⁸⁶.

La lontananza geografica era una condizione usuale per le coppie della Bologna della Restaurazione ma capitava spesso che il confine tra allontanamento e separazione si facesse così labile da creare situazioni ambigue in cui appunto le necessità lavorative si traducevano nell'interruzione del rapporto che, quando implicava anche la cessazione del sussidio economico alla famiglia, si traduceva di fatto in abbandono.

Nelle carte risalenti agli anni Cinquanta troviamo una moltitudine di casi caratterizzati da questa ambiguità: un marito lontano anche moltissimi chilometri da moglie e figli che in un primo tempo si occupa di loro e poi se ne dimentica lasciandoli nel più completo

⁴⁸⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del Costume*, 1822, busta 1, f. 68, Vincenzo Monti e Anna Querzola.

⁴⁸⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 18, Fedele De Angeli e Rosa Zappoli. Quello di Fedele e Rosa è un matrimonio burrascoso di cui troviamo numerosi richiami all'interno delle carte che testimoniano appunto di un costante tira e molla tra i due che porta a precetti e arresti della donna ma che ogni volta si conclude con la riappacificazione.

abbandono, costringendoli a rivolgersi alle autorità per mettere fine a situazioni di grave disagio. È il caso non isolato di Fioravante Lippi che trasferitosi a Firenze al servizio della Signora Marchesa Rusconi «ivi aderendo la di lui famiglia, che sapeva non poter durare tale assenza che pochi mesi», non torna invece da ben tre anni smettendo all'improvviso di corrispondere a moglie e figli un qualche assegno e lasciando che a mantenerli sia il padre Paolo che presenta istanza per sanare l'insostenibilità della situazione. La polizia scrive dunque all'ufficiale incaricato d'affari a Firenze affinché tramite la polizia toscana trovi l'uomo e «lo obblighi a provvedere doverosamente alla sussistenza della di lui moglie e figli o diversamente a ripatriare e riunirsi ai medesimi»⁴⁸⁷.

La richiesta di Carlotta Piori di non rilasciare il passaporto al marito Serafino Veronesi si basa sul fondato timore che questi se ne vada di casa come ha già fatto altre volte, disinteressandosi completamente del destino della famiglia e anzi sperperando tutte le sue sostanze⁴⁸⁸. Margherita Novi, ferrarese moglie di Ulisse Bussoli «rappresenta che il marito l'ha abbandonata incinta, senza alcun soccorso, trasferendosi a Bologna», dove tuttavia non viene trovato⁴⁸⁹.

Non sempre la donna si mostra felice di riunirsi col marito la cui fuga se per un verso rappresenta un problema soprattutto dal punto di vista economico, dall'altro si traduce in un sollievo se la convivenza aveva raggiunto picchi di reciproca intolleranza considerevoli. Per questo Agostina Mazzoni che si era rivolta alla polizia allorché il marito si trasferì a Jesi, alla proposta di questo di «trasferirsi coi due piccoli figli [...] per seco lui riunirsi», sostiene di «più volentieri adattarsi a ricevere quel mensile sussidio che gli promette purché sia sufficiente a potersi anche ristrettamente mantenere coi piccoli figli»⁴⁹⁰.

⁴⁸⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 47, Paolo Lippi v. Fioravante Lippi.

⁴⁸⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 43, Carlotta Piori e Serafino Veronesi.

⁴⁸⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 44 Margherita Novi e Ulisse Bussoli.

⁴⁹⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 62, Agostina Mazzoni e Giacomo Veronesi.

L'affidamento dei figli

Le separazioni, di fatto o di diritto, implicavano il problema di collocare i figli, laddove ve ne fossero, presso l'uno o l'altro coniuge.

Nei casi di separazioni di fatto i coniugi gestivano autonomamente la questione ma non mancavano ragioni di dissenso per cui ci si rivolgeva alla polizia affinché si interessasse del destino dei figli.

In linea di principio le norme prevedevano che i bambini fino agli otto anni compiuti stessero con la madre⁴⁹¹ ma naturalmente questo era possibile stabilirlo solo dove c'era una sentenza del tribunale. Negli altri casi la decisione spettava ai coniugi stessi il cui atteggiamento oscillava tra un sincero amore genitoriale e la strumentalizzazione dell'affidamento per fini di vendetta.

Le accuse mosse da chi richiedeva l'affidamento si basavano tutte sulla cattiva condotta del coniuge, passibile di traviare il figlio a lui affidato o di nuocere alla sua salute negandogli cibo o vestiti. Dice Laura Ognibene:

Per evitare mali maggiori all'innocente vittima (poiché proseguendo a rimanere presso il padre potrebbe la medesima deviare dal retto sentiero e perdere la sua innocenza) supplica vivamente affinché voglia degnarsi di abbassare gli ordini opportuni onde sia tolta dalle mani del lupo e venga riammessa nel seno della propria genitrice che da tanto tempo la sospira⁴⁹².

Le decisioni della polizia in merito variavano a seconda della situazione che veniva attentamente valutata dagli agenti nell'effettivo interesse dei figli, soprattutto quando non erano più piccolissimi e non necessitavano delle cure materne.

Così nel caso di Giuseppe Gattei che reclama l'affidamento dei figli residenti con la moglie dopo che questa nel 1836 «senza alcun plausibile motivo abbandonò la casa del marito», la polizia, effettuati gli accertamenti relativi alle accuse dell'uomo contro il comportamento dissoluto della moglie suscettibile di traviare i tre ragazzi adolescenti, riconosce «necessario che siano prontamente obbligati i ripetuti figli a far ritorno presso il padre da molti ritenuto per onorata e buona persona» al contrario della donna che ha dato

⁴⁹¹ In occasione della disputa tra i coniugi Pareggiani per l'affidamento dei figli il Direttore provinciale sottolinea che «le leggi in questo riguardo quando non vi sieno titoli gravi preferiscono che in caso di separazione fra marito e moglie i figli debbano stare presso la madre almeno fino all'età di otto anni compiuti», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1832, f. 65, Anna Chelotti v. Achille Pareggiani.

⁴⁹² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 26, Laura Ognibene e Giuseppe Gabrielli.

prova di «capricciosa stravaganza, sregolata economia domestica, e immoralità la più sfrenata»⁴⁹³.

Grandissima attenzione viene rivolta anche alla situazione dell'undicenne Giovanni Gamberini, allevato dal padre, contro il quale la moglie Domenica Arbos muove accusa di «snaturalizza» poiché non le versa gli alimenti e non le fa incontrare il figlio. Il bambino viene immediatamente allontanato dall'uomo e affidato temporaneamente alla nonna fintanto che vengono promosse indagini accuratissime sulle qualità del padre e sull'educazione impartita. Si trovano pertanto tra le carte oltre alle numerose suppliche del padre, anche attestati di buona condotta del parroco sia per il padre che per il figlio di cui si certifica la frequenza all'oratorio di San Bartolomeo di Reno dove «soddisfece con ogni premura ai doveri di religione, accostandosi ai S.S. Sacramenti e dedicandosi allo studio della dottrina cristiana, onde si attesta meritevole di speciale considerazione». Anche il maestro di scuola viene interpellato al fine di valutare le qualità del padre rispetto al bambino e anche in questo caso si sprecano le parole di lode per il ragazzo che risulta «assiduo allo studio, esemplare tanto nell'obbedienza che nel progresso degli studi, religioso frequentando ogni mese i Santi Sacramenti ed ogni festa la congregazione». A conferma della decisione di restituire il figlio alla custodia del padre il commissario afferma anche che il bambino «si è dato in un pianto diretto implorando di essere restituito a suo padre poco curandosi della madre»⁴⁹⁴.

I genitori che chiedono la custodia mostrano in genere di avere sinceramente a cuore i propri figli, come dimostrano le parole accorate di Achille Pareggiani che di fronte alle intimazioni della polizia di lasciarli alla madre a cui li aveva sottratti in segreto afferma che «non per mancanza di rispetto verso la polizia che lo chiede ma soltanto perché non potrebbe cederli che con grave dispiacenza e pregiudizio della sua salute essendo la cosa più cara che s'abbia al mondo» e dunque «non intende consegnarli alla madre perché esso gli ama con tenerezza uguale e forse maggiore della materna e vuol tenerli presso di sé, avendo egli e forse maggiori ragioni di ritenerli come legittimo padre; e che li restituirà soltanto quando i tribunali giudichino che realmente debba esservi separazione con sua moglie e i figli abbiano a seguire la madre»⁴⁹⁵.

⁴⁹³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1849, f. 32, Giuseppe Gattei.

⁴⁹⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1849, f. 13, Domenica Arbos e Giovanni Gamberini.

⁴⁹⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1832, f. 65, Anna Chelotti v. Achille Pareggiani.

Al contrario, dalle parole di Pietro Biagi e Carlotta Venturi trapela l'aspetto prettamente vendicativo che assume la richiesta del marito di sottrarre la figlia alla donna: l'uomo la cui «bizzarra e capricciosa moglie» se n'è andata di casa da tre anni portando con sé la figlia di sette, supplica la polizia affinché sottragga la bambina «da quei pessimi costumi che dall'autrice dei suoi giorni potrebbe apprendere ed imitare» dichiarando di preferire che «venga chiusa in un ritiro» piuttosto che lasciata alla donna. Carlotta Venturi, interrogata sulla possibilità di consegnare la figlia al marito dichiara che «niente le importerebbe a privarsene» ma anch'essa sostiene di preferire il ritiro al padre, «giacché se sta male in mano di lei, peggio starebbe in mano del marito, che oltre al male esempio che potrebbe darle [...] non ne avrebbe certamente la cura che ne ha dessa». Nell'attesa di mandarla al conservatorio la bambina viene affidata agli zii paterni⁴⁹⁶.

⁴⁹⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1835, f. 3, Pietro Biagi e Carlotta Venturi.

2.8. «Avendo il proprio padre esauste tutte le risorse della paterna autorità». L'azione di polizia tra genitori e figli discoli

I problemi relativi ai figli non riguardavano solamente il loro affidamento in caso di separazione. La rubrica numero 27 del titolare, intitolata *Figli discoli*, contiene i carteggi di polizia genericamente riguardanti figli minori “problematici” nei confronti dei quali si rendeva necessario un intervento delle autorità di polizia poiché le famiglie non erano in grado di indirizzarne correttamente la condotta⁴⁹⁷.

Come si è visto, la polizia manifestava una sincera preoccupazione per la sorte dei figli all'interno delle famiglie, prodigandosi in caso di discordia tra i genitori nella individuazione della migliore sistemazione che ne garantisse sicurezza e serenità. Quando dunque veniva coinvolta nei problemi riguardanti i rapporti tra genitori e figli non si esimeva dal prendere in carico la situazione nel tentativo di assicurare la risoluzione dei conflitti sradicandone le cause.

Le suppliche rivolte alla polizia riguardavano sostanzialmente lamentele concernenti il cattivo comportamento dei ragazzi nei confronti dei quali si chiedevano misure punitive più o meno blande capaci di rimetterli in riga. Se molto spesso erano le madri sole – separate o vedove – a dover ricorrere al sussidio della polizia in sostituzione di una figura paterna che, sebbene stesse perdendo i suoi connotati autoritari, veniva pur sempre ritenuta la più efficace nel contenere le turbolenze dei figli, non mancano richieste inviate da padri costretti a riconoscere la propria impotenza e affidarsi ai mezzi coercitivi in possesso della polizia che in questo caso andavano dalla “acre ammonizione” con la quale si sperava di incutere quel timore necessario a far abbandonare la condotta sconsiderata fino alla reclusione nel Discolato⁴⁹⁸, ovvero lo stabilimento istituito nel 1822 dal cardinale Giuseppe Spina finalizzato a «correggere e mettere fuori delle occasioni di nuocere coloro, che [...] col loro tenore di vita rendonsi meritevoli di censura e coercizione per prevenire i delitti e garantire l'ordine pubblico»⁴⁹⁹. Tramite la reclusione in questo istituto ci si prefiggeva dunque di rieducare e redimere giovani a rischio ma non ancora del tutto traviati, nella convinzione che l'allontanamento dal resto del mondo e

⁴⁹⁷ Una disamina approfondita di questi temi è fornita da G. Angelozzi, *Genitori, figli, polizia a Bologna nell'età della Restaurazione*, cit.

⁴⁹⁸ Per una dettagliata analisi di questo istituto e del suo utilizzo all'interno della realtà bolognese vedi F. Delneri, *Utili e pacifici cittadini dal Medioevo all'Ottocento. Ricerche sulla casa provinciale di correzione di Bologna*, Tesi di laurea, Bologna 2008.

⁴⁹⁹ ASB, *Stampe governative*, vol. 121, n. 257.

l'assoggettamento ad un regime estremamente rigoroso basato su lavoro e pratica religiosa ne avrebbe temprato il carattere e permesso di restituirli rinnovati alla società⁵⁰⁰.

Anche qui, come nei casi concernenti le altre tipologie di problemi riguardanti le dinamiche familiari, si riscontra la tendenza a risolvere autonomamente i disordini generati da un difficile rapporto coi figli che sfocia solo in situazioni estreme nella richiesta alle autorità: come testimonia il caso del tredicenne Francesco Conti il quale «riportato dalla natura un carattere di disubbidienza» non si piega alle insistenti «paterne ammonizioni» e «si dà in preda e di frequente ad ogni più disgustosa disubbidienza», in particolare tenendosi «assente dalla casa le notti intiere, lasciando nell'angustia li poveri suoi genitori» e rubando effetti «per dar pascolo a quelle passioni che lo dominano». I genitori ne chiedono pertanto la reclusione «fintanto che la pianta è fresca e prima che vegetando cresca nel vizio»⁵⁰¹. Anche la vedova Elisabetta Pasini, richiedendo per il figlio Bartolomeo di quindici anni «una chiamata e una forte rampogna» nella speranza «che siano il rimedio alle ferite che nel di lei animo il perversetto ha aperte» fa ricorso alla metafora vegetale sottolineando che «mal piega questa pianta giovinetta, e prima che le sue radici si adultino nel cattivo terreno, il cuore della supplicante non lascia intentato veruno per strapparvele»⁵⁰². L'intervento delle autorità doveva dunque realizzarsi prima che fosse tardi onde evitare che la “pianta” crescesse corrotta: l'ammozione era il primo passo per ottenere un'emenda, ma molto spesso questa non era sufficiente e genitori e tutori si trovavano a fare nuovamente ricorso alla polizia per ottenere la reclusione. Nel caso dei cosiddetti “discoli di famiglia” il regolamento dell'istituto prevedeva infatti che la reclusione fosse esplicitamente richiesta da chi aveva la responsabilità del giovane che – una volta approvata la mozione da parte una Commissione giudicante appositamente incaricata o dalla polizia in accordo col Legato – aveva l'onere di pagare una retta per il mantenimento.

La domanda veniva attentamente valutata per verificarne la fondatezza prestando credito tanto a quello che veniva sostenuto dai genitori quanto dai figli e nel caso fosse stata ritenuta opportuna la reclusione, troviamo tra le carte i rapporti che periodicamente

⁵⁰⁰ Sulle pratiche di controllo, disciplina e organizzazione del lavoro all'interno del Discolato vedi R. Raimondo, *Il «reclusorio pei discoli» di Bologna. Indagine storico-educativa sulle pratiche di internamento dei soggetti devianti e marginali*, «Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education», 8 (2013), n. 1, pp.135-156.

⁵⁰¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 27 *Figli discoli*, 1822, busta 2, f. 3, Francesco Conti.

⁵⁰² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 27 *Figli discoli*, 1822, busta 2, f. 7, Bartolomeo Pasini.

rendevano conto alla Direzione provinciale del comportamento del “discolo”, dai quali si riscontrano gli esiti più o meno positivi delle misure correttive.

Nei primi quattro mesi il corrigendo si è contenuto riprovevolmente, senza alcuna dimostrazione favorevole d'emendazione; in quest'ultimo bimestre però si è mostrato più quieto e subordinato dimostrando quella sensibilità che si può sperare da un giovinetto di poca età, con molte promesse di essere obbediente al padre, di abbandonare i compagni e di non più rendersi fuggiasco dal suo focolare, per cui sono di parere che qualora il genitore ne abbia la dovuta cura e lo applichi a qualche occupazione, si possa tentare in via di prova la dimissione in vist'anche che prolungandosi la reclusione nulla di più favorevole si potrà ottenere⁵⁰³.

La durata della permanenza nel Discolato dipendeva dunque dal successo della missione rieducativa che se in alcuni casi risultava immediatamente efficace così da consentire il rilascio in tempi piuttosto brevi⁵⁰⁴, in altri casi era resa difficoltosa da un comportamento «riprovevole, insubordinato e inattento al lavoro» che costringeva a prolungare la detenzione anche contrariamente alle opinioni dei genitori che di frequente, dopo pochi mesi chiedevano la dimissione dei figli⁵⁰⁵. Non sempre tuttavia il protrarsi della detenzione era considerata la soluzione ideale: è lo stesso responsabile della casa di reclusione che riferendo alla Direzione provinciale sulla situazione di Giovanni Masina suggerisce di restituirlo ai genitori «onde tentare con la via della dolcezza e dell'applicazione di ridurlo a buona via»⁵⁰⁶.

L'esperienza del Discolato, che si inserisce nel solco della tradizionale prassi di rinchiudere i figli in uso sin dai tempi antichi di cui ho già detto, ebbe in verità vita breve dato che quando fu formalmente chiuso nel 1849 aveva già tempo cessato di svolgere le funzioni per cui era stato concepito in origine, essendosi trasformato in «un contenitore generico chiamato a supplire le carenze di altre istituzioni e rispondere ad esigenze diverse e sempre più inconciliabili»⁵⁰⁷. Al suo interno avevano infatti trovato posto detenuti in attesa di giudizio, prostitute affette da male venereo, precettati senza fissa

⁵⁰³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 27 *Figli discoli*, 1822, busta 2, f. 38, Giovanni Fabbri.

⁵⁰⁴ Michele Pizzoli viene rilasciato dopo quattro mesi poiché «costantemente si è mostrato di ottimo contegno, con indizi di conoscere li traviamenti passati, promettendone l'emendazione con l'allontanamento dai compagni e luoghi che lo traevano alle scostumatezze», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 27 *Figli discoli*, 1822, busta 2, f. 61.

⁵⁰⁵ In verità, prima del rilascio non veniva valutata soltanto l'attitudine dei figli, ma anche la condotta dei genitori che essendo spesso ritenuta inadeguata induceva a trattenere i giovani nel reclusorio al fine di non vanificare i risultati raggiunti.

⁵⁰⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 27 *Figli discoli*, 1822, busta 1, f. 23, Giovanni Masina.

⁵⁰⁷ G. Angelozzi, *Genitori, figli, polizia*, cit., p. 12.

dimora la cui promiscuità con i giovani corrigendi non poteva che traviarli ulteriormente. A ciò si aggiungeva l'endemica carenza di fondi che rendeva la vita al suo interno assolutamente insostenibile. Per queste ragioni, già a partire dagli anni Trenta si assiste ad un minore slancio da parte dei genitori e anche della polizia a far rinchiudere i ragazzi in questo istituto prediligendo lo strumento del precetto laddove i richiami non fossero stati sufficienti.

2.9. «Sevizie in famiglia e mala condotta domestica»

La rubrica numero 26 del titolario di classificazione degli atti in uso presso la Direzione provinciale di polizia di Bologna porta il titolo *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*. In essa confluivano pertanto tutte le carte relative alle azioni sollecitate o autonomamente intraprese per regolare le questioni in seno alle famiglie. La categoria delle “sevizie” e ancor più quella della “mala condotta” erano così ampie ed indefinite che al loro interno trovava spazio una grande varietà di casi genericamente afferenti alla sfera del “disordine” domestico: dalle violenze fisiche più o meno gravi, alla mancanza di rispetto per i ruoli attribuiti ai coniugi, passando per gli adulteri⁵⁰⁸.

La gamma di situazioni portate all’attenzione degli impiegati di polizia era dunque molto vasta, ma per ciascuna di esse si riscontra un’attenta valutazione e un reale coinvolgimento da parte di commissari e ufficiali che lavoravano alacremente per garantire una risoluzione soddisfacente dei problemi più o meno seri che si presentavano loro, sempre operando sul terreno della mediazione e cercando di non travalicare gli incerti limiti della propria competenza.

Come ho accennato a proposito delle separazioni, i comportamenti che inducevano i coniugi a ritenere insoddisfacente una relazione spingendoli a lasciare le mura domestiche erano molteplici: cattiva gestione del patrimonio, oziosità, infedeltà e violenza erano le principali ragioni di scontento in seno alle famiglie e con esse la polizia si trovava a fare i conti nel tentativo di ricomporre situazioni non ancora del tutto perdute.

Se per quanto riguarda i gravi maltrattamenti fisici e l’adulterio ci si attestava sul piano dell’indagine pre-giudiziaria trattandosi di fattispecie sancite penalmente in cui, come già visto nel caso dello stupro violento, se veniva riscontrata la sussistenza del fatto il petente poteva rivolgersi al Tribunale Criminale, nel caso di comportamenti genericamente qualificati come amorali quali la sfaccendataggine e l’oziosità, ci si muoveva sul piano della conciliazione vera e propria volta a correggere la condotta per tutelare il legame coniugale.

Nelle querele presentate alla polizia tutti questi elementi di disordine si assommavano a disegnare un complicato affresco di immoralità, violenza e maleducazione il cui scopo

⁵⁰⁸ Parte di questi casi si trova anche all’interno della rubrica 25 già analizzata ma ciò deriva probabilmente dal fatto che in realtà una netta distinzione tra le due non sussisteva afferendo entrambe alla sfera dei disordini familiari.

non era tanto quello di dare un'immagine verosimile della realtà bensì quello di assicurare un intervento immediato che ripristinasse gli equilibri.

La retorica delle denunce

Saranno due anni circa che la povera oratrice si è congiunta in matrimonio col Molinari ed in tutto questo tempo non ha fatto altro che straniarla, percuoterla e derubarla di tutto ciò che aveva di meglio in casa⁵⁰⁹.

Ovidio Molinari è, come gli altri mariti di cui parlano le carte, un uomo irascibile, sfaccendato, violento, dedito al gioco e all'alcool: questi i vizi che le donne insoddisfatte del proprio ménage familiare attribuiscono ai loro mariti per dimostrare la necessità di un severo richiamo che rimetta in riga personaggi che hanno perso o mai avuto il senso del rispetto per moglie e figli.

La postulante chiede tal grazia contro del marito non per spirito di vendetta, non per odio e rancore ma solo la chiede per assicurarsi la propria vita⁵¹⁰.

Le petenti lo sottolineano tutte: le accuse non sono mosse dal risentimento ma dalla impellente necessità di proteggere la propria incolumità e quella del resto della famiglia da atteggiamenti violenti che non scaturiscono da fondate ragioni ma risultano del tutto gratuiti: «Vincenza Baroni maritata in Luigi Bordoni viene continuamente senza verun motivo maltrattata e di frequente gravemente percossa»⁵¹¹; «Ballanti Anna, moglie infelice di Luigi Muratori il quale ha attentata più volte la vita della povera ricorrente senza avergli dati motivi di sorta alcuna»⁵¹².

I mariti passano le giornate nell'ozio senza dedicarsi a nessuna occupazione e la sera vanno all'osteria a bere e giocare sperperando i pochi denari che le povere mogli racimolano con fatica:

Saranno già scorsi quattro anni da che la Luigia Dall'Oca per sua fatalità cessò di vivere tranquilla per essersi congiunta in matrimonio con Giovanni Giardini [...]. In

⁵⁰⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 23, Antonia Minelli v. Ovidio Molinari.

⁵¹⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1822, busta 1, f. 35, Maria Vanzini v. Luigi Cappelli.

⁵¹¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 53, Vincenza Baroni v. Luigi Bordoni.

⁵¹² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1822, busta 1, f. 37, Anna Ballanti v. Luigi Muratori.

tale periodo di tempo ebbe continuamente ad essere maltrattata dal predetto suo consorte, il quale oltre a ciò consumse parte degli effetti per sostenere il vizio del gioco e per mantenere meretrici e ciò senza avergli dato motivo alcuno⁵¹³.

Tutti usano modi bruschi e violenti e l'ubriachezza ne è la principale causa:

Anna Piccinini moglie di Luigi Vigetti, con tutto rispetto ricorre alla Signoria Vostra Illustrissima perché voglia porre un pronto riparo al di lei marito mentre questo ogni sera se ne va alle osterie, si ubriaca e poi va a casa dalla povera moglie a maltrattarla, a percuoterla fortemente non solo con bastone, quant'anche la minaccia con strumenti contundenti⁵¹⁴.

Le suppliche sono spesso corredate della fede del parroco volta a certificare la buona condotta della donna, esonerandola da qualunque responsabilità relativamente alla cattiva condotta di un marito «intento e proclive al male»:

Certifico che Antonia Minelli figlia di Pietro e Annunziata Franchi, maritata con Ovidio Molinari dimorante sotto questa parrocchia ed a me pienamente cognita sin dalla fanciullezza è sempre stata onesta e di buoni costumi, e frequente ai Santissimi sacramenti onde la credo incapace d'espore delle falsità; perciò merita fede ed assistenza⁵¹⁵.

Dal canto loro le donne si dimostrano subdole, cattive e irriverenti come sostiene Giuseppe Costa «fatalmente ammogliato colla Vittoria Bortolini», la quale

in ogni sua azione e fisica e morale è perfida tanto, quanto mai potrebbe esserlo altra qualsiasi del suo sesso. Mancano le frasi a descriverne l'estensione. Il dirla turbolenta, irrequieta, iraconda, adultera, è poco. Non passa minuto che non metta a cimento il povero ricorrente suo marito⁵¹⁶.

E ancora più accorata è la supplica di Angelo Serafini il quale sottolinea che

⁵¹³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 47, Luigia Dall'Oca v. Giovanni Gardini.

⁵¹⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1822, busta 1, f. 23, Anna Piccinini v. Luigi Vigetti.

⁵¹⁵ Paolo Pasquinelli, Vicario di San Sigismondo, ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 23, Antonia Minelli v. Ovidio Molinari.

⁵¹⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 12, Giuseppe Costa v. Vittoria Bartolini.

Troppa carta e tempo vi vorrebbe all'oratore se dovesse dare a conoscere la perfidia e la iniquità della di lui congiunta moglie Beatrice Lodi [...]; costei che è sempre stata di cattiva indole, che non ha pensato ad altro se non che di soddisfare i propri capricci e passioni tenendo pratiche scandalose, ne è avvenuto che mai ha voluto dar retta a consigli e ammonizioni del Savio Commisario Zama; ma si è resa sempre più contro il marito più perversa. Il povero marito conta l'età d'anni 58: sono 27 anni circa che con costei si sposò e si può dire che l'infelice ha sofferto 27 anni di pene d'inferno»⁵¹⁷.

Se le suppliche femminili si muovono sul terreno del pericolo che corre la propria vita se non vengono frenati gli eccessi maritali, parallelamente, gli argomenti maschili gravitano attorno al pericolo che il «miserico marito» – pur essendosi «sempre tenuto nei limiti d'un esemplare tolleranza» – finisca col sentirsi «sciolto dai vincoli della prudenza e «incorrere nel più forte e malaugurato eccesso»⁵¹⁸.

Non mancano però dichiarazioni di uomini che rivelano gli istinti omicidi delle mogli, come fa Vincenzo Gubbioli che, sollecitato a riunirsi alla moglie dalla quale si era separato, dichiara che

se la moglie avesse tenuta una lodevole condotta e non avesse tante volte tentato d'ammazzarlo, insidiandolo nottetempo vestita da uomo con coltelli alla mano, e strapazzandolo poi ed ingiuriandolo continuamente [...] non solo la riprenderebbe con lui ma da lui non sarebbe mai stata allontanata⁵¹⁹.

Queste le accuse che, facendo leva su stereotipi e iperboli in grado di suscitare l'attenzione delle autorità, venivano avanzate contro il coniuge da mogli e mariti insoddisfatti, ai quali a loro volta venivano ricordati abusi e mancanze, in un gioco di rimandi reciproci che cancellavano i contorni del quadro iniziale creando un miscuglio di colori in cui “buoni” e “cattivi” si sovrapponevano a mano a mano che le indagini portavano in luce la verità delle circostanze.

⁵¹⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1835, f. 52, Angelo Serafini c. Beatrice Lodi.

⁵¹⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 1, Francesco Casarini v. Rosa Ceccarelli.

⁵¹⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica, 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 41, Vincenzo Gubbioli v. Maria Ruina. Similmente, Gaetano Dosi sottolinea che «fin dai primi anni della sua unione matrimoniale non ricevette dalla propria moglie che insulti, strapazzi e continue minacce, per le quali fu più volte costretto per essere fuori di pericolo ritirarsi nella casa paterna, e così tener celato agli occhi dei tribunali la pessima condotta della moglie e pazientare amaramente l'intollerabile modo con cui trattato egli incessantemente veniva dalla medesima», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 26, Gaetano Dosi v. Maria Casari.

La polizia infatti, ben conscia degli schemi retorici che venivano usati nelle querele, non si limitava a raccogliere le accuse contro il coniuge dandone per veritieri i contenuti, ma si prodigava nella raccolta di informazioni soprattutto mediante l'ascolto di testimoni citati dalle parti o autonomamente individuati⁵²⁰.

Così poteva emergere che l'accusa di persecuzione da parte di un marito violento nascondesse in verità una condotta a sua volta non del tutto onorata della moglie, come nel caso di Maria Baldini che denuncia il marito perché «stanca di vivere in simili inquietudini col pericolo della vita» ma della quale il commissario di San Giovanni in Monte svela la condotta «molto irregolare e scostumata, avendo avuto anni sono pratica ed amicizia scandalosa con un certo Sabbatini suonatore di violino, nei confronti dei quali si era già mossa la polizia»⁵²¹.

Oppure poteva venire alla luce come dietro l'accusa di adulterio si celasse una complessa dinamica di violenze e crudeltà, come nel caso di Elisabetta Landi che denuncia la tresca tra il marito Pietro Armaroli e Maria Rivani (per la quale i due vengono precettati), ma poi viene carcerata dieci mesi per aver aggredito l'amante dell'uomo il quale, alcuni giorni dopo il rilascio, invoca nuovamente l'aiuto della polizia perché la moglie «lo infamò, lo minacciò della vita e quasi tutta l'intera notte con mille imprecazioni ha tenuto il ricorrente in non poca inquietudine». In questo caso il commissario di quartiere, convocati i due e ritenendo «esagerato ma veridico l'esposto del marito» ammonisce la donna a portarsi come si deve⁵²².

È soprattutto «la lingua cimentatrice» di Francesca Beltrandi che induce il marito Camillo Pini a rivolgersi alla polizia affinché «questa mia moglie qui mi lasci in pace questi pochi giorni che mi restano di vivere», ma le indagini evidenziano che anche le accuse della donna contro il marito che la offende «con percosse anche con grave pericolo della sua vita che per salvarsi dalla morte è stata più volte costretta di fuggire» sono vere⁵²³.

⁵²⁰ «In evasione dell'ordinanza di ieri n. 3129 attergata all'istanza della Rosa Nicoletti contro il proprio marito Giuseppe Nanni per minacce, e sevizie; e ad oggetto di assumere in via regolare le deposizioni dei testimoni indotti, il sottoscritto commesso presso la Sotto direzione medesima dietro estradizione delle opportune cedole d'invito ha fatto oggi stesso comparire...», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1819, f. 79, Rosa Nicoletti v. Giuseppe Nanni.

⁵²¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 68, Maria Baldini v. Giovanni Giacomelli.

⁵²² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 75; rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 77, Pietro Armaroli v. Elisabetta Landi.

⁵²³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1822, busta 1, f. 24, Camillo Pini v. Francesca Beltrandi.

«Per le cure di questo politico dicastero sonosi potuti felicemente ricomporre i dissidi». Le Riconciliazioni dei coniugi in seno agli uffici di polizia

Che ne era di queste denunce?

Lo scopo primario della polizia nei casi di dissidi familiari era quello di conciliare i coniugi proteggendo il legame familiare e l'ordine domestico. Di fronte alle svariate richieste rivolte alla polizia per tramite del parroco, del commissario di quartiere o direttamente indirizzate al Legato o alla Direzione provinciale, il tentativo era sempre quello di capire le esigenze di entrambi e farle combaciare.

Chiarite dunque le circostanze per mezzo di indagini e interrogatori, i coniugi venivano convocati – insieme o separatamente – nel tentativo di stabilire se ci fosse una qualche predisposizione a riunirsi e, sentite le rivendicazioni fatte da ciascuno, i commissari di quartiere o i funzionari locali cercavano, spesso con successo, di far sì che venissero messe da parte le discordie, ottenendo la promessa da parte di entrambi di rinunciare ad atteggiamenti o pretese inaccettabili.

A volte la riconciliazione era così agevole che le carte contengono semplicemente la comunicazione dell'avvenuta composizione: nel caso di Ginevra Maiani e Augusto Volta si riscontra infatti solamente che «per le cure di questo politico dicastero sonosi potuti felicemente ricomporre i dissidi»⁵²⁴. Altre volte il procedimento è più lungo ma comunque efficace: «chiamati in contraddittorio i due coniugi Giuseppe e Rosa Nanni furono tra loro amichevolmente combinati e riconciliati, essendo la moglie ritornata col marito che ha promesso di ben trattarla in tutto e per tutto»⁵²⁵.

I casi più difficili risultavano comunque quelli in cui la lite era già sfociata in una separazione: in questi casi che proprio per avere già causato una rottura risultano maggiormente ostici, il lavoro di persuasione è più capillare.

La supplica di Beatrice Mezzetti che dopo diciannove anni di matrimonio con Domenico Nicoletti «esponendo il carattere intollerabile e focoso del di lei marito» se ne va di casa con due dei sette figli «a salvamento della propria vita», obbliga il priore di Monte San Pietro ad interporre la propria mediazione al fine di «riconciliare la di lui sconvolta e separata famiglia». Viene prima convocato il marito il quale conviene alla riunione «alla sola condizione che la magistratura locale s'interponesse a persuadere la di lui consorte insinuandole il modo di regolarsi nell'avvenire onde tenere una condotta

⁵²⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 3, Ginevra Maiani v. Augusto Volta.

⁵²⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1819, f. 79, Rosa Nicoletti v. Giuseppe Nanni.

propria di una buona e saggia madre di famiglia» e successivamente la donna, che viene indotta «di tornare ella pure in casa del proprio marito riconciliandosi seco lui pienamente». Il passo finale consiste nel «fissare il giorno di comun comodo perché presentatesi le parti a questa magistratura venga d'Ufficio effettuata simile composizione»⁵²⁶.

Come si è visto a proposito delle separazioni, la polizia si mostrava disposta a incoraggiare l'allontanamento dei coniugi qualora le condizioni della convivenza fossero state inaccettabili. Tuttavia, sono più numerosi i casi in cui essa tentava «ogni mezzo onde riunirli»⁵²⁷ e riportare la concordia domestica anche a costo di vedere più volte le coppie ricorrere alla propria intermediazione perché i motivi di contrasto non accennavano a risolversi.

Così assistiamo a continue separazioni, precettazioni e riconciliazioni di coniugi forse non destinati a vivere insieme ma che sempre grazie all'intercessione della polizia si rendevano disponibili a scommettere sul proprio matrimonio.

Anna Gnudi si riunì al marito Stefano Rossi «per obbedire agli ordini» del commissario di quartiere che ammonì l'uomo a non maltrattarla. Tuttavia, dopo soli tre mesi la donna torna a rivolgersi alla polizia poiché «invece il marito ha eseguito tutto il contrario perché dopo pochi giorni di sua unione, si fece a dargli più nulla da mangiare, caricarla di percosse, e tante volte si è veduta a dei pericoli di rimettervi la vita», trovandosi costretta a rifugiarsi altrove «per isfuggire la morte». Nonostante questi dissidi, a seguito dell'interessamento del commissario Zama giunge alla Direzione provinciale la comunicazione che «le parti si sono riconciliate e riunite»⁵²⁸.

I coniugi Maria e Domenico Bruzzi «donna di buoni costumi lei; giuocatore, ubriacone, orribile bestemmiatore e bestiale lui» furono riconciliati dal commissario di San Giacomo dopo che un sacerdote si rivolse alla polizia «in causa delle orribili sevizie usate dal suddetto alla propria moglie e tenera prole». Tuttavia il mese successivo «mossa da compassione persona che transitava, accorse a quest'ufficio avvertendo essere il Bruzzi incrudelito contro la moglie e figli tentando di soffocare la prima e con calci gettare a terra i figli». L'intervento delle autorità permette di mettere al riparo la donna e i

⁵²⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 44, Maria Mezzetti v. Domenico Nicoletti.

⁵²⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1819, f. 20, Gaetano Zeccoli v. Barbara Frascaroli.

⁵²⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1835, f. 9, Anna Gnudi v. Stefano Rossi.

bambini, tuttavia l'uomo continua a perseguirli e giunge sino a procurarsi una pistola al fine di ucciderli. Nonostante il commissario giudichi l'uomo «di un carattere da non sperare di ridurlo con lievi misure prevedendosi che presto o tardi succederà l'omicidio della moglie e dei figli se si tornasse a unirli», dalle carte risulta che pochi mesi dopo i due coniugi si sono pacificati per cui la Direzione ordina la sospensione delle «inquisizioni politiche contro il marito» che viene formalmente precettato a non offendere la propria moglie⁵²⁹.

A volte però le intercessioni non valgono a nulla contro l'inasprimento degli animi e la polizia deve rassegnarsi a riconoscere che «non giovarono né le insinuazioni né le maniere qualunque per rappacificarli, s'inviperì vieppiù la moglie, rimase ostinato maggiormente il marito. Tentar di nuovo la riconciliazione mi parve inutile, per essere intrattabile la donna per la sua gran irascibilità e per essere il marito troppo disacerbato»⁵³⁰.

La supplica di Luigia Negri contro il marito Luigi Borgia porta la Presidenza regionaria di Levante a promuovere la riconciliazione dei coniugi coinvolgendo anche personaggi illustri «ma sfortunatamente senza effetto» poiché «la fermezza della consorte Borgia nel rimanere divisa dal marito è stata superiore d'assai al desiderio di questi per la riunione» per cui, anche stanti le violenze che il marito usa sulla moglie, si ritiene preferibile «non persistere ulteriormente nel concepito progetto»⁵³¹.

Anche per i coniugi Giovanni Giacomelli e Maria Baldini visti sopra, il commissario di quartiere dichiara che «replicate volte si è tentata da parte quest' ufficio la riconciliazione ma sempre senza effetto alcuno»⁵³².

In queste circostanze dunque, l'unica via percorribile rimaneva quella della separazione, formale o informale che fosse, lasciando naturalmente sempre aperta la possibilità di una riconciliazione.

⁵²⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 2, Maria Evangelisti v. Domenico Bruzzi.

⁵³⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, f. 55, coniugi Gardini.

⁵³¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 5, Luigia Negri v. Luigi Borgia.

⁵³² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 68, Maria Baldini v. Giovanni Giacomelli.

L'adulterio

Tra tutte le argomentazioni portate davanti agli impiegati di polizia per sollecitare un intervento nei confronti del proprio coniuge in rapporto alla sua “mala condotta domestica”, quella su cui si faceva più leva era l’infedeltà: una condotta adultera assumeva un ruolo chiave nel determinare la responsabilità del cattivo andamento del *ménage* familiare.

Sono soprattutto le mogli ad accusare il coniuge di “praticare” altre donne: quando l’uomo ha un’amante diventa molesto, cattivo e crudele nei confronti della famiglia che viene abbandonata a sé stessa e umiliata di fronte a tutta la comunità e al vicinato.

Fu fatta sposa Luigia Zeccoli di Lugo a Pietro Bertacchi di Massa. Per sei anni consecutivi è stata trattata dal medesimo con tutta quell’amorevolezza che caratterizza l’affetto coniugale, a cui essa ha doverosamente corrisposto. Volle fatalità che il marito stesso incontrasse la conoscenza di certa vedova Caterina Guidi di Ravenna ed il reciproco conversare accese in entrambi un fuoco impuro. Sono quattro anni che arde e sono quattro anni che la misera oratrice è dimenticata dallo sposo, è dal medesimo abbandonata, ed è fatta vittima delle più crudeli persecuzioni⁵³³.

In questo, come nella maggior parte dei casi, si perviene alla conciliazione dei coniugi senza che vengano prese misure punitive contro l’uomo il quale, semplicemente ammonito, promette di cessare la relazione adultera.

Così avviene nel caso di Luigi Noé il quale conviveva scandalosamente da cinque anni con l’amante che era per la quarta volta incinta dopo aver partorito altri tre figli tutti mandati al brefotroffio. Il caso non era sconosciuto alle autorità, come comunica alla Direzione il commissario di Santa Maria Maggiore che, nonostante avesse tentato più volte di mettere fine allo scandalo, deve riconoscere che «si resero fin qui inutili le ammonizioni de’ rispettivi parrochi, le mie e quelle pure del commissario di S. Giacomo». Il parroco di San Benedetto, dove vivono i due amanti, e quello di San Filippo e Giacomo, dove risiede la moglie, si mostrano entrambi molto collaborativi, certificando il primo «qualmente da più anni Luigi Noè tratta con grave scandalo la Regina Sandri anzi convive in concubinato con la medesima cosa veramente necessaria di sollecito provvedimento per evitare ulteriori e maggiori disordini» e il secondo «qualmente

⁵³³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 51, Luigia Zeccoli v. Pietro Bertacchi e Caterina Guidi.

l'infelice Rosa Accorsi quale per avere il di lei marito una pratica scandalosa con certa Regina Sandri convive con essa in continuo concubinato dando a tutti d'intendere che la Sandri è sua moglie. Tutto il vicinato può fare testimonianza degli insulti, delle minacce delle percosse e più di aver detto di volerla uccidere; e per tale avanzata, scellerata e iniqua proposizione è stata consigliata di non più (per adesso) soggiornare nella propria casa, ma di ricoverarsi in altro luogo». La supplica della donna, la quale «vedendosi per fino priva di alimento giornaliero che tutto quello che il suo consorte guadagna lo dissipa con la sua concubina in maniera tale che la povera oratrice è ridotta in tale tanta miseria che dorme in un poco di paglia lei ed un suo figlio che è in età di 17 anni⁵³⁴», porta all'arresto della Sandri e al suo successivo rilascio sotto precetto, mentre l'uomo viene – secondo la prassi – semplicemente ammonito a «cambiar condotta e lasciare la pratica suddetta» stante l'avvenuta riconciliazione dei coniugi⁵³⁵.

Come nel caso di Luigi Noè e Regina Sandri, le relazioni adultere potevano andare avanti anche per anni senza che la moglie – pur sostenuta da parroci e commissari locali, sempre informati dei fatti ma evidentemente restii a portare il caso di fronte alle autorità superiori – riuscisse ad ottenerne la cessazione. Gli interventi risultano però significativamente più solleciti nel momento in cui i due amanti si rivelano pericolosi per la donna e per la quiete del circondario.

Anna Nicolini «maltrattata di continuo da un perfido marito Pietro Betti [...] strusciando il tutto sopra di una donna che per vari anni mantiene seco lui una pratica infame», si reca a casa dei due amanti per reclamare i suoi diritti di moglie ma è costretta a scappare quando all'improvviso

l'inumano marito piglia per un braccio la moglie e la infame prostituta in mezzo ad ingiurie e invettive prendendo un falcione si scaglia minacciosa e furente sopra il corpo della infelice supplicante, volendola in tale modo sollevarla dal mondo e l'infame marito tenendola bene stretta e pregando l'amica perché la uccidesse.

Un testimone conferma la tresca e riconosce la responsabilità dell'amante nella rovina dei rapporti tra i coniugi «giacché prima di incontrare quell'amicizia il Betti era di un'indole

⁵³⁴ Le liti presentate alla polizia hanno spesso e volentieri al centro la restituzione del letto. Questo oggetto oltre a ricoprire un innegabile valore simbolico aveva anche una sua rilevanza economica e faceva per lo più parte del corredo dotale portato dalle donne, che infatti ne reclamavano la restituzione da parte di mariti che le avevano lasciate o cacciate di casa impadronendosi appunto di questo mobile. Vedi C. La Rocca, *Separare letto e tavola*, cit.

⁵³⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26, *Sevizie in famiglia, mala condotta domestica*, 1821, f. 13, Rosa Accorsi v. Luigi Noè e Regina Sandri.

non cattiva e se non altro quantunque non troppo amante della moglie non le lasciava almeno mancare il necessario sostentamento siccome fa in oggi». La Direzione ordina innanzitutto l'arresto dell'amante Anna Curti successivamente rilasciata «seriamente ammonita con intimazione di desistere dalla pratica col Betti» e precettata a non offendere l'Anna Nicolini sotto comminatoria dell'immediato carcere di cui viene minacciato anche l'uomo se avesse di nuovo offeso la moglie⁵³⁶.

La posizione della concubina era dunque molto più scomoda rispetto a quella dell'uomo, a volte anche per volere della moglie stessa che mostrava di non considerare il marito colpevole di un adulterio la cui responsabilità veniva scaricata completamente sull'amante, come fa Rachele Bignami con la cognata Caterina Zanardi giunta a Bologna da Budrio da cui era stata scacciata perché «sempre inclinata a fare la meretrice e di erba un fascio della sua vita». Una volta a Bologna Caterina aveva lasciato il marito e

protestò di trovare una strada onde poter mettere il disordine e la discordia tra la Racaella con suo marito Filippo; difatti si pose a trovare tutti i mezzi onde attirarsi a se il medesimo marito della petente e coi suoi seducenti modi e vezzose espressioni di amarlo, giunse a vincerlo e presolo in sua casa, lo attirò pure a commercio carnale e così più volte che alla fine lo ha rovinato fortemente nella salute come ora trovasi.

Nessuna responsabilità viene riconosciuta all'uomo che si unisce alla moglie nella supplica contro la Zanardi che viene «redarguita, diffidata e ammonita a desistere dalle pratiche di seduzione verso il marito della ricorrente e dalle provocazioni e ingiurie verbali verso la medesima»⁵³⁷.

Se le donne non si facevano scrupoli ad accusare i mariti di adulterio per rafforzare la propria posizione⁵³⁸, molto più rare sono le denunce da parte dei mariti, in ossequio ad una tradizione che vedeva nell'uomo tradito un soggetto irrimediabilmente disonorato e che induceva dunque a non avanzare querela.

⁵³⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, Anna Nicolini v. Pietro Betti e Anna Curti.

⁵³⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 7, Rachele Bignami e Filippo Cesari v. Caterina Zanardi.

⁵³⁸ Come ho già accennato, nonostante la dottrina canonistica proponesse una visione paritaria del reato di adulterio, una lunga tradizione giuridica vedeva nell'infedeltà del marito una mancanza di rispetto per il legame coniugale che tuttavia non costituiva reato, per cui era più agevole per le donne accusare il coniuge al solo fine di avvantaggiarsi nella disputa senza la pretesa di una sanzione penale che avrebbe eccessivamente appesantito la situazione.

Anche in questo caso, nonostante la teorica severità che doveva riguardare almeno l'adulterio femminile, non assistiamo in realtà all'avvio di misure giudiziarie nei confronti delle mogli infedeli che venivano anch'esse per lo più ammonite a troncare la relazione e riconciliarsi col marito. Nei casi più difficili però, a differenza degli uomini, queste venivano carcerate per un breve periodo e poi rilasciate sotto precetto.

Maria Tamburini, già più volte scappata di casa e poi ricongiunta col marito, in occasione dell'ennesima fuga viene da questo accusata di adulterio e, fallita la riconciliazione – disincentivata in realtà dallo stesso commissario che ritiene «cosa conveniente il lasciare la cosa indefinita, acciò si umiliasse la donna e si tranquillizzasse l'uomo» – la Direzione ordina la carcerazione della donna «abbisognando divenire ai fatti di punizione prima che ne succeda un fatto criminoso». Su supplica del fratello e del marito viene rilasciata dopo dieci giorni «onde sufficientemente corretta col sofferto carcere», ammonita precettata a regolare la sua condotta⁵³⁹.

Il ricorso a misure punitive si rendeva più probabile nel momento in cui all'adulterio si aggiungeva una condotta scandalosa, ma anche in questo caso le autorità non si limitavano a registrare il comportamento femminile e si spingevano a verificare le cause che determinavano tale cattiva condotta: intendendo mettere fine al «baldanzoso e delittuoso operato» della moglie Giuseppina Medici, Gaetano Bazzani si rivolge alle autorità perché facciano arrestare la donna che, scappata di casa e datasi «in preda ad una perenne prostituzione», risultava addirittura incinta dell'amante Pasquale Giacobazzi e probabilmente intenzionata a registrare il bambino come figlio del marito. La donna viene arrestata e portata in carcere ma dall'interrogatorio e dalle testimonianze raccolte dalla polizia risulta che la realtà dei fatti è molto più articolata: innanzitutto non è né incinta né affetta da male venereo come il marito aveva sostenuto e inoltre si riscontra che «la femmina non ha totalmente torto per essersi allontanata dal consorte perché dicesi continuamente maltrattata e percossa e per lo più senza ragione, oltre di che non le dava il necessario alimento giornaliero per li quali motivi erano di sovente in contrasti e litiggi». Giuseppina viene subito rilasciata sotto precetto «a viver bene e onestamente ed astenersi dalla prostituzione e da qualunque altro prossimo atto osceno e di scandalo sotto pena di sei mesi di carcere»⁵⁴⁰.

⁵³⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1822, busta 1, f. 16, Vincenzo Pancaldi e Maria Tamburini.

⁵⁴⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1849, f. 11, Getano Bazzani v. Giuseppina Medici.

L'attenzione della polizia nei confronti di ogni singola circostanza porta alla luce nel caso della relazione di Rosa Martini con il capitano Caccia dei risvolti inquietanti per cui, risultando che la donna era stata letteralmente venduta dal marito Innocenzo Landucci «come si pratica fra i turchi in Algeri», ritenuto che «a norma delle veglianti leggi dovevasi procedere contro la donna, ma fatto riflesso che la pena colpiva chi non la merita ed esente ne v'è chi meriterebbe soffrire il peso», le viene concesso un lasso di tempo per organizzarsi e allontanarsi dall'uomo anche al fine di «garantirla dalla malignità dei commercianti di carne umana»⁵⁴¹.

Se dunque l'atteggiamento della polizia nei confronti dell'adulterio non era di estrema severità, soprattutto se non portato all'attenzione da un uno dei coniugi, quando tuttavia la scandalosa relazione risultava di pubblico dominio, come quella tra Francesco Scalorbi e Maria Veronica Iosa, entrambi sposati, l'intervento delle autorità non aveva riguardo alla rispettiva posizione dei coniugi che anzi, proprio di fronte alla notorietà della «tresca scandalosa la quale molto fa mormorare quelli che ne sono informati», erano ritenuti conniventi e quindi non meritevoli di particolare riguardo. Nello specifico, la relazione adultera tra Francesco e Maria Veronica viene portata a conoscenza della polizia da «persona confidenziale» ma risulta che il governatore e l'arciprete di Villa Fontana fossero entrambi al corrente della situazione e avessero cercato di porvi rimedio. Si intima perciò di precettare i due amanti data l'inefficacia delle misure fin lì intraprese⁵⁴².

La violenza

Al di là delle accuse finalizzate a mettere in cattiva luce il coniuge e ottenere una posizione di favore nella disputa, si trovano nelle carte casi in cui la violenza rappresentava veramente il fulcro del problema e determinava danni così gravi al coniuge che la polizia interveniva spesso parallelamente alla magistratura criminale per fare in modo che non si ripresentassero situazioni-limite.

Anche qui si riscontra un'attenta valutazione e gradazione dei provvedimenti sulla base delle circostanze, per cui le misure non si traducono semplicemente nella punizione di un marito violento ma, passando sempre per il tentativo di conciliazione, giungono a soluzioni differenziate.

⁵⁴¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 39, Rosa Martini

⁵⁴² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1822, busta 1, f. 21, Francesco Scalorbi e Maria Veronica Iosa.

Secondo una consuetudine che si riscontra ancora oggi in questa tipologia di circostanze, la donna vittima di abusi non si esponeva in prima persona con le autorità, nel fondato timore che una querela potesse inasprire ancora di più l'animo del marito violento, per cui nella maggior parte dei casi l'intervento della polizia era sollecitato da persone vicine alla famiglia che non ritenevano si potesse tollerare oltre la situazione, oppure l'indagine prendeva avvio dal ricovero presso una istituzione di soccorso della donna gravemente ferita.

Il caso di Giuliana Mascagni, moglie di Angelo Milli soprannominato "Mezzacervella", viene portato di fronte al commissario di quartiere da «persona pietosa che non poteva tollerare più oltre tanto crudele trattamento» e non dalla donna stessa che non fece mai parola delle frequenti sevizie «per tema di incontrare la morte come le ha giurato qualora portasse le sue querele alla giustizia». L'ammonizione ricevuta dal commissario Zama a seguito della denuncia, produce infatti esattamente l'esito temuto dalla donna ovvero un tale aumento delle violenze che costringe Giuliana a lasciare la casa maritale e rifugiarsi in un vicino paese presso uno zio dove viene interrogata dal priore⁵⁴³. Con dure parole la donna descrive la difficile situazione in cui si era trovata a vivere col Milli:

Non saprei indicare quante siano state le volte in cui ho sofferto le battiture da mio marito, tanto sono avvezza ai di lui mali trattamenti. Sono ormai quattro anni dacché sono sua consorte, e di continuo egli mi ha percosso e per più e più volte tentato di trarmi a morte. [...] Altra volta poi, omesse le percosse e i mali trattamenti ordinari, mi bastonò talmente e senza discrezione che offesa in tutto il corpo, piena di lividi e di marcate contusioni, era stesa al suolo quasi morta, con una profonda ferita nel cranio, che mi feci medicare da un dottore che non saprei indicare, asserendo essere caduta onde non pregiudicare il ripetuto mio marito.

La versione di Giuliana viene confermata dalla vicina⁵⁴⁴ che assicura essere il Milli «uomo così cattivo che non saprei descriverlo e senza causa e a capriccio ha percosso le tante volte la di lui moglie a modo che ricordo specialmente nel mese di marzo passato ebbe a romperle la testa». Al contrario Giuliana risulta «donna onesta e buona» senza nessuna responsabilità per le percosse che riceve. Pur appurata la veridicità delle accuse

⁵⁴³ Le norme prevedevano che ogni forestiero dovesse denunciare la propria presenza non appena giunto in paese dichiarando le motivazioni che lo avevano spinto al viaggio.

⁵⁴⁴ Il marito della donna si rifiuta di deporre «perché non sa essendo sempre fuori casa, o perché teme assai il Milli come soggetto assai pericoloso e temibile».

della donna, che nel frattempo era tornata a Bologna stabilendosi dal fratello, la polizia non ritiene di dovere intervenire oltre nei confronti di Angelo, ritenendo sufficiente la dichiarazione dei due di non volere «insistere per la reciproca unione» per passare il caso agli atti⁵⁴⁵.

Le violente percosse del marito Filippo Franchi che «con due colpi di bastone le ruppe una costola dalla parte sinistra» costringono Anna Beltramini ad un ricovero presso l'Ospedale della Vita da cui scaturisce l'indagine della polizia. La donna dichiara di essere stata picchiata dal marito a causa di una denuncia presentata da alcuni suoi parenti e supplica la polizia «affinché si voglia degnare di farle giustizia, col fare arrestare il di lei marito fino a tanto che, o la ricorrente muore o trovasi in istato di sicurezza». Il caso passa al Tribunale Criminale e il commissario di quartiere si interpone al fine di far ottenere alla Beltramini un assegno mensile a titolo di alimenti in via economica stante il rifiuto di riunirsi con il marito una volta dimessa dall'ospedale⁵⁴⁶.

Spesso dunque il semplice allontanamento dei coniugi veniva ritenuto un mezzo sufficiente a far cessare le violenze, ma era in genere il precetto lo strumento privilegiato per pervenire alla messa in sicurezza della vittima che veniva in genere autorizzata a lasciare la casa coniugale e rifugiarsi presso un parente o persone di fiducia disposte ad accoglierla.

La fuga rappresenta infatti per queste donne il primo passo verso la liberazione dalle violenze: Veronica Neri si trova costretta ad abbandonare la casa maritale a causa delle «ingiurie e sevizie gravi» a cui la sottopone Domenico Calzolari e chiede che venga preso un provvedimento contro il marito. Nella sua supplica la donna fa appello alle motivazioni già viste come più frequenti:

I principali motivi che la determinarono a sì dolorosa ma inevitabile risoluzione sono stati i cattivi trattamenti del marito, la sua continuata oziosità e scioperatezza, le sevizie e ingiurie gravi che dovea soffrire e l'annientamento assoluto di quelle sostanze che senza causa legittima, senza plausibile motivo ha dovuto l'oratrice vedere portarsi via dal marito a danno mai sempre della sua casa.

L'uomo – già noto al commissario locale che più volte lo aveva «chiamato, ammonito, corretto e sempre inutilmente» – viene arrestato allorché aggredisce violentemente la

⁵⁴⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 Sevizie in famiglia e mala condotta domestica, 1835, f. 45, Giuliana Mascagni v. Angelo Milli.

⁵⁴⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 17, Anna Beltramini v. Filippo Franchi.

moglie e la colpisce con una bastonata, definendo questo gesto durante l'interrogatorio come «un piccolissimo oltraggio». Trattenuto in carcere per una decina di giorni, viene rilasciato sotto formale precetto di «tenere una condotta onesta, di applicarsi entro dieci giorni a qualche stabile esercizio, di astenersi dal giuoco, di non frequentare le osterie, di non offendere né in parole né in fatti od inquietare in qualsivoglia guisa la propria moglie ed i parenti di essa presso i quali si è ritirata»⁵⁴⁷.

Nel caso di Caterina Grandi la carcerazione del marito Domenico Balli è addirittura preventiva rispetto alla violenza: la donna si reca al commissariato di Santa Maria maggiore dove «piangendo dirottamente espose che oltre i mali trattamenti e continue percosse riportate dal marito si trovava in oggi minacciata della vita, minaccia che con tutta osservanza le aveva fatta la mattina prima di partire di casa dichiarando che l'avrebbe mandata ad effetto nel ritornarvi la sera». La Direzione provinciale ordina che l'uomo venga immediatamente condotto alla casa di correzione «siccome tale partito è l'unico che porga lusinga di ravvedimento di questo soggetto e di sicurezza per la moglie seriamente minacciata»⁵⁴⁸.

La gamma di provvedimenti presi è dunque molto varia: si va dalla semplice riconciliazione, all'arresto, al precetto a seconda della valutazione che viene fatta del pericolo corso dalla moglie. Non sempre però le misure – sia di polizia che giudiziarie – portano ad una definitiva risoluzione del conflitto, ma anzi si riscontra il continuo ripresentarsi di situazioni difficili, soprattutto laddove il comportamento della donna non risulti ineccepibile.

Camillo Tommasini viene arrestato da una pattuglia civica mentre cerca di aggredire la moglie con fini omicidi. Il commissario del quartiere di San Giacomo informa il cardinale legato Amat che il Tommasini è stato già altre volte carcerato per «la condotta vessatoria verso la propria moglie» senza mai dare segni di ravvedimento, pertanto «in vista di evitare il meditato divisamento di uccidere la propria moglie e perché non cada la responsabilità sopra di chi avrebbe potuto impedirlo» propone di dimettere l'uomo dal carcere e di farlo arruolare nel battaglione di linea stanziato a Castelfranco. Però il Tribunale Criminale dimette Camillo «dalla patita inquisizione per titolo di offese e minacce letali alla propria moglie Antonia Degiovanni per insufficienza di prove a stabilire la sua colpevolezza ed a senso dell'art. 126 del vigente regolamento di procedura

⁵⁴⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 78, Veronica Neri v. Domenico Calzolari.

⁵⁴⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 1, Caterina Grandi v. Domenico Balli.

criminale» e si tenta perciò la via della conciliazione che però risulta vana per la «persistenza de' coniugi nel proposito di volere assolutamente recedere dalla maritale convivenza». I due vengono pertanto diffidati «a rivolgersi per l'effetto della matrimoniale conciliazione od in caso di assoluta renuenza per quello di formale separazione al competente tribunale ecclesiastico» e nel mentre la moglie viene ammonita a non provocare il marito il quale dal canto suo viene precettato a non «molestare, perseguitare e molto meno offendere la moglie». Questa misura di fatto poco lungimirante rispetto a quanto aveva suggerito il commissario di quartiere si rivela presto inefficace per cui l'uomo viene a distanza di pochi giorni nuovamente arrestato per violazione di precetto⁵⁴⁹.

⁵⁴⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1848, f. 32, Antonia Degiovanni v. Camillo Tomassini.

2.10. Quando fallisce la conciliazione: precetti e ammonizioni

Nelle pagine precedenti ho più volte fatto riferimento alla prassi di comminare precetti contro donne gravide, mariti violenti, donne scostumate e coniugi adulteri.

Il precetto rappresentava la misura più severa adottata dalla polizia nel momento in cui i tentativi di conciliazione si rivelavano infruttuosi e anche le misure più blande come l'ammonizione risultavano inutili.

Come esplicitato nel *Regolamento di Polizia ne' domini della Santa Sede* del 1850 che cercava di mettere ordine nella magmatica materia della disciplina poliziesca, precetto e ammonizione rappresentavano i «mezzi legali di prevenzione» a disposizione delle autorità di polizia.

In particolare l'ammonizione distinta in «semplice» o «accompagnata da comminatoria dell'uso di misure di rigore» consisteva nell'inculcare «con modi paterni a un tempo ed autorevoli l'osservanza de' relativi doveri» ricordando «quanto pernicioso ne sia l'inadempimento» e rendendo noto all'ammonito che la polizia lo teneva d'occhio. Si veniva dunque ammoniti a tenere una generale condotta adeguata, mentre col precetto si veniva obbligati a tenere uno specifico comportamento come: «non uscire dal comune del proprio domicilio senza l'autorizzazione della polizia; ritirarsi in casa ad ora determinata; assegnare le specie ed il luogo di applicazione, non che i successivi cambiamenti; non intervenire agli spettacoli, alle feste a' teatri, alle fiere ed ai mercati; non accedere a un determinato luogo; non introdursi ne' fondi altrui senza permesso; non uscire da un determinato circondario; non conversare con determinate persone».

L'ammonizione poteva essere comminata anche dai commissari locali mentre il precetto, dato il peso maggiore che comportava, era di competenza delle autorità superiori: assessori generali, Direttori di polizia e governatori locali nonché i Legati e Delegati, ai quali soltanto spettava la facoltà di moderare o revocare tale misura su richiesta del precettato stesso⁵⁵⁰.

Il regolamento esplicitava le modalità di esercizio di una prassi che come si è visto era in uso anche nei decenni antecedenti e aveva le sue origini nella controversa *potestas aeconomica* spettante al solo principe o ai suoi rappresentanti (a Bologna essa era di competenza del Legato e del giudice criminale) che veniva esercitata anche attraverso l'usanza di prevenire il giudizio comminando precetti «de non exeundo de domo, de non

⁵⁵⁰ *Regolamento di Polizia ne' domini della Santa Sede*, cit., titolo II *Dei mezzi legali di prevenzione*, artt. 227-233.

transeundo per certam partem civitatis, de non offendendo» sotto minaccia di pena pecuniaria⁵⁵¹.

Al di là dei fini generali di prevenzione che venivano attribuiti a questo strumento, le sue concrete modalità di utilizzo furono oggetto di intenso dibattito in seno alla Direzione provinciale di polizia soprattutto nei primi anni del suo esercizio. Convergevano negli uffici centrali tutti i dubbi e le proposte avanzate tanto dai commissari locali incaricati della sorveglianza dei precettati, che dal Cardinale Legato, interessato a vigilare sul corretto e capillare sfruttamento delle sue potenzialità.

Si riteneva che attraverso il precetto fosse possibile garantire una efficace sorveglianza della società concentrando l'attenzione su quelle classi di persone ritenute "a rischio" per la precarietà della loro esistenza, come vagabondi e oziosi ma anche facchini e altre classi di lavoratori la cui occupazione non era garanzia di stabilità economica e pertanto sempre passibili di cadere in fallo. Il primo obbligo a cui si sottoponeva questa categoria di precettati era infatti quello di «applicarsi ad una stabile occupazione» e in secondo luogo di astenersi dall'ozio stando alla larga dalle tentazioni, evitando cioè di frequentare bettole e osterie e di rientrare in casa propria prima dell' "Ave Maria" senza uscirne fino all'alba del giorno successivo. Questi obblighi – basati sull'equazione che faceva coincidere disoccupazione ed elevati livelli di pericolosità sociale – venivano comminati praticamente a tutti i precettati per motivi di ozio e vagabondaggio ed erano considerati il requisito minimo per garantire ordine pubblico e sicurezza⁵⁵².

La Direzione provinciale comminava il precetto e Carabinieri e commissari locali erano tenuti a farlo osservare: tutto si giocava dunque sul controllo costante dei soggetti e sulla loro precisa conoscenza da parte dei vigilanti per poter tempestivamente intervenire con l'arresto in caso di trasgressione⁵⁵³.

Ma il compito non era sempre agevole dato che richiedeva una qualche collaborazione da parte del precettato stesso che doveva innanzitutto dichiarare il luogo esatto di residenza e ogni eventuale cambio nonché presentarsi alle autorità locali per farsi riconoscere. È per questo che la Direzione venne sollecitata a più riprese dai commissari

⁵⁵¹ G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città di Antico regime*, cit., p. 198. La problematicità dell'esercizio della *potestas aconomica* in particolare mediante l'uso della sigurtà *de non offendendo* viene ben evidenziata per il caso bolognese dagli stessi autori in *La nobiltà disciplinata*, cit., pp. 164-189.

⁵⁵² Questo aspetto viene evidenziato in particolare da Hughes, il quale definisce appunto il precetto «the backbone of crime prevention in Bologna», *Crime, disorder and the Risorgimento*, cit., p. 89.

⁵⁵³ Nell'eventualità in cui fosse stato comminato un precetto "semplice" non veniva fissata nessuna pena in caso di prima trasgressione, mentre per quanto riguardava il precetto "rigoroso" era prevista una pena che oscillava tra i tre mesi e i tre anni di carcere.

locali affinché predisponesse misure per facilitare queste operazioni, come fa nel 1819 il commissario di San Francesco:

Per ben sorvegliare o far sorvegliare le singole persone precettate e dimoranti nel quartiere di questo commissariato, è necessario che io le conosca personalmente. A questo effetto mi rivolgo a V.S. Ill.ma onde sia compiacente per l'avvenire ed allorquando vengono sottoposte a precetto delle persone di ordinarle che si presentino al mio ufficio per l'effetto suindicato, mentre il trasmettermi in copia la loro denominazione e condizione de singoli precetti, non è sufficiente anche perché se posteriormente io le volessi chiamare per fare la loro conoscenza non saprei come farlo mentre viene ben indicato la strada di loro domicilio ma non la casa di preciso dove abitano, ed attesa la mancanza di traccia non mi è dato di fare percorrere la strada per rinvenire la loro dimora. Credo che questo espediente se male non m'avviso, possa corrispondere alle mire della giustizia e a quelle di fare il mio dovere e nello stesso tempo farlo fare ai miei subalterni⁵⁵⁴.

A loro volta, i giudici dei tribunali chiedevano provvedimenti per evitare che i detenuti per contravvenzione ai precetti sostenessero di non essere stati in «realità precettati, rendendo necessarie pratiche di verifica spesso inefficaci»⁵⁵⁵.

Il controllo sui precettati rappresentava dunque una parte consistente del lavoro delle forze di polizia che se ne occupavano con solerzia ma anche cercando di moderare le misure con buonsenso al fine di non creare inconvenienti più gravi di quelli che si volevano prevenire col provvedimento stesso⁵⁵⁶.

Per quanto riguarda nello specifico i casi in cui il precetto veniva adottato all'interno delle azioni volte ad aggiustare equilibri domestici alterati, la tipologia di obblighi imposti variava a seconda della circostanza che aveva provocato la supplica e

⁵⁵⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1819, *Ferri al Direttore*, s.d., N. 47. Sempre a tal proposito il sotto direttore Arzé propose nello stesso anno che oltre che mandare i precettati dal commissario di quartiere, essi fossero muniti di una «comminatoria d'arresto in caso di inobbedienza, conforme in passato costumavasi, essendo uno dei mezzi per renderli osservatori di una prescrizione a cui mal volentieri sogliono costoro uniformarsi; giacché è del loro interesse di tenersi per quanto possibile occulti allo sguardo delle autorità incaricate di sorvegliarli», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1819, *Arzé al Direttore*, 23 febbraio 1819, N. 1013.

⁵⁵⁵ Per risolvere questo problema si stabilì che il precetto fosse comminato di fronte a testimoni estranei alla vicenda di cui andava segnalato anche il recapito e non più ad agenti di polizia spesso «irreperibili e maldisposti», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1820.

⁵⁵⁶ La Sotto direzione comunica ad esempio agli ispettori che le visite ai precettati a non uscire dall'Ave Maria all'alba «non debbino aver luogo che dopo sonata l'un ora di notte. Tanto sembrando di richiedere quell'equità che non deve mai essere disgiunta dalla giustizia», ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze Generali*, 1819, *La Direzione ai commissari*, 25 maggio 1819.

rappresentava come si è visto l'*extrema ratio* a cui si faceva ricorso quando tutti gli altri mezzi erano risultati vani.

Se dunque per quanto riguarda gli individui appartenenti alle classi ritenute pericolose le misure considerate più efficaci concernevano appunto il generico divieto di oziare, nello specifico dei disordini domestici gli obblighi erano molto più dettagliati: gli uomini violenti erano precettati a «non perseguitare o in altro qualsiasi modo recare molestia» alle mogli, astenendosi dall'offenderle «né in parole né in fatti»; ad adulteri e concubini veniva imposto di «troncare affatto ed immediatamente ogni e qualunque relazione sia diretta che indiretta escluso qualunque pretesto, quesito o ricercato colore e quindi di non associarsi in qualsivoglia tempo e circostanza»; alle mogli scostumate si intimava di «ben guardarsi dal fomentare gli scandali colla propria condotta»; il tutto «sotto comminatoria di tre a sei mesi di carcere» – ma si poteva arrivare anche a un anno – «da incorrersi irremissibilmente, ed in qualunque anche primo caso di contravvenzione a qualsivoglia parte del presente precetto».

Questa misura era particolarmente temuta per le conseguenze negative che determinava sulla reputazione del soggetto, per questo avrebbe dovuto rappresentare un forte deterrente contro la cattiva condotta. Tra l'altro non era prevista una durata massima per la validità del precetto per cui una volta entrati in questa categoria di “sospettati” risultava pressoché impossibile uscirne. Per ovviare a questo inconveniente – che aveva determinato di fatto l'ingresso nelle file dei precettati di una fetta estremamente ampia della popolazione bolognese – col regolamento del 1850 venne fissato il limite massimo di durata a un anno e la pena comminata in caso di contravvenzione non poteva a sua volta superare l'anno di detenzione.

Data l'incidenza che una tale misura aveva sulla vita dei cittadini, risulta che le autorità locali cercassero di evitare il più possibile di ricorrervi, limitandosi inizialmente alla semplice minaccia nella convinzione che anche solo l'ipotesi di essere colpiti da questa sanzione permettesse di indurre i soggetti a rivedere la propria condotta. Nel caso dei coniugi Rubbi più volte riconciliati, il commissario Giacomelli arriva addirittura a «diffidare in modo precettivo» Teresa Novelli e il cognato che l'uomo accusava di esserne l'amante al fine di «contentare il Rubbi» e pervenire alla conciliazione, facendo appunto credere loro che quell'atto «più apparente che reale di cui non mai certamente mi

sarei giovato all'occorrenza, dacché niuna autorizzazione avevo invocata ed ottenuta per tale effetto» fosse appunto stato loro formalmente intimato⁵⁵⁷.

Il precetto tuttavia non sempre risolveva i problemi e anzi, proprio per la sua natura altamente penalizzante dal punto di vista sociale, era a sua volta causa di ulteriori scontri all'interno della famiglia, come accade ad Adelaide Corazza che aveva ottenuto la carcerazione del marito Paolo Mariotti per la pratica con Serafina Aldrovandi ma che

quando fu messo in libertà le fu dato il precetto di non più guardare alla suindicata Serafina, per la qual cosa quando venne a casa mi diede tante percosse che mi credea di essere uccisa, perciò faccio consapevole alla signoria vostra Illustrissima onde volesse provvedere a questa cosa, che se non sono bene assicurata di non essere maltrattata non solo, ma sibbene di tralasciare quella tresca, ho pensato che assolutamente non sto più col marito⁵⁵⁸.

L'idea che i precettati fossero gente immorale al punto da "contagiare" chi stava loro intorno, emerge chiaramente dalle carte: Maria Braga denuncia la tresca tra il marito Francesco Lambertini e Angiola Borlenghi. Il commissario del quartiere di San Giacomo ancora prima di effettuare l'indagine sostiene che «la Borlenghi è la moglie del precettato Selva essendo ritenuta per donna di mondo sarà facile abbia tale pratica» e, senza neanche procedere alle indagini per verificare l'effettiva sussistenza della tresca, la donna viene ammonita⁵⁵⁹.

Proprio per evitare i risvolti diffamanti che colpivano tutta la famiglia dei precettati, Luigi Catturelli, nel denunciare la tresca tra la moglie Anna e Carlo Reatti – che tra l'altro era stata favorita dalla madre di lei Caterina Stignani – chiede esplicitamente che le due donne non fossero precettate poiché dichiara: «non isfuggì alla di lui saviezza il disdoro che ne ridondava al ricorrente nell'avere la moglie e la suocera soggette a precetto e quindi alla sorveglianza della polizia, per cui acconsentì che le medesime fossero libere ed immuni, anche perché precettato il solo Reatti, andava egli ad ottenere l'intento propostosi». Tuttavia l'esonazione dal precetto non induce la donna a stare lontano dall'amante e l'uomo è costretto a richiedere nuovamente l'intervento del commissario di polizia che oltre a ricevere dalla Direzione l'ordine di «far cogliere in flagrante

⁵⁵⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 13, Angelo Rubbi v. Teresa Novelli e Gregorio Bergamini.

⁵⁵⁸ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1856, f. 50, Adelaide Corazza v. Paolo Mariotti.

⁵⁵⁹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 29, Maria Braga v. Angiola Borlenghi.

contravvenzione al precetto cui trovasi sottoposto il nominato Luigi Reatti» si trova ad ammonire di nuovo severamente la donna⁵⁶⁰.

Il precetto dunque macchiava il buon nome del soggetto e della famiglia e produceva il paradossale effetto di escludere dai circuiti sociali coloro che si voleva invece reinserire. La principale conseguenza della precettazione era infatti la perdita del lavoro o l'impossibilità di trovarne uno. È a causa di ciò che Giovanni Mancinelli, precettato da ben venti anni per la relazione adultera con Carlotta Guizzardi, supplica la polizia affinché abbia «la bontà di esonerarlo ed intanto ed in via di esperimento» dal precetto a cui è stato sottoposto poiché

non puole la Signoria Vostra Illustrissima concepire quanto sia di danno a un uomo il gravame del precetto oltre lo scorno di cui va tinto. Un tale infelice è astretto le molte e molte volte lasciare nell'abbandono quell'industria da cui sola riporta i mezzi di vivere esso e la propria famiglia. L'oratore umile che ha il peso della decrepita sua genitrice della moglie, di tre figli, a grave stento ha sostenuto un tale peso ma ora che in forza delle circostanze ogni ramo d'industria giace nell'inerzia, della di lui propria non riporta anche in conseguenza del precetto che un riliquato talmente meschino che lascia un vuoto sensibilissimo ai bisogni suoi della vita e di quegli esseri cui ha per obbligo dividere seco essi il pane.

Su sollecitazione del commissario di quartiere che riconosce aver dato il Mancinelli «un qualche saggio di emendata condotta», viene rilasciata l'autorizzazione a sospendere in via di prova per un mese il precetto al fine di consentire all'uomo, di professione scortichino, di condursi alla campagna⁵⁶¹.

Nei confronti delle donne, la comminazione del precetto non solo restringeva drasticamente le possibilità occupazionali ma riduceva anche le occasioni matrimoniali: «Lucia Graldi implora la grazia di essere esonerata dal vincolo di detto precetto giacché vedesi preclusa la strada a prendere servizio presso qualche onorata famiglia, oppure a discreto collocamento in matrimonio». Il priore di Castel San Pietro che rimette la supplica alla polizia si dichiara favorevole a sperimentare in via temporanea la

⁵⁶⁰ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1821, f. 73, Luigi Catturelli v. Anna Fasani e Carlo Reatti.

⁵⁶¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*, 1831, f. 24, Rosa Merighi v. Giovanni Mancinelli e Carlotta Guizzardi.

sospensione del precetto «fatto riflesso che ha essa tenuto un contegno che non ha dato luogo a doglianze per cui evvi a sperare il perfetto ravvedimento»⁵⁶².

⁵⁶² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo X, rubrica 25 *Corruttori del costume*, 1831, Lucia Graldi.

Conclusioni

Con questo lavoro spero di avere messo almeno parzialmente in luce i caratteri essenziali dell'azione della neo istituita Direzione provinciale di polizia di Bologna rispetto ai temi del controllo della morale, dei costumi e della sessualità all'interno delle dinamiche familiari a partire dallo specifico riscontro offerto dalle numerosissime carte conservate nell'archivio di questa istituzione. Con metodo induttivo ho dunque cercato di evidenziare quale risposta la polizia abbia dato ai problemi connessi ai comportamenti sanzionati rispetto alle norme e quale uso ne abbiano fatto i destinatari, andandone a ricercare i fondamenti nelle prassi e nelle ideologie dell'Antico regime e del ventennio francese e considerando tutti i fattori che possono averne influenzato lo sviluppo.

La polizia bolognese costituita all'interno del restaurato Stato pontificio sulla base della struttura disegnata dai francesi controllava, schedava, sanzionava, in conformità con il suo ruolo di garante dell'ordine sociale e dell'autorità statale da cui dipendeva e a cui doveva costantemente rendere conto. Accanto a questi compiti più strettamente amministrativi essa cooperava con le autorità giudiziarie nel disbrigo delle mansioni concernenti le indagini, l'arresto dei rei e la traduzione dei condannati nei luoghi di pena. A cavallo tra queste funzioni si trova il ruolo di intermediazione nei conflitti privati che gli agenti operanti sul territorio ricoprivano non tanto in virtù di specifiche previsioni normative, quanto in relazione a consuetudini di lungo periodo che si fondavano sulla volontà di garantire la pace sociale con strumenti meno invasivi della procedura giudiziaria, il che, per quanto riguarda in particolare i comportamenti illeciti afferenti alla sfera delle relazioni private, significava collocare in una dimensione alternativa a quella pubblica delle aule giudiziarie tutto ciò che concerneva la delicata sfera dell'onore sessuale e familiare.

Lo spettro di comportamenti che rientrava in questa categoria è molto ampio e va dalle gravidanze illegittime, agli stupri, all'adulterio passando per separazioni di fatto e concubinati: il coinvolgimento della polizia, a partire dalle fasi di formazione della coppia, si articolava lungo tutta la durata della vita familiare fino all'eventuale sospensione dell'unione matrimoniale tramite la separazione dei coniugi.

Se dunque per quanto riguardava i casi di gravidanza illegittima e stupro qualificato da promessa di matrimonio la mediazione passava attraverso il tentativo di indurre i seduttori a sposare le giovani nubili o quantomeno a venire loro incontro prestando un più o meno cospicuo soccorso economico, allorché insorgevano dissidi fra i coniugi l'azione poliziesca era rivolta a placare gli animi inducendo ad abbandonare quei comportamenti che avevano determinato la rottura, oppure, nel caso in cui la separazione risultasse inevitabile, adoperandosi per garantire il rispetto degli accordi economici sanciti o meno dal giudice.

Per queste categorie di disordini e trasgressioni che si posizionano in una scala di gravità crescente, l'azione di polizia si collocava dunque in uno spazio interstiziale rispetto all'atteggiamento che caratterizzava invece altre tipologie di intervento: se cioè tutte le violazioni dei regolamenti sulla pubblica sicurezza come la detenzione illecita di armi, la clandestinità, il vagabondaggio, erano oggetto di stretti controlli e dura repressione – così come l'azione nei confronti dei delinquenti per reati che minacciavano l'ordine pubblico e il potere politico era severa e si svolgeva in maniera ordinata in cooperazione coi tribunali criminali in conformità con la disciplina che ne regolava il funzionamento – gli aspetti relativi al trattamento dei disordini che avevano luogo in seno alle famiglie risultano sotto molti profili più problematici e di difficile inquadramento.

La polizia interveniva nei confronti delle dinamiche familiari irregolari attraverso misure che non sono connotabili né come repressive, né come preventive *tout court* dato che – come è emerso dall'analisi – non si riscontra né una manifesta volontà di controllo tale da sfociare in un intervento diretto e autonomo, né tanto meno un'azione repressiva finalizzata alla sanzione giudiziaria di quei comportamenti pur illeciti che le stesse parti in causa facevano emergere.

Rari erano dunque i casi in cui si procedeva ad azioni d'ufficio nei confronti di situazioni e comportamenti passibili di mettere a rischio i valori fondamentali della castità, della morigeratezza e della fedeltà su cui era stato costruito l'edificio matrimoniale se questi rimanevano nella dimensione del privato e non suscitavano il temuto “pubblico scandalo” che rappresentava la vera minaccia contro cui attivarsi.

Nei confronti di quei disordini non connotati da grave e specifica rilevanza penale – comportamenti immorali all'interno della vita familiare, separazioni di fatto, gravidanze illegittime, rotture della promessa matrimoniale – ma che si presentano comunque come pericolosi per l'ordine della società, l'orientamento della polizia era quello di intervenire

solo laddove si profilassero fondati timori di destare pubblico scandalo e per lo più su richiesta delle stesse parti in causa, consentendo la risoluzione del dissidio con meno clamore possibile e tutelando strenuamente il legame matrimoniale qualora questo fosse stato già stipulato, sempre cercando di evitare l'utilizzo di misure punitive più severe come il precetto o addirittura il ricorso al tribunale anche per gli effetti civilistici connessi alla separazione.

Anche gli interventi nei confronti dei cosiddetti “crimini senza vittime” – concubinato e stupro semplice sono quelli che ritroviamo più spesso – non si configurano come particolarmente decisi e frutto di un controllo capillare della vita intima delle persone: quando la polizia se ne occupa è perché altre autorità la sollecitano a farlo soprattutto in ragione di disordini che l'eventuale pubblicità del fatto aveva suscitato e anche in questo caso la prima opzione era indurre le nozze più che di punire i rei. La perdita di rilevanza di questi reati si inserisce all'interno del generale declino della “legge morale” avviatosi nel corso del Settecento, per cui, come sottolinea Povolo «si punisce la devianza estrema, manifestata apertamente, ma si diviene molto più tolleranti nei confronti dei comportamenti illeciti, ma non esercitati apertamente».

Relativamente ai temi affrontati non è dunque possibile riscontrare un rapporto verticale e repressivo da parte degli organi di polizia che nella loro azione di tutela del “costume politico e morale” si mostrano disposti a sacrificare la morale evitando di intervenire in materia di comportamenti personali che fossero rimasti chiusi nel segreto delle case. Un tale atteggiamento, basato – come sosteneva il direttore provinciale Filippo Roberti – sulla logica del «meglio non far nulla per non far peggio», si scontrava a volte anche con la stessa opinione pubblica che poteva manifestarsi più rigida della polizia nel pretendere dai membri della comunità una morigeratezza che nemmeno le autorità ecclesiastiche richiedevano. Questo è particolarmente vero per quel che riguarda le autorità superiori: Direzione provinciale e Legato si trovarono spesso in disaccordo con i funzionari locali che sollecitavano interventi più severi nei confronti di coloro che con comportamenti “ai limiti” si presentavano nelle piccole comunità come pericolosi corruttori dei costumi.

In linea di massima dunque la polizia agiva sulla base di una denuncia o di una supplica rivolta direttamente dalle parti in causa che la mettevano a conoscenza di comportamenti anomici che avevano luogo all'interno del *ménage* domestico e anche quando veniva sottoposto alla sua attenzione un reato di maggiore gravità, oggetto di

specifiche previsioni di legge, essa mostrava la netta tendenza a risolvere il dissidio che ne derivava in chiave extragiudiziaria ovvero senza il pronunciamento di una sentenza ma attraverso procedure di ricomposizione.

Da un lato un tale comportamento era possibile perché si trattava per lo più di reati per il cui perseguimento era richiesta l'istanza di parte e perciò, se la polizia fosse riuscita ad evitare che i litiganti si rivolgessero alle autorità giudiziarie, il reato non sarebbe stato perseguito d'ufficio. È il caso dell'adulterio che, pur rientrando formalmente nel novero dei *delicta graviora* per cui potenzialmente era possibile un intervento *ex officio* del magistrato, veniva invece in genere evocato per ottenere un vantaggio nel contenzioso concernente la separazione ma non sfociava in un provvedimento penale, così come gli stupri violenti per cui era possibile evitare il coinvolgimento del tribunale allorché fosse stato raggiunto un accordo tra le parti.

Dall'altro lato occorre considerare che spesso le fattispecie di cui trattano le carte analizzate si connotano come reati in cui la componente "privatistica" è così preponderante rispetto a quella del *vulnus* sociale, da permettere di rapportarsi ad esse in un'ottica prevalentemente "risarcitoria" in cui si valorizza appunto l'aspetto reversibile del danno generato attraverso una composizione, rispetto a quello non riparabile del male causato alla società che non può essere reintegrato ma solo sanzionato attraverso una punizione esemplare. Le conseguenze negative dello stupro risultano dunque meglio affrontabili con un matrimonio riparatore o con il versamento della dote che non attraverso la carcerazione del reo, che non avrebbe risolto il problema della perdita della verginità della donna – e quindi del suo "scadimento sociale" con le conseguenti difficoltà di collocamento matrimoniale – e avrebbe tra l'altro comportato una totale attribuzione di colpevolezza all'uomo, che si voleva invece evitare nell'ottica di una progressiva riduzione della responsabilità maschile nella seduzione.

Non tutti i reati afferenti alla sfera delle relazioni familiari e passionali potevano naturalmente subire un tale trattamento: aborto e infanticidio che pure rappresentano una tipologia di reato riferibile a queste fattispecie venivano trattati in maniera del tutto diversa dalla polizia proprio per l'assenza dell'elemento prevalentemente relazionale che vedeva contrapporsi due parti e che soltanto poteva sfociare in una composizione. Nei confronti di questi reati la polizia bolognese si comportava dunque in maniera differente (e per questo erano classificati all'interno di un'altra rubrica del titolare) poiché per essi

non era contemplata la possibilità di una soluzione extragiudiziaria o comunque risarcitoria.

L'ambiguità della distinzione tra civile e penale che caratterizzò per molti secoli il governo della giustizia si riscontra qui in tutta la sua concreta complessità: ci troviamo infatti di fronte a reati che non solo potevano essere trattati esclusivamente in sede civile, se così decideva il querelante, ma che anche se portati in sede criminale si risolvevano spesso con la comminazione di una pena che costituiva di fatto un risarcimento di stampo privatistico. D'altra parte, il fatto che ad esempio per ottenere la separazione in sede civile fosse necessario addurre una *iusta causa* che spesso si configurava come la perpetrazione di un crimine da parte del coniuge (come l'adulterio o la violenza) ma che, nonostante l'accertamento della fondatezza delle accuse, queste fattispecie non venissero necessariamente rinviate al tribunale criminale, conferma come tra le due sfere del diritto i confini non fossero netti.

Risulta perciò a questo punto necessario riconoscere che parlare del criminale matrimoniale trascurando il civile è senz'altro una forzatura, necessaria però per delimitare il campo di indagine e collocare i riscontri concernenti l'attività conciliatoria della polizia bolognese nell'Ottocento in un campo di analisi maggiormente definito.

Tutto ciò si inserisce inoltre nel più ampio fenomeno della "depenalizzazione" dei reati afferenti alla sfera del privato che, a partire dalle riforme illuminate, conduce molto lentamente allo spostamento dei reati di adulterio, concubinato, stupro e incesto «nell'area dei comportamenti morali non più puniti e punibili, ed anzi protetti dai diritti di privacy e da garanzie individuali» di cui parla Elena Brambilla. Non sono però soltanto l'Illuminismo e la Rivoluzione a determinare una progressiva erosione del contenuto penale di certi reati: sempre l'ottica di lungo periodo ha permesso di cogliere come in realtà anche in Antico regime, nonostante una definizione normativa che prevedeva di punire queste figure criminose con una certa severità, nella realtà processuale l'effettivo spessore ideologico di certe fattispecie perdesse di consistenza e si traducesse in interventi decisamente meno rigidi ed improntati ad una logica di flessibilità, che trovava nel principio dell'economicità del giudizio un fertile terreno ma che si esplicitava in modo particolare nel campo dell'infragiudiziario.

Anche se non scomparvero, molte fattispecie riguardanti i delitti nelle relazioni private di chiara matrice religiosa furono collocate a partire dall'età francese nel campo di intervento delle autorità laiche. Il merito della dominazione francese fu in tal senso di

aver determinato una razionalizzazione dell'apparato di conciliazione, prevenzione e repressione disegnando il sistema poliziesco che verrà mantenuto anche successivamente e attribuendo alla polizia quei compiti di pacificazione privata e familiare che riscontriamo nelle carte considerate. I regolamenti francesi attribuivano alla polizia il compito di intervenire nelle fattispecie di minor gravità riconoscendo al Giudice di pace, in qualità di capo del Tribunale di polizia – al quale spettava anche un vero e proprio ruolo poliziesco di controllo – la competenza in quelle che venivano ora classificate come semplici “contravvenzioni”.

La polizia bolognese della Restaurazione eredita struttura e funzioni da quella del ventennio francese ponendosi in netta continuità con essa anche laddove non venga esplicitamente introdotta una disciplina normativa che ne regoli il funzionamento e i limiti. Ed è anche grazie a questa carenza di definizione che è in grado di esercitare il suo ruolo di controllo e regolazione della società e di intervento nelle dinamiche domestiche irregolari, affidandosi ad una vaga prudenza che veniva riconosciuta come tratto caratterizzante i funzionari di polizia chiamati a svolgere una vera e propria azione di pacificazione che – passando attraverso la famiglia – si proponeva di raggiungere l'obiettivo più ampio della pace sociale. Ma con un limite: qualora la conciliazione fosse fallita o ci si fosse trovati di fronte a situazioni che non potevano essere trattate in via economica la polizia doveva necessariamente passare il caso alle autorità giudiziarie. Non mancano, come si è visto, motivi di attrito tra la polizia e i tribunali per la tendenza soprattutto dei commissari locali a sconfinare, nell'esercizio della loro generica azione di conciliazione familiare, nella «formale cognizione di diritto» che doveva essere invece lasciata al giudice qualora le parti avessero preferito adire le vie legali.

La polizia della Restaurazione ricopriva dunque un ruolo chiave nel trattare le fattispecie di cui si è detto ma naturalmente ciò non significa che queste non finissero in molti casi direttamente di fronte al tribunale senza passare per il tramite della Direzione provinciale bolognese o che altri attori non abbiano affiancato i funzionari di polizia nel disbrigo delle loro azioni: in particolare i parroci continuano a ricoprire un ruolo importante all'interno della comunità, ma probabilmente perdono di mordente dato che le carte testimoniano di un loro frequente ricorso alle autorità laiche per ottenere mezzi di intervento più efficaci. In questo si manifesta la particolarità di Bologna rispetto al più studiato contesto romano: non si riscontra nella città felsinea quella sovrapposizione di funzioni tra parroci e polizia spesso causa di contrasti che invece caratterizza Roma, dove

una presenza più massiccia di figure ecclesiastiche e una più consolidata tradizione di osservanza religiosa gioca a favore del mantenimento di un ruolo di spicco all'interno della comunità delle autorità ecclesiastiche, come ha messo in luce Chiara Lucrezio Monticelli nei suoi lavori sulla polizia romana. Bologna, in virtù di una posizione da sempre privilegiata e relativamente autonoma all'interno dello Stato pontificio, presenta in questo settore maggiori affinità con il caso toscano studiato da Alessandra Contini, dove si riscontra un passaggio netto di competenze ai funzionari laici che ereditano metodi e logiche dell'intervento ecclesiastico – caratterizzato da arbitrio, discrezione e segretezza – ma non lo condividono più con parroci e vescovi.

Infine, un dato non scontato che emerge con forza dall'analisi effettuata riguarda l'eccezionale prontezza ed efficienza con cui la polizia bolognese – a dispetto del sempre scarso numero di personale a disposizione – rispondeva alle numerosissime richieste della popolazione, manifestando nei riguardi di tutto coloro che le si rivolgevano in cerca di un aiuto per mantenere saldo il legame familiare un atteggiamento indulgente e comprensivo lontano da quell'immagine di ottusa brutalità e scarsa professionalità che la letteratura – soprattutto anglosassone ma non solo – ha attribuito alle polizie degli stati italiani dell'età della Restaurazione e che può essere forse considerata valida per quello che riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico – sempre appunto molto precario – ma che non può essere estesa agli aspetti conciliativi che qui ho considerato. Per quel che riguarda il caso bolognese, anche negli anni politicamente più burrascosi, si riscontra una netta continuità nelle pratiche e negli atteggiamenti sempre indirizzati al mantenimento della pace e della concordia privata grazie a quella duttilità e discrezionalità che contraddistinguono da sempre l'agire delle forze dell'ordine e che – se da un lato ne rappresentano ancora oggi l'aspetto più oscuro – dall'altro hanno costituito il fondamento della capacità di adattare in maniera efficace le misure conciliatorie, dissuasive e punitive alla maggiore o minore gravità dei disordini che coinvolgevano e sconvolgevano le famiglie bolognesi della Restaurazione.

Appendici documentarie

1. *Titolario di classificazione degli atti della Direzione Provinciale di Polizia di Bologna*

TITOLO I - Disposizioni di massima

TITOLO II - Spese

Rubriche:

1. Spese ordinarie
2. Spese straordinarie
3. Assegni per la polizia provinciale
4. Rendiconti
5. Assegni per le guardie campestri
6. Gratificazioni
7. Premi per arresti
8. Somministrazioni diverse

TITOLO III - Impiegati

TITOLO IV - Caccia e permesso speciale per portare armi

TITOLO V - Spettacoli

Rubriche:

1. Teatri
2. Corse di cavalli
3. Feste pubbliche e fuochi artificiali
4. Feste di ballo
5. Maschera e corso pubblico
6. Divertimenti diversi

TITOLO VI - Giuochi

TITOLO VII - Arrestati

TITOLO VIII - Condannati

Rubriche:

1. Condannati diretti ai luoghi di pena
2. Condannati dimessi per espleta pena
3. Condannati dimessi per grazia
4. Fuga dalle carceri
5. Traslazione di condannati
6. Informazioni periodiche dei corrigendi ed elenco di essi da rimettersi al Tribunale
7. Esecuzione di sentenze capitali

TITOLO IX - Esercenti

Rubriche

1. Alberghi
2. Osterie

3. Locande
4. Bettole
5. Caffè e venditori di liquori
6. Trattorie
7. Rigatieri e pignoratori
8. Fabbricatori e spacciatori di polveri solfuree
9. Sensali
10. Bigliardi
11. Tabelle semestrali degli esercenti
12. Spezierie e drogherie
13. Vetturali e carrettieri
14. Gioiellieri, argentieri, affinatori
15. Facchini

TITOLO X - Delitti

Rubriche:

1. Opposizioni alla forza ed all'esecuzione di atti governativi
2. Tumulti
3. Omicidi e suicidi
4. Falsificazioni delle monete
5. Notizie false
6. Libelli
7. Invasioni
8. Aggressioni alle strade
9. Ferimenti
10. Attentati alla vita dei cittadini
11. Furti
12. Truffe
13. Atti arbitrari ed abuso della forza
14. Violazione del territorio
15. Contrabbandi
16. Delitti de' militari
17. Aborti procurati
18. Esposizioni degl'infanti
19. Ricettazione e compra dolosa di effetti militari
20. Ricettazione e compra dolosa di effetti rubati
21. Malviventi e oziosi
22. Sospetti per viste di stato
23. Perlustrazioni
24. Requisitorie
25. Corruttori del costume
26. Sevizie in famiglia e mala condotta domestica
27. Figli discoli
28. Ingiurie, minacce e percosse
29. Contravvenzioni ai precetti
30. Prevaricazioni degli impiegati pubblici
31. Delinquenze addebitate agli studenti
32. Falsificazioni di sigilli, bolle, firme ed altri
33. Sevizie ai detenuti per fatto dei carcerieri
34. Falsificazioni di carte pubbliche e di commercio
35. Danni arrecati alla campagna
36. Infanticidi
37. Meretricio

TITOLO XI - Contravvenzioni

Rubriche:

1. Contravvenzioni ai regolamenti sull'osservanza dei giorni festivi
2. Contravvenzioni ai regolamenti sui giuochi
3. Contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia e altro
4. Contravvenzioni ai regolamenti sulle bettole e osterie, liquoristi, caffettieri ed altro
5. Contravvenzioni ai regolamenti postali e di finanza
6. Contravvenzioni ai regolamenti sulle feste di ballo
7. Contravvenzioni ai regolamenti di annona, sanità, ornato
8. Contravvenzioni all'Editto della canepa
9. Contravvenzioni agli ordini di non bagnarsi nel canale
10. Contravvenzioni per denunce non date di forestieri alloggiati
11. Contravvenzioni ai regolamenti sulla fabbricazione e smercio dei zolfanelli fosforici
12. Contravvenzioni ai regolamenti sul corso delle monete e carte monetali
13. Contravvenzioni al divieto sul corso veloce delle carrozze, e ai regolamenti sui fiaccheristi
14. Contravvenzioni ai regolamenti sul bollo delle biroccie ed ai regolamenti sullo scarico della breccia

TITOLO XII - Forza pubblica

Rubriche:

1. Guardie, Carabinieri, Gendarmi
2. Guardie di polizia
3. Truppe pontificie ed estere
4. Guardie campestri
5. Piantoni
6. Disertori delle Truppe pontificie
7. Disertori del Corpo dei Carabinieri, gendarmi etc.
8. Disertori delle guardie di finanza
9. Disertori esteri
10. Guardie di Finanza dimesse dal servizio
11. Militari reduci dall'estero
12. Espulsi dal Corpo dei Carabinieri e delle truppe di linea
13. Spedizione di Forza armata nella provincia, e forza sussidiaria
14. Coscrizione
15. Volontari o sussidiari dei Gendarmi Veliti
16. Pompieri
17. Guardia civica, Artiglieri urbani

TITOLO XIII - Fiere

TITOLO XIV - Varietà

TITOLO XV - Forestieri

Rubriche:

1. Forestieri
2. Passaporti
3. Carte di permanenza
4. Denunce de' forestieri
5. Espulsi
6. Diramazione delle carte d'abilitazione ossia passaporti e fogli di via ed altro
7. Carte ai saltimbanchi e ceretani

TITOLO XVI - Censure di libri e stampe

TITOLO XVII - Rapporti periodici

Rubriche:

1. Rapporti al Governo
2. Rapporti delle autorità subalterne alla polizia provinciale
3. Rapporti del comandante i Carabinieri
4. Rapporti dell'Ispettore al Forte di Castelfranco
5. Rapporti diversi
6. Rapporti sugli assoggettati alla sorveglianza della polizia
7. Rapporti bimestrali delle contravvenzioni all'Editto sulle armi
8. Rapporti bimestrali delle contravvenzioni all'Editto sulle osterie
9. Stampe impresse nella provincia
10. Rimanenze mensili degli arrestati
11. Rapporti del comando di piazza e delle pattuglie cittadine

TITOLO XVIII - Mendicità e beneficenza pubblica

Rubriche:

1. Casa d'industria
2. Questuanti
3. Operai mancanti di lavoro e casa di Beneficenza
4. Miserabili diretti alla loro patria
5. Miserabili ammessi ai sussidi
6. Miserabili diretti alla casa di ricovero ed agli ospitali dementi e altro

TITOLO XIX - Attestati di moralità

TITOLO XX - Annona

TITOLO XXI - Sanità

Rubriche:

1. Epizoozia
2. Malattie epidemiche e morte repentina
3. Malattie diverse
4. Idrofobia
5. Cimiteri

TITOLO XXII - Ornato pubblico ed incendi

TITOLO XXIII - Sommersi ed altro

TITOLO XXIV [nessun titolo]

Rubriche:

1. Scopatori e carcerieri
2. Carcerieri, visite e provvidenze diverse

TITOLO XXV – Requisizioni

TITOLO XXVI - Strade ferrate e telegrafo

TITOLO XXVII - Culto

2. Istruzioni per le Direzioni di Polizia (1816)¹

La polizia governativa di uno Stato è l'occhio del Principe. Esso veglia di continuo alla pubblica sicurezza ed al bene particolare di ogni individuo in società.

I ministri che la rappresentano debbono perciò essere animati da quei medesimi sentimenti che sono propri del Principe e che da lui vengono loro ispirati. Con una indefessa vigilanza dispongono i mezzi onde prevenire gli inconvenienti, i disordini, i delitti. Con lo zelo, sollecitudine e prudentiale contegno arrestano il corso di quelli cui la vigilanza non ha potuto ovviare. Con la moderazione, umanità e decenza, ne indagano le cause, ne assumono le primordie verificazioni e prendono quelle misure che si esigono dalle circostanze. Con la dolce persuasione e con l'esempio inducono il miglioramento dei costumi alla comune tranquillità, alla pubblica obbedienza.

Questi generali principi, isfuggir non debbono particolarmente alla penetrazione degli impiegati principali di polizia nel disimpegno del loro ufficio.

Egolino Dovranno inoltre attenersi alla stretta osservanza dei seguenti articoli, con cui viene stabilito il Regolamento per l'esercizio delle loro attribuzioni. I talenti e le virtù che la adornano, il deciso di loro attaccamento alla gloria del sovrano immortale ed al bene de suoi sudditi, somministrano in complesso una garanzia insuperabile per assicurarsi che con l'osservanza dei premessi principi e degli articoli successivi, e coll'uso dei mezzi ulteriori che si attiveranno dalla Polizia Generale, svilupperanno nelle popolazioni dello Stato Pontificio quei benefici risultati che sono scopo diretto delle provvide cure del S. Padre.

Gli uffici di polizia si occuperanno immediatamente della formazione del registro di popolazione della città o comune di loro Presidenza secondo l'acclusa modula. Questo registro dovrà essere esatto ed accurato, per cui di continuo vi si apporranno quell'emendazioni di cui sarà suscettibile per la variazione delle circostanze.

Deve questo portare i seguenti titoli:

- 1° Registro generale degl'Individui che abitano e dimorano stabilmente nella città o comune.
- 2° [Cancellato e illeggibile]
- 3° Registro degli individui che già si sono resi debitori di delitti per i quali o abbiano già consumata la pena o siano stati graziati. In ordine a ciascun individuo dovrà indicarsi il titolo del delitto, a danno di chi, ed in qual epoca fu commesso, qualora si sappia.
- 4° Registro degli individui soggetti per espresso ordine alla sorveglianza.
- 5° Registro degli individui di cattiva qualità e perciò sospetti e capaci di commettere delitti.
- 6° Registro delle donne pubbliche, lenoni e lenone.
- 7° Registro de' Forestieri
- 8° Registro dei Passaporti, Licenze di caccia
- 9° Registro dei delitti commessi nelle città o comuni e dei rei
- 10° Registro dei rapporti che si fanno alla Direzione Generale e alla Segreteria di Stato.

Invigileranno che nel corpo di guardia dei Carabinieri esista sempre la forza conveniente, la quale possa accorrere ad ogni chiamata ed in istantaneo bisogno e che il distaccamento dei Carabinieri sia sempre vigilante nella notte. Prenderanno tutta la cura che le diverse forze armate esistenti nella provincia, città o paese ed i Carabinieri non nascano contese e dissapori.

Sarà particolare loro impegno che siano rispettate le Chiese e gli ecclesiastici secolari o regolari ed andranno sempre con la massima armonia ed anche intelligenza ove richiedasi dalle circostanze con i vescovi e i parrochi e coadiuveranno con tutto lo zelo a quelle rette misure alle quali saranno invitate dalle autorità ecclesiastiche.

Si occuperanno specialmente in conoscer le qualità dei forestieri che abitano nel loro paese e gli andamenti di essi, badando però nel prendere sopra quelli qualche misura di fatto, di usar tutta la prudenza necessaria.

Veglieranno con la massima attenzione che nei Caffè, Bettole, ed altri luoghi ove sogliono adunarsi le persone, la tranquillità non sia punto alterata.

¹ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1816, busta 3, *Direzione Generale di Polizia a Lante*, 30 novembre 1816.

Se inconveniente alcuno vi si destasse, saranno solleciti di farvi accorrere qualche ministro di Polizia, qualora sia opportuno, per impedirne colla sua presenza, i più svantaggiosi risultati.

Veglieranno attentamente affinché non si facciano giuochi proibiti in qualsivoglia luogo e procureranno di scoprire le case, ove questi si tenessero segretamente.

Gli oziosi, non meno che quelli i quali di qualunque condizione siansi, dissipano e fanno spese superiori alle loro forze, debbono essere del pari sospette alla Polizia. Si dee sopra loro una particolare vigilanza.

Dovranno essere perfettamente istruiti dello spirito pubblico del loro paese, o provincia e ne daranno ragguaglio ogni corso di Posta nel loro rapporto. Si instruiranno delle persone che tengono discorsi allarmanti, rapporti e segrete unioni, contro il Governo; delle case e altri luoghi ove quelli si eseguono e ne informeranno la polizia generale con segreto e dettagliato rapporto.

Impiegheranno tutti i mezzi possibili per prevenire i delitti, per l'arresto immediato dei delinquenti, e specialmente per eliminare la ritenzione e ancor più la delazione delle armi proibite, che più arditi rendono i facinorosi al delitto per cui non avranno riguardo alcuno alle patenti ed alle livree.

Eguale vigilanza porteranno sulla condotta degl'Impiegati, sulla vendita dei generi, sulla salute pubblica, sulla polizia delle strade.

3. Notificazione sulla nuova suddivisione dei commissariati della città di Bologna (1817)²

«A regola e norma di chiunque si deduce a pubblica notizia, che all'oggetto di provvedere al migliore pubblico servizio, sono stati istituiti in Bologna quattro Commissari di Polizia.

Per ciò che riguarda la giurisdizione dei medesimi, la città si ritiene divisa in quattro quartieri mediante le quattro strade, che incominciano dalla Piazza detta del Nettuno, e volgarmente del Gigante, in cui prossimamente è posto il centro della città: una di esse conduce verso Levante alla porta detta di Strada Maggiore; altra verso Mezzogiorno e conduce alla porta di San Mammante; altra conduce verso Ponente alla Porta di San Felice; e l'ultima verso Settentrione conduce a quella di Galliera passando d'avanti alla Chiesa metropolitana di San Pietro ed a quella della Madonna di Galliera.

Le denominazioni dei detti quartieri e loro principali confini e le residenze dei rispettivi Commissari sono come segue.

Il quartiere detto di San Giovanni in Monte è situato fra la strada Maggiore che conduce verso Levante alla porta di ugual nome e dalla strada che conduce verso Mezzogiorno alla Porta di San Mammante. In questo quartiere si ritengono comprese la Piazza suddetta del Nettuno, e la Piazza Maggiore. La residenza del Commissario Sig. Francesco Romagnoli è nel locale detto esso pure di San Giovanni in Monte.

Il quartiere detto di San Giacomo resta fra Strada Maggiore e quelle che conducono verso Settentrione alla porta di Galliera, passando d'avanti alla chiesa metropolitana di San Pietro ed a quella della Madonna di Galliera. La residenza del Commissario Sig. Conte Luigi Gardi è nel palazzo da' Buoi al piano terreno vicino alla Piazza detta di San Martino al numero ... [sic].

Il quartiere detto di Santa Maria Maggiore è fra le dette strade che conducono verso Settentrione alla porta detta di Galliera e fra quella denominata di San Felice che conduce direttamente verso Ponente alla Porta di ugual nome. La residenza del Commissario Sig. Conte Tommaso Foschini è nella casa posta in Ripa di Reno al numero 872.

Il quartiere detto di San Francesco è fra la suddetta strada detta di San Felice e l'altra che conduce verso Mezzogiorno alla porta di San Mammante. La residenza del Commissario sig. Antonio Ferri, è nel palazzo detto Zambeccari in via Barberia al numero 400.

L'asse, ossia il mezzo delle nominate strade forma il confine dei rispettivi quartieri, alli quali perciò spettano la metà di dette strade, che si uniscono al loro rispettivo comprensorio.

Ai rispettivi Commissari pertanto dovranno gli abitanti rivolgersi sia per le notificazioni dei forestieri, e per le denunce dei delitti, che per tutti gli altri affari che finì qui hanno formato oggetto delle attribuzioni dei rispettivi commissariati di Levante e Ponente».

² ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1819, *Notificazione del Cardinale Lante*, 26 luglio 1817.

4. Piano della Polizia Provinciale (1821)³

Art. 1° La polizia superiore della provincia sarà riservata all'E.mo Legato o al Delegato Apostolico il quale la eserciterà per mezzo di un capo d'ufficio col titolo di Direttore di polizia. Questi sarà nominato dal Sovrano ed avrà un distintivo. Per la Comarca tutte le attribuzioni sono riunite nel Governatore di Roma.

Art. 2° Nei Governi di prim'ordine la polizia sarà esercitata da impiegati particolari col titolo di Sotto Direttori; anche questi saranno nominati dal sovrano. In tutte le altre Comuni la polizia sarà esercitata dal Gonfaloniere stesso, o da un Savio in surrogazione del Gonfaloniere se così piacerà all'E.mo Legato o al Delegato o al Gonfaloniere. Tanto i Sotto Direttori che i Gonfalonieri andranno sempre d'accordo coi Governatori locali ai quali faranno conoscere quanto accade nelle loro giurisdizioni.

Art. 3° I Gonfalonieri o Savi incaricati della polizia daranno i loro discarichi al sotto Direttore del Governo di Prim'ordine. Il Sotto Direttore concentrerà la corrispondenza politica del proprio distretto e ne rassegherà alla Legazione o Delegazione Apostolica i rapporti in complesso o in dettaglio a seconda delle occorrenze e vi farà le sue osservazioni. Eseguirà inoltre tutte le incombenze che la polizia superiore giudicherà opportuno di confidargli in materia. Di tutti i rapporti che i Sotto Direttori faranno ai Legati o Delegati o Direttori invieranno sempre una copia conforme alla Direzione in Generale. I Direttori faranno giornalmente rapporto ai Legati e Delegati di quanto accade nella città e provincia ed uno complessivo alla Direzione Generale. Tutti i rapporti dovranno essere formati a tenore dell'acclusa modula.

Anche gli E.mi Legati e Delegati invieranno il detto rapporto complessivo alla Polizia Generale dirigendolo i primi alla Segreteria di Stato ed i secondi a Monsignor Pro-Governatore di Roma.

Art. 4 I Direttori, Sotto Direttori di Polizia, ed i Gonfalonieri che faranno le loro funzioni avranno la facoltà di redigere un processo verbale sommario per ogni atto riguardante l'esercizio della polizia. Questo processo servirà di corredo al rapporto che la Polizia subalterna agente dovrà dare alla superiore polizia.

Art. 5° Le direzioni di polizia provinciale sono divise in tre classi; quelle di prima classe avranno un Direttore, un Segretario e tre Commessi; quelle di seconda classe avranno un Direttore, un Segretario ed un Commesso; e quelle di terza classe avranno un Direttore ed un Commesso.

Art. 6° Nei capi luoghi delle provincie e dei Governi di prim'ordine si faranno degli Ispettori di polizia sotto gli ordini del Direttore per invigilare sulla condotta delle persone sospette, e per eseguire gli ordini superiori.

Art. 7° Vi saranno negli uffici provinciali anche dei portieri.

Art. 8° I Direttori e Sotto Direttori avranno la facoltà, sempre però a tenore degli ordini dell'E.mo Legato o del Delegato ed in armonia con i Governatori locali, di provvedere alle momentanee occorrenze e sarà loro carico secondo l'importanza o di conferirne prima dell'esecuzione o tosto dopo con il rispettivo superiore. Nei casi urgenti tutte le polizie dirigeranno al loro immediato superiore i rapporti momentanei, invocando con mezzo straordinario le provvidenze.

Art. 9° I Carabinieri saranno sempre in stretta relazione cogli Impiegati di polizia. I comandanti di qualunque altra forza si daranno le istruzioni di riferire alla polizia ogni esecuzione che sarà fatta e di tenersi in corrispondenza con le autorità rispettive per tutte le notizie.

Art. 10° Tutti gli uffici di polizia sono incaricati di formare lo stato delle rispettive popolazioni e gli altri stati necessari al buon regolamento in conformità di quanto è stato prescritto ai signori Presidenti ai Rioni di Roma.

Detti Uffici sono inoltre incaricati della pubblica sicurezza della sorveglianza sulla esatta esecuzione delle leggi specialmente sui forestieri e di tutte le altre incombenze espresse nelle istruzioni.

³ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1816, busta 3, *Dalla Direzione Generale di Polizia al nuovo direttore della polizia provinciale di Bologna Francesco Nunez*, 25 luglio 1821.

In tutte le Comuni ove esiste Direzione di prima e seconda classe vi saranno due Ispettori di polizia a carico delle comuni: nelle comuni di direzione di terza classe o di Governo di prim'ordine vi sarà un Ispettore.

5. Istruzione declaratoria del Piano della Polizia Provinciale (1821)⁴

La polizia governativa di uno Stato è l'occhio del Principe. Esso veglia di continuo alla pubblica sicurezza ed al bene particolare di ogni individuo in società.

I ministri che la rappresentano debbono perciò essere animati da quei medesimi sentimenti che sono propri del Principe e che da lui vengono loro ispirati. Con una indefessa vigilanza dispongono i mezzi onde prevenire gli inconvenienti, i disordini, i delitti. Con lo zelo, sollecitudine e prudentiale contegno arrestano il corso di quelli cui la vigilanza non ha potuto ovviare. Con la moderazione, umanità e decenza, ne indagano le cause, ne assumono le primordie verificazioni e prendono quelle misure che si esigono dalle circostanze. Con la dolce persuasione e con l'esempio inducono il miglioramento dei costumi alla comune tranquillità, alla pubblica obbedienza.

Questi generali principi isfuggir non debbono particolarmente alla penetrazione dei Direttori, e Sotto Direttori di Polizia Provinciale nel disimpegno del loro ufficio. Eglino dovranno inoltre attenersi alla stretta osservanza dei seguenti articoli, con cui viene stabilito il regolamento di corrispondenza. I talenti e le virtù che adornano li Sig.ri Direttori e Sotto Direttori, il deciso loro attaccamento alla gloria del sovrano Immortale ed al bene de suoi sudditi somministrano in complesso una garanzia insuperabile per assicurarsi, che coll'osservanza dei premessi principi e degli articoli successivi, e coll'uso dei mezzi ulteriori che si attiveranno dalla polizia generale, svilupperanno nelle popolazioni dello Stato Pontificio quei benefici risultati, che sono lo scopo diretto delle provvide cure del Santo Padre.

Art. 1° Il Gonfaloniere delle Comuni, nelle quali non esiste un Direttore o Sotto Direttore di polizia, dovendo esercitare le funzioni di questo, si metteranno col medesimo in corrispondenza per tutto ciò che riguarda le materie di polizia.

Art. 2° Il Direttore o Sotto Direttore farà ad essi conoscere gli oggetti di cui debbono occuparsi i Gonfalonieri desumendo le parti che li riguardano dal Piano della polizia provinciale e dalle presenti istruzioni.

In tal guisa sarà attivata tra i Gonfalonieri, Sotto Direttori, e Direttori, la comunicazione prescritta negli articoli 2 e 3 del suddetto Piano.

Art. 3° Tutti gli ordini relativi a materie di polizia saranno firmati dagli E.mi Legati o dai Mons. Delegati che sono i capi della polizia provinciale. Ai medesimi perciò dovranno farsi rapporti dai Direttori e Sotto Direttori su tutti gli oggetti del loro ufficio. Potranno essi corrispondere tra loro particolarmente per comunicarsi dei Lumi, per disporre e conseguire con maggiore speditezza e miglior esito quanto riguarda le loro attribuzioni, ed altri tali rapporti potranno anche farli alla direzione generale.

Art. 4° Debbono essi assumere le primordiali indagini e verificazioni degli avvenimenti, e possono altresì nei casi di urgenza o istantanei ordinare e far eseguire l'arresto di persone che meritassero questa misura. Possono interrogarle estragiudizialmente per averne li lumi opportuni, onde venire in potere dei corpi di delitto, ricuperare gli effetti furtivi e fare altri atti utili alla Giustizia, ma dovranno essere solleciti di passare al Governo la dovuta intelligenza e quindi gli atti stessi che avranno assunti e gli arrestati in guisa che non avvenga ciò in ritardo maggiore di tre giorni.

Art. 5° Ogni individuo addetto alla polizia impiegherà tutti i mezzi possibili per prevenire i delitti per l'arresto dei delinquenti e specialmente per eliminare la ritenzione ed assai più la delazione delle armi proibite che vedono più arditi i facinorosi.

Art. 6° Avuta appena notizia che sia eseguito un delitto, il Direttore, Sotto Direttore o il Gonfaloniere ne avvanzerà immediatamente all'autorità superiore il rapporto in questo esponendo il fatto nel semplice modo in cui sarà pervenuto alla di lui cognizione ed il dettaglio di tutte quelle circostanze che avrà potuto rilevare.

Art. 7° Veglieranno colla massima attenzione che nei caffè, bettole, ed altri luoghi in cui sogliono adunarsi le persone la tranquillità non sia alterata.

⁴ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1816, busta 3, *Dalla Direzione Generale di Polizia al nuovo direttore della polizia provinciale di Bologna Francesco Nunez*, 25 luglio 1821.

Art. 8° Se inconveniente alcuno si destasse, taluno degli ufficiali di polizia sarà sollecito accorrervi, ove sarà opportuno, per impedire coll'imponente sua presenza i più svantaggiosi risultati.

Art. 9° La forza pubblica dovrà accorrervi del pari in qualunque caso di cui venga istruita.

Art. 10° Avranno cura di conoscere le qualità morali, civili e politiche dei forestieri che si fermano nella comune ed i di loro andamenti, senza però prendere sopra i medesimi alcuna misura di fatto per la quale nel caso se ne rendessero meritevoli, attenderanno dietro il loro rapporto le disposizioni superiori.

Non si intende con ciò trattenere il libero corso di giustizia qualora questa richiedesse istantaneamente delle misure per la pubblicità, o notorietà del delitto contratto dai forestieri nel Pontificio dominio, o per ordini preventivi emanati da legittima autorità.

Art. 11° Porteranno la loro particolare attenzione sulla condotta degli individui che sono stati soggetti ad inquisizioni criminali o che sono sospetti di furti o altri delitti o che sono di carattere cimentoso e manesco o capaci di alterare la pubblica o privata tranquillità.

Su i spettacoli pubblici affinché vi sia mantenuto il buon ordine e siane allontanato il pericolo.

Su i giuochi proibiti che possono farsi nelle case private, o in particolari ridotti o in altri luoghi per istruirne la superiorità dalla quale dovranno prendersi le convenienti provvidenze.

Sugli oziosi, non meno che su quelli di qualunque condizione essi sieno, che dissipano e fanno spese superiori alla propria forza, per cui si vedono gravemente sospetti.

Sulla condotta degl'impiegati, se sia conforme ai principi da cui debbono essere animati e se si discosti da essi e sia in qualche modo responsabile.

Sulla vendita dei generi, onde non siano nocivi all'umana salute e non siano defraudati gli acquirenti nelle loro pertinenze.

Sulla pubblica salute, qualora sviluppasse qualche malattia la cui indole fosse comunicabile.

Sulla conservazione dei pubblici monumenti, fontane ed altro che fa parte dell'abbellimento della Comune, all'oggetto che non siano deturpati.

Sulla polizia delle strade interne della Comune la quale influisce essenzialmente alla conservazione della buon'aria respirabile.

Sull' illuminazione della città ove questa è in pratica.

Sull'adempimento delle leggi municipali che non si opponghino alle successive leggi veglianti.

Art. 12° Si daranno particolare carico di riconoscere la sicurezza delle carceri e dei detenuti nelle medesime e segnatamente la condotta dei Custodi tanto in questo rapporto quanto in ordine al trattamento si sociale che vittuale che i detenuti stessi ne ricevono.

L'interna polizia delle prigioni non deve sfuggire alla loro vigilanza.

In special modo poi impiegheranno la medesima nei casi in cui sopravvenghino nelle stesse prigioni i condannati che si trasmettono al luogo di pena e che aumentano il numero dei detenuti al fine di prevenire la loro fuga. Conseguentemente li custodi eseguiranno tutte quelle misure di cautela che dagli E.mi Legati, Mons. Delegati col mezzo dei Direttori e Sotto Direttori e Gonfalonieri si credessero di adottare a questo scopo; intimando ai custodi stessi in tali circostanze che qualunque di loro omissione sarà riguardata dolosa e punibile colla pena della galera non minore di tre anni, ed estensibile in perpetuo a seconda delle circostanze.

Art. 13° Avranno principalmente impegno che siano rispettate le Chiese e gli ecclesiastici secolari e regolari e che in tempo dei divini uffici non siano frastornati da strepiti, clamori e giuochi nelle vicinanze delle Chiese. Anderanno sempre colla massima armonia ed anche intelligenza ove richiedasi dalle circostanze coi parrochi e coadiuveranno con tutto lo zelo a quelle rette misure alle quali saranno invitati dalle ecclesiastiche autorità.

Art. 14° Dovranno essere perfettamente istruiti dello spirito pubblico della Comune e prenderanno accurate informazioni se persona alcuna tenga discorsi allarmanti, aderenze sospette e segrete, unioni che possano credersi dirette contro il Governo in quali case o luoghi esse sieguono per renderne quindi immediatamente intesa la Superiorità.

Art. 15° Anche su ciascuno dei premessi articoli dovranno fare tali rapporti, come si dispone al citato articolo 3 del Piano della Polizia Provinciale.

È però in facoltà dei medesimi di redigere il processo verbale sommario sopra ogni atto riguardante l'esercizio della polizia che per taluno degli espressi articoli si credesse opportuno o necessario di fare.

Art. 16° È loro attribuzione di ricevere dai locandieri le assegni dei forestieri, accogliere le istanze degli individui per ottenere i passaporti; di apporre il cosiddetto visto in quelli che a tale effetto fossero presentati (servata sempre l'intelligenza della superiorità ove questa esiste ed escluso il caso in cui concorressero motivi ragionevoli per derogare quel visto), e di rilasciare le licenze da caccia e le carte di sicurezza di soggiorno ai forestieri o esteri.

Art. 17° Si occuperanno immediatamente della formazione del registro di popolazione della Comune secondo l'acclusa modula n°1.

Questo registro dovrà essere accurato ed esatto per cui vi si approvano quelle emendazioni che avranno luogo per la variazione delle circostanze; distinguendo quelli che hanno il domicilio dentro l'abitato della Comune dagli altri che abitano in case rurali del territorio di essa.

Art. 18° Riterranno i Direttori e Sotto Direttori un elenco delle persone che hanno delinquito nei luoghi soggetti alla loro giurisdizione o che avendo delinquito altrove, in essa, o dimorano o avevano il domicilio in conformità della modula n°2.

Art. 19° Altro elenco delle persone sospette intorno agli articoli sopra esposti si terrà dai medesimi in conformità della modula n°3

Art. 20° Qualunque insulto o ingiuria, fosse recata alla persona ed all'onore degli addetti alla polizia particolarmente in spreto dell'esercizio del loro ufficio sarà da essi denunciato alla superiorità onde immediata possa essere la punizione dei colpevoli in conformità dell'editto della Segreteria di Stato del [sic] ottobre dello scorso anno 1816: sull'organizzazione della polizia generale.

Art. 21° Per facilitare l'adempimento degli espressi oggetti sarà assegnata ai Direttori e sotto Direttori un'equa somma per erogarla nei mezzi occorrenti.

Art. 22° Qualunque dubbio insorgesse sull'esecuzione degli articoli esposti tanto nelle presenti istruzioni quanto nel piano della polizia provinciale, che ad essi si unisce, sarà dedotta alla superiorità per gli opportuni chiarimenti.

6. Istruzioni per la redazione del Rapporto Politico (1821)⁵

Art. 1° *Sospetti facinorosi e vagabondi*: si narrerà ciò che sarà accaduto degno della superiore considerazione riguardo ai dicontra notati individui.

Art. 2° *Stampe, libri e fogli*: Si accennerà se nel circondario della giurisdizione comunale o distrettuale siano occorse divulgazioni ed invenzioni di stampe offensive il Sovrano, la Religione ed il buon costume.

Art. 3° *Annona*: Nel dicontra articolo si darà un solo cenno dei bisogni annonari e delle contravvenzioni e con rapporti separati si proporranno le provvidenze.

Art. 4° *Pubblica amministrazione*: Si ragionerà brevemente di ogni disordine, del grado di prosperità delle diverse amministrazioni e di quanto altro possa interessare le cure tutorie del Governo.

Art. 5° *Costume e decenza pubblica*: Si darà conto delle contravvenzioni che risulteranno per opportuna notizia dei competenti Tribunali.

Art. 6° *Condotta dei pubblici funzionari e Uffici*: I Direttori riferiranno con religiosa imparzialità tutto ciò che riguarderà la condotta dei pubblici funzionari e degli Uffici nella diversità dei casi e delle circostanze.

Art. 7° *Forza Pubblica*: Si tratterà della condotta degli agenti della forza pubblica, del bisogno di aumentarla e del metodo di servizio, al quale potrà essa talvolta applicarsi in appoggio della giustizia.

Art. 8° *Spettacoli e divertimenti pubblici*: Si darà alla polizia superiore dei divertimenti correnti nel comune e distretto delle concessioni dei medesimi nei limiti delle competenze dei Governi subalterni, della condotta di chi li esercita.

Art. 9° *Fiere, mercati ed altre adunanze*: Le polizie daranno conto delle adunanze copiose di popolo, delle fiere, dei mercati ecc.

Art. 10° *Passaporti e carte di residenza*: Si darà nota degli individui ai quali si sarà accordato il passaporto nel periodo di tempo che passa fra l'uno e l'altro Rapporto Politico e si riferirà pure ogni avvertenza opportuna sul merito del concesso o negato rilascio quando la circostanza il richiegga. Dei relativi introiti di balsa si darà discarico numerico al suo titolo.

Art. 11° *Forestieri*: Si parlerà nel rapporto dei forestieri che passano prevalendosi delle liste dei Commessi delle porte, di quelle degli albergatori, i quali saranno in obbligo di dare liste e dei rapporti degli Ispettori.

Art. 12° *Tasse di polizia e multe*: Oltre il rendiconto periodico di ogni specie di introiti derivante dalle tasse e multe si segnerà di contro numericamente l'introito fatto dall'ultimo rapporto sino al presente. Non si toccheranno le osservazioni opportune sulla convenienza di variare in più o in meno il grado di tassa attribuito ai diversi articoli ed esercizi.

Art. 13° *Spirito pubblico*: Dovranno esprimersi quale sia lo spirito dei Papali in relazione alla religione, al buon costume, ed al Governo.

⁵ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1816, busta 3, *Dalla Direzione Generale di Polizia al nuovo direttore della polizia provinciale di Bologna Francesco Nunez*, 25 luglio 1821.

7. Istruzioni per l'esercizio del ramo politico nella Provincia di Bologna (1837)⁶

Le incombenze della polizia consistono principalmente:

1° Nel prevenire possibilmente i delitti di ogni specie, scuoprire gli autori di quelli che non si possano né prevenire, né impedire; assicurarsi degli oggetti furtivi e di convizione ove riesca scuoprirli; arrestare e fare arrestare i delinquenti colti in flagranti, o accusati dalla pubblica voce per autori di crimini; denunciare ai tribunali i delitti, e delinquenti, e prestarsi in tutto ciò che può influire alla retta amministrazione della giustizia punitiva.

2° Nel tutelare il buon costume, la pubblica decenza, e la morale in genere, reprimere ed impedire il meretricio, la disonestà, riparare lo scandalo, vietare libri, stampe e figure oscene, canzoni contro la religione, il buon costume o diretto ad oltraggiare persone costituite in dignità ecclesiastica o civile, ed anche semplicemente privata; impedire nei teatri recite e rappresentazioni che offendessero la decenza e il buon costume; invigilare che nei teatri e in ogni altro pubblico spettacolo e divertimento non si usino equivoci impropri, atti indecenti e gesti qualunque meritevoli di censura.

3° Nel conservare l'ordine e la tranquillità pubblica e privata, sorvegliare e fare sorvegliare in genere tutti i forestieri e segnatamente i nemici della legittimità e del Trono; di iscuoprire o trasformare qualunque macchinazione contro il Governo; vegliare sull'introduzione di armi di ogni specie, di libri e manoscritti anti politici ed impadronirsi di qualunque oggetto che potrebbe credersi nocivo alla sicurezza dello Stato.

4° Nel sorvegliare e far sorvegliare i pubblici spettacoli, teatri, feste, fiere e mercati e qualsiasi altro luogo di raduno immediatamente soggetto alle discipline di polizia.

5° Nell'interporre la propria mediazione per comporre le piccole dissensioni ed in ispecie le discordie domestiche, senza però assumerne alcuna formale cognizione di diritto, e di alcun altro oggetto di particolare interesse.

6° Nel vegliare perché non siano violate le leggi sulla caccia, sul porto d'armi, sui giochi di azzardo, sugli oziosi, vagabondi, accattoni, mendicanti tanto statisti che stranieri, così pure sui cani idrofobi o vaganti, sui complotti o rumori notturni nei luoghi abitati.

7° Nel curare che siano osservate e rispettate le leggi e regolamenti governativi, legatizi e comunali ed in ispecie quelli che concorrono alla polizia delle strade, le materie di annona, si Sanità, di comodo, di ornato ecc. Insomma nel concorrere in tutto ciò che può influire a tener lontani i disordini, gli attentati, i delitti qualunque, ed a garantire la sicurezza pubblica e quella privata delle persone e delle sostanze.

Cap. 2

8° I singoli Governatori esercitano il ramo politico in tutta la rispettiva giurisdizione dipendentemente dalla Direzione provinciale di polizia, colla quale tengono corrispondenza.

9° Possono essi valersi dell'opera dei ministri ed esecutori del rispettivo Governo per disimpegnare le attribuzioni politiche, né gli uni né gli altri potranno ricusarsi, essendo per disposizione di legge attaccato il ramo politico ai singoli Governi.

10° Come i Priori delle comuni dove non risiedono i Governatori sono altrettanti incaricati della partita politica, e devono per conseguenza disimpegnarla sotto la dipendenza dei Governatori stessi, così i Cursori Comunali, Guardie campestri ecc., sono tenuti di prestarsi a quelle incombenze che dai Governatori col mezzo dei Priori o da questi direttamente verranno ad essi affidate per oggetti di polizia.

⁶ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1837, *La Direzione provinciale ai Governatori della Provincia*, 26 maggio 1837.

11° I Governatori devono prestarsi a qualunque operazione, compilazione d'incarti o verifica di qualsiasi circostanza che verrà loro commessa dalla Direzione provinciale. Potranno però gli stessi Governatori chiamare in concorso i Priori delle comuni dipendenti e suddelegati alla relativa operazione, meno degl'incarti i quali dovranno compilarli nei rispettivi Governi. Ove poi la necessità esigesse di accedere o spedire Ministri oltre il circondario del proprio Governo per qualche operazione, ed assunzione d'atti, dovrà riportarsi il permesso della Direzione o della Legazione quando questa o quella non l'abbia ordinato nell'affidarne la commissione.

12° Tutti gli atti che si assumono in via di polizia saranno redatti in forma stragiudiziale, meno quei casi speciali né quali sarà dalla superiore autorità diversamente prescritto.

13° Nessuna tassa e nessuna propina potrà esigersi a titolo di scarto, per ingiunzione di precetti e per altri atti politici. Potendo però in taluni casi competere il diritto di qualche emolumento, sarà specificato e dichiarato dalla Direzione provinciale.

14° Tutte le tasse di polizia fissate dalle vigenti tariffe, e richiamate a migliore delucidazione infine delle presenti istruzioni s'introitano per conto del Governo, e della cassa provinciale di polizia che fa fronte alle spese.

15° A tale oggetto e nei modi che saranno indicati nell'art. 43, alla fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno cinque del mese successivo, i singoli Governatori dovranno rassegnare alla Direzione di polizia la contabilità degl'introiti e delle spese versando nella cassa provinciale di polizia la somma introitata.

16° Sono autorizzati i Governatori a quelle piccole spese soltanto che richiedono l'urgenza e la straordinarietà d'imponente circostanza. Per tutte le altre e in ispecie per quelle di spionaggio ne dovranno riportare la preventiva approvazione della direzione senza di che non saranno abbonate nel mensile rendiconto.

17° Quantunque alla forza dei Carabinieri spetti precipuamente l'investigazione ed indagini necessarie subito dopo avvenuto qualche delitto o grave furto per discoprire gli autori e per recuperare gli oggetti furtivi, pure quando il Governatore per altra parte giungesse ad avere qualche utile confidenza che dilazionandone l'esecuzione potesse recar danno alla giustizia, potrà promettere o dare una modica e proporzionata mercede, non omettendo però di darne subito avviso alla Direzione di polizia.

18° Alla fine di ciascheduna settimana i Governatori dovranno trasmettere alla direzione provinciale il Bollettino politico nel quale con precisione e chiarezza si accenneranno in succinto tutti i delitti e tutti i fatti accaduti nella loro giurisdizione, attenendosi alla modula che si dà lettera A.

19° Nei casi però di speciali avvenimenti, di delitti eclatanti o di furti ragguardevoli, dovranno rendere intesa la Direzione di polizia con straordinario dettagliato rapporto che secondo l'importanza potrà essere inviato anche per apposita spedizione. Questo rapporto non toglie l'obbligo di riferire di nuovo e comprendere nel settimanale Bollettino politico quello stesso fatto o delitto, già denunciato in via straordinaria.

20° Eguale obbligo corre ai Priori delle comuni dipendenti verso i Governatori giurisdizionali e siccome per la topografica posizione di questa Legazione la Direzione provinciale non potrebbe sapere per parte dei Governatori i gravi delitti e fatti più clamorosi che succedono nelle comuni fuori dalla residenza dei Governatori che troppo tardi, così i Governatori stessi inculcheranno ai Priori dipendenti di dare contemporaneo rapporto alla Direzione provinciale nell'atto stesso che ne porgeranno avviso al Governatore e ciò col mezzo anche di apposita spedizione secondo la gravezza dell'avvenimento.

21° La seguita concentrazione del ramo politico nei singoli Governi non toglie che la Direzione di polizia, se e quando il crede conveniente, possa rivolgersi direttamente ai Priori delle comuni fuori di residenza dei Governatori; come non è proibito che i Priori nella necessità di qualche speciale provvidenza possino dirigersi all'ufficio provinciale dandone però secondo l'oggetto di cui si tratta, contemporaneo avviso al Governatore giurisdizionario.

22° I singoli Governatori secondo la posizione locale della loro giurisdizione, secondo l'indole e carattere delle diverse popolazioni, secondo i bisogni più o meno gravi e secondo il preminente loro arbitrio, potranno a misura delle circostanze conferire ai Priori dipendenti facoltà speciali per l'esaurimento di qualche operazione interessante, onde rendere il servizio sempre più utile e spedito.

23° La sorpresa in flagrante o quasi flagrante l'apprensione ed assicurazione degli oggetti di convizione ed in specie furtivi; come pure le disposizioni momentanee consigliate dall'urgenza e dalla necessità, sono poteri esercibili dai Priori anche senza preventiva interpellazione dell'autorità governativa, alla quale però dovranno dare immediato discarico.

Cap. 3°

24° Alla Direzione di polizia è riservato il diritto d'infliggere precetti e di togliere o sospendere le ingiunzioni fatte. A tale oggetto, sopra circostanziati rapporti e sopra atti stragiudiziali che saranno rimessi dai Governatori, il dicastero politico abbasserà le disposizioni relative. I singoli Governatori dovranno però tenere un esatto registro dei precettati, e ne passeranno nota alla forza dei Carabinieri per la relativa sorveglianza.

25° La Direzione provinciale di polizia continuerà fino a nuova deliberazione a rilasciare passaporti, licenze di caccia, e di porto d'armi ecc. Per ottenere i passaporti al solo interno dello Stato, basteranno le solite dichiarazioni "Nulla osta" che rilasceranno i singoli Priori, e ciò finché non sarà diversamente previsto, onde evitare un soverchio incomodo ed un ritardo sempre più dannoso ai postulanti. Per i passaporti però all'estero, licenze da caccia, porto d'armi ecc. le dichiarazioni suddette dovranno emettersi dai Governatori. Tanto questi che quelli potranno provvedersi di tali dichiarazioni a stampa nella tipografia camerale, e percepiranno un baiocco per ogni individuo a titolo di rimborso di stampa. Ogni ulteriore percezione per queste dichiarazioni resta espressamente proibita.

26° Le domande per i certificati politici qualunque sia l'uso cui devono servire, saranno avanzate alla Direzione di polizia alla quale è unicamente riservato il diritto di rilasciare simili documenti dietro il "Nulla osta" dei Governatori e dietro l'ispezione dei registri riservati che conserva nel suo ufficio.

27° Ai Governatori si affida per ora il rilascio e stacco dei fogli di via per il solo interno dello Stato dietro il nulla osta con cui i singoli Priori accompagneranno le domande e dietro le ulteriori indagini che i Governatori stimeranno conveniente di praticare per meglio assicurarsi delle qualità dei postulanti. Si asterranno però i Governatori di accordare tale recapito a persone compromesse o gravemente sospette in politica e dovranno invece con precedente pretesto rimettere le domande alla Direzione di polizia la quale secondo le circostanze o lo staccherà essa stessa o ne darà la facoltà al Governatore.

28° E perché su questo delicatissimo oggetto si proceda con ordine e cognizione di causa, eliminando per quanto è possibile ogni arbitrio, i Governatori avranno cura di formare con ogni sollecitudine un elenco di tutte le persone compromesse e pregiudicate in politica di tutte le comuni della loro giurisdizione, chiamando in concorso i singoli Priori e interpellando ove lo crederanno necessario e conveniente, i comandanti delle diverse brigate de' gendarmi. Questo elenco sarà formato a guisa della modula lettera B; ed una copia sarà trasmessa alla Direzione provinciale.

29° Non accordandosi i fogli di via che ai soli miserabili giornalieri ed agricoltori, saranno i Governatori ben cauti e si assicureranno che tali siano realmente quelli che si facessero a richiedere simile recapito.

30° Previa autorizzazione dell'ufficio provinciale di polizia li stessi Governatori rilasceranno le licenze di esercizio per le locande, trattorie, caffè, osterie, spaccio di liquori ecc. Per la semestrale rinnovazione delle licenze in scadenza i Priori spediranno al Governatore giurisdizionale la nota degli esercenti del proprio comune ed annessi con le loro annotazioni, ed il

Governatore unendovi quella del luogo e circondario di sua residenza ne formerà uno stato generale e lo rimetterà alla Direzione provinciale colle opportune annotazioni.

31° Per l'apertura di qualunque nuovo esercizio tenendo la stessa trafila i Priori ai Governatori, e questi alla Direzione provinciale rimetteranno le istanze col loro parere, per deliberare a termini dell'editto dell'E.mo cardinale Albani del 1 settembre 1828.

32° Volendosi da qualche proprietario vendere vino a zucche il permesso sarà accordato alla Direzione provinciale dopo sentito il parere del Governatore giurisdizionale e dopo verificati gli estremi necessari per tali concessioni speciali prescritti nel succitato editto.

33° Rilasceranno pure i Governatori i permessi per l'apertura di teatri tanto pubblici che privati e per le feste da ballo venali, dopo però che avranno riportato l'assenso della Direzione provinciale.

34° Accorderanno secondo il lor prudente arbitrio i permessi per le feste da ballo private, ed altri divertimenti, così pure per fuochi artificiali e spari, per saltimbanchi, buffoni, mostre di bestie, statue, rarità, burattini, suonatori, cantanti ambulanti per strada ecc.

35° Nel tempo del carnevale potranno i Governatori se il credono compartire le facoltà ai rispettivi Priori di accordare i permessi per le feste da ballo private, come pure per tutto il decorso dell'anno per concedere gli altri contemplati nell'art. precedente onde minorare l'incomodo che per si ridicoli oggetti soffrirebbero nell'accedere alla residenza governativa quelli che ne abbisognassero.

36° nei casi di conosciuta necessità e di plausibile motivo e sempre sotto le opportune cautele e condizioni concederanno ai precettati di controra ed altri, i permessi di star fuori di casa al di là dell'ora prescritta, dandone però avviso alla forza dei Carabinieri; questi permessi saranno esenti da qualsiasi tassa o percezione.

37° Emetteranno le vidimazioni nei passaporti e fogli di via per il solo interno dello stato. Attese però le straordinarie circostanze che concorrono nella topografica posizione del territorio del governo di Porretta in contatto con lo Stato Estense, e Toscano, potrà quel Governatore apporre il visto buono a proseguire il viaggio nei recapiti di quei sudditi esteri che passando dall'uno all'altro degli indicati domini intersecano di puro transito il territorio di governo suddetto.

38° Tanto le vidimazioni dei passaporti che dei fogli di via per l'interno dello Stato sono soggette alla tassa indicata nell'annessa tariffa, da versarsi interamente a profitto del governo. Ciascun Governatore avrà un apposito registro di cui sarà fornito dalla Direzione di polizia sul quale per ordine di data sarà allibrata ogni vidimazione la quale porterà il numero corrispondente a quello del registro.

39° Delibereranno i permessi provvisori e le carte di permanenza per gli esteri, e statisti che volessero soffermarsi in alcun luogo della giurisdizione governativa. I permessi provvisori si accorderanno ai soli statisti da valere non più di quindici giorni, mentre per un tempo più lungo si rilascerà la carta di permanenza. Questo stesso recapito soltanto si accorderà agli Esteri qualunque sia la durata della dimora al di là delle ore 24.

40° Al presentarsi di un forestiero qualunque - quando a suo carico non si abbiano informazioni o disposizioni in contrario nel qual caso sarà obbligato a partire subito, o per lo meno nel più ristretto termine - se statista gli si accorderà il permesso provvisorio, se estero la carta di permanenza a corta durata. Assunte quindi le informazioni relative ai primi, e sentite le disposizioni della Direzione in ordine ai secondi, si muniranno quelli di carta di permanenza, si prorogherà a questi quella già concessa.

41° Perché la Direzione di polizia possa conoscere quali e quanti forestieri esteri e statisti abbiano dimorato nel territorio della giurisdizione, i singoli Governatori rimetteranno mensilmente lo stato nominativo conforme al modello lettera C., desumendo le necessarie

indicazioni tanto dai recapiti vidimati, come dall'assegna che a senso dell'art. 14 della Segreteria di Stato 5 agosto 1820 sono in obbligo di dare i pubblici albergatori e tutti i particolari.

42° I Governatori procederanno sommariamente ed economicamente alla verifica di ogni contravvenzione alle discipline di polizia a forma del disposto nell'editto 1 settembre 1828 ed infliggeranno ai contravventori le multe e pene contemplate per i singoli casi dalli veglianti regolamenti politici.

43° l'incasso delle multe sarà fatto a cura del ministero politico e quando secondo la natura della contravvenzione non esista una legge espressa sull'erogazione delle multe, questa si farà sulle norme fissate dal circolare dispaccio di questa Direzione di polizia dei 28 marzo 1833, cioè due terzi a favore della cassa provinciale di polizia, ed un terzo a profitto della parte invenzionante. E se la contravvenzione fu contestata tanto dagli ufficiali di polizia come dalla forza pubblica, di detto terzo se ne ripartirà il prodotto tra entrambi gl'invenzionanti.

44° La contabilità politica da rassegnarsi mensilmente come si disse nell'art. 15 dovrà essere divisa in due separati rendiconti. Uno per gli incassi fatti a favore del Governo cioè per le vidimazioni dei passaporti, fogli di via e carte di permanenza. Il secondo per tutti gli altri introiti indistintamente a forma della tariffa riportata nel capitolo seguente, inclusivamente ai due terzi delle multe. Il primo dovrà essere netto ed esente da qualunque defalco, nel secondo si controporranno le diverse spese sostenute, ed in tutti due si alleggeranno le madri dei recapiti, licenze e permessi deliberati non che le giustificazioni delle singole spese incontrate.

45° Per qualunque caso non previsto nelle seguenti istruzioni i Governatori promuoveranno quesiti alla Direzione di polizia. Come pure se nell'esecuzione di alcuna delle premesse disposizioni s'incontrassero difficoltà, la Direzione di polizia avrà a caro che ciascun Governatore la proponga direttamente, e suggerisca il modo che nella sua prudenza credesse più conveniente, onde coll'esempio pratico poter formare un Regolamento stabile e generale.

Cap. 4°

46° Le tasse che sono state fin qui in uso per le licenze di esercizio saranno quelle che provvisoriamente continueranno ad esigersi in ciascun luogo. Intanto però i singoli Governatori trasmetteranno alla Direzione un prospetto indicante le diverse graduazioni degli esercenti, e la tassa vigente sia cumulativamente eguale, sia disgiuntivamente difforme in ciascun luogo della rispettiva giurisdizione, onde su tale scorta formare se sarà possibile una sola applicabile per tutta la provincia.

47° Vidimazione di passaporto e fogli di via all'interno dello Stato, baiocchi cinque

48° carte di permanenza per gli esteri, baiocchi trenta

49° Carte di permanenza per gli statisti, baiocchi venti

50° Permessi di soggiorno precario non oltrepassanti li giorni quindici da rilasciarsi ai statisti, baiocchi cinque

51° Feste da ballo venali per ogni sera baiocchi trenta

52° Feste da ballo private per ogni sera baiocchi venti

53° Apertura di teatri pubblici scudi uno

54° Apertura di teatri privati baiocchi venti

55° Permessi in genere ai suonatori, giocatori ecc. baiocchi dieci.

Bologna, 26 maggio 1837

Cavalier Direttore Avv. Curzi

8. Regolamento provvisorio interno per le Presidenze Regionarie della città di Bologna, in relazione al Regolamento di polizia del 17 marzo 1850⁷

Di conformità all'art. 249 del Regolamento di Polizia è mantenuta l'istituzione delle Presidenze Regionarie e per ciò la città di Bologna dividesi in tre Rioni denominati di Levante, Centro e Ponente i confini dei quali sono precisati nella notificazione del 15 ottobre 1848 dell'E.mo Commissario pontificio e vengono più apertamente indicati dalla pianta affissa nella Camera di residenza di ogni Presidente Regionario. Sono pure compresi nel circondario delle Presidenze gli appodiati, quindi appartengono a quella di Levante gli appodiati di S. Ruffillo e gli Alemanni; a quella del Centro gli appodiati di S. Egidio e dell'Arcoveggio; a quella di Ponente gli appodiati di Santa Viola e della Misericordia.

Il personale addetto ad ogni Presidenza Regionaria si compone di:

Presidente
Delegato o Vice-Presidente
Aggiunto o Commesso archivista e protocollista
Primo Commesso o Ispettore
Secondo Commesso o Ispettore
Terzo Commesso o Ispettore
Alunno o Ispettore aggiunto
Portiere

Sono a totale dipendenza di ogni Presidenza Regionaria delle guardie od agenti le incombenze e gli obblighi dei quali risultano dalle disposizioni portate al suo luogo del presente Regolamento.

Le Presidenze Regionarie per quanto riguarda le loro attribuzioni e rapporti colla Direzione provinciale di polizia sono soggette al Regolamento emanato dalla Commissione Governativa di Stato il 17 marzo 1850, per quanto riguarda l'ordinamento interno sono tenute ad osservare il presente Regolamento interno delle Presidenze Regionarie della città di Bologna.

Disposizioni generali

1° Le Presidenze Regionarie devono portare tutta la loro azione a conseguire ed operare quanto è prescritto dal Regolamento Generale di Polizia.

2° Tutti gl'impiegati indistintamente devono nell'esercizio dei rispettivi incumbenti usare verso qualsiasi persona della massima educazione, e dei modi sia in fatti che in parole quali si addicono a persone oneste e civili.

3° Verificandosi l'assenza dall'Ufficio o l'impedimento di alcuno degli impiegati, è stabilita la regola di sostituzione nell'esercizio delle rispettive attribuzioni secondo l'ordine col quale sono descritti nella pianta in fronte al presente Regolamento, quindi il Presidente sarà sostituito dal Vice-Presidente, questo dall'aggiunto e di seguito.

4° Ogni impiegato è responsabile del fatto proprio, perciò il Presidente risponde degl'ordini che viene emanando, gli altri dell'esecuzione.

5° Gli arrestati non potranno rimanere a disposizione delle Presidenze Regionarie più del tempo strettamente necessario all'adempimento di ciò che occorre, e dovranno essere trasmessi a disposizione della Direzione di Polizia a quel Dicastero che dalla Direzione stessa venisse ordinato, con rapporto in iscritto riguardante la causa dell'arresto e le prove.

6° La disposizione contenuta nell'articolo precedente si estende ancora ai corpi di delitto ed agli oggetti appresi sia nelle perquisizioni sia agli arrestati.

7° È assolutamente proibito agli impiegati di ricevere doni e ricognizioni di qualsiasi natura od entità anche minima sotto la pena più grave di cui interiormente all'art. 13.

⁷ ASB, *Polizia*, Atti Generali, titolo I *Provvidenze generali*, 1850, *Direzione provinciale ai tre Presidenti Regionari*, 9 luglio 1850.

8° Quei qualunque diritti i quali competono per ragione di ufficio ed in forza dei vigenti regolamenti saranno depositati presso il Presidente o presso la persona che da lui verrà incaricata, onde alla fine di ogni mese ne venga fatto il riparto in uguali porzioni fra gli impiegati della Presidenza Regionaria meno il Portiere che ne è escluso per ragione di incombenza e meno il Presidente avendo gli attuali Presidenti Regionari dichiarato di rinunciare a questo diritto.

9° Le Presidenze Regionarie dovranno essere costantemente aperte, ed accessibili, al quale effetto un impiegato ed una guardia almeno sarà permanente in ufficio tanto nelle ore escluse dall'orario nel giorno quanto nella notte.

10° L'orario prescritto colle suddette tabelle dovrà rigorosamente osservarsi, quindi non potranno gl'impiegati mancarvi senza legittima causa. Si hanno per cause legittime gli impedimenti ragionevoli e giustificati e l'assenza per motivi d'ufficio. Ogni volta però che dal Presidente si reputi opportuno per bisogni urgenti o straordinari, si potrà esigere che gli impiegati prestino servizio o si trovino in ufficio oltre le ore prescritte, senza che sia lecito il ricusarvisi; ritenendosi però gravati potranno avanzare reclamo individuale alla Direzione di Polizia ma nel frattanto dovrà essere adempiuto il servizio imposto.

11° Sarà cura di ogni Presidente il tenere attivate le occorrenti perlustrazioni mediante pattuglie nel rispettivo circondario, e specialmente nelle ore notturne.

12° Le nottate e perlustrazioni, la sorveglianza ai teatri e pubblici spettacoli qualunque, non che ai luoghi di straordinario concorso saranno eseguite dagli impiegati cui spetta per turno.

13° Gli impiegati che mancheranno al proprio dovere contravvenendo alle disposizioni portate dal presente Regolamento, o in altro modo, saranno puniti coll'ammonizione, colla sospensione dall'impiego per tempo determinato a mezzo soldo e colla perdita dell'impiego. I Presidenti sono obbligati sotto la loro responsabilità di fare rapporto alla Direzione di polizia di qualunque mancanza della quale si rendessero responsabili i rispettivi loro impiegati onde applicare ai medesimi le relative penalità.

14° È attributo delle Presidenze Regionarie il formare la statistica della popolazione e nel frattanto che dal Superiore Governo saranno emanate le norme e disposizioni relative e non mancheranno di redigere una nota delle Donne pubbliche e di cattiva condotta, non che delle persone oziose e vagabonde o altrimenti sospette, non trascurando quelle che si trattengono abitualmente nei Caffè e nelle Osterie od altri simili luoghi pubblici, o che vivono dispendiosamente senza essere notoriamente forniti dei corrispondenti mezzi; comprenderanno pure in detta nota i tagliaborse, i ricettatori dei ladri malviventi e cose furtive, i delatori d'armi, ed i giuocatori d'azzardo. Questa nota comprenderà tutti gli individui appartenenti alle classi suindicate i quali hanno domicilio o dimora nel circondario rispettivo, comprenderà nome cognome, età, origine, casa di abitazione e la causa per cui sono iscritti nella nota e sarà formato un registro alfabetico conforme alla modula A da conservarsi nell'ufficio della Presidenza Regionaria nel mentre che una nota complessiva verrà nel termine di un mese dall'attivazione del presente Regolamento trasmessa alla Direzione di Polizia; ed ogni due mesi saranno alla Direzione stessa notificati gli aumenti e variazioni avvenute, nel mentre che la Presidenza ne farà annotazione contemporanea nel proprio registro. A rendere più agevole questa operazione sono autorizzati i Presidenti Regionari a diffidare le persone che saranno iscritte nel registro di cui sopra, ed i proprietari delle case ove abitano a denunziare loro qualsiasi cambiamento di domicilio quanto ai primi e quanto ai secondi denunziare la partenza o l'abbandono della loro casa sotto la comminazione delle pene stabilite dagli art. 236, 237, 238, 239 del Regolamento di Polizia da applicarsi a seconda delle circostanze e dietro la relativa procedura nelle forme del tit. 4 parte 2 del Regolamento suddetto.

Disposizioni speciali

L'adempimento di quanto è prescritto alle Presidenze Regionarie dal vigente Regolamento di polizia e dalle generali disposizioni del presente Regolamento resta affidato al Presidente ed ai singoli impiegati colla divisione di attribuzioni che segue.

Presidente

15° Deve il Presidente Regionario sorvegliare gli impiegati appartenenti alla propria Presidenza onde non trascurino il proprio dovere ed adempiano con convenienza, attività, ed esattezza alle delicate funzioni di polizia.

16° Dovendo tenersi informato di quanto accade nel proprio circondario e possa interessare la polizia darà le occorrenti disposizioni onde non gli manchi il rapporto delle analoghe emergenze e sarà espediente stabilisca un'ora in cui ogni giorno tutti gli impiegati contemporaneamente si rechino al rapporto presso di lui e presterà accesso facile a qualunque persona per tutte quelle notizie che possono essergli recate.

17° Avrà la massima cura perché le operazioni della statistica riescano esatte, e nel frattanto della attivazione di questa, sorveglierà onde la nota prescritta del § 14 sia tenuta in buon ordine e regolarmente completa, affinché all'occasione possa servirgli per gli opportuni riscontri.

18° Procurerà di mantenere l'ordine e la tranquillità nel proprio circondario usando degli opportuni mezzi preventivi e repressivi a norma dei sorveglianti regolamenti, preferendo i mezzi conciliativi per sopire e conciliare le private dissensioni specialmente nelle famiglie e fra gli artigiani e operai.

19° È però specialmente incaricato della parte conciliativa in ogni dissensione sia familiare sia fra privati, uniformandosi al disposto dall'art. 226 del Regolamento di polizia ed in tale bisogna fermo il divieto di assumere formale cognizione del diritto o di divenire ad atti che pregiudichino gli interessi dei contendenti, sarà cura speciale del Presidente Regionario di accennare alle parti quali diritti possono essere sanzionati dai Tribunali ed insinuare alle medesime con opportuni modi di divenire ad eque transazioni. Sarà diligente attergendo alle istanze l'esito delle tentate conciliazioni, di esprimere quanto valga a mostrare quali mezzi sonosi usati ed in caso che si devenga a qualche deliberazione non mancherà di motivare i relativi decreti.

20° Veglierà che le pattuglie specialmente notturne sian eseguite e siano particolarmente sorvegliati i luoghi sospetti e pericolosi.

21° Sarà sollecito di dare gli ordini opportuni in tutti gli emergenti nei quali possa occorrere, rendendone informata la Direzione di Polizia quando per ragione di urgenza non sia indispensabile il decampare da questa formalità, nel qual caso dovrà fare rapporto sollecito della provvidenza ordinata e dell'esito della medesima.

22° Dovrà sorvegliare onde gli ordini che riceve dalla Direzione di polizia siano sollecitamente ed esattamente eseguiti.

23° In genere deve incombere alla Direzione del proprio Ufficio, sia per la condotta interna sia per quanto all'esterno deve operarsi, ordinando le esecuzioni e consigliandone il modo senza però prendervi parte onde maggiormente conservare la dignità inerente al proprio ufficio.

24° La corrispondenza regolare di ufficio è tenuta dal Presidente colla Direzione di polizia, e coi Tribunali; nei casi straordinari e d'urgenza anche con altri dicasteri, avrà continua corrispondenza sia verbale che scritta coi propri colleghi al fine di conseguire la conveniente attività e consonanza nelle occorrenti operazioni, e nella condotta del proprio Ufficio.

25° Deve esso solo tenere il protocollo riservato e segreto

26° Deve sorvegliare che le denunce, querele, ed accuse portate al proprio ufficio siano ricevute nelle forme prescritte dalle leggi vigenti, e siano redatte colla voluta esattezza come pure attenderà che gli incarti, interrogatori ecc. da farsi in via politica contengano le cose sostanziali ed assicurarne la fede colla firma delle parti interessate od esaminate.

Delegato o Vice-Presidente

27° Le attribuzioni del Delegato hanno rapporto alla polizia amministrativa e giudiziaria ed esecutiva

28° Deve principalmente prendere cognizione delle persone abitanti nel proprio circondario, e di quelle in ispecie che per la loro condotta possono richiamare l'attenzione della polizia onde vegliare sulle medesime.

29° Agisce in cooperazione del Presidente per gli oggetti da esso dipendenti; è preposto a ricevere le denunce, querele ed accuse nelle forme di legge, come le dichiarazioni di qualunque

persona che possa dare notizie che interessino il dicastero, ed è incaricato degli incarti che possa occorrere all'ufficio di fare.

30° Dovrà ogni giorno recarsi al rapporto presso il Direttore di polizia riferendo poscia al Presidente quanto interessi e gli ordini ricevuti.

31° Dirige gli impiegati nella parte esecutiva ed emana gli ordini relativi previa la voluta intelligenza del Presidente.

32° Avrà cura di informare i forestieri che prendono alloggio nel circondario della Presidenza cui appartiene ed attivare la conveniente sorveglianza su quelli che presentano qualche sospetto.

33° Non mancherà di sorvegliare immediatamente la condotta dei Commessi o Ispettori e delle guardie affinché ognuno adempia al proprio dovere con esattezza e regolarità.

34° Deve rintracciare tutte le notizie che possono interessare la Polizia.

35° In genere deve vegliare sopra tutti gli oggetti di attributo della Polizia a termini del Regolamento relativi ora in vigore.

36° venendo a sua cognizione il pericolo di qualche inconveniente ne farà immediato rapporto al Presidente per l'analogo provvedimento. Ove la dilazione potesse essere dannosa deve esso immediatamente provvedere coi mezzi competenti ed adattati alla circostanza.

37° Redigerà il Bollettino della mattina e della sera trasmettendolo regolarmente alla Direzione di Polizia. Nel solo caso di assenza del Presidente il Delegato avrà la firma della corrispondenza d'Ufficio.

Aggiunto o Commesso, archivista e protocollista

38° Deve tenere in perfetta regola ed in corrente il protocollo generale di ufficio e l'indice relativo; e conservare ordinatamente l'archivio, inoltre terrà in corrente i seguenti registri alfabetici a seconda delle relative module e cioè 1° degli effetti furtivi (modula B); 2° degli arrestandi (modula C); 3° dei sorvegliandi (modula D); 4° degli evasi o smarriti (modula E); 5° degli esercenti vincolati a patente (modula F); 6° dei precettati (modula G); 7° delle donne di mala vita (modula A); 8° delle persone di condizione servile alle quali si rilascia il libretto a seconda delle istruzioni che saranno emanate.

39° Dovrà minutare lettere e rapporti ed attendere alla esattezza delle copie non solo ma curare eziando la regolare spedizione degli atti ai dicasteri cui appartengono.

40° Verificandosi il bisogno dovrà prestarsi eziando alla parte esecutiva.

Commessi o Ispettori

41° Ognuno dei Commessi separatamente deve con precisione informarsi della condotta degli abitanti del rispettivo circondario e specialmente di quelli il di cui carattere non sia accreditato dalla pubblica opinione per poterne rendere conto con verità ed esattezza al Presidente ogni qualvolta ne sia richiesto.

42° Devono formare la nota prescritta dal § 14 e presentarla al Presidente per la sanzione, e devono al principio di ogni mese fare le opportune aggiunte e verificazioni.

43° Si terranno informati di tutto quello che accade nel Rione che possa interessare il Dicastero e quindi avranno obbligo di denunciarne immediatamente al Presidente i fatti criminosi e le contravvenzioni alle leggi, e regolamenti politici curando di somministrare il nome degli autori e le prove della loro colpevolezza, contestando eziando le volute contravvenzioni.

44° Accadendo morti repentine, ferimenti od altri emergenti di tal natura ne renderanno immediatamente avvertita la Presidenza onde proceda a ciò che è di pratica, e trattandosi di morti o di rinvenimento di capi di delitto dovranno porvi la necessaria custodia.

45° Dovranno giornalmente all'ora fissata dal Presidente, recarsi al rapporto presso di lui per comunicare le notizie ed emergenze che possono interessare, e ricevere le occorrenti istruzioni.

46° Nel tempo di loro dimora in Ufficio si presteranno alle copie di lettere, rapporti ecc. ove non siano occupati in altre cose ai loro incombeni relative.

47° Saranno tenuti per turno al servizio di nottata, alle perlustrazioni diurne e notturne, al servizio dei teatri e altro.

48° Il primo Commesso ha la sorveglianza delle guardie ed a lui incombe l'attendere che prestino regolarmente e doverosamente il servizio, facendo rapporto al Presidente delle loro

mananze ove si verificassero. Di tale attributo verrà spogliato il primo Commesso e chi gli sarà sostituito dal Presidente qualora o l'uno o l'altro ne abusi, o non sappia ne debiti modi concigliare l'ordine fra le guardie e la necessaria buona intelligenza.

49° Devono agire nella parte di polizia esecutrice, conducendo e dirigendo le pattuglie e la forza nelle perquisizioni che dal Presidente saranno loro ordinate.

50° Hanno per obbligo il redigere i processi verbali nelle operazioni loro Commesse e specialmente in quelle indicate nell'antecedente § 49.

Alunno o Ispettore aggiunto

51° È principale attributo dell'Alunno l'eseguire le copie di lettere, rapporti ecc. e coadiuvare il Commesso archivista nell'adempimento dei suoi incombeni.

52° Ogni qual volta occorra, dovrà adempiere a tutto quello cui sono tenuti gli Ispettori in sussidio o sostituzione dei medesimi, dovendo però sempre per turno prestare il servizio di nottata, di ispezione ai teatri, e di perlustrazione uniformandosi all'orario dei Commessi.

Portiere

53° Deve tenere pulito il locale inserviente alla Presidenza ed i locali alla medesima occorrenti.

54° Dovrà annunziare al Presidente e agli altri impiegati le persone che si presentino ed introdurle secondo l'ordine progressivo con cui sono entrati e dovrà trattarle senza distinzione di sesso o condizione con modi eguali di educazione e gentilezza. Le persone attinenti a qualunque dicastero saranno sempre immediatamente annunziate.

55° Dovrà recarsi ove gli venga ordinato per portare ambasciate, plichi e lettere ecc. ed osserverà l'orario prescritto agli impiegati, dovendo però la mattina anticiparlo del tempo occorrente ad avere ripulito l'ufficio prima che gli impiegati si rechino al loro posto.

Attribuzioni ed obblighi delle guardie od agenti

56° L'obbligo principale delle guardie si è quello di prestare mano forte ed assistenza ai Commessi nelle cose relative alla parte esecutiva; devono perciò operare il fermo delle persone che dagli Ispettori vengono loro indicate; devono materialmente perquisire le persone e le abitazioni ecc. sempre a seconda degli ordini che ricevono. Hanno eziando l'obbligo di eseguire anche da sole e senza la presenza dei Commessi o Ispettori l'arresto delle persone contro le quali esiste mandato di cattura, non che di coloro che trovansi flagranti o quasi flagranti.

57° Come i Commessi devono prendere esatta e precisa cognizione delle persone abitanti nel circondario della Presidenza cui appartengono e specialmente di coloro la cui condotta suole essere sorvegliata e li rende iscrivibili nella nota prescritta dal § 14.

58° Sono tenuti di assumere tutte le possibili notizie che interessare possano alla Presidenza e primieramente dei fatti criminosi qualsiasi o accaduti o minacciati, e di qualsiasi altro emergente per farne ai suoi immediati superiori istantaneo rapporto.

59° Devono provvedere alla guardia degli estinti improvvisamente sia per morte naturale che per altra causa e non dovranno nello stesso modo trascurare la inemmovibilità dei corpi di delitto, dovente in ogni incontro rendere avvertita la Presidenza dell'emergente per i provvedimenti del suo istituto.

60° Sono pure tenute a sorvegliare onde non sia contravvenuto alle leggi vigenti, ed ai regolamenti di Polizia, essendo abilitate a contestare le analoghe contravvenzioni.

61° Nell'esercizio dei loro incombeni non potranno eccedere i limiti della convenienza, ed è loro vietato di usare verso qualsiasi persona fatti o parole ingiuriose dovendo in ogni caso mantenersi entro giusti confini, e non usare della forza che nei casi di assoluto bisogno, essendo facoltizzati a fare uso delle armi soltanto per necessaria difesa, od in emergenti che assolutamente ne giustificano la necessità.

62° Quando le pattuglie non sono condotte e dirette da un Commesso, o Ispettore esse guardie sono subordinate alla forza Veliti fermo però l'obbligo loro di perquisire le persone e le abitazioni quando a seconda dei casi faccia d'uopo, in dipendenza sempre degli ordini che riceveranno, essendo proibito alle guardie di eseguire senza permesso dei superiori le perquisizioni domiciliari.

63° Le guardie per turno hanno l'obbligo di fare la nottata in Presidenza e per questo servizio hanno la retribuzione stabilita con ordinanza dell'E.mo Monsignor Pro Legato 1 ottobre 1849 numero 20259.

64° La guardia di nottata dovrà nelle prime ore del mattino eseguire in unione dell'impiegato la perlustrazione di istituto; ritornata in Presidenza dovrà trattenersi fino a tanto che un'altra guardia venga a rilevarla, potrà quindi essere in libertà per un tempo conveniente a prendere qualche riposo (sempre che circostanze e bisogni straordinari non lo impediscano) dovendo però al mezzo giorno impreteribilmente trovarsi di nuovo in ufficio.

65° Le guardie che non furono di nottata dovranno la mattina per tempissimo, cioè nell'estate alle 5 ant. E nei mesi d'inverno alle ore 7 ant. trovarsi in ufficio. Una si fermerà in Presidenza per le emergenze che fossero verificatesi, le altre sortiranno per sorvegliare le piazze ed i luoghi di concorso associandosi all'uopo alla forza Veliti.

66° Ritornate le guardie dalla suddetta sorveglianza, l'altra che prima si ritrovava sortirà per due ore in perlustrazione pel circondario della Presidenza facendosi accompagnare da uno o più veliti.

67° Alle ore 9 ant. Precise tutte le Guardie si presenteranno al Delegato per fare rapporto di quello che nelle perlustrazioni hanno veduto e rilevato d'interessante e ricevere i di lui ordini.

68° Poscia resteranno ferme in Presidenza fino al mezzo giorno (salvo l'esecuzione degli ordini speciali che avessero ricevuti) nel quale intervallo saranno occupate nell'osservare i registri dei sorvegliandi, arrestandi, precettati ecc. onde avere cognizione, e fare al Delegato quelle osservazioni e rimarchi che troveranno opportuni, somministrando eziando quelle notizie di fatto che possono avere attivate nelle loro perlustrazioni.

69° Dopo il mezzogiorno, previo avviso al Delegato, due guardie perlustreranno di nuovo il circondario della Presidenza, o unite o separate, accompagnate dai Veliti, o sole a seconda dei casi; la perlustrazione non durerà meno di due ore. Rientrate in Presidenza vi resteranno colle altre fino alle ore 4, una però dovrà restare in Ufficio coll'impiegato di Guardia, e le altre saranno in libertà fino a mezz'ora prima dell'Ave Maria, prima di ritornare avranno cura di raccogliere tutte quelle notizie che possono servire alla redazione del bollettino, la qual cosa dovrà farsi da essi anche la mattina.

70° La sera saranno a totale disposizione dell'ufficio per tutto quello che possa occorrere.

71° Durante la loro permanenza in ufficio le Guardie dovranno contenersi colla massima decenza e rispetto sia verso gli impiegati, sia verso le persone che si presentano, resta loro vietato di tenersi sdraiati e nell'estate senza abito. Se per la sopportata fatica in alcun caso si ravvisi giusto che nelle ore di permanenza in ufficio debbano prendere qualche riposo, potranno a ciò ritirarsi nella camera loro destinata, la porta della quale resterà chiusa.

72° La nettezza della camera di Corpo di guardia dei Veliti, e di quella assegnata alle Guardie, non che la pulizia delle scale è loro affidata, quindi dovranno concertarsi fra loro onde in ogni giorno ciò sia eseguito da alcuna di esse per turno.

73° Sono responsabili della conservazione delle armi d'ufficio e delle lanterne loro assegnate, e dovranno mantenerle sempre pronte e pulite.

74° Non potranno esimersi dall'essere sempre munite di lanterna nelle perlustrazioni ed operazioni notturne.

75° Le pene a cui vanno soggette le Guardie in caso di mancanza agli obblighi loro sono le stesse portate all'art. 13 oltre gli arresti per una tempo da fissarsi nei singoli casi dalla Direzione di Polizia.

Rapporti delle presidenze fra loro

76° Le Presidenze saranno in continua relazione sia col mezzo di adunanze dei Presidenti e Delegati sia con corrispondenza in iscritto al fine di ottenere uniformità di sistema e di azione, e pel maggiore vantaggio del pubblico servizio.

77° Perciò ogni Presidenza successivamente sarà di turno per due mesi durante il qual termine le altre due faranno capo alla medesima per corrispondere colla Direzione di polizia negli oggetti di massima e di comune interesse (salvi i casi di urgenza), e così la Direzione si rivolgerà alla Presidenza di turno per le cose della stessa natura che ugualmente le Presidenze tutte riguardino, dovendo quella di turno diramare le altre notizie, gli ordini e le risposte che verrà ricevendo.

78° Una volta almeno ogni settimana tutti i Presidenti si raduneranno presso quello di turno onde trattare, discutere, e stabilire di quanto possa occorrere, e specialmente delle cose di massima, redigendo eziando se interessi, processo verbale della adunanza; verbale che a cura del Presidente di turno sarà dato in copia alle altre Presidenze e nei casi di rilevanza anche alla Direzione.

79° Negli emergenti evenibili nelli quali si verifichi urgenza non potrà alcuna Presidenza ricusarsi di agire sotto pretesto che accade fuori del proprio circondario, ma dovrà immediatamente di poi renderne avvertita la Presidenza nella giurisdizione della quale l'emergente si è verificato.

80° Se da una Presidenza si trovi necessario l' eseguire qualche operazione nel circondario di un'altra, dovrà dargliene preventivo avviso perché vi prenda parte e la eseguisca, a meno che per la specialità della circostanza a giudizio del Presidente non si trovi necessario il decampare da questa formalità fermo però l'obbligo di immediatamente dopo renderne consapevole il Presidente del circondario in cui l'operazione ha avuto luogo.

81° Il presente Regolamento sarà posto in attività dal giorno in cui viene alle Presidenze comunicato e dovrà essere esattamente osservato, dovendosi tenere affissa copia in ogni ufficio delle Presidenze medesime.

Dalla Direzione di Polizia in Bologna
Il 9 luglio 1850
Col. Cav. Direttore Curzi.

Fonti e bibliografia

Fondi d'archivio

Archivio di Stato di Bologna (ASB)

Ispettorato poi Direzione provinciale di polizia (1814-1860)

Atti Riservati

Atti Generali

- Titolo I *Provvidenze Generali*
- Titolo X *Delitti*
 - Rub. 25 *Corruttori del costume*
 - Rub. 26 *Sevizie in famiglia e mala condotta domestica*
 - Rub. 27 *Figli discoli*

Bandi, proclami, avvisi, leggi decreti, stampe governative (1796-1879)

Legazione apostolica (1796-1874)

Atti Generali

- Titolo XX - *Polizia*

Fonti a stampa

Appendice al regolamento organico e di procedura criminale per norma delle curie ecclesiastiche, Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1831

Bando generale dell'illustrissimo, et reuerendissimo signor Alessandro Sforza cardinale della Santa Romana Chiesa, Legato di Bologna, Romagna & essarcato di Rauenna. Pubblicato in Bologna alli 22. & reiterato alli 25 di febraro 1570, Bologna, per Alessandro Benacci, s.d.

Bando generale dell'Ill.mo e rev.mo signor Benedetto cardinal Giustiniani legato di Bologna, pubblicato alli 23 giugno e reiterato alli 24 luglio 1610, Bologna, Vittorio Benacci, s.d.

Bando generale della legazione di Bologna e suo contado fatto pubblicare li 12 ottobre 1756 dall'Eminentissimo e Reverendissimo sig. Cardinale Fabrizio Serbelloni, Legato a latere di detta città, in Bologna, per Clemente Maria Sassi Successore del Benacci per la Stamperia Camerale, s.d.

Bolle, brevi e proviggioni per il sagro Monte di Pietà con le Costituzioni del Foro criminale detto del Torrone di Bologna, in Bologna, nella Stamperia di Clemente Maria Sassi successore del Benacci, 1724

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte II, *Dal 1 maggio al 31 agosto 1806*, Milano, dalla Reale Stamperia, 1806

Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana. Dalla costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802, anno I, n. 1 al 20, Milano, presso Luigi Veladini Stampatore Nazionale, 1802

Bollettino delle leggi e regolamenti per il governo della Provincia di Bologna, 4 voll., Bologna, dalla Stamperia Camerale, 1814-1816

Bullarii romani continuatio summorum pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII, et Gregorii XVI, Constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios atque alloquutiones complectens quas collegit usque ad pontificatum Pii VIII. Andreas advocatus Barberi curiae capitoli collateralis additis summariis, adnotationibus, indicibus, opera et studio Rainaldi segreti I.C., tomi XIX, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1835-1857

Le cinque costituzioni del Santissimo Signor Nostro Benedetto XIV, Sommo Pontefice sopra la riforma della curia civile e criminale di Bologna, in Bologna, nella Stamperia di Clemente Maria Sassi successore del Benacci, 1744

Collezione dei travagli sul codice penale pel Regno d'Italia, 6 voll., Brescia, per Nicolò Bettoni, 1807

Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito al Motu proprio di N.S. Papa Pio Settimo in data 6 luglio 1816 sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica, 5 voll., Roma, presso Vincenzo Poggioli stampatore della Reverenda Camera Apostolica, 1816-1822

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, curantibus J. Alberigo et al., Basileae 1962

Leggi organiche giudicarie della Repubblica Cisalpina, Milano-Bologna, per le Stamperie del Sassi, s.d ma 1797

Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de' 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica, Roma, presso Vincenzo Poggioli stampatore della Reverenda Camera Apostolica, 1816

Ordinationes, et reformationes officii causarum criminalium civitatis Bononiae, Bononiae, apud Anselmum Giacarellum, 1548

Raccolta de' Bandi, Notificazioni, Editti & c. pubblicati in Bologna dopo l'ingresso delle truppe francesi accaduto li 18 giugno 1796, in Bologna, nella Stamperia Camerale, s.d. ma 1796-1797

Raccolta de' Bandi, Notificazioni, Editti & c. pubblicati in Bologna dopo l'unione della Cispadana alla Repubblica Cisalpina, in Bologna, per le Stamperie degli eredi Sassi Stampatori del Governo, s.d. ma 1797-1798

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato Pontificio, 23 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1834-1849

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante, 22 voll., Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1849-1870

Raccolta delle leggi, proclami ed editti pubblicati in Bologna dopo il ritorno delle truppe francesi seguito li 28 giugno 1800, in Bologna, per le Stamperie degli eredi Sassi Stampatori del Governo, s.d. ma 1800-1802

Raccolta delle leggi, editti, proclami & c. pubblicati in Bologna dopo la nuova Costituzione presentata dal cittadino Trouvé alla Repubblica Cisalpina, in Bologna, per le Stamperie degli eredi Sassi Stampatori del Governo, s.d. ma 1798-1799

Recentiores Turroni Bononiae Constitutiones, Bononiae, Typis Alexandri Benacij, 1566

Regolamento di polizia ne' domini della Santa Sede, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1850

Regolamento organico e di procedura criminale, Roma, nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1831

Regolamento sui delitti e sulle pene, Roma 1832

SELLA, Pietro (a cura di), *Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*, Roma 1912

Serie di editti, bandi e leggi promulgate in Bologna dopo il felice ingresso delle regie truppe di S.M.I.A. seguito il giorno 30 giugno 1799, in Bologna, per le Stampe del Sassi, s.d. ma 1799-1800

Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae. Rubricis non antea impressis, provisionibus, ac litteris apostolicis, jam extravagantibus aucta, summarijs, et indicibus illustrata. Edidit comes Philippus Carolus Saccus nobilis bononiensis j.u.d. collegiatus, opus in duo distributum volumina, quorum alterum continet Statuta Civilia, & Criminalia ... alterum Provisiones, Litteras Apostolicas, ac Diplomata Imperialia, cum indicibus argumentorum, & rerum, Bononiae, ex Typographia Constantini Pisarri S. Inquisitionis Excusoris sub signo S. Michaelis, 1735-1737

Bibliografia

ALESSI, Giorgia, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, «Quaderni storici», 75 (1990), pp. 805-831

- *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli 1779-1803*, Napoli 1992
- *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna*, Roma 1994, pp. 404-426
- *La comparsa di una polizia «moderna»*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2002, pp. 33-44
- *Giustizia penale e foro ecclesiastico: l'area italiana*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe (XVI^e-XVIII^e siècles)*, a cura di B. Durand, Lille 2005, pp. 83-99
- *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I Tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2006, pp. 609-640

ALLEGRA, Luciano, *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in *Intellettuali e potere*, in *Storia d'Italia*, Annali 4, a cura di C. Vivanti, Torino 1981, pp. 895-947

ANGELOZZI, Giancarlo, *Genitori, figli, polizia a Bologna nell'età della Restaurazione*, «Storicamente», 8 (2012), http://www.storicamente.org/05_studi_ricerche/angelozzi.htm

ANGELOZZI Giancarlo, CASANOVA Cesarina, *La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVIII secolo*, Bologna 2003

- *La giustizia criminale in una città di Antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVIII)*, Bologna 2008
- *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna 2010
- *La giustizia dei burocrati. La Restaurazione nella Bologna pontificia*, «Bollettino del Museo del Risorgimento», 15 (2010)
- *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014

ANTONIELLI, Livio, *I prefetti dell'Italia Napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia*, Bologna 1983

- *La polizia nello Stato di Milano tra Antico regime ed età napoleonica. Appunti per una ricerca*, in *Il principato Citerione tra Ancien régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli*, a cura di E. Granito, M. Schivino, G. Foscari, Salerno 1993, pp. 103-133
- *Una ricerca sulla polizia nel Ducato di Milano (secoli XVII-XVIII)*, «Le carte e la storia», 1995, n. 2, pp. 29-34

- *Vino e polizia: il caso della Milano d'Antico regime*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, vol. II, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P.F. Simbula, Roma 2000, pp. 1053-1069
- (a cura di), *La polizia in Italia nell'Età moderna*, Soveria Mannelli 2002
- *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2002, pp. 117-136
- (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Soveria Mannelli 2006
- (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Soveria Mannelli 2010

ANTONIELLI Livio, DONATI Claudio (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia*, Soveria Mannelli 2003

AQUARONE, Alberto, *La Restaurazione nello Stato pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, «Archivio della società romana di storia patria», 78 (1955), pp. 119-188

AQUARONE, Alberto, D'ADDIO Mario, NEGRI Guglielmo (a cura di), *Le costituzioni italiane*, Milano 1958

ARRIVO, Georgia, *Raccontare lo stupro. Strategie narrative e modelli giudiziari nei processi fiorentini di fine Settecento*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, Roma 2002, pp. 69-86

– *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma 2006

– *Sposarsi in Tribunale. Sessualità e matrimonio nella Toscana del Settecento*, «Storicamente», 6 (2010), n. 2, http://storicamente.org/giorgia_arrivo_matrimonio_toscana_settecento

BALANI, Donatella, *Il vicario fra città e stato. L'ordine pubblico e l'Annona nella Torino del Settecento*, Torino 1987

BARDET Jean-Pierre, FARON Olivier, *Bambini senza infanzia. Sull'infanzia abbandonata in età moderna*, in *Storia dell'infanzia*, 2, *Dal Settecento a oggi*, a cura di E. Becchi e D. Julia, Roma-Bari 1996, pp. 100-131

BELLABARBA, Marco, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp.189-213

– *I processi per adulterio nell'archivio diocesano tridentino (XVII-XVIII secolo)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV- XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 185-227

BELLOCCHI, Ugo (a cura di), *Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740*, Città del Vaticano 1994

BERLINGUER Luigi, COLAO Floriana (a cura di), *La «Leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano 1989

BERSELLI, Aldo, *Da Napoleone alla Grande Guerra*, in *Storia di Bologna*, vol. 4/1, *Bologna in età contemporanea 1796-1914*, a cura di A. Berselli, A. Varni, Bologna 2010, pp. 1-135

BIANCHI, Adanella, *L'«elemosina di un bambino». Pratica e controllo dell'abbandono all'Ospedale dei Bastardini (secc. XVI-XVIII)*, «Sanità Scienza e Storia», 1989, n. 2, *La morte in ospedale. L'Ospedale degli Esposti*. Atti del seminario di Bologna del 14 marzo 1989, pp. 35-54

– *La «Famiglia» dell'Ospedale tra XVI e XVIII secolo*, in *I Bastardini. Patrimonio e memoria di un ospedale bolognese*, Bologna 1990, pp. 39-60

BIANCHI, Nicomede, *Storia documentata della diplomazia europea dall'anno 1814 all'anno 1861*, vol. I, Torino 1865

BIANCO, Furio, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento: la comunità di villaggio tra conservazione e rivolta (Valcellina e Valcolvera)*, Sommacampagna 2005

BODIN, Jean, *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente, Torino 1988

BONACCHI, Gabriella, *Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi*, Roma-Bari 1995

BONACCHI Gabriella, GROPPI Angela, PELAJA Margerita, *I Conflitti domestici. Strategie di controllo tra Stato pontificio e Stato unitario*, in *Le modèle familial européen. Normes, déviances, contrôle du pouvoir*, Roma 1986, pp. 185-205

BOSELLINI, Carlo, *Opere complete*, 2. voll., a cura di M. Rotondo Michelini, Torino 1976

BOUTRY, Philippe, *La Restaurazione*, in *Storia di Roma dall'antichità ad oggi. Roma moderna*, a cura di G. Ciucci, Roma-Bari 2002, pp. 371-415

BOUTRY Philippe, PITOCCHIO Francesco, TRAVAGLINI Carlo M. (a cura di), *Roma negli anni di influenza e dominio francese*, Napoli 1990

BRAMBILLA, Elena, *Confessione, casi riservati e «giustizia spirituale» dal XV secolo al Concilio di Trento*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. Nubola, A. Turchini, Bologna 1999, pp. 491-540

– *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000

– *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia*, a cura di L. Antonielli, C. Donati, Soveria Mannelli 2003, pp. 73-110

- *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (sec. XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica*, «Rivista storica italiana», 115 (2003), pp. 955-1005
- *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza*, in *I Tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2006, pp. 521-575
- *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2006, pp. 235-238

BRANDILEONE, Francesco, *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906

BROGGIO Paolo, PAOLI Maria Pia (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma 2011

BUONANNO, Milly, *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli e regole nella scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Milano 1980

BUSI, Emilio, *Principi di governo nello stato di polizia*, Cagliari 1955

CADOPPI, Alberto, *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del «Regolamento sui delitti e sulle pene» del 1832, il «brutto anatrocchio» dei codici penali della Restaurazione*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova 2000, pp. LV-LXXIV

CAFORIO, Maria Romana, *Carceri e detenuti a Bologna tra età napoleonica e Restaurazione pontificia*, Tesi di dottorato, Roma 2013

CAJANI, Luigi, *Sorvegliare e redimere: la Casa di Correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)*, in *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, a cura di L. Cajani, Milano 1997, pp. 114-137

CALVI, Giulia, *Diritti e legami. Madri, figli, Stato in Toscana (XVI-XVIII secolo)*, «Quaderni storici», 86 (1994), n. 2, pp. 487-510

CALZOLARI, Monica, *Il nuovo sistema informativo di polizia per la repressione dei delitti politici (1815-1820)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo, Roma-Friburg-Wien 1997, pp. 79-98

CALZOLARI Monica, GRANTALIANO Elvira, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: Istituzioni e archivi (1798-1870)*, Roma 2003

CANEPARI, Eleonora, *Svelare o occultare? L'eco delle nascite illegittime a Roma nel XVIII secolo*, «Quaderni storici», 121 (2006), pp. 101-132

CAPPELLETTO, Giovanna, *Infanzia abbandonata e ruoli di mediazione sociale nella Verona del Settecento*, «Quaderni storici», 53 (1983), n. 2, pp. 421-439

CAPUTO, Giuseppe, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, tomo II, *Il matrimonio e le sessualità diverse: tra istituzione e trasgressione*, Padova 1984

CARAVALE Mario, Caracciolo Alberto, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XIV, Torino 1978

CASANOVA, Cesarina, *Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati «senza vittima» e nelle relazioni private (Bologna XVII secolo)*, Bologna 2007

– *Polizia e disordini nelle famiglie a Bologna nella prima metà del XIX secolo*, «Storicamente», 8 (2012), http://www.storicamente.org/05_studi_ricerche/casanova.htm

CAVALLO, Sandra, *Strategie politiche e familiari intorno al baliatico. Il monopolio dei bambini abbandonati nel Canavese tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», 53 (1983), n. 2, p. 391

CAVALLO Sandra, CERUTTI Simona, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», 44 (1980), n. 2, pp. 346-383

CAVINA, Marco, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Roma-Bari 2007

– *I luoghi della giustizia*, in *Storia di Bologna*, vol. 3/1, *Bologna nell'età moderna. Istituzioni, forme del potere, economia e società*, a cura di A. Prosperi, Bologna 2009, pp. 367-411

– *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011

CAZZETTA, Giovanni, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999

CECCHI, Dante, *Sull'istituto della pax: dalle Costituzioni egidiane agli inizi del secolo XIX nella Marca di Ancona*, «Studi Maceratesi», 3 (1968), pp. 103-161

– *L'amministrazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814-23)*, Macerata 1978

CHAMOUX, Antoinette, *L'enfance abandonnée à Reims à la fin du XVIII siècle*, «Annales de Demographie Historique», 1973, pp. 263-285

CHIAPPETTI, Achille, *L'attività di polizia. Aspetti storici e dogmatici*, Padova 1973

COBB, Richard, *Polizia e popolo. La protesta popolare in Francia (1789-1820)*, Bologna 1976

COHEN, Sherril, *Convertite e malmaritate. Donne irregolari e ordini religiosi nella Firenze rinascimentale*, «Memoria», 5 (1982), pp. 46-63

COLLIVA, Paolo, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di A. Berselli, vol. II, Bologna 1977, pp. 13-34

COLOMBO, Paolo, «Police», «ordre publique» et «sureté de l'état»: *la trasformazione dell'ordine pubblico in ordine costituzionale*, «Filosofia politica», 1988, n.1, pp. 69-104

- CONTI, Giuseppe, voce *Polizia*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1956, pp. 176-179
- CONTINI, Alessandra, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze Leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma 1994, vol. I, pp. 426-508
- *Corpo, genere e punibilità negli ordinamenti di polizia della Firenze di fine Settecento*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N. M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, Roma 2002, pp. 39-67
- *Quali le funzioni di polizia?*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2002, pp. 65-80
- COSCIUS, Cristoforus, *De separatione tori coniugalis*, 3 voll., Romae, 1773-1779
- COZZI, Gaetano, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI-metà sec. XVIII)*, «La Cultura», 15 (1976), nn. 2-3, pp. 169-213
- CREMANI, Luigi, *De iure criminali libri tres: volumen unicum*, Florentiae 1848
- CUCCIA, Silvia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien régime*, Firenze 1971
- DA PASSANO, Mario, *I tentativi di codificazione penale nello Stato pontificio (1800-1832)*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova 2000, pp. CXLIII-CLXXXIV.
- DAVIS, John Anthony, *Legge e ordine: autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Milano 1989
- DE BENEDICTIS, Angela, *Repubblica per contratto. Bologna, una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995
- DE GIORGIO Michela, KLAPISCH-ZUBER Christiane (a cura di), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari 1996
- DEAN, Trevor, *Crime and justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007
- DEL COL, Andrea, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano 2006,
- DEL PIANO, Rina, *Roma e la Rivoluzione del 1831*, Imola 1931
- DELNERI, Francesca, *Utiles e pacifici cittadini dal Medioevo all'Ottocento. Ricerche sulla casa provinciale di correzione di Bologna*, Tesi di laurea, Bologna 2008
- DI CORI, Paola, *Sacre misure. Spazio e tempo a Roma durante l'anno santo 1825*, in *Luoghi sacri e spazi della santità*, a cura di S. Boesch Gajano e L. Scaraffia, Torino 1990, pp. 445-463
- DI RENZO VILLATA, Gigliola, voce *Separazione personale dei coniugi (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1350-1376

DI SIMONE, Maria Rosa, *Progetti di codici penali nello Stato pontificio della Restaurazione*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 36 (2007), n. 1, pp. 347-390

DI SIMPLICIO, Oscar, *Peccato, penitenza, perdono (Siena 1575-1800). La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994

DI SIVO, Michele, «Rinnoviamo l'ordine già dato»: il controllo sui birri a Roma in Antico regime, in *La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2006, pp. 13-24

DURAND, Bernard, *La notion de Police en France du XVII^e au XVIII^e siècle*, in *Policey in Europa der frühen neuzeit*, a cura di M. Stolleis, K. Härter, Frankfurt am Main 1996, pp. 163-211

EDIGATI, Daniele, *La pace nel processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, in *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. Broggio, M.P. Paoli, Roma 2011, pp. 369-409

EMSLEY, Clive, *The English Police: a Political and Social History*, London 1996

– *Gendarmes and the state in Nineteenth Century Europe*, Oxford 1999

– *Crime and Society in England. 1750-1900*, London 2005

ESMEIN, Adhemar, *Le mariage en droit canonique*, Paris 1929-1935

ESPOSITO, Anna, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2000, pp. 499-511

– *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV- XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 21-42

FARGE Arlette, FOUCAULT Michel, *Les désordres des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille*, Paris 1982

FASANO GUARINI, Elena, *Gli «ordini di polizia» nell'Italia del '500: Il caso toscano*, in *Policey in Europa der frühen neuzeit*, a cura di M. Stolleis, K. Härter, Frankfurt am Main 1996, pp. 55-95

FAZIO, Ida, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio, C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, 1996, pp. 151-214

FERRANTE, Lucia, *L'onore ritrovato. Donne nella casa di soccorso di San Paolo a Bologna (secoli XVI-XVIII)*, «Quaderni storici», 53 (1983), pp. 499-528

– «*Malmaritate*» fra assistenza e punizione (Bologna, secoli XVI-XVII), in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di Antico regime*, Bologna 1986

- *La sessualità come risorsa. Donne davanti al foro arcivescovile di Bologna (sec. XVII)*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 99 (1987), n. 2, pp. 989-1016
- *Patronesse e patroni in un'istituzione assistenziale femminile (Bologna, secolo, XVII)*, in *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, a cura di L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata, Torino 1988, pp. 59-79
- *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società*, a cura di P. Prodi, Bologna 1994, pp. 901-928
- *Il valore del corpo, ovvero la gestione economica della sessualità femminile*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. 206-228
- «*Consensus concubinarius*»: *un'invenzione giuridica per il principe?*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV- XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quagliani, Bologna 2004, pp. 107-132

FIANI, Bartolommeo, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa: trattato teorico-pratico*, Firenze 1853

FILIPPINI Nadia Maria, PLEBANI Tiziana, SCATTIGNO Anna, *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Roma 2002

FIORAVANTI, Laura, *Un codice penale tra Restaurazione e suggestioni liberali. Il Regolamento Gregoriano del 1832*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 33 (1993), n. 1, pp. 105-127

FIUME, Giovanna (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo 1989

FLANDRIN, Jean-Louis, *La Famiglia. Parentela, casa, sessualità nella società preindustriale*, Milano 1979, pp. 180-183

FORMICA, Marina, *Vigilanza urbana e ordine pubblico a Roma (1798-1799)*, «Roma moderna e contemporanea», 1994, n. 1, pp. 31-53

– *Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà politiche nella Roma di fine Settecento*, Roma 2004

FOSI, Irene, *La giustizia del Papa: sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2007

FRONZONI, Silvio, *Lontano dalla madre. Forme e istituti della esposizione a Bologna nella prima metà dell'Ottocento*, «Sanità Scienza e Storia», 1989, n. 2, pp. 55-76

FARDI, Andrea, *Cardinale e gentiluomo: le due logiche del legato di Bologna Alessandro Sforza (1570-1573)*, «Società e Storia», 76 (1997), pp. 285-311

GARDI, Andrea, *Il Cardinal Enrico Caetani e la legazione di Bologna (1586-1587)*, Roma 1985

- *Il cardinal legato come rettore provinciale*, «Società e storia», 8 (1985), pp. 195-239
 - *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994
 - *Il mutamento di un ruolo. I Legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVIII secolo*, in *Offices et Paupeté (XIV-XVII). Charges, hommes, destins*, a cura di A. Jamme, O. Poncet, Roma 2005
- GARNOT, Benoit (a cura di), *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Dijon 1996
- GAUDEMET, Jean, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989
- GEMELLI Agostino, VISMARA Silvio, *La riforma degli studi universitari negli stati pontifici (1816-1824)*, Milano 1933
- GRANTALIANO, Elvira, *La Direzione generale di polizia pontificia e la riorganizzazione degli apparati giudiziari dalla Restaurazione al 1870*, in *La Giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011, pp. 279-286
- GUZZETTI, Linda, *Separations and separated couples in fourteenth-century Venice*, in *Marriage in Italy, 1300-1650*, a cura di T. Dean, K.J.P. Lowe, Cambridge 1997, pp. 249-274
- HACKE, Daniela, *La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 395-413
- HALPERIN, Jean-Louis, *La composition des tribunax de famille sous la Révolution ou «les juristes, comment s'en débarrasser?»*, in *La famille, la loi, l'État, de la Revolution au Code civil*, a cura di I. Thery, C. Biet, Paris 1989, pp. 292-304
- HARRINGTON, Joel F., *Reordering marriage and society in Reformation Germany*, Cambridge 1995
- HUGHES, Steven C., *Per le origini delle pattuglie cittadine*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1984, pp. 170-172
- *Fear and loathing in Bologna and Rome: The papal police in perspective*, «Journal of social history», 1987, pp. 97-116
 - *Crime disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge 1994
 - *Poliziotti, Carabinieri e «Policemens»: il bobby inglese nella polizia italiana*, «Le carte e la storia», 1996, n. 2, pp. 22-31
 - *L'immagine della polizia*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2002, pp. 151-157
- I Bastardini. Patrimonio e memoria di un ospedale bolognese*, Bologna 1990

I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832), raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova 2000

JEMOLO, Arturo Carlo, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993

KUEHN, Thomas, *Figlie, madri, mogli, vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn, Bologna 1999, pp. 431-460

La Leopoldina: criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo, Incontro internazionale di studio, Siena, 3-6 dicembre 1986, promosso da Luigi Berlinguer

LA ROCCA, Chiara, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna 2009

– *Separare letto e tavola. La separazione coniugale in una città moderna (Livorno XVIII sec.)*, «Storicamente», 8 (2010), http://www.storicamente.org/07_dossier/famiglia/chiaro_larocca_separazione_coniugale.htm

LASCOURMES, Pierre, *L'émergence de la famille comme intérêt protégé par le droit pénal (1791-1810)*, in *La famille, la loi, l'état de la Revolution au Code Civil*, a cura di I. Thery, C. Biet, Paris 1989, pp. 340-348

LAVENIA, Vincenzo, «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, a cura di G. Paolin, Trieste 2001, pp. 34-80

LE CLÈRE, Marcel, *Histoire de la police*, Paris 1974

LE MARC'HADOUR, Tanguy, *La répression de la criminalité conjugale au XVIII siècle. L'exemple des Pays-Bas français*, Lille 1996

LODOLINI TUPPUTI, Carla, *La Commissione Governativa di Stato nella Restaurazione pontificia*, Milano 1970

LODOLINI, Elio, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato pontificio dopo la Restaurazione*, «Ferrara viva», 1959, n. 1, pp. 5-32

LOMBARDI, Daniela, *Le altre famiglie. Assistite e serve nella Firenze dei Medici*, «Memoria», 18 (1986), pp. 25-36

– *Povertà maschile e povertà femminile. L'ospedale dei mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna 1988

– *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento a oggi*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio, C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, 1996, pp. 215-250

– (a cura di), *Legittimi e illegittimi. Responsabilità dei genitori e identità dei figli tra Cinque e Ottocento*, numero monografico di «Ricerche storiche», 27 (1997), n. 2

- *Matrimoni di Antico regime*, Bologna 2001
- *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)*, in *I Tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2006, pp. 577-607

LONDEI, Luigi, *Organizzazione della polizia e giustizia penale a Roma tra Antico regime e Restaurazione (1750-1820)*, Tesi di dottorato, Perugia 1987

- *Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta*, in *Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1770-1820)*, numero monografico di «Archivi e cultura», 30 (1997), a cura di L. Cajani, pp. 7-65
- *Gli Apparati di polizia e la loro trasformazione nella seconda metà del Settecento*, in *Giustizia e criminalità nello Stato Pontificio*, a cura di M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, Roma 2002, pp. 123-144

LUCREZIO MONTICELLI, Chiara, *Alle origini della polizia moderna. Apparati di controllo ecclesiastici e nuovi sistemi di polizia nella Roma del primo Ottocento*, Tesi di dottorato, Roma 2008

- *Sorvegliare e amministrare: l'organizzazione della polizia a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, «Le carte e la storia», 16 (2010), n. 2, pp. 145-163
- *Il controllo della popolazione: registrazioni parrocchiali e identificazioni di polizia a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, in *La Giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011, pp. 259-275
- *Tra autorità locali e istituzioni centrali: i presidenti regionali di polizia a Roma durante la Restaurazione*, in *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, a cura di S. Mori, L. Tedoldi, Soveria Mannelli 2011, pp. 277-299

LUPERINI, Sara, *Il gioco dello scandalo. Concubinato, tribunali e comunità nella diocesi di Pisa (1597)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV- XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 383-415

LAIER, Hans, *Die ältere deutsche Staats-und verwaltungslehre (Polizeiwissenschaft)*, Neuwied und Berlin 1966

MALVEZZI, Aldobrandino, *La Restaurazione pontificia a Bologna nel 1816. Nuovi documenti*, Bologna 1942

MANGIO, Carlo, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento (1765-1808)*, Milano 1988

MARCHISELLO, Andrea, «*Alieni thori violatio*»: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV- XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2004, pp. 133-183

MARTONE, Luciano, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984, pp. 147-148

MAZZONE, Umberto, «Con esatta e cieca obbedienza». Antonio Pignatelli Cardinal Legato di Bologna (1684-1687), in *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, a cura di B. Pellegrino, Galatina 1994, pp. 45-94

– «Evellant vicia...aedificent virtutes»: il Cardinal Legato come elemento di disciplinamento dello Stato della Chiesa, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società*, a cura di P. Prodi, Bologna 1994, pp. 691-731

MICCOLI, Giovanni, «Vescovo e re del suo popolo». La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria, in *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli, Storia d'Italia. Annali 9, Torino 1986, pp. 883-928

MILLIOT, Vincent, *Histoire des polices: l'ouverture d'un moment historiographique*, «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», 54 (2007), n. 2, pp. 162-177

MODIGLIANI, Anna, *I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1994

MOMBELLI CASTRACANE, Mirella, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, «Società e storia», 6 (1979), pp. 839-864

– *Fonti e metodologia per uno studio sulle riforme del sistema penale pontificio nel XIX secolo*, «Nuovi Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 7 (1993), pp.177-208

– *Il Motu proprio del 6 luglio 1816 e l'elaborazione di una nuova pratica criminale pontificia nell'età consalviana*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, a cura di L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R.M. Zaccaria, IV, Lecce 1995, p. 1501-1536

– *Dalla Post diuturnas del 30 ottobre 1800 al Motu proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda Restaurazione*, «Le carte e la storia», 1997, n. 3, pp.146-161

MONTI, Aldino, *Pauperismo e demografia, conflitto e sicurezza: le condizioni sociali a Bologna nell'Ottocento (1815-1880)*, in *Storia di Bologna*, vol. 4, *Bologna in età contemporanea*, a cura di A. Berselli, A. Varni, Bologna 2010, pp. 421-483

MORI Simona, TEDOLDI Leonida (a cura di), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Soveria Mannelli 2011

MOSCARINI, Maria, *La Restaurazione pontificia di prima ricupera*, Roma 1933

MOZZARELLI, Cesare, *Riflessioni preliminari sul concetto di «polizia»*, «Filosofia politica», 1988, n. 1, pp. 7-14

NADA, Narciso, *Metternich e le riforme dello Stato pontificio. La missione Sebregondi a Roma (1832-1836)*, Torino 1957

NAPOLI, Paolo, «Police»: *la conceptualisation d'un modèle juridico-politique sous l'ancien régime*, «Droits. Revue française de théorie juridique», 20 (1994), pp. 183-196 e 21 (1995), pp. 151-160

– *Naissance de la Police moderne. Pouvoir, normes, société*, Paris 2003

NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, Mario (a cura di), *Memorie del Cardinale Ercole Consalvi*, Roma 1950

NATALI, Giovanni, *Bologna dopo la rivoluzione del 1831. Conati liberali e misure reazionarie (1832-1836)*, Bologna 1932

NICCOLI, Ottavia, *Rinuncia, Pace, Perdono. Rituali di pacificazione nella prima età moderna*, «Studi Storici», 40 (1999), pp. 219-261

– *Perdonare: idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma 2007

OSBAT, Anna, «È il perdonar magnanima vendetta». *I pacificatori tra bene comune e amor di Dio*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 53 (1998), pp. 121-146

PADOA SCHIOPPA, Antonio, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, «Studia Gratiana», 20 (1976), pp. 271-287

PADOVANI, Tullio, *I delitti nelle relazioni private*, in *Storia d'Italia*, Annali 12, *La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino 1997, pp. 219-244

– *Considerazioni sulla «parte generale» del Regolamento gregoriano*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2000, pp. XLIII-LIV

PALAZZI, Maura, *Donne sole. Storie dell'altra faccia dell'Italia fra Antico regime e società contemporanea*, Milano 1997

PANCINO, Claudia, *Il Bambino e l'acqua sporca*, Milano 1984

PASZTOR, Lajos, *La riforma della Segreteria di stato di Gregorio XVI. Contributo alla storia delle Riforme nello Stato pontificio*, «La Bibliofilia», 60 (1958), pp. 285-305

– *Per la storia della Segreteria di Stato nell'Ottocento. La riforma del 1816*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, vol. V, Città del Vaticano 1964, pp. 209-272

– *La Segreteria di Stato e il suo archivio 1814-1833*, Stuttgart 1984

PASZTOR Lajos, PIRRI Pietro, *L'Archivio dei governi provvisori di Bologna e delle Province Unite del 1831*, Città del Vaticano 1956

PELAJA, Margherita, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Roma-Bari 1994

– *La costruzione del matrimonio tra i ceti popolari: gravidanze prenuziali e illegittimità nell'Ottocento*, in *Popolazione e società a Roma dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di E. Sonnino, Roma 1998, pp. 261-278

PERTILE, Antonio, *Storia del diritto italiano*, vol. V, parte III, *Storia del diritto penale*

PEYRONNET, Jean-Claude, *Les enfants abandonnés et leurs nourrices à Limoges au XVIII^e siècle*, «Revue d'Histoire moderne et contemporaine», 22 (1976), luglio-settembre, pp. 418-441

PIASENZA, Paolo, *Polizia e città. Strategie d'ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settecento*, Bologna 1990

PICCIALUTI, Maura, *La normazione di polizia*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2002, pp.101-108

Pio VII e il Card. Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato pontificio, Atti del convegno interregionale di storia del Risorgimento, Viterbo 22-23 settembre 1979, Comitato dell'Istituto per la storia del Risorgimento, 1981

PISANO, Giulio, «*I birri*» a Roma nel Seicento ed un progetto di riforma del loro ordinamento sotto il pontificato di Innocenzo XI, «Roma», 10 (1932), pp. 543-556

POLLOCK, Linda, *Il rapporto genitori-figli*, in *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, a cura di M. Barbagli, D.I. Kerzer, Roma-Bari 2002

POMATA, Gianna, *Madri illegittime tra Ottocento e Novecento: storie cliniche e storie di vita*, «Quaderni storici», 44 (1980), 2, pp. 497-542

POVOLO, Claudio, *Introduzione a La vittima nello scenario del processo penale (dai crimini senza vittime all'irruzione della vittima nel dibattito sociale e politico)*, «Acta Histriae», 12 (2004), 1, pp. I-XIV

– *La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici*, «Acta Histriae», 22 (2014), 1, pp. 1-16

PRETO, Paolo, *I servizi segreti di Venezia*, Milano 1994

– *Il significato del lemma «polizia»*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2002, pp. 13-31

PREU, Peter, *Polizeibegriff und Staatszwecklehre*, Göttingen 1983

PRODI, Paolo (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società*, Bologna 1994

– *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000

– *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 2006

PRODI Paolo, REINHARD Wolfgang (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996

PROSPERI, Adriano, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001

– *Tribunali delle coscienze. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 2009

PUGLIA, Salvatore, *Conflittualità, controllo, mediazione in un quartiere di Roma intorno al 1848*, in *Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società romana nell'Ottocento*, Annali della Fondazione Basso, vol. VII, Milano 1985

QUAGLIONI, Diego, «*Divortium a divesitate mentium*». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune*, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2000, pp. 95-118

– «*Sacramenti detestabili*». *La forma del matrimonio dopo Trento*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 61-79

RADZINOWICZ, Leon, *La spirale del crimine. L'esperienza internazionale*, Milano 1981

RAEFF, Marc, *The well-ordered police state. Social and Institutional Change Through Law in the Germanies and Russia. 1600-1800*, London 1983

RAGAZZINI, Remo, *Sbirri, briganti e insorgenti nella Romagna napoleonica (1796-1815)*, Cesena 2007

RAIMONDO, Rossella, *Il «reclusorio pei discoli» di Bologna. Indagine storico-educativa sulle pratiche di internamento dei soggetti devianti e marginali*, «Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education», 8 (2013), n. 1, pp.135-156

RASI, Piero, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in Onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1941

– *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del Concilio di Trento*, Napoli 1958

REGOLI, Roberto, *Ercole Consalvi: le scelte per la Chiesa*, Roma 2006

REINERMAN, Alan J., *Metternich and reform: the case of Papal State 1814-1848*, «The Journal of Modern History», 4 (1970), pp. 524-548

REINHARDT, Nicole, *Quanto è differente Bologna? La città tra amici, padroni e miti all'inizio del Seicento*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2001, n. 2, pp. 107-146

RENAZZI, Filippo Maria, *Elementa juris criminalis liber primus*, 5 voll., Romæ 1820

RINIERI, Ilario, *Il Congresso di Vienna e la Santa sede*, Roma 1904

– *Il cardinal Consalvi nella vita pubblica e privata*, «Civiltà Cattolica», 1925, n. 1

ROVERI, Alessandro, *Consalvi Ercole*, in *Dizionario bibliografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. XXVIII, Roma 1983, pp. 33-43

RUBBI Umberto, ZUCCHINI Cesare, *L'Ospizio Esposti e l'Asilo di Maternità*, in *Sette secoli di vita ospitaliera in Bologna*, Rocca San Casciano 1960, pp. 401-417

SANTONCINI, Gabriella, *Ordine pubblico e polizia nella crisi dello Stato pontificio (1848-1850)*, Milano 1981

– *Appunti per una bibliografia critica sulla Seconda Restaurazione pontificia*, «Proposte e ricerche», 18 (1994), pp. 156-185

– *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, «Annali dell'istituto italo-germanico in Trento», 20 (1994) pp. 82-102

– *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu proprio del 1816*, Torino 1996

SANTORO, Raffaele, *Il ruolo dei giudici di pace*, in *Roma negli anni di influenza e dominio francese*, a cura di Ph. Boutry, F. Pitocco, C.M. Travaglini, Napoli 1990, pp. 85-94

SARDELLI, Teresa, *I processi sul buon costume istruiti dal Tribunale del Vicariato di Roma nell'Ottocento*, «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 1977, n. 1, pp. 113-188

SAURER, Edith, *La secolarizzazione dei peccati*, in *Donne sante, sante donne. Esperienza religiosa e storia di genere*, Torino 1996, pp. 255-284

SBRICCOLI, Mario, *Polizia: b) Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, Varese 1985, vol. XXXIV, pp. 111-120

– *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 345-364

SBRICCOLI Mario, BETTONI, Antonella (a cura di), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico regime*, Milano 1993

SCHIERA, Pierangelo, *Il Cameralismo e l'Assolutismo tedesco. Dall'arte di governo alle scienze dello Stato*, Milano 1968

– *Stato di polizia*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. Bobbio e G. Pasquino, Torino 1983, pp. 1141-1144

– *Nascita della modernità e scienza della polizia*, «Filosofia politica», 1988, n. 1, pp. 141-147

SCHOEMAKER, Robert B., *Prosecution and punishment. Petty crime and the law in London and rural Middlesex, c. 1660-1725*, Cambridge 1991

SCHULZE, Reiner, *Polizei und Gesetzgebungslehre im 18 Jahrhundert*, Berlin 1982

SEIDEL MENCHI, Silvana, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 17-60

SEIDEL MENCHI Silvana, QUAGLIONI Diego (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna 2000

– *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001

– *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV- XVIII secolo)*, Bologna 2004

– *I Tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Bologna 2006

SPIERENBURG, Pieter, *How violent were women? Court cases in Amsterdam, 1650-1810*, «Crime, History & Societies», 1 (1997), n. 1, pp. 9-28

STOLLEIS, Michael, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, vol. I, *Reichspublizistik und Polizeywissenschaft (1600-1800)*, Munich 1988

STOLLEIS, Michael, HÄRTER Karl (a cura di), *Policey im Europa der frühen neuzeit*, Frankfurt am Main 1996

SARELLO, Giovanni, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976

TAVILLA, Carmelo Elio, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato Estense (secc. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, a cura di M. Cavina, Milano 2001, pp. 285-318

TAYLOR, David, *The new police in nineteenth century England: crime, conflict and control*, Manchester-New York 1997

TESSITORI, Paola, *Basta che finissa 'sti cani. Democrazia e Polizia nella Venezia del 1797*, Venezia 1997

THERY Irene, BIET Christian (a cura di), *La famille, la loi, l'État, de la Revolution au Code civil*, Paris 1989

TILLY Louise A., FUCHS Rachel A., KERTZER David I., RANSEL David L., *Child abandonment in European History: a symposium*, «Journal of Family History», 17 (1992), n. 1, pp. 1-23

TIRAQUELLUS, Andreas, *De legibus connubialibus et iure maritali*, Parisiis 1546

TONINI MASELLA, Ginevra Diletta, *Donne sole, modelle, prostitute. Marginalità femminili a Roma fra Sette e Ottocento*, Roma 2012

VALSECCHI, Franco, *L'Assolutismo illuminato in Austria e Lombardia*, 2 voll., Bologna 1931-1934

VARNI, Angelo, *Bologna Napoleonica. Potere e società dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia*, Bologna 1973

– *Gli anni difficili della Restaurazione*, in *Storia illustrata di Bologna*, a cura di W. Tega, Milano 1989, 19/II, pp. 361-380

VERONESE, Fabiana «*Terra di nessuno*». *Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, Tesi di dottorato, Venezia 2010

– *Tra crimini e peccati. La giurisdizione sui crimini di misto-foro nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, http://www.giornaledistoria.net/public/file/Content_20121217_GdS92012_VeroneseTracriminiepeccatiDEF.pdf

VIGARELLO, Georges, *Storia della violenza sessuale (XVI-XX secolo)*, Venezia 2001

VITA SPAGNUOLO, Vera, *Nuovi modelli organizzativi fra Ancien régime, periodo napoleonico e Restaurazione: l'introduzione dei titolari d'archivio e la realizzazione del catasto gregoriano*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo, Roma, Freiburg, Wien, Herder 1997, pp. 1-18

ZAMAGNI, Vera (a cura di), *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia: dal Medioevo ad oggi*, Bologna 2000

ZARRI, Gabriella, *Il matrimonio tridentino*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi, W. Reinhard, Bologna 1996, pp. 437-482

– *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000